

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9 ^a Senato)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	34
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	57
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	78
FINANZE (VI)	»	83
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	112
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	160
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	173
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	183
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	204

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

AFFARI SOCIALI (XII)	Pag.	228
AGRICOLTURA (XIII)	»	239
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	240
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	252
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommis- sione permanente per l'accesso</i>)	»	254
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	263
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	266
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	267
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	269
<i>INDICE GENERALE</i>	»	270

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

SEDUTA PUBBLICA:

Elezione contestata del deputato Paolo Corsini – IV Circoscrizione Lombardia 2 3

SEDUTA PUBBLICA

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta pubblica comincia alle 14.55.

Elezione contestata del deputato Paolo Corsini – IV Circoscrizione Lombardia 2.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento della Giunta delle elezioni, l'udienza per la discussione pubblica dell'elezione contestata, per motivi di ineleggibilità, del deputato Paolo Corsini, proclamato nella IV Circoscrizione Lombardia 2.

Le parti si sono costituite: il deputato Corsini è assistito dall'avvocato Giovanni Pellegrino, il candidato Dioli è assistito dall'avvocato Ezio Trabucchi.

Ricorda ai colleghi che, a norma dell'articolo 13, comma 7, del regolamento della Giunta, alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata. Pertanto, i deputati che dovessero sopraggiungere nell'aula a seduta pubblica già iniziata ovvero allontanarsene prima della sospensione non potranno partecipare alla riunione della camera di consiglio. Sarà cura

della Presidenza registrare i deputati presenti fin dall'inizio della seduta pubblica. La Presidenza si riserva altresì la facoltà di autorizzare brevi sospensioni tecniche della seduta pubblica, nel corso delle quali i deputati non potranno comunque allontanarsi dalla zona immediatamente adiacente all'Aula della Giunta.

Ricorda, inoltre, che, in base alla costante prassi, i componenti la Giunta potranno rivolgere le loro domande alle parti, su specifiche questioni, solo per il tramite del Presidente, al quale, a norma dell'articolo 13, comma 3, del regolamento della Giunta, spetta la direzione della discussione e la disciplina dell'udienza, a fini di garanzia di un corretto contraddittorio tra le parti.

Avverte che, a norma dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Giunta, nella relazione introduttiva il relatore onorevole Orsini si limiterà ad esporre i fatti e le questioni senza esprimere giudizi, e prenderanno, quindi, la parola, come da prassi, dapprima il candidato Dioli o il suo rappresentante e, quindi, il deputato eletto Corsini o il suo rappresentante, i quali potranno poi replicare per una volta.

Il deputato Corsini non ha presentato nuovi documenti né deduzioni. Il candidato Dioli, per il tramite del suo rappresentante, ha presentato nuove deduzioni con memoria pervenuta il 14 gennaio 2010 e, dunque, entro il quinto giorno antecedente lo svolgimento dell'odierna seduta

pubblica. Nessuna delle due parti costituite si è avvalsa della facoltà di prendere visione della documentazione agli atti.

Invita il relatore onorevole Orsini a svolgere la relazione introduttiva.

Andrea ORSINI (Pdl), *relatore*, svolge la relazione introduttiva.

Intervengono, quindi, il candidato Enrico DIOLI e il deputato Paolo CORSINI (PD).

Nessun componente della Giunta chiedendo di intervenire, replicano l'avvocato Ezio TRABUCCHI, *rappresentante del candidato Dioli*, e l'avvocato Giovanni PELLEGGRINO, *rappresentante del deputato Corsini*.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, sospende la seduta pubblica per consentire alla Giunta di riunirsi in camera di consiglio.

La seduta pubblica, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 16.30.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che la Giunta riunita in camera di consiglio ha assunto la seguente deliberazione:

« La Giunta delle Elezioni,

in udienza pubblica, udita l'esposizione del relatore e gli interventi delle parti, riunitasi in camera di consiglio;

visto l'articolo 7, primo comma, lettera c), e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati;

sottolineato che la disciplina legislativa in materia di ineleggibilità dei sindaci

di comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti e dei presidenti di provincia presenta elementi di incoerenza a seguito del mutamento del sistema elettorale nonché in rapporto al trattamento in termini di mera incompatibilità che l'ordinamento riserva, invece, a cariche elettive di altra natura, e tenuto altresì conto che la giurisprudenza parlamentare nelle scorse legislature è orientata a considerare le medesime cariche di cui all'articolo 7 del testo unico n. 361/1957 compatibili con il mandato parlamentare;

considerato, tuttavia, che il giudizio della Giunta sulle ineleggibilità, coinvolgendo diritti fondamentali quali quelli elettorali, non può che essere di stretta applicazione delle norme vigenti, le quali prevedono che la situazione di ineleggibilità del sindaco che intenda candidarsi alla Camera può essere rimossa con l'effettiva astensione dalle funzioni preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni entro i termini prescritti dalla legge;

respinto ogni contrario avviso *in procedendo* e nel merito,

delibera

di proporre all'Assemblea l'annullamento per motivi di ineleggibilità dell'elezione per la IV Circoscrizione Lombardia 2 del deputato Paolo Corsini e la proclamazione in suo luogo del candidato Enrico Dioli, per la lista Partito democratico.

Così deciso in Roma, in questa sede, alle ore 16.30 ».

La seduta pubblica termina alle 16.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente in materia di conflitti di attribuzione	5
Esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni del deputato Nicola Cosentino (Doc. IV, n. 6) (<i>Esame e rinvio</i>)	6

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.35.

Comunicazioni del presidente in materia di conflitti di attribuzione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca una richiesta di parere da parte del Presidente della Camera in ordine a un conflitto d'attribuzione relativo ad una deliberazione della Camera medesima della legislatura in corso, inerente al deputato Bossi. Ha incaricato di riferire al proposito il collega Gava.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, espone che i fatti all'origine della vicenda consistono in una critica rivolta dall'onorevole Bossi al magistrato Paola Braggion, la quale lo aveva condannato, nel 2001, per vilipendio della bandiera per sue precedenti affermazioni circa il tricolore nazionale, sulla base di una disposizione – a dire del deputato – vetusta. Il procedimento civile per i danni richiesti dalla dottoressa Braggion aveva visto in primo grado riconosciuto in favore dell'onorevole Bossi il

diritto di critica mentre in appello egli è stato condannato.

Offerti ragguagli sul procedimento di difesa dell'immunità svoltosi anche presso il Parlamento europeo (cui nel frattempo Umberto Bossi era stato eletto nel 2004), espone altresì che la delibera d'insindacabilità è stata adottata nel 2008, su proposta della Giunta a larga maggioranza e con una votazione dell'Assemblea che non ha fatto registrare voti contrari. La delibera è stata quindi comunicata all'autorità giudiziaria quando già pendeva il procedimento di cassazione. È forse d'interesse che l'onorevole Bossi aveva già sollecitato la Camera a deliberare fin dal 2003 ma la sua domanda non era stata presa in considerazione nella XIV legislatura e neanche nella XV. Oggi la Giunta è chiamata a offrire all'Ufficio di Presidenza un parere sull'opportunità che la Camera si costituisca nel giudizio. Personalmente, propongo che la Giunta esprima un orientamento favorevole alla costituzione della Camera nel giudizio.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, poiché nessuno chiede la parola, fa presente che riferirà al Presidente della Camera che l'orientamento unanime della Giunta è per la costituzione nel giudizio.

Esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni del deputato Nicola Cosentino (Doc. IV, n. 6).

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca altresì l'esame di una domanda di autorizzazione a utilizzare le intercettazioni di conversazioni telefoniche del deputato Nicola Cosentino, nell'ambito dello stesso procedimento entro il quale era stata chiesta la sua custodia cautelare. La domanda è stata deferita alla Giunta l'8 gennaio 2010, con relativo annuncio all'Assemblea l'11 gennaio 2010. Gli atti sono stati immediatamente messi a disposizione dei componenti. Non si tratta evidentemente di tornare a deliberare sulla stessa materia su cui la Giunta si è pronunciata il 10 dicembre 2009, giacché ciò – tra l'altro – sarebbe del tutto inammissibile in virtù del consolidato e condiviso principio del *ne bis in idem*. La Costituzione in realtà, com'è noto, prevede la necessità di distinte autorizzazioni per l'arresto cautelare di un membro del Parlamento e per sottoporlo a intercettazioni (articolo 68, commi secondo e terzo).

La domanda oggi all'ordine del giorno, peraltro, è relativa all'utilizzo di conversazioni captate non già su un'utenza dell'onorevole Cosentino (atto che viceversa avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato) ma su utenze di suoi interlocutori, indagati a titolo proprio e, in qualche caso, già giudicati.

Essendo l'onorevole Cosentino entrato anch'egli – in un momento successivo – nel novero degli indagati, viene domandata l'autorizzazione della Camera ai fini dell'utilizzo processuale di quelle intercettazioni anche nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003.

Ricorda al proposito che con la sentenza n. 390 del 2007 la Corte costituzionale ha già dichiarato illegittima la disposizione di cui si tratta nella parte in cui prescriveva che l'utilizzo delle intercettazioni dovesse essere sottoposto ad autorizzazione parlamentare anche quando rivolto all'uso nei confronti del terzo interlocutore.

Stante l'analogia dei fatti alla base della nuova domanda, ha ritenuto di nominare relatore il medesimo collega Lo Presti.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, preso atto che la domanda in titolo si riferisce a una vicenda nel complesso già nota crede non di meno che la distinta autorizzazione richiesta meriti un'autonoma valutazione. Per dare compiuto conto alla Giunta del materiale istruttorio pervenuto, domanda un rinvio che consenta a lui ed eventualmente ai colleghi che non l'abbiano ancora fatto di esaminare la documentazione in modo più approfondito.

Concordando la Giunta, Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Comunicazioni del Ministro della difesa sui lavori della Commissione governativa di alta consulenza per la ridefinizione del sistema di Difesa e sicurezza nazionale (*Svolgimento e rinvio*) 7

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della 4^a Commissione del Senato, Gianpiero Carlo CANTONI. — Intervengono il ministro della difesa, Ignazio La Russa e i sottosegretari di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga e Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazioni del Ministro della difesa sui lavori della Commissione governativa di alta consulenza per la ridefinizione del sistema di Difesa e sicurezza nazionale.

(Svolgimento e rinvio).

Gianpiero Carlo CANTONI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che la pubblicità dei lavori della seduta odierna verrà altresì assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

Il ministro Ignazio LA RUSSA rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione della Camera*, i senatori Gian Piero SCANU (PD), Vincenzo GALIOTO (PdL), i deputati Augusto DI STANISLAO (IdV) e Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD).

Replica agli intervenuti il ministro Ignazio LA RUSSA.

Gianpiero Carlo CANTONI, *presidente*, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito delle comunicazioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale delle organizzazioni rappresentative del comparto ittico in merito ai
profili attinenti ai provvedimenti di riordino della normativa sull'attività agricola 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 gennaio 2010.

Audizione informale delle organizzazioni rappresentative del comparto ittico in merito ai profili attinenti ai provvedimenti di riordino della normativa sull'attività agricola.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 14.55 alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	10
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.

Atto n. 174.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, avverte che, a seguito di conflitto di competenza sollevato dalla VIII Commissione,

la Presidenza della Camera ha proceduto nella giornata di ieri all'assegnazione del provvedimento in titolo alle Commissioni VIII e X in congiunta, oltre che alla V Commissione per quanto concerne i profili di carattere finanziario. A seguito di tale modifica nell'assegnazione, occorre procedere ad un nuovo inizio dell'esame dell'atto in esame. Dà quindi la parola al relatore per la X Commissione, quindi al relatore per l'VIII Commissione.

Giovanni FAVA, *relatore per la X Commissione*, si richiama alla relazione svolta nella giornata di ieri che rimette all'attenzione dei colleghi della VIII Commissione.

Tommaso FOTI, *relatore per l'VIII Commissione*, ad integrazione della relazione del relatore per la X Commissione, ricorda che il provvedimento in esame interviene in una materia che nel complesso riveste una forte valenza ambientale, disciplinando in particolare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, di stretta competenza della VIII Commissione Ambiente.

Lo schema si articola nel Titolo I, recante disposizioni generali, nel Titolo II, recante procedimento unico per la loca-

lizzazione, la costruzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti nucleari e le relative misure compensative, nel Titolo III, recante procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo di rifiuti radioattivi, del Parco tecnologico e delle relative misure compensative, nel Titolo IV riguardante la campagna di informazione, nonché nel Titolo V recante le norme finali.

Il provvedimento prevede il coinvolgimento del ministro dell'ambiente in ogni scelta relativa alla definizione della strategia del Governo in materia nucleare (articolo 3), all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti (articolo 4), alla definizione dei requisiti soggettivi degli operatori (articolo 5), alla presentazione dei programmi di intervento da parte degli operatori (articolo 6), alla definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari che dovranno essere individuate in uno schema utilizzando quali parametri di riferimento quelli relativi, tra gli altri, alla qualità dell'aria, all'idrologia e alle risorse idriche, ai fattori climatici, alla biodiversità, alla geofisica e geologia dei luoghi nonché alla pericolosità sismica del territorio (articolo 8).

L'articolo 9 prevede, inoltre, che la strategia nucleare sia soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica, affidando al Ministero dell'ambiente lo svolgimento della consultazione pubblica e la trasmissione di un parere motivato al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture; la Strategia nucleare sarà, poi, adeguata all'esito della valutazione ambientale.

L'articolo 11 stabilisce che l'Agenzia effettui l'istruttoria tecnica per la certificazione dei siti, fatte salve le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ambiente secondo la normativa vigente.

L'articolo 13 prevede che l'istanza per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti nucleari deve essere presentata al Ministero dell'ambiente ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale; il comma 7 del medesimo

articolo stabilisce che la Commissione VIA non ripeta le valutazioni già effettuate in sede VAS e, anche ai fini dell'Autorizzazione integrata ambientale, effettui le valutazioni entro i termini ed i tempi previsti dal decreto legislativo n. 152/2006.

Sottolinea altresì che di stretta attinenza alle competenze della VIII Commissione risultano le disposizioni relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti radioattivi.

L'articolo 18 dispone che il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi, provvedendo al trattamento e al relativo smaltimento presso il Deposito nazionale nonché al riprocessamento e/o immagazzinamento del combustibile irraggiato presso il medesimo deposito nazionale.

L'articolo 24 detta, quindi, disposizioni relative alla localizzazione, alla costruzione e all'esercizio del deposito nazionale nell'ambito del Parco tecnologico, destinato a smaltire a titolo definitivo i rifiuti radioattivi a bassa e media attività ed all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari. La Sogin S.p.A. è individuata come il soggetto responsabile della realizzazione e dell'esercizio del deposito nazionale; nella regione in cui è situata il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin avvia una campagna informativa per comunicare alla popolazione e agli enti locali le informazioni necessarie sul deposito nazionale.

A norma dell'articolo 27, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione del parco tecnologico deve prevedere, tra l'altro, lo studio di impatto ambientale ai fini della procedura VIA.

L'articolo 28, infine, prevede che le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato al deposito nazionale sono determinate annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Riservandosi, comunque, di approfondire ogni ulteriore elemento che potrà emergere dal dibattito, ritiene, sin d'ora,

opportuno sottolineare alcune criticità inerenti talune disposizioni contenute nel provvedimento. In primo luogo, sottolinea come agli articoli 5, 10, comma 3 e 13, comma 2, si prevede l'emanazione di un decreto che definisca, rispettivamente, i requisiti soggettivi degli operatori, i contenuti dell'istanza per la certificazione dei siti nonché i contenuti dell'istanza per l'Autorizzazione unica, senza che sia stabilito un termine entro il quale tali atti devono essere emanati. Rileva, inoltre, che all'articolo 11, commi 11 e 12, andrebbe previsto che la validità della certificazione del sito abbia una durata pari ad almeno dieci anni e non limitata ad un periodo di ventiquattro mesi. Rileva, infine, che all'articolo 19, comma 5, e all'articolo 20 andrebbe esplicitata l'entità del Fondo per il cosiddetto « decommissioning » al fine di dare maggiore certezza in ordine alle spese che dovranno sopportare gli operatori.

Salvatore MARGIOTTA (PD) chiede chiarimenti relativamente ai tempi di esame dello schema di decreto.

Giovanni FAVA (LNP), richiamandosi a quanto già detto nella seduta di ieri, riterrebbe opportuno procedere all'espressione del parere entro la fine del mese di gennaio o al massimo entro la prima settimana di febbraio, atteso che il termine

per l'adozione del decreto è fissato dalla legge n. 99 del 2009 entro il prossimo 15 febbraio. Ritiene che sin dalla seduta odierna si possa entrare nel merito della discussione.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottolinea che la complessità del provvedimento richiede un adeguato approfondimento da parte delle Commissioni.

Andrea LULLI (PD), ricordato che il Partito Democratico ha espresso voto contrario sulla legge n. 99 del 2009, ritiene tuttavia necessario procedere nell'esame dello schema di decreto per poter esprimere in tempo utile il prescritto parere parlamentare all'Esecutivo.

Mauro LIBÈ (UdC) ritiene che le Commissioni, in uno spirito di concreta e serena collaborazione, possano entrare nel merito della discussione nel corso della prossima settimana e concludere in tempi congrui, prima del 15 febbraio prossimo, l'esame dello schema di decreto.

Raffaello VIGNALI (Pdl), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Davide Giacalone a Presidente dell'ente DigitPA Atto n. 56
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) 14

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. Testo unificato C. 889
Consolo ed abb. (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole
con un'osservazione) 19

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) 27

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo PD) 28

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 29

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966, approvato dal Senato (Parere
all'VIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) 24

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 30

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi
di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di
polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per
l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (Esame
e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione) 24

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 31

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.
Nuovo testo C. 2934 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione –
Parere favorevole) 25

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 32

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio
federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi
riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. Nuovo testo
C. 2935 Governo e C. 1608 Nicco (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione –
Parere favorevole) 26

ALLEGATO 7 (Parere approvato) 33

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presi-
denza del presidente Donato BRUNO indi
del vicepresidente Jole SANTELLI. — In-

terviene il ministro per la pubblica am-
ministrazione e l'innovazione, Renato Bru-
netta.

La seduta comincia alle 12.05.

Proposta di nomina del dottor Davide Giacalone a Presidente dell'ente DigitPA.**Atto n. 56.***(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto, rinviata nella seduta del 13 gennaio.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda di aver svolto, nella seduta del 13 gennaio scorso, la relazione introduttiva. Ricorda altresì che nella medesima seduta il deputato Zaccaria ha chiesto al Governo alcuni chiarimenti in merito alla proposta di nomina in esame.

Il ministro Renato BRUNETTA avverte che, in relazione alle questioni poste dal deputato Zaccaria, risponderà nei medesimi termini nei quali ha risposto, in Assemblea, all'interpellanza urgente Di Pietro e altri relativa alla proposta di nomina in esame. Ricorda quindi che Davide Giacalone è stato oggetto nel 1993 di due inchieste penali subendo anche provvedimenti cautelari. Lo stesso non ha mai riconosciuto od ammesso alcuno dei reati a lui contestati. Con riferimento al primo filone di indagini – relativo a presunte tangenti al Ministero delle poste – nessuna delle accuse inizialmente mosse per i reati di corruzione e concussione si è poi concretizzata nella richiesta di rinvio a giudizio. Per quel che riguarda il secondo filone di indagini – tangenti in relazione a frequenze TV –, il dottor Giacalone è stato assolto perché il fatto non sussiste già al termine dell'udienza preliminare: la sentenza è stata poi confermata ed è divenuta definitiva. Per queste vicende giudiziarie il dottor Giacalone ha due volte chiesto ed ottenuto dallo Stato il risarcimento ai sensi della legge n. 89 del 2001. Appare quindi singolare che nella menzionata interpellanza urgente sia stata citata una pagina de *La Repubblica* del 1993 e si sia dimenticato di verificare che nessuna delle accuse di corruzione e concussione nei confronti di

Giacalone era stata mai neanche portata avanti dalla magistratura inquirente e che pertanto favori od altri illeciti non hanno mai riguardato quest'ultimo. Ed è ancora più singolare che tuttora si parli di vantaggi per questa o quella emittente televisiva, quando l'inchiesta penale ha accertato l'assoluta regolarità del lavoro svolto da Giacalone, il quale, per tali accuse, è stato assolto nel merito perché il fatto non sussiste. Quanto ai reati prescritti nel 2001, non si tratta di quelli contestati nel 1993 e sopra richiamati, dato che Giacalone non è più stato accusato né di essere stato corrotto, né di aver concusso. La prescrizione cui fanno riferimento gli interpellanti riguarda, invece, un'ipotesi minore relativa alla concorrenza nel reato, successivamente formulata dalla procura, che in tal modo peraltro sconfessava l'intero impianto accusatorio iniziale. Avverso la prescrizione Giacalone fece ricorso, ma la Cassazione saggiamente volle chiudere, senza ulteriori perdite di tempo, un procedimento già lungo, nel corso del quale le accuse, mosse anche del sostituto procuratore Antonio Di Pietro, erano tutte cadute. In riferimento alla sentenza della Corte dei conti, Giacalone è stato assolto in primo grado. La successiva sentenza sfavorevole è stata pronunciata sulla base di presupposti che la stessa Corte ha poi dovuto riconoscere essere del tutto errati. La sentenza è stata, infatti, revocata per errore di fatto: dunque, una assoluzione piena all'esito del processo. Anche per questo Giacalone ha ottenuto un risarcimento per aver subito un'ingiustizia ai sensi della legge n. 89 del 2001. Tutto ciò premesso, Giacalone risulta completamente incensurato e, pertanto, il Governo intende confermare la sua nomina a presidente dell'ente DigitPA in quanto allo stesso sono ampiamente riconosciuti i requisiti di professionalità, competenza e indiscussa moralità richiesti per lo svolgimento del prestigioso incarico.

Roberto ZACCARIA (PD) prende atto dei chiarimenti forniti dal ministro Brunetta, prima in Assemblea e ora in Commissione, in relazione alla vicenda giudi-

ziaria di Davide Giacalone, della quale aveva generici ricordi e non conosceva l'esito. Ricorda poi di aver chiesto chiarimenti anche sull'ammontare della indennità corrisposta al presidente di DigitPA, sottolineando come un'indennità di carica debba essere proporzionata alle responsabilità connesse all'incarico e alla delicatezza dei compiti svolti.

Il ministro Renato BRUNETTA ricorda che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 177 del 2009 prevede che l'indennità di carica del presidente, come quella del direttore generale, di DigitPA sia determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, in sede di prima attuazione, è confermata l'indennità percepita. Tale indennità è attualmente pari a circa 315 mila euro lordi annui, ma sarà rivista al ribasso in sede di adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: in tal senso precisa di aver già raggiunto un accordo di massima con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Roberto ZACCARIA (PD) prende atto della dichiarazione di intenti del rappresentante del Governo in relazione all'indennità del presidente di DigitPA. Quanto al merito della proposta di nomina in esame, ricorda come il decreto legislativo n. 177 preveda, per il presidente di DigitPA, requisiti molto elevati: ai sensi dell'articolo 5, questi deve essere infatti scelto « tra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale con profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di enti o strutture complesse, pubbliche o private ». A suo avviso, il soggetto proposto dal Governo non corrisponde, però, a tale alto profilo. Il curriculum di Davide Giacalone attesta infatti esperienze in settori forse affini a quelli nei quali opera DigitPA, ma comunque non in questi. Manca nel soggetto proposto la qualificazione manageriale, atteso che questa non può conside-

rarsi provata dalla partecipazione di Giacalone ad alcuni consigli di amministrazione, come pure manca la profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica, atteso che dal curriculum del candidato non emerge alcuna esperienza né nel settore dell'informatizzazione della pubblica amministrazione né in quello della tecnologia dell'informazione e della comunicazione. Le stesse pubblicazioni di Davide Giacalone, non solo non vertono sugli specifici settori di azione di DigitPA, ma sono anche prive di carattere scientifico, avendo una natura meramente descrittivo-giornalistica. Dal ministro Brunetta, che ha fatto della meritocrazia e della trasparenza nella pubblica amministrazione una bandiera, ci si sarebbe aspettato di più: non è in discussione il diritto del Governo a scegliere, per la carica in questione, una persona di fiducia, ma il Governo avrebbe dovuto proporre una figura che, pur avendo la sua piena fiducia, presentasse un profilo più qualificato.

Salvatore VASSALLO (PD), premesso di condividere le considerazioni del collega Zaccaria, sottolinea come il decreto legislativo n. 177, di riordino del CNIPA, opportunamente richieda, per la carica di presidente di DigitPA, una profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di enti operanti nel settore specifico di azione di DigitPA. Nota, per inciso, che il decreto legislativo, nel definire i requisiti per la carica in questione, non menziona quello dell'indiscussa moralità e indipendenza, già previsto per il presidente del CNIPA dalla precedente legge. Fa quindi presente che il curriculum di Davide Giacalone fornito dal Governo costituisce una semplice rielaborazione della scarna nota biografica già pubblicata sul sito internet dell'interessato, il quale si rivolge genericamente ad un pubblico di persone interessate al dibattito polemico-politico: a suo avviso, il Governo, nel momento in cui propone la nomina di Davide Giacalone a presidente di un ente di rilievo come

DigitPA, avrebbe dovuto integrare il curriculum in questione, anche per mettere il Parlamento in condizione di verificare in che misura le pubblicazioni del soggetto proposto ineriscano allo specifico settore di intervento dell'ente in questione. Invita pertanto il ministro Brunetta ad indicare analiticamente quale pubblicazione del candidato comproui, come richiesto dalla legge, le necessarie competenze in ambito scientifico e l'esperienza di gestione di enti o strutture complesse, pubbliche o private.

Linda LANZILLOTTA (Misto) osserva che il ministro Brunetta, il quale ha sempre dichiarato di voler agire per informare l'azione della pubblica amministrazione ai principi del merito, della trasparenza e delle pari opportunità, non ha poi mai tenuto conto di tali principi nelle scelte da lui operate per le nomine fin qui decise, a cominciare da quella per i componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. A suo avviso, nel caso in esame, considerata l'alta qualificazione del profilo richiesto dalla norma di legge per la figura del presidente di DigitPA, il ministro avrebbe dovuto individuare un certo numero di soggetti qualificati, mediante un avviso pubblico, e quindi scegliere in questo ambito. Il ministro ha preferito invece proporre una persona cui lo legano relazioni di amicizia, il cui curriculum appare però del tutto inadeguato: per inciso, dal curriculum non si evince neppure se il signor Giacalone abbia compiuto studi universitari. Tra l'altro, considerato che a DigitPA sono attribuiti delicati compiti di intermediazione tra la pubblica amministrazione ed il mercato, assai ricco, della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni, ritiene che, pur prendendo atto della conclusione positiva delle vicende giudiziarie di Giacalone, sarebbe stato più rassicurante se il Governo avesse proposto una figura assolutamente indiscussa. Quanto infine all'indennità, prende atto che il ministro Brunetta annuncia l'intenzione di ridurre quella del presidente di DigitPA, ma se ne dichiara sorpresa, atteso che lo stesso

ministro non ha esitato a vanificare di fatto la norma introdotta dal Governo Prodi nella legge finanziaria per il 2007 per fissare un tetto alle retribuzioni poste a carico delle finanze pubbliche.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) fa presente come dal curriculum di Giacalone, a volerlo leggere serenamente, emerga il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla norma di legge per la carica di presidente di DigitPA. In particolare, la competenza manageriale è comprovata dalla partecipazione ad organismi amministrativi di società, nei quali, com'è noto a chi abbia esperienza di lavoro nelle imprese, si svolgono compiti manageriali, mentre la competenza tecnica è dimostrata, tra l'altro, dalla circostanza che Giacalone è stato selezionato quale consulente, nelle materie in questione, da uno Stato estero come la Repubblica di San Marino. Quanto alle competenze scientifiche, osserva che queste non sono desumibili soltanto dal tipo di studi universitari, come dimostra il caso di Carlo Azeglio Ciampi, che, prima di essere eletto Presidente della Repubblica, ricoprì la carica di Governatore della Banca d'Italia pur avendo una formazione umanistico-letteraria. Quanto infine alle pubblicazioni di Davide Giacalone, sottolinea come siano numerosi i titoli atti a dimostrare ampia competenza ed esperienza nel settore di azione di DigitPA. In definitiva, ritiene che l'ostilità dei gruppi di opposizione nei confronti di Giacalone sia dovuta a mere ragioni di faziosità politica: non si perdona infatti a Giacalone di aver contribuito, a suo tempo, nella veste di consulente del Governo, alla stesura delle leggi di riassetto del settore radiotelevisivo, a cominciare dalla legge Mammi, che per tre volte è stata sottoposta, senza successo, a referendum abrogativo.

Oriano GIOVANELLI (PD) sottolinea come DigitPA potrebbe, in linea di principio, svolgere un ruolo importante e delicato nel rilancio del tema dell'amministrazione digitale, il quale obiettivo è però di fatto totalmente assente dal programma

del Governo, come dimostra la mancanza di progetti e di risorse. Per il rilancio dell'ente sarebbe però necessario un presidente la cui figura corrispondesse effettivamente all'elevato profilo richiesto dalla legge. Il candidato proposto dal Governo ne è invece lontanissimo. Non è infatti sufficiente, a dimostrare la competenza manageriale, l'essere stato membro di qualche consiglio di amministrazione, tanto più che per la nomina a tali incarichi è spesso richiesta l'affiliazione ad una qualche parte politica, più che la capacità di amministrazione. Per la carica in questione occorre tra l'altro una figura che non solo abbia l'alta qualificazione richiesta dalla norma di legge, ma che sia anche in grado di fornire le più ampie garanzie di moralità nella gestione dei rapporti tra pubblica amministrazione e mercato. Il ministro propone invece una figura cui lo lega un rapporto personale, di amicizia.

Quanto infine alla politica del Governo in materia di retribuzioni degli alti dirigenti pubblici, ritiene vi sia poco da aggiungere a quanto già detto dalla deputata Lanzillotta. Si limita a ricordare che il Governo, mentre vanificava la disposizione sul limite dei compensi introdotta dal Governo Prodi, si è vantato di aver ridotto di oltre 35 mila unità il numero degli incarichi pubblici istituzionali negli enti locali, omettendo però di precisare che si trattava nel complesso di un risparmio piuttosto contenuto, dato che si sono colpite cariche per la cui indennità erano previste risorse molto ridotte.

In conclusione, alla luce dei rilievi fortemente critici svolti dalla sua parte politica e della reiezione della proposta di nomina da parte del Senato, esprime l'auspicio che il Governo decida di ritirare la proposta stessa per formularne una più congrua.

David FAVIA (IdV) trova che la proposta di nomina formulata dal Governo sia imprudente, imbarazzante e inquietante. I requisiti prescritti dalla norma di legge per la figura del presidente di DigipA sono estremamente qualificati, tali da

mettere in difficoltà personalità di ben altro spessore professionale di Giacalone, il quale può, nella migliore delle ipotesi, essere considerato un esperto « di strada », in senso positivo, nel settore delle televisioni, non certamente in quello dell'informatica e delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Quanto al profilo etico, è vero che Giacalone è stato assolto dalle accuse mossegli, ma è anche vero che in un caso l'assoluzione è intervenuta per prescrizione del reato, e che si trattava di ipotesi di reato piuttosto gravi. L'esistenza di un'assoluzione per prescrizione impedisce di considerare Giacalone una figura al di sopra di ogni dubbio e quindi di valutare favorevolmente la sua nomina almeno sotto il profilo etico. Invita pertanto il Governo a ritirare la proposta di nomina, anche in considerazione del fatto che la stessa è già stata respinta dal Senato, e a presentarne un'altra, più rispondente ai requisiti di legge.

Jole SANTELLI (Pdl) ritiene che i tre aggettivi utilizzati dal deputato Favia – imprudente, imbarazzante, inquietante – possano impiegarsi per qualificare certi interventi ascoltati oggi contro la figura di Giacalone. È infatti ignobile strumentalizzare le vicende giudiziarie di quest'ultimo per gettare discredito su di lui: ricorda che Giacalone è stato arrestato due volte ed ha patito in prima persona per accuse che sono state poi dichiarate prive di fondamento, tanto che lo stesso ha chiesto e ottenuto risarcimenti dallo Stato. Quanto all'assoluzione per prescrizione, questa non può gettare ombra su una persona che per accuse analoghe, non essendo intervenuta la prescrizione, è stata assolta. Per quanto riguarda, invece, il compenso, fa presente che l'attuale compenso, che il ministro Brunetta ha preannunciato di voler ridurre, è stabilito da una legge che il Governo Prodi, quando ha nominato il presidente del vecchio CNIPA, non ha ritenuto di dover modificare. Quanto poi alla tesi secondo cui il Governo avrebbe dovuto procedere ad una sorta di gara pubblica per la selezione del candidato, fa presente che nessun Governo ha mai pro-

ceduto in questo modo. Quanto invece alle competenze manageriali, rileva che i Governi di centrosinistra non le hanno ritenute essenziali quando è toccato a loro procedere a nomine: non le risulta, per fare un esempio, che il deputato Zaccaria abbia competenze manageriali, il che però non ha impedito che fosse nominato presidente della RAI.

Roberto ZACCARIA (PD) precisa che per la carica di presidente della RAI la legge di riferimento non richiede esperienza manageriali.

Jole SANTELLI (PdL) conclude il suo intervento osservando che la vera ragione dell'ostilità dei gruppi di opposizione alla nomina di Giacalone è dovuta alla precisa presa di posizione di quest'ultimo in favore del centrodestra, quale emerge ampiamente dalle sue pubblicazioni a carattere polemico-politico. L'appartenenza politica non dovrebbe tuttavia essere considerata un segno di mancanza di indipendenza da quanti sostengono che un giudice può restare indipendente anche se è politicamente schierato.

Mario TASSONE (UdC) dichiara il proprio imbarazzo rispetto alla proposta di nomina in esame. A suo avviso, il problema è quello di assicurare il pieno funzionamento di DigitPA rispetto ai suoi obiettivi istituzionali e, più in generale, di sottrarre le nomine nei posti chiave della pubblica amministrazione ai condizionamenti della politica. Fa presente, inoltre, che procedere ad una nomina sulla quale il Senato ha già dichiarato il proprio parere contrario non può che indebolire fortemente il soggetto designato, il che, per un ente che svolge compiti delicati come DigitPA, è del tutto inopportuno. Il curriculum del soggetto proposto dal Governo è certamente molto ricco, ma non del tutto pertinente rispetto al profilo richiesto dalla legge. Di questo dovrebbe, a suo avviso, farsi carico anche la maggioranza, riconoscendo che la nomina proposta dal Governo è inappropriata.

Pierangelo FERRARI (PD) rileva come non appaia a suo avviso opportuno porre a carico del solo dottor Giacalone la questione – certamente seria e di rilievo – che attiene ai compensi nella pubblica amministrazione.

Considera altresì un diritto del ministro quello di proporre la nomina di una persona di fiducia senza che per questo debba parlarsi di un'applicazione del meccanismo di *spoil system* particolarmente rigida.

Si chiede peraltro se, tenuto conto delle competenze e dei titoli che emergono dal curriculum del dottor Giacalone, non vi fosse una persona più idonea, nell'ambito del centro-destra, da indicare. È infatti legittimo porsi più di un dubbio alla luce di vari elementi emersi. Come evidenziato dal collega Vassallo, il dottor Giacalone è infatti l'autore di libri altamente critici nei confronti della magistratura e di esponenti del Partito Democratico oltre che di testi presenti nella collana *Manuali di politica*, diretti dallo stesso ministro Brunetta.

Ritiene, quindi, che emerga con chiarezza la mancanza dei titoli scientifici richiesti dalla legge, trattandosi solo di una nomina che premia l'appartenenza politica.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL) rileva come il dottor Giacalone abbia già subito ampie verifiche da parte della magistratura la quale, come ricordato anche dalla collega Santelli, ha avuto *gap* di terzietà pari o superiori alle battaglie politiche che il collega Ferrari ha richiamato con riferimento al dottor Giacalone.

Ritiene fisiologico che i gruppi di opposizione evidenzino profili critici su proposte di nomina presentate dal Governo. Considera tuttavia eccessivo quanto finora evidenziato, tenuto conto delle attività e delle competenze del dottor Giacalone, quali l'attività di capo segreteria del Presidente del Consiglio, di consigliere del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e di consulente per l'elaborazione dei disegni di legge di riassetto delle telecomunicazioni.

Ritiene quindi che il *curriculum* del dottor Giacalone corrisponda pienamente ai requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 177 del 2009, anche se – nella sua redazione – non ha seguito lo schema previsto in ambito europeo per l'elaborazione del *curriculum*. Vi è, a suo avviso, una pregiudiziale politica da parte dell'opposizione che lo descrive come fosse Carneade, considerato che l'esperienza del nominando nel settore delle telecomunicazioni, la sua partecipazione a consigli di amministrazione ed a comitati esecutivi oltre che nei ruoli istituzionali è agli occhi di tutti.

Ritiene quindi che, seppure il dottor Giacalone non sia inserito in un contesto accademico, ha tutti i requisiti previsti dalla legge e risulta evidente che si tratta di una scelta adeguata, che è stata sicuramente oggetto di attenta e ponderata valutazione da parte del Ministro rispetto a tutti i *curricula* esaminati.

Per quanto riguarda la questione morale, ritiene che il dottor Giacalone sia stato già ampiamente verificato da parte della magistratura e risarcito per i danni subiti.

Il ministro Renato BRUNETTA intende precisare, con riguardo al tema dei compensi delle alte cariche pubbliche, che il Governo Prodi aveva individuato il tetto massimo nell'indennità del primo Presidente di Cassazione, pari a circa 270 mila euro lordi annui.

Conferma quindi che, per quanto di sua competenza, farà in modo che la remunerazione del nuovo presidente di DigitPA sia sensibilmente inferiore rispetto al tetto fissato dal Governo Prodi.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dà notizia delle sostituzioni comunicate alla presidenza ed indice la votazione sulla proposta di parere favorevole da lui formulata.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica il risultato della votazione.

Presenti:	44
Votanti:	44
Maggioranza:	23
Astenuti:	/
Hanno votato sì:	24
Hanno votato no:	20

(La Commissione approva).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della sua trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amici, Antonione, in sostituzione di La Loggia, Bernini Bovicelli, Bertolini, Bianconi, Bruno, Calabria, Calderisi, Catanoso, in sostituzione di Cicchitto, Cenni, in sostituzione di Bordo, Dal Lago, D'Antona, De Girolamo, Di Caterina in sostituzione di Bocchino, Distaso, Luciano Dussin, Faenzi, in sostituzione di Laffranco, Favia, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovanelli, Lanzillotta, Lo Moro, Lorenzin, Mantini, Monai, in sostituzione di Donadi, Moroni, in sostituzione di Cristaldi, Naccarato, Nola, in sostituzione di Orsini, Pastore, Pecorella, Pollastrini, Santelli, Sbai, Stasi, Stracquadanio, Tassone, Turco, Vanalli, Vassallo, Velo, in sostituzione di Bressa, Volpi e Zaccaria.

La seduta termina alle 13.30

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.

Testo unificato C. 889 Consolo ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – *Parere favorevole con un'osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, che era stato avviato dal Comitato permanente per i pareri e rimesso alla Commissione in sede plenaria il 19 gennaio scorso.

Isabella BERTOLINI, *relatore*, nel ricordare che nella seduta del Comitato permanente per i pareri della I Commissione di ieri è stata chiesta che lo stesso fosse esaminato dalla Commissione nella sua composizione plenaria, richiama i contenuti della relazione illustrativa svolta nella seduta di ieri. Presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*) in cui si evidenzia, nelle premesse, la transitorietà delle disposizioni ivi recate ai sensi dell'articolo 1 ed il rispetto delle competenze legislative indicate dalla Costituzione all'articolo 117.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che da parte del gruppo del Partito Democratico è stata presentata una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 2*).

Gaetano PECORELLA (Pdl) esprime convinzione in merito al fatto che, sulla scia degli insegnamenti della Corte costituzionale, non sussistono dubbi sulla costituzionalità della disciplina sul legittimo impedimento, come delineata dal testo unificato in esame, quindi attraverso una legge ordinaria.

Appare ovvio infatti che il legittimo impedimento rappresenta un istituto processuale che attraverso la legge ordinaria può essere integrato o modificato nel senso che il legislatore ritiene opportuno.

Ritiene altresì non sussistente la questione sollevata da più parti relativamente ad un presunto contrasto rispetto all'articolo 3 della Costituzione, considerato che il testo in esame, pur individuando un criterio di prevalenza, disciplina situazioni molto diverse rispetto a quelle in cui si trovano i singoli cittadini. Non è quindi configurabile in alcun modo un raffronto di situazioni, che è alla base dell'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Ribadisce quindi la propria personale convinzione sull'insussistenza di questioni

di costituzionalità con riguardo al testo unificato elaborato dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente.

Intende peraltro richiamare l'attenzione della Commissione su alcune disposizioni che meritano un'attenta valutazione in rapporto ai principi costituzionali.

Ricorda infatti che i commi 2 e 3 dell'articolo 1 fanno riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ad i ministri in qualità di imputati o parti offese. Rileva, in proposito, che la parte offesa non ha alcun ruolo nel processo, come dimostra il fatto che ogni sua iniziativa passa attraverso il pubblico ministero e che, oltretutto, l'interesse della parte offesa non può che cedere di fronte al diritto di difesa e al principio della ragionevole durata del processo, che è anch'esso diritto dell'imputato. Evidenzia che anche nel momento in cui il Presidente del Consiglio o il singolo ministro siano parte civile in un processo, sarebbe poco ragionevole un rinvio dello stesso, come potrebbe avvenire per un processo per terrorismo nel caso in cui il Ministro dell'interno sia impegnato ad una riunione del Consiglio dei ministri.

Rileva quindi l'opportunità di suggerire alla Commissione di merito di escludere la previsione in base alla quale costituisce ragione di obbligatorio rinvio dell'udienza l'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio o il ministro rappresentino la parte offesa.

Si sofferma, quindi, sulla questione che attiene alle prerogative della magistratura, essendo opportuno cercare di fornire una risposta a chi si chiede se il testo unificato in esame sottragga al giudice ogni valutazione e verifica in ordine all'esistenza di un legittimo impedimento. In proposito, ritiene che le disposizioni elaborate risultano congrue rispetto al testo della Costituzione. Infatti, se certamente nel bilanciamento degli interessi la legge individua espressamente una priorità, che è quella dell'attività istituzionale di Governo, questo non vuol dire che al giudice sia sottratta ogni valutazione in merito alla concreta sussistenza del legittimo impedimento.

Rileva al riguardo che, da un'interpretazione del testo, non sembra doversi escludere la facoltà del giudice di verificare la situazione di fatto. Il testo non afferma infatti che il giudice debba attenersi all'impedimento presentato statuendo invece che esso rappresenta una ragione per un legittimo rinvio del processo. Ritiene che anche la previsione del comma 5, che prevede l'attestazione, da parte degli uffici di appartenenza, della continuità dell'impedimento in relazione alle funzioni svolte, sembra consentire al giudice una valutazione in ordine alla durata ed alla situazione che ne è alla base, verificando l'esistenza del fatto rappresentato. Diversamente, qualora il giudice fosse privato di ogni verifica di tali profili, vi sarebbero seri motivi per paventare un contrasto con le previsioni costituzionali.

Pierluigi MANTINI (UdC) rileva come ci si trovi di fronte ad un provvedimento di particolare delicatezza sotto il profilo politico. In proposito, fa presente che il suo gruppo è favorevole ad un ragionamento che giunga all'individuazione di soluzioni per la sospensione dei processi nei confronti di alcune cariche, come meccanismo volto a superare la situazione di conflittualità tra giustizia e politica che ha caratterizzato la storia di questi anni. Sulla base di tale presupposto è stata presentata la proposta di legge C. 3013 Vietti, rispetto alla quale vi sono divergenze nel testo unificato adottato dalla Commissione che non possono essere sottaciute.

Ritiene che non sia interamente convincente la tesi di chi sostiene che il testo unificato sia con certezza compatibile con le disposizioni costituzionali in ragione di quanto evidenziato al comma 1, nella parte in cui si fa espresso riferimento all'adozione di una legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio e dei ministri nonché delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali. Con tale disposizione, infatti, si attribuisce una

connotazione di transitorietà in attesa dell'approvazione di una norma di rango superiore *in itinere*.

Al riguardo, evidenzia come le sentenze della Corte costituzionale richiamate dal relatore nell'illustrazione del testo, a sostegno del presupposto di costituzionalità connesso alla transitorietà della disciplina, esprimono a suo avviso una diversa valutazione.

Tali decisioni non sostengono infatti che la transitorietà costituisca di per sé un elemento sufficiente a superare i rilievi di carattere costituzionale, recando invece una giustificazione di essa in relazione a riforme già previste dalla legislazione vigente, così come stabilito per il tribunale speciale, per il quale era stato previsto il termine di un anno, ovvero sul tema dell'indennità di esproprio, dove era chiaro che erano state adottate norme provvisorie in attesa di una riforma organica della materia. Su tale tematica tuttavia la Corte costituzionale, di recente, tenendo conto dei principi sanciti nell'ultima fase dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha statuito l'incostituzionalità.

Evidenzia che nel caso di specie, in cui il testo sarebbe una sorta di norma-ponte verso una disposizione di rango costituzionale, non vi è traccia di leggi costituzionali il cui *iter* parlamentare sia in atto o in stato avanzato di esame. Accanto a ciò, va considerato che le modifiche costituzionali non sono interamente nelle disponibilità del legislatore, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 138 che prevede l'intervento del corpo referendario quando ricorrono determinati presupposti.

Condivide l'intervento svolto dal collega Pecorella con riguardo all'irragionevolezza del richiamo all'articolo 3 della Costituzione nel caso di specie nonché alle questioni poste in merito all'inclusione dell'ipotesi in cui un membro del Governo sia parte offesa. Rileva, anzi, che laddove il Presidente del Consiglio si trovi in tale situazione vi è un interesse al processo che prescinde dalla persona stessa.

Rileva che nel testo unificato della Commissione, diversamente da quanto

previsto dalla proposta di legge C. 3013 Vietti, si estende il profilo oggettivo delle ipotesi in cui ricorre il legittimo impedimento ad «ogni attività comunque connessa alle funzioni di Governo». Si tratta, a suo avviso, di una formulazione eccessivamente ampia e si chiede se sia ragionevole prevedere che gli uffici del Presidente del Consiglio abbiano l'incarico di certificare gli impegni politici del Presidente. Non appare infatti condivisibile la previsione di una certificazione automatica da parte degli uffici essendo, eventualmente, più opportuno ipotizzare un diverso strumento. Ritiene infatti che l'attuale formulazione del testo attribuisca una connotazione più vicina ad una prerogativa che al legittimo impedimento, configurando di fatto uno *status* difficilmente attribuibile attraverso una legge ordinaria.

Richiama, quindi, alcuni profili che erano presenti nella proposta di legge C. 3013 Vietti, con particolare riguardo alla possibilità per il giudice di provvedere alle prove urgenti.

Si riserva, in conclusione, una valutazione sul voto da esprimere sul testo unificato in esame anche alla luce degli accadimenti politici in essere. Ricorda infatti che il testo di modifica delle norme sul legittimo impedimento era stato posto come alternativa al provvedimento in materia di processo breve, che costituisce un obbrobrio normativo, con conseguente amnistia generalizzata. Deve tuttavia prendersi atto che, proprio nella giornata odierna, il Senato ha approvato il suddetto provvedimento, con dichiarazioni di vanto da parte degli esponenti del Popolo della Libertà.

Doris LO MORO (PD), premesso di condividere le considerazioni svolte dal deputato Pecorella sull'inopportunità di estendere il legittimo impedimento alla parte offesa, ricorda come, nell'ordinamento vigente, l'istituto si applichi all'imputato e alla difesa: estenderlo alla parte offesa, e per di più in modo automatico, ossia senza che sia necessaria una espressa richiesta in tal senso, è senz'altro irragio-

nevole, anche perché il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri stessi sono spesso, in ragione della carica che rivestono, parte offesa nei procedimenti penali. L'aver esteso alla parte offesa l'applicabilità dell'istituto va pertanto considerato un indice, tra gli altri, della fretolosità con la quale si è elaborato il testo in esame. Lo conferma d'altra parte il comma 1 dell'articolo 1, che enuncia il carattere transitorio del provvedimento in esame, il quale dovrà essere soppiantato da una legge costituzionale. A parte il fatto che tale disposizione appare inopportuna dal punto di vista della tecnica legislativa, va detto che è assurdo adottare una legge ordinaria in una materia in cui, per espressa ammissione della stessa legge ordinaria, deve intervenire una legge costituzionale. Non si discute che la materia del legittimo impedimento possa essere disciplinata con legge ordinaria, ma, nel caso di specie, è senza dubbio necessaria una legge costituzionale. Infatti, nel momento in cui si stabilisce per legge che l'attività del Presidente del Consiglio dei ministri o dei ministri, e non solo quella strettamente funzionale, costituisce sempre e comunque un interesse prevalente, si impedisce al giudice di operare un bilanciamento tra due interessi, quello della giustizia e quello del governo del Paese, che sono entrambi interessi dello Stato. È vero che, come sostiene il deputato Pecorella, residua al giudice il potere di verificare la sussistenza del fatto che costituisce legittimo impedimento, ma è anche vero che questo non è sufficiente, in quanto in questo modo si riduce la funzione del giudice ad una funzione ispettiva, di polizia.

Gaetano PECORELLA (PdL) fa presente che nessuna norma costituzionale garantisce al giudice un potere discrezionale nella valutazione della prevalenza di uno dei due interessi.

Doris LO MORO (PD), riprendendo il suo intervento, chiarisce che l'incostituzionalità del provvedimento va ravvisata nel fatto che, nel momento in cui si stabilisce

che l'attività del Presidente del Consiglio dei ministri costituisce di per sé, senza bisogno di richiesta dell'interessato e di valutazione del giudice, un legittimo impedimento, si introduce di fatto uno status privilegiato, e quindi una discriminazione normativa a favore del Presidente del Consiglio dei ministri, per il quale è necessaria una legge costituzionale. Se quindi il provvedimento in esame è incostituzionale, non è certo limitandone l'efficacia a diciotto mesi che se ne può sanare l'illegittimità. Al riguardo le argomentazioni portate dal deputato Mantini sono del tutto condivisibili. In definitiva, si sta tentando ancora una volta, come già tentato con il lodo Alfano, di introdurre con legge ordinaria un regime processuale di favore, e quindi una prerogativa di *status*, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Per queste ragioni il suo gruppo ha presentato una proposta di parere alternativa in senso contrario.

Salvatore VASSALLO (PD), premesso che non intende soffermarsi sulle ragioni tecniche della sua contrarietà al provvedimento in esame, si limita a riassumere il punto politico della questione: la maggioranza ha un interesse vitale ad evitare che siano celebrati i processi nei quali è imputato il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha pertanto provato ad impedirlo adottando il lodo Alfano. La Corte costituzionale ha però chiarito che non è possibile con legge ordinaria introdurre una discriminazione in sede processuale tra il Presidente del Consiglio dei ministri e gli altri cittadini. È pertanto ovvio che il provvedimento in esame, che daccapo differenza con legge ordinaria il trattamento processuale del Presidente del Consiglio dei ministri da quello degli altri cittadini, è anch'esso incostituzionale. La maggioranza lo sa bene e lo approva al solo fine di prendersi il tempo necessario per adottare una legge costituzionale. Del resto, un impedimento può ritenersi legittimo se si riferisce a circostanze definite in modo oggettivo dalla legge, laddove il provvedimento in esame di fatto rimette alla mera potestà del Presidente del Consiglio dei

ministri, non sindacabile da alcuno, il diritto di eccepire il carattere di legittimo impedimento di una propria attività, anche non strettamente funzionale all'esercizio della carica. Tuttavia, è un controsenso ritenere legittimo un impedimento solo perché come tale lo considera il soggetto interessato, senza considerare che un Presidente del Consiglio è impegnato per le attività di governo a tempo pieno, con la conseguenza che una disposizione come quella in esame equivale di fatto ad una sospensione del processo fino alla scadenza della carica.

David FAVIA (IdV) ritiene che il testo unificato in esame possa essere definito come testo suicida, alla luce della previsione del comma 1 dell'articolo 1 in cui, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 262 del 2009 sul « lodo Alfano », si fa, di fatto, presente che la sospensione dei processi e il legittimo impedimento dovrebbero essere previsti con legge costituzionale. Ritiene che vi sia una sorta di « confessione di incostituzionalità » con riguardo all'intero testo e considera quindi *in re ipsa* un parere contrario da parte della Commissione Affari costituzionali.

Fa presente come il testo in esame costituisca sostanzialmente un rinvio di diciotto mesi di un processo in corso. Rileva peraltro che quando, nella sua qualità di avvocato, fa richiesta di rinvio dell'udienza in considerazione della concomitanza con una seduta parlamentare il giudice di norma consente. Non vede quindi per quale ragione intervenire con un provvedimento legislativo, che di fatto vuole alimentare il conflitto in essere con la magistratura.

Evidenzia come il testo costituisca chiaramente una legge *ad personam* volto a dettare l'agenda della giurisdizione in base a quella del Presidente del Consiglio e dei ministri.

Ritiene che qualora un membro del Governo sia chiamato in udienza come imputato o come parte offesa dovrebbe essere per lui prioritario assicurarvi la

presenza, anche considerato che il numero di udienze in un processo non è poi così elevato.

Esprime quindi l'assoluta contrarietà del suo gruppo rispetto al testo in esame, il cui unico profilo di decenza è quello di prevedere la sospensione della prescrizione. Ritiene si tratti di una legge che vuole essere solo una sfida ai giudici per consentire in questi diciotto mesi la sospensione dei processi, prima di una dichiarazione di incostituzionalità che è a suo avviso certa.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che dalla sentenza n. 262 del 2009 sul « lodo Alfano » e, *a fortiori*, dall'ampia giurisprudenza costituzionale in materia di regimi transitori emerge la correttezza di una disciplina del legittimo impedimento disposta mediante una legge ordinaria, in attesa di una legge costituzionale di modifica organica.

Richiama, in particolare, il contenuto delle sentenze n. 272 del 2005 e n. 1114 del 1988 nonché delle ordinanze n. 162 del 2002 – in cui la Corte richiama « l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel regolare in via transitoria il passaggio tra sistemi normativi, anche processuali » – e n. 327 del 2001.

Ritiene quindi che le pronunce della Corte costituzionale confermino la piena legittimità del testo unificato in esame.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, tenuto conto del dibattito svolto presenta una nuova versione della propria proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che porrà in votazione per prima la proposta di parere del relatore e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa si intenderà preclusa e non sarà pertanto posta in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.

C. 2966, approvato dal Senato.

(Parere all'VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, volto a modificare il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale), che prevede sanzioni in caso di violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali.

In proposito, osserva che esso reca disposizioni riconducibili alle materie « ordinamento civile e penale » e « tutela dell'ambiente » che le lettere l) e s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

C. 3097 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del decreto-legge n. 1 del 2010, di cui il disegno di legge in esame propone la conversione. Fa presente che esso consta di 10 articoli suddivisi in quattro capi e che le Commissioni Esteri e Difesa, nel corso dell'esame in sede referente, hanno apportato talune modifiche all'articolo 9, recante « Disposizioni per l'Amministrazione della difesa ».

Rileva che le disposizioni recate dal testo sono riconducibili, nel complesso, alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « difesa e Forze armate », che le lettere *a)* e *d)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Evidenzia inoltre che, con riferimento a singole disposizioni, vengono altresì in rilievo ulteriori materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, quali, in particolare, « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale » e « previdenza sociale ».

Quindi, preso atto che la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 9 prevede l'istituzione di posti riservati per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli dei carabinieri in favore dei congiunti del solo personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio o a causa di servizio, ma non anche in favore dei congiunti delle altre Forze di polizia, evidenzia che l'applicazione della citata disposizione in favore dei congiunti delle altre Forze di polizia sembrerebbe opportuna per assicurare uniformità di trattamento in situazioni analoghe.

Ritiene pertanto opportuno segnalare tale profilo alle Commissioni di merito affinché valutino l'opportunità di comprendere tra i beneficiari dei posti riservati per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli dei carabinieri anche i congiunti del personale delle altre Forze di polizia deceduto in servizio

o a causa di servizio, istituendo, specularmente, un'identica riserva percentuale di posti a favore dei congiunti dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, nell'ambito dei corrispondenti ruoli ispettori delle Forze di polizia.

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 5*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.

Nuovo testo C. 2934 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo del disegno di legge C. 2934 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998 », come modificato dalla III Commissione.

Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. Nuovo testo C. 2935 Governo e C. 1608 Nicco.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, illustra il nuovo testo del disegno di legge C. 2935 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi

riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006 », « , come modificato dalla III Commissione.

Considerato che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva le materie « sistema contabile e tributario dello Stato » e « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza
(Testo unificato C. 889 Consolo ed abb.).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 889 Consolo ed abbinate, recante « Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza »,

tenuto conto delle finalità del provvedimento, che l'articolo 1 individua nell'esigenza di assicurare il sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri,

preso atto del carattere transitorio delle disposizioni recate dal testo unificato con particolare riguardo al limite dell'ambito temporale del provvedimento, che il comma 1 dell'articolo 1 fissa in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello

stesso ed al riferimento all'approvazione di una legge costituzionale organica sulle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri e sulle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali, di cui al medesimo comma 1,

considerato che le disposizioni recate dal testo unificato sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza
(Testo unificato C. 889 Consolo ed abb.).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD**

La I Commissione,

considerato che:

la disciplina di cui al disegno di legge in oggetto stabilisce in modo vincolante che la titolarità e l'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministro costituisce sempre legittimo impedimento per tutta la durata della carica pubblica o per lunghi predefiniti periodi di tempo (vedi, in particolare il comma 5 dell'articolo 1), prescindendo da qualsiasi valutazione del caso concreto. La nuova disciplina, infatti, introduce un istituto che trova applicazione automatica ogni volta che l'interessato dichiara sussistere un legittimo impedimento riconducibile alle ipotesi previste dalla legge. Queste norme costituiscono la introduzione di una vera e propria prerogativa dei titolari delle cariche pubbliche interessate, diretta a proteggerne lo *status* o la funzione. Non si tratta, quindi, come autorevolmente sostenuto in sede di audizione presso la II

Commissione dal professore Valerio Onida, Presidente emerito della Corte Costituzionale, «di una legittima disciplina del processo, rimessa al legislatore ordinario, ma di una forma di deroga al normale esercizio della funzione giurisdizionale, che solo il legislatore costituzionale potrebbe eventualmente stabilire. L'impedimento legittimo è infatti per sua natura qualcosa di puntuale e concretamente localizzato nel tempo: una presunzione *ex lege* assoluta di impedimento « continuativo » per un lungo periodo di tempo equivarrebbe ad una norma di *status* derogatoria, cioè appunto ad una prerogativa ». La transitorietà della normativa in oggetto, prevista dal comma 1 dell'articolo 1, non può giustificare l'adozione per legge ordinaria di una disciplina dichiaratamente volta a stabilire una prerogativa, che eventualmente solo una legge costituzionale potrebbe stabilire,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza
(Testo unificato C. 889 Consolo ed abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 889 Consolo ed abbinate, recante « Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza »,

tenuto conto delle finalità del provvedimento, che l'articolo 1 individua nell'esigenza di assicurare il sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri,

preso atto del carattere transitorio delle disposizioni recate dal testo unificato con particolare riguardo al limite dell'ambito temporale del provvedimento, che il comma 1 dell'articolo 1 fissa in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso ed al riferimento all'approvazione di una legge costituzionale organica sulle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri e sulle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali, di cui al medesimo comma 1,

considerato che le disposizioni recate dal testo unificato sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

evidenziato che i commi 2 e 3 dell'articolo 1 fanno riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ad i ministri in qualità di imputati o parti offese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di eventualmente escludere che costituisca ragione di obbligatorio rinvio dell'udienza l'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio o il ministro rappresentino la parte offesa.

ALLEGATO 4

**Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue
(C. 2966, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2966 Governo, approvato dal Senato, recante « Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « ordinamento civile e penale » e « tutela dell'ambiente » che le lettere *l)* e *s)* del

secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (C. 3097 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3097 Governo, recante «DL 1/2010: Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa»,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « difesa e Forze armate », che le lettere a) e d) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono rispettivamente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

tenuto conto che, con riferimento a singole disposizioni, vengono altresì in rilievo ulteriori materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, quali, in particolare, « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale » e « previdenza sociale »,

preso atto che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 prevede l'istituzione di posti riservati per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli dei carabinieri in favore dei congiunti del solo personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio o a causa di servizio, ma non anche in favore dei congiunti delle altre Forze di polizia,

rilevato che l'applicazione della citata disposizione in favore dei congiunti delle altre Forze di polizia sembrerebbe opportuna per assicurare uniformità di trattamento in situazioni analoghe,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di comprendere tra i beneficiari dei posti riservati per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli dei carabinieri anche i congiunti del personale delle altre Forze di polizia deceduto in servizio o a causa di servizio, istituendo, specularmente, un'identica riserva percentuale di posti a favore dei congiunti dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, nell'ambito dei corrispondenti ruoli ispettori delle Forze di polizia.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998 (Nuovo testo C. 2934 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2934 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006 (Nuovo testo C. 2935 Governo e C. 1608 Nicco).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2935 Governo e C. 1608 Nicco, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva

le materie « sistema contabile e tributario dello Stato » e « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	34
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	36
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998. C. 2934 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	46

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 193/2009: interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti</i>)	49
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	51
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti, C. 3028 Palomba e C. 3029 Paniz (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	45

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Caselati.

La seduta comincia alle 13.45.

Decreto-legge 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

C. 3097 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCELLI (PdL), *relatore*, osserva che il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala anzitutto l'articolo 7 (Disposizioni in materia penale), che stabilisce che alle missioni internazionali contemplate dal decreto-legge si applichino le norme già previste dalle seguenti disposizioni: articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante *Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali* (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12); articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009, recante *Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa* (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197).

Segnala, inoltre, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9, secondo la quale « Non è punibile a titolo di colpa per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, in relazione alle peculiarità organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per fatti commessi nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte nel corso di missioni internazionali, il militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da

quello tenuto, avuto riguardo alle competenze, ai poteri e ai mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli ».

A tale proposito ricorda che il richiamato articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, definisce il campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, con riguardo ad alcune tipologie di rapporti di lavoro o specifici settori di attività. Le disposizioni del decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative. Tra queste ultime rientrano le operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia.

L'articolo 184, *comma 5-bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anch'esso richiamato dall'articolo 9, comma 4, del provvedimento in esame, rimette ad un decreto del ministero della difesa la definizione della disciplina speciale in materia di gestione dei rifiuti relativi a sistemi d'arma, mezzi, materiali e infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale. Il decreto attuativo della disposizione è il decreto ministeriale del 6 marzo 2008.

A tale proposito fa presente che il sottosegretario Giuseppe Cossiga, nella seduta delle Commissioni riunite III e IV del 13 gennaio 2010, ha specificato che la disposizione è volta ad introdurre nei riguardi del personale militare investito di responsabilità di comando tutele sul piano dell'applicazione della legge penale nei casi in cui, nel corso di missioni internazionali, sia potuto incorrere in violazioni colpose di norme in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro. In quella sede il sottosegretario ha rilevato che le attività del personale militare si caratterizzano per la loro peculiarità che non trova riscontro rispetto ai normali modelli di riferimento. Per tali ragioni si è avvertita quindi l'esigenza che il giudice possa tener conto di tale specificità in occasione della valutazione della condotta del citato personale.

Su tale disposizione la Commissione giustizia dovrà riflettere sotto il profilo strettamente giuridico, valutando la congruità della specificazione in via legislativa del principio di inesigibilità in relazione ai delitti punibili a titolo di colpa. In particolare occorre stabilire se sia realmente necessario sancire il principio in una disposizione di legge e se sia corretto riferirlo alle ipotesi colpose.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, illustra le principali disposizioni rientranti nella competenza della Commissione Giustizia, che risultano modificate dal Senato ed eventualmente dalla Commissione di merito.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di sanzioni relative all'utilizzo di lavoro irregolare, in particolare apportando modifiche all'apparato sanzionatorio relativo all'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, nonché sugli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative all'impiego di lavoro irregolare.

L'articolo 15, introdotto dal Senato, modifica il Codice della privacy, sopprimendo la norma che esclude la tutela della riservatezza per le notizie relative allo svolgimento del lavoro dei dipendenti pubblici. Tale principio viene temperato con

disposizioni volte a tutelare il diritto dei dipendenti pubblici alla privacy sui dati cd. sensibili.

L'articolo 22, introdotto al Senato, modifica il decreto legislativo 165/2001, prevedendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai lavoratori l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni devono altresì garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. Inoltre, si prevede l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce i Comitati Pari opportunità e i Comitati paritetici sul *mobbing*.

L'articolo 33 ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro. In estrema sintesi, la disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale, uniforma il sistema di conciliazione nelle controversie di lavoro private e alle dipendenze della pubblica amministrazione, introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 276/2003.

L'articolo 34 reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la

conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

L'articolo 39, introdotto dal Senato, estende ai fondi intestati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la disciplina dell'impignorabilità applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 294, della legge finanziaria 2006, ai fondi destinati al Ministero della salute.

L'articolo 40, introdotto al Senato, integra l'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004, in tema di conciliazione monocratica, al fine di prevedere che il verbale stilato dal funzionario della direzione provinciale del lavoro a seguito di un intervento ispettivo divenga esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata.

Poiché la Commissione di merito ha completato questa mattina l'esame degli emendamenti e, pertanto, il testo del provvedimento, come modificato dall'approvazione degli emendamenti, risulta disponibile solo da poche ore, si riserva ulteriori approfondimenti ed una eventuale integrazione della relazione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998.

C. 2934 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCCELLI (Pdl), *relatore*, rileva che l'Accordo in esame ha lo scopo di estendere a tutta la materia penale la reciproca assistenza giudiziaria fra l'Italia e la Regione amministrativa speciale ci-

nese di Hong Kong, e si rende necessario poiché, dopo il passaggio della regione sotto la sovranità cinese, è venuta meno l'applicazione al territorio dell'Accordo italo-britannico in materia.

L'Accordo, stipulato a Roma il 28 ottobre 1998, si compone di diciannove articoli.

L'articolo I sancisce l'obbligo dell'assistenza reciproca, che si esplicherà tanto nelle indagini penali quanto nei procedimenti relativi a tali reati, e ne esplicita il contenuto, mentre l'articolo II stabilisce che le richieste di assistenza avvengano tramite il Ministero della Giustizia per l'Italia e il Segretario alla Giustizia per Hong Kong, designate quali Autorità centrali dalle Parti.

Gli articoli da III a VI prevedono le ipotesi nelle quali l'assistenza giudiziaria può essere rifiutata o differita, specificano le modalità per le richieste di assistenza giudiziaria, stabiliscono che l'esecuzione delle rogatorie avviene secondo la legge della Parte richiesta e dettano i criteri per la ripartizione tra le Parti delle spese sostenute nella prestazione di assistenza giudiziaria.

Gli articoli da VII a XII riguardano essenzialmente l'acquisizione di prove, oggetti e documenti in relazione a reati o a procedimenti penali in corso presso la Parte richiedente, e stabiliscono le ipotesi nelle quali le prove e le informazioni devono essere considerate riservate, disciplinano la richiesta di notificazione di atti relativi a comparizioni.

Gli articoli XIII-XV concernono la comparizione di persone implicate dalla richiesta di assistenza.

Gli articoli XVI e XVII riguardano le richieste di perquisizione, sequestro o consegna di oggetti che si trovano presuntivamente nel territorio della Parte richiesta, e che siano collegati a determinati reati, nonché i proventi di reati contro la legge della Parte richiedente, sui quali la Parte richiesta si impegna a indagare.

Eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame, in mancanza di un'intesa tra le

Autorità centrali delle due Parti, verranno risolte per via diplomatica (articolo XVIII).

L'articolo XIX prevede le clausole sull'entrata in vigore e la durata dell'Accordo.

Il disegno di legge di ratifica, infine, ha un contenuto tipico e non pone questioni di competenza di questa Commissione.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Atto n. 150.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono state presentate una proposta di parere del relatore e due proposte alternative di parere, una dell'onorevole Capano e una dell'onorevole Vietti (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 19 gennaio 2010*).

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, ritiene opportuno integrare le premesse della propria proposta di parere con la

specificazione che la mediazione si svolge secondo le forme dei procedimenti di volontaria giurisdizione. Riformula quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*) e la illustra, evidenziando come la stessa sia stata redatta tenendo conto del dibattito svoltosi in Commissione, delle sollecitazioni provenienti dagli operatori del diritto e di molti dei rilievi mossi dall'opposizione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente come il Governo abbia seguito con estrema attenzione ed interesse il dibattito su un tema tanto complesso e delicato come quello in esame. Tale dibattito è stato costruttivo e ricco di riflessioni degne di approfondimento. Il Governo, pertanto, procederà ad un complessivo riesame del provvedimento che potrà condurre ad una rielaborazione del testo nella quale ritiene che molti dei rilievi emersi, anche se non tutti, potranno trovare accoglimento.

Donatella FERRANTI (PD) esprime apprezzamento per le dichiarazioni del rappresentante del Governo, che ha manifestato la disponibilità ad apportare dei miglioramenti al testo del provvedimento sulla scorta di quanto emerso dal dibattito. Ringrazia inoltre il relatore Lo Presti, al quale va senza dubbio riconosciuto di avere tenuto conto anche di taluni suggerimenti dell'opposizione. Tuttavia, ritiene che non si possa votare a favore della proposta di parere del relatore, che comunque fa salvi quelli che il gruppo del Partito democratico considera i più gravi errori di impostazione del provvedimento, che configura una mediazione sostanzialmente obbligatoria, che si svolge senza la necessaria assistenza di un avvocato, di fronte ad un mediatore dotato di poteri forti, che si riverberano pesantemente sul successivo giudizio, senza che a tali poteri si accompagnino sufficienti garanzie che egli sia adeguatamente qualificato. Raccomanda quindi l'approvazione della proposta alternativa di parere presentata nella seduta di ieri dall'onorevole Capano (*vedi*

Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 19 gennaio 2010).

Antonino LO PRESTI (PdL), *relatore*, fa presente che l'onorevole Anna Maria Bernini Bovicelli, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, ha fatto pervenire un appunto contenente i suoi rilievi sul provvedimento. Prima di illustrare sommariamente i predetti rilievi, avverte che il testo integrale dell'appunto è disposizione presso la segreteria della Commissione.

Con riferimento all'articolo 1, l'onorevole Bernini Bovicelli rileva l'esigenza di mantenere dal punto di vista terminologico una uniformità tra provvedimenti, sia con riferimento al testo dell'articolo 1 che con riferimento agli emanandi decreti attuativi, proponendo l'utilizzazione delle definizioni già usate nel decreto ministeriale n. 222 del 2004.

In ordine all'articolo 4, ritiene opportuno, in conformità dei regolamenti di conciliazione oggi esistenti, prevedere che la domanda di mediazione indichi il valore indicativo della controversia e possa anche essere presentata congiuntamente dalle parti in lite. Ai fini dell'informativa prevista dal comma 3, osserva come, dal punto di vista pratico, possa risultare difficile individuare il primo colloquio con l'avvocato, ritenendo più opportuno ancorare l'informativa ad un differente e più chiaro momento, come, ad esempio, quello della raccolta della delega. Esprime poi forti perplessità sulla previsione della sanzione della nullità.

Ritiene che debbano essere comprese nel novero delle materie di cui all'articolo 5, comma 1, anche quelle relative ai patti parasociali, ai contratti di trasferimento delle partecipazioni sociali ed alla fornitura di servizi turistici. A norma del comma 3, lo svolgimento della mediazione non dovrebbe precludere la trascrizione della domanda giudiziale. L'elenco di cui al comma 4 dovrebbe essere integrato con il riferimento ai procedimenti sommari previsti dagli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. Propone inoltre alcune integrazioni al testo del comma 5 e di prevedere che gli effetti processuali

della domanda di mediazione, di cui al comma 6, decorrano dal momento della notifica ovvero del deposito presso l'organismo di conciliazione.

In relazione all'articolo 8, osserva che l'obbligatorietà della consulenza tecnica appare in contrasto con lo spirito della mediazione. Ritiene inoltre che si debba prevedere la mera facoltà di nominare un ausiliario, per evitare un ingiustificato aggravio di costi in capo alle parti quando ciò possa essere evitato. Nell'articolo 9 ritiene necessario precisare che alla riservatezza sia tenuto, oltre al mediatore, chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo. La disciplina dell'articolo 10, al comma 1 dovrebbe invece essere completata con il riferimento anche al giudizio proseguito a seguito dell'insuccesso della mediazione, mentre al comma 2 dovrebbe essere estesa a tutti coloro che partecipano al procedimento di mediazione.

Allo scopo di evitare ogni rapporto diretto tra mediatori e parti al di fuori dell'organismo di conciliazione, propone di emendare il testo dell'articolo 11, comma 2, con la previsione della comunicazione della proposta di conciliazione del mediatore alle parti per il tramite dell'organismo di conciliazione. Propone inoltre di precisare nell'articolo 12 che il verbale dell'accordo sia omologato « su istanza di parte ». In relazione all'articolo 13, ritiene opportuno introdurre un meccanismo di incentivo alla mediazione legato al regime delle spese processuali anche con riferimento alla mancata adesione al tentativo di conciliazione, ovvero alla mancata comparizione dinnanzi al mediatore dopo l'adesione al tentativo di mediazione.

Rileva altresì che nell'articolo 16 non è stata fornita una disciplina transitoria che disciplini la sorte degli organismi di conciliazione già abilitati a gestire i tentativi di conciliazione di cui al decreto legislativo n. 5 del 2003. Con riferimento all'articolo 20 ritiene di primaria importanza introdurre una previsione contenente una specifica agevolazione fiscale sul compenso del professionista derivante dall'assistenza del cliente in mediazione. Evidenzia, in-

fine, talune problematiche che possono derivare dalle abrogazioni disposte dall'articolo 23, comma 1.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata. Avverte che, in caso di approvazione della stessa, le proposte alternative di parere non saranno poste in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati i subemendamenti agli emendamenti presentati ieri dal Governo (*vedi allegato 2*). Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza su tutte le proposte emendative presentate. Avverte che l'onorevole Contento ha ritirato i subemendamenti 0.3.0101.2 e 0.3.0101.1.

Alfonso PAPA (Pdl), *relatore*, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal Governo, nonché sugli

emendamenti Torrisi 3.7, Zaccaria 4.7 e 4.6. Invita i presentatori al ritiro delle proposte emendative Zaccaria 1.5, Zeller 1.100 e 1.02, Di Pietro 3.19 e 3.15, Ferranti 3.2, 3.3 e 3.1, Di Pietro 3.18 e 3.14, Contento 3.9, Ferranti 3.4, 3.6 e 3.5, Contento 3.10, Ferranti 4.1, 4.3 e 4.4 e Contento 4.30. Invita altresì i presentatori al ritiro dei subemendamenti ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Si rimette invece alla Commissione sull'emendamento Ferranti 4.2.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, dopo aver raccomandato l'approvazione degli emendamenti del Governo, riformula l'emendamento 1.200 (*vedi allegato 3*) inserendo una disposizione volta a far salva comunque l'attività posta in essere dai giudici onorari prorogati. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 1.5 sostanzialmente assorbito dall'emendamento del Governo 1.200 (*nuova formulazione*) salvo che per la parte relativa ai giudici onorari presso i tribunali per i minorenni che furono erroneamente oggetto di una proroga a seguito di un emendamento approvato nel corso di conversione del decreto-legge n. 248 del 2007.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 3.8 ove riformulato nel senso di prevedere che l'indennità di trasferimento sia ridotta non ad un quarto, bensì alla metà.

Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Contento 3.9 e 3.10 e sugli emendamenti Zaccaria 4.7, Ferranti 4.3, essendo identico all'emendamento del Governo 4.100, e Zaccaria 4.6. Per quanto attiene ai subemendamenti, esprime parere favorevole sul subemendamento Rao 0.3.0100.7, qualora riformulato prevedendo una sua applicabilità solo nel caso in cui sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133. Inoltre, nel subemendamento si dovrebbero prevedere quelle disposizioni con funzioni di garanzia previste dall'emendamento Ferranti 3.3, relativamente agli atti di esercizio dell'azione penale compiuti da magistrati che non abbiano

ancora conseguito la prima valutazione di professionalità. Riferendosi agli emendamenti presentati dall'onorevole Zeller dichiara che è in corso di valutazione la possibilità di inserire nella nuova formulazione del subemendamento presentato dall'onorevole Rao anche il riferimento all'ultimo concorso effettuato per i magistrati che esercitano le loro funzioni negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano. Dichiara invece di essere contrario al subemendamento Ferranti 0.3.0100.4, per quanto sostanzialmente identico nel contenuto al subemendamento del quale chiede la riformulazione, in quanto quest'ultimo si limita unicamente prevedere, per i magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009, delle deroghe all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, senza sopprimere l'emendamento del Governo volto ad introdurre nel medesimo decreto legislativo la disposizione sull'assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio. Il subemendamento Ferranti 0.3.0100.4, invece, sopprime quest'ultimo emendamento. Per quanto attiene ai restanti emendamenti, invita i presentatori al ritiro, esprimendo in caso negativo parere contrario.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che si passa alla votazione degli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la propria contrarietà al subemendamento Zeller 0.1.200.1, ricordando che la data del 31 dicembre 2010, prevista nel decreto-legge e nell'emendamento 1.200 è stata individuata anche alla luce di un ordine del giorno accolto in occasione dell'ultima proroga dei magistrati onorari.

Marilena SAMPERI (PD) dichiara di essere favorevole al subemendamento in esame in quanto questo non estende la durata della proroga dei magistrati onorari di un ulteriore anno, bensì prevede che questa non possa estendersi oltre una certa data. Ricorda a tale proposito che l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce che i magistrati onorari siano prorogati fino

alla riforma organica della magistratura onoraria e comunque non oltre una certa data, che il subemendamento intende protrarre per un ulteriore anno.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento che è unicamente volto a ridurre il rischio di dover ricorrere tra un anno ad una ulteriore proroga di magistrati onorari in caso di mancata approvazione della riforma della magistratura onoraria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la contrarietà al subemendamento in esame, rilevando come sia inutile prevedere la possibilità di un ulteriore anno di proroga dei magistrati onorari quando è di imminente presentazione alle Camere il disegno di legge di riforma organica della magistratura onoraria. A tale proposito ritiene che qualora si accogliesse il subemendamento presentato dall'onorevole Zeller si creerebbero di fatto le condizioni per non esaminare in maniera celere il predetto disegno di legge di riforma.

Manlio CONTENUTO (Pdl) dichiara di condividere pienamente l'intervento del rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Zeller 0.1.200.1 ed approva l'emendamento del Governo 1.200 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 3).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Zaccaria 1.5 non sarà posto in votazione a seguito dell'approvazione del l'emendamento del Governo 1.200 (*nuova formulazione*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira le sue proposte emendative 1.100 e 1.02 alla luce della apertura del Governo sulla possibilità di escludere l'applicazione del divieto di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006 ai magistrati degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano che siano stati nominati

con il decreto ministeriale del 23 aprile 2009.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vietti 2.1 e 3.12, Di Pietro 3.20, 3.19, 3.15 e 3.13.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.2 che è stato presentato dal gruppo del Partito Democratico con spirito costruttivo, lasciando da parte tutte quelle forti perplessità che ribadisce in merito alla nuova disposizione sul trasferimento d'ufficio contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge. Illustra pertanto tale emendamento che consente, in primo luogo, di applicare la nuova normativa anche a magistrati vincitori del concorso precedente a quello di cui sono stati vincitori i magistrati ai quali, secondo il decreto-legge, si dovrebbe applicare la nuova normativa volta a coprire le carenze di organico delle sedi disagiate. Ribadisce la contrarietà del suo gruppo alla *ratio* stessa del decreto-legge che, anziché essere diretto ad incentivare la disponibilità ed il consenso dei magistrati a trasferirsi in sedi disagiate, finisce unicamente per rendere più rigoroso e penalizzante il trasferimento d'ufficio.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 3.2.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.3 volto a prevedere che al termine del tirocinio i magistrati possano essere destinati a svolgere le funzioni requirenti in deroga all'articolo 13 comma 2, stabilendo delle garanzie rese possibili dalla struttura gerarchica delle procure.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 3.3.

Donatella FERRANTI (PD) invita la Commissione a riflettere sul proprio emendamento 3.1, volto ad estendere la deroga all'articolo 13, comma 2, anche ai trasferimenti effettuati con il consenso dei magistrati. Qualora venisse accolto tale

emendamento si ridurrebbe anche l'emergenza della scoperta delle sedi disagiate. Dichiara che a seguito dell'atteggiamento di chiusura del Governo ritira il suo emendamento.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.18 diretto a sostituire la normativa sul trasferimento d'ufficio con la deroga del comma 2 dell'articolo 13, in maniera tale da poter assegnare agli uffici di procura anche i magistrati di prima nomina che abbiano effettuato il tirocinio. Ribadisce a tale proposito la netta contrarietà del suo gruppo a qualsiasi ipotesi volta ad ampliare i casi di trasferimento d'ufficio già previsti dalla normativa vigente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 3.18 e 3.14.

Manlio CONTENUTO (PdL), a seguito dell'invito del rappresentante del Governo riformula il suo emendamento 3.8 (*vedi allegato 3*).

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, dichiara che il suo parere contrario all'emendamento Conteno 3.8 era dettato dall'esiguità dell'indennità prevista, che sostanzialmente non teneva conto del costo della vita.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Conteno 3.8 (nuova formulazione) (*vedi allegato 3*), respinge gli emendamenti Di Pietro 3.16 e 3.17 ed approva l'emendamento Conteno 3.9 (*vedi allegato 3*).

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il suo emendamento 3.11.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 3.4.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la contrarietà all'emendamento 3.7 ritenendo che non sia giustificato prevedere che i magistrati di sorveglianza

debbano essere sottratti alla normativa sul trasferimento d'ufficio prevista dall'articolo 3 del decreto-legge in esame.

Salvatore TORRISI (Pdl) ritira il suo emendamento 3.7 preannunciando una sua eventuale presentazione in Assemblea, invitando pertanto il Governo a riflettere sulla specificità e delicatezza delle funzioni svolte dai magistrati di sorveglianza oltre che dell'esiguo numero dei medesimi.

La Commissione respinge l'emendamento Ferranti 3.6.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ribadisce la propria contrarietà all'emendamento Ferranti 3.5 che rende limitrofe delle regioni che non possono essere considerate tali come, ad esempio, la Sicilia e la Lombardia.

Donatella FERRANTI (PD) illustra la *ratio* del suo emendamento 3.5 evidenziando come la scelta delle regioni limitrofe dalle quali attingere i magistrati da trasferire d'ufficio sia stata effettuata non secondo un criterio geografico, che finirebbe per penalizzare sedi giudiziarie scoperte, quanto piuttosto in base al criterio della soddisfacente copertura di sedi da parte dei magistrati in servizio. Ritira comunque l'emendamento 3.5.

La Commissione approva l'emendamento Contento 3.10.

Roberto RAO (UdC) apprezza e ringrazia il rappresentante del Governo per la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.3.0100.7, la cui approvazione consentirebbe sicuramente di ridurre il fenomeno della scopertura delle sedi disagiate. Il subemendamento consentirebbe di tenere in giusto conto la professionalità dei giovani magistrati, destinandoli a svolgere funzioni requirenti al termine del tirocinio nonché di trovare una soluzione condivisa tra le diverse parti politiche. L'approvazione del subemendamento, così come riformulato, può essere considerata la testimonianza di come an-

che in materia di giustizia sia possibile trovare la soluzione dei problemi quando il dibattito parlamentare sia animato da spirito costruttivo da parte di tutte le forze politiche. Ritiene che tale spirito abbia più di una volta caratterizzato i lavori della Commissione giustizia della Camera dei deputati. Dichiaro pertanto di accettare la riformulazione proposta dal Governo, la quale tiene conto anche delle questioni sollevate dall'onorevole Zeller (*vedi allegato 3*).

Lorenzo RIA (UdC) dichiara di apporre la sua firma al subemendamento 0.3.0100.7 (*nuova formulazione*).

Lanfranco TENAGLIA (PD) osserva che il subemendamento riformulato accoglie sostanzialmente una proposta da tempo avanzata dal gruppo del Partito Democratico, che è stata ribadita anche nel subemendamento Ferranti 0.3.0100.4.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di essere ben consapevole che il subemendamento presentato dal gruppo del Partito Democratico prevede la possibilità per i magistrati nominati con il decreto ministeriale del 2 ottobre 2009 di svolgere le funzioni requirenti al termine del tirocinio. Tuttavia questo subemendamento, al contrario di quello presentato dall'onorevole Rao, è diretto anche ad eliminare la nuova disposizione proposta dal Governo sull'assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio. Per tale ragione ha espresso parere contrario sul subemendamento 0.3.0100.4 presentato dall'onorevole Ferranti. Dichiaro di essere favorevole a quest'ultimo subemendamento qualora venisse riformulato nel senso accolto dall'onorevole Rao e trasformato in un subemendamento volto ad introdurre un ulteriore comma nell'articolo aggiuntivo del Governo 3.0100.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver ribadito al contrarietà del suo gruppo alla disposizione sull'assegnazione di sedi al termine del periodo di tirocinio, prende atto che il Governo ha comunque com-

più una riflessione sulla possibilità di consentire ai giovani magistrati di svolgere le funzioni requirenti precedentemente alla prima valutazione di professionalità. Con spirito costruttivo pertanto riformula il suo subemendamento 0.3.0100.4 nel senso proposto dal rappresentante del Governo (*vedi allegato 3*).

Federico PALOMBA (IdV) apprezza che il Governo abbia modificato la sua posizione sui giovani magistrati sia pure in riferimento ad alcuni di essi e non in via generale. Considerato che la proposta di riformulazione del Governo è diretta comunque a migliorare il decreto-legge in esame, dichiara di sottoscrivere il subemendamento 0.3.0100.4 (nuova formulazione).

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che il mutamento di atteggiamento del Governo dimostri come in Parlamento si possano trovare sempre delle soluzioni quando si abbandonano pregiudizi ideologici. Ritiene che la soluzione che si sta prospettando, già prefigurata nel corso dello svolgimento di un *question time* presentato dal gruppo del Partito democratico. Ritiene che comunque l'approvazione dei subemendamenti riformulati non faccia venir meno l'esigenza di trovare una soluzione ragionevole e condivisa anche per la disciplina a regime relativa alla copertura delle sedi disagiate, mantenendo comunque il principio della distinzione delle funzioni.

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, dichiara la propria soddisfazione in merito all'accordo che si è raggiunto in Parlamento tra il Governo e le diverse forze politiche in merito ad un grave problema quale quello della carenza di copertura delle sedi disagiate.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Rao 0.3.0100.7 (*nuova formulazione*) e Ferranti 0.3.0100.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Federico PALOMBA (IdV) ritira i suoi subemendamenti 0.3.0100.8, 0.3.0100.1,

0.3.0100.2, 0.3.0100.3, 0.3.0100.10 e 0.3.0100.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo del Governo 3.0100 come risultante dall'approvazione dei subemendamenti approvati (*vedi allegato 3*) e respinge i subemendamenti Ferranti 0.3.0101.3 e 0.3.0101.4.

Federico PALOMBA (IdV) chiede al Governo il ritiro dell'articolo aggiuntivo 3.0101.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene di non accogliere la richiesta dell'onorevole Palomba, in quanto l'articolo aggiuntivo in esame è finalizzato ad introdurre importanti modifiche nell'ordinamento giudiziario dirette ad assicurare maggiore efficienza del sistema giudiziario anche in relazione alla informatizzazione della giustizia.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del Governo 3.0101 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.1 ribadendo l'esigenza di procedere a delle audizioni relative alla materia della digitalizzazione della giustizia.

Manlio CONTENUTO (PdL) dichiara di condividere l'esigenza rappresentata dall'onorevole Ferranti. Ritenendo che le questioni relative alla digitalizzazione possano essere meglio affrontate alla luce di chiarimenti di esperti della materia, ritira il suo emendamento 4.30.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferranti 4.1 e 4.2 ed approva l'emendamento Zaccaria 4.7 e gli identici emendamenti Ferranti 4.3 e 4.100 del Governo (*vedi allegato 3*). Approva inoltre gli emendamenti del Governo 4.200 e 4.106 (*vedi allegato 3*). Respinge l'emendamento Ferranti 4.4 ed approva gli emendamenti del Governo 4.105, 4.110, 4.112 e 4.113. Respinge l'emendamento Ferranti 4.102 ed

approva l'emendamento Zaccaria 4.6 e l'articolo aggiuntivo del Governo 4.05 (vedi allegato 3).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo del disegno di legge di legge in esame, così come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.

C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti, C. 3028 Palomba e C. 3029 Paniz.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere della Commissione Affari costituzionali, del quale dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Enrico Costa, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Atto n. 150).**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

rilevato che:

l'istituto della « mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali », nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 60 della legge n. 69 del 2009 nonché dei principi della direttiva 2008/52/CE, viene configurato, per determinate materie, come condizione di procedibilità del successivo eventuale giudizio;

che il procedimento di mediazione si svolge secondo le forme dei procedimenti di volontaria giurisdizione;

al mediatore, in caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, è attribuito il potere di formulare una proposta di mediazione: potere che – deve ritenersi – le parti implicitamente gli conferiscono nel momento stesso in cui instaurano il procedimento di mediazione;

la predetta proposta, in caso di fallimento della conciliazione, produrrà, nell'ambito del successivo eventuale giudizio, le rilevanti conseguenze in materia di spese processuali previste dall'articolo 13;

il sistema configurato dallo schema di decreto legislativo, pertanto, non può che reggersi su una figura di mediatore « forte »: dotato di solida preparazione, di competenze tecniche specialistiche nelle materie in relazione alle quali è chiamato ad operare, di requisiti che garantiscano il

massimo grado di imparzialità; gli organismi di conciliazione, a loro volta, dovranno assicurare il massimo livello di serietà ed efficienza;

risulta quindi necessario che sia prevista direttamente dal decreto legislativo quantomeno una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità del mediatore, nonché la serietà e l'efficienza degli organismi di conciliazione;

l'articolo 4, comma 1, primo periodo, prevede che la domanda di mediazione sia presentata mediante il deposito di un'istanza presso un organismo di conciliazione, senza indicare alcun criterio di competenza territoriale; appare quindi necessario prevedere opportuni criteri di competenza territoriale al fine di scongiurare che la norma si presti a strumentalizzazioni che, in ipotesi, potrebbero rendere eccessivamente onerosa alla parte convenuta la partecipazione al procedimento di mediazione in un luogo molto distante dalla sua residenza o sede;

la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione potrà essere determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Corte d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito;

l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, fa dipendere la litispendenza non dal deposito dell'istanza di mediazione ma dal fatto di un terzo, poiché per determi-

nare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione alle altre parti, effettuata dal responsabile dell'organismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

appare opportuno che anche il tempo della domanda sia determinato con riguardo al deposito dell'istanza;

l'articolo 4, comma 3, prevede a carico dell'avvocato un obbligo di informazione sanzionato con la nullità del contratto stipulato con l'assistito;

l'applicazione della sanzione della nullità e della relativa disciplina appaiono, nel caso di specie, inappropriate; al contrario, non sembrano sussistere ostacoli alla qualificazione del comportamento omissivo dell'avvocato in termini di illecito disciplinare;

l'articolo 5, comma 1, elenca le materie per le quali il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità rispetto all'azione giudiziaria, comprendendovi la materia dei « patti di famiglia »; tale materia si caratterizza non solo per la frequente intersezione di diritti disponibili e diritti indisponibili, ma anche per gli ambiti e confini ancora incerti nell'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza;

appare quindi opportuna una precisa indicazione dell'oggetto delle controversie, riconducibili alla predetta materia, che devono costituire oggetto di mediazione;

risulta inoltre necessario sopprimere il comma 7 dell'articolo 5, poiché non appare conferente configurare la mediazione come condizione di procedibilità rispetto al procedimento arbitrale, che è procedimento privato, per sua natura celere e dotato di attitudine alla conciliazione;

all'articolo 8, appare opportuno disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione, anche con riferimento all'articolo 116 del codice di procedura civile;

la disciplina del dovere di riservatezza di cui all'articolo 9, potrebbe essere completata con la previsione dell'obbligo del mediatore di restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o prodotta nel corso del procedimento medesimo; tale previsione risulterebbe tra l'altro prodromica e strumentale in ordine al rispetto del divieto di utilizzazione in giudizio delle dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, previsto dall'articolo 10;

all'articolo 10, in considerazione della *ratio* della disposizione medesima, che è quella di impedire che le dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione siano successivamente riversate nel giudizio, occorre valutare la possibilità di prevedere che sulle predette dichiarazioni e informazioni non sia ammesso, oltre alla prova testimoniale, anche il giuramento decisorio;

appare altresì opportuno valutare la possibilità di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia prevista direttamente dal decreto legislativo una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità del mediatore, nonché la serietà e l'efficienza dell'organismo di conciliazione;

2) all'articolo 4, comma 1, sia previsto che la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione sia determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Corte

d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito;

3) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, siano soppresse le parole « a pena di nullità del contratto concluso con l'assistito »;

4) sia soppresso il comma 7 dell'articolo 5;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la litispendenza si produca dal momento del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo di conciliazione;

b) all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare l'oggetto della materia denominata « patti di famiglia »;

c) all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione, anche con riferimento all'articolo 116 del codice di procedura civile;

d) all'articolo 9, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il mediatore, concluso il procedimento di mediazione, sia tenuto a restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o prodotta;

e) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'inammissibilità anche del giuramento decisorio;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile.

ALLEGATO 2

**Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità
del sistema giudiziario.
C. 3084 Governo.**

SUBEMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.200.

All'ultimo periodo le parole: non oltre il 31 dicembre 2010 sono sostituite dalle seguenti: non oltre il 31 dicembre 2011.

0. 1. 200. 1. Zeller, Brugger.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.0100.

Al comma 1 premettere il seguente: Ai magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009, possono essere attribuite, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le funzioni requirenti al termine del tirocinio anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

0. 3. 0100. 7. Rao.

All'emendamento 3.0100, lettera a), capoverso articolo 9-bis, sostituire il comma 1 e il comma 2 con il seguente:

« 1. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 13, possono essere assegnati agli uffici di Procura della Repubblica i magistrati ordinari nominati con decreto ministeriale 2 ottobre 2009, immessi nel ruolo organico della magistratura al termine del tirocinio anche anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità ».

e conseguentemente sopprimere la lettera b).

0. 3. 0100. 4. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tegnaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

ART. 9-bis.

(Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio).

1. Con provvedimento motivato il Consiglio Superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ad una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi ad un ufficio della Procura della Repubblica dichiarato sede disagiata dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura.

0. 3. 0100. 8. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2,

0. 3. 0100. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Salvo quanto previsto con le seguenti: Anche in deroga a quanto previsto.

0. 3. 0100. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: di due anni e sei mesi con le seguenti: di un anno.

0. 3. 0100. 3. Di Pietro, Palomba.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.0100.

Al comma 1, lettera a), comma 2 dopo le parole: prima valutazione di professionalità sono aggiunte le seguenti: da compiere dopo un anno di assegnazione alla sede provvisoria.

0. 3. 0100. 10. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 2, la parola: disponibili con le seguenti: sedi disagiate.

0. 3. 0100. 5. Di Pietro, Palomba.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.0101. 2.

Al comma 1 premettere il seguente:

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 45, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sulla conferma delle funzioni direttive il Con-

siglio superiore della magistratura delibera, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni ».

0. 3. 0101. 2. Contento.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.0101.

Dopo l'articolo 3-bis inserire il seguente:

ART. 3-ter.

(Modifica del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate, anche in funzione della produttività dei servizi stessi, dagli organi competenti; ».

0. 3. 0101. 1. Contento.

All'articolo 3-ter, capoverso articolo 26-bis, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

0. 3. 101. 3. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tennaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

All'articolo 3-quater, capoverso comma 1, sopprimere la lettera b).

0. 3. 0101. 4. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tennaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

ALLEGATO 3

**Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità
del sistema giudiziario.
C. 3084 Governo.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita una ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2010 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010. »

1. 200. *(nuova formulazione).* Governo.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio.

Conseguentemente al comma 8 aggiungere il seguente periodo: Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge

4 maggio 1998 n. 133 è ridotta alla metà di quanto previsto dal medesimo articolo.

3. 8. *(nuova formulazione).* Contento.

Al comma 1, all'ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: all'interno di altri distretti della stessa regione.

3. 9. Contento.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.0100.

Al comma 1 premettere i seguenti:

1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con i decreti ministeriali 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero

dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.

* **0.3.0100.7.** Rao, Ria.

Al comma 1 premettere i seguenti:

1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con i decreti ministeriali 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato

davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.

* **0.3.0100.4.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Palomba.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Articolo 9-bis. (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ad una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.

2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura »;

b) all'articolo 13, comma 1, le parole: « e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione » sono soppresse;

3. 0100. Governo.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo
25 luglio 2006, n. 240).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.

1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del Ministero della giustizia ».

ART. 3-ter.

(Formazione dei magistrati che aspirano
al conferimento di incarichi direttivi).

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado; ».

2. Nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:

CAPO II-bis.

CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

ART. 26-bis.

(Oggetto).

1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

3. La valutazione è comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.

4. La valutazione positiva di idoneità conserva validità per cinque anni.

5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione ».

ART. 3-quater.

(Modifica della legge
24 marzo 1958, n. 195).

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: « , esclusi quelli di pretore dirigente nelle

preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,» sono soppresse;

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Il Ministro della giustizia, nell'atto del concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi ».

3. 0300. Governo.

ART. 3.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino all'adozione con le seguenti: fino all'entrata in vigore.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Fino all'adozione con le seguenti parole: Fino all'entrata in vigore.

4. 7. Zaccaria.

Al comma 2 sopprimere le parole: , nei casi consentiti,.

* **4. 3.** Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nei casi consentiti.

* **4. 100.** Governo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse con le seguenti: dei predetti decreti, le notificazioni e comunicazioni.

4. 200. Governo.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: Allo stesso modo si procede sono inserite le seguenti: per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e.

4. 106. Governo.

Al comma 5, primo periodo, le parole: all'Allegato n. 6 sono sostituite dalle seguenti: agli Allegati n. 6 e n. 7.

4. 105. Governo.

Al comma 5, secondo periodo, è aggiunta in fine la seguente frase: limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.

4. 110. Governo.

Al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

e) all'articolo 530, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.

In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490 secondo comma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. »;

f) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Il Commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non

può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. »;

g) all'articolo 540 il primo comma è soppresso.

h) all'articolo 569, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. »;

i) all'articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Si applica l'articolo 569 quarto comma. »;

4. 112. Governo.

Dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. Al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante « Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile » sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 169-ter è aggiunto il seguente:

« ART. 169-*quater*. Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto – Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale. »;

b) l'articolo 173-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« ART. 173-*quinquies*. Ulteriori modalità di presentazione delle offerte di acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo. – Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta di acquisto e

la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione dei documenti informativi teletrasmessi.

Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma »;

c) dopo l'articolo 161-bis è aggiunto il seguente:

« ART. 161-*ter*. Vendite con modalità telematiche – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili ed immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.

Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica. »;

d) dopo l'articolo 169-ter è inserito il seguente:

ART. 169-*quater*. Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite – I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale ed all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva,

della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita. ».

8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che individua le regole tecnicooperative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche previsto dall'articolo 161-*quater* del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante « Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile », introdotto dal presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto.

4. 113. Governo.

Al comma 11, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della

legge 5 agosto 1978, n. 468 *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. 6. Zaccaria.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

ART. 4-bis.

*(Modifica della legge
24 dicembre 2007, n. 244).*

1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: « per gli anni 2008, 2009 e 2010 » sono sostituite dalle parole: « fino al 31 dicembre 2012 ».

4. 05. Governo.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. C. 3071 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	59
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 3073 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	62

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02351 Angeli: Sul rinnovo del contratto con la Swiss Medical, compagnia assicuratrice per gli italiani residenti in Argentina	65
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	69
5-02352 Leoluca Orlando: Sulla situazione umanitaria nella provincia del Nord Kivu della Repubblica democratica del Congo e la tutela della comunità cristiana ivi residente ...	65
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	71
5-02353 Adornato: Sul procedimento giudiziario in corso in Spagna per l'omicidio di una cittadina italiana	65
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	73
5-02354 Narducci, Di Biagio e Maran: Sulla chiusura del Consolato generale di Amburgo .	66
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 67

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della II Riunione dell'Osservatorio Parlamento e di Governo per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali, svoltasi il 24 novembre 2009	67
<i>ALLEGATO 5 (Comunicazioni)</i>	76

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NAR-

DUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.

C. 3071 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, composto di un Preambolo, 26 articoli e un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali. Segnala che nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988 e relativi allegati ed emendamenti. Nella relazione illustrativa, che correda il disegno di legge presentato al Senato, si precisa che i Governi italiano e norvegese si impegnano a fornirsi, attraverso le rispettive Autorità doganali, assistenza e cooperazione reciproca, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

Quanto al contenuto dell'Accordo, analogo ad altri già stipulati dalla Norvegia con numerosi paesi europei, rileva che dopo le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo l'assistenza in campo penale. L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dell'assi-

stenza precisando che essa è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali le quali, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono reciprocamente informazioni, documenti e *intelligence* utili ad assicurare la corretta applicazione della legge doganale. Gli articoli da 4 a 10 individuano i casi di assistenza e lo scambio di informazioni. L'articolo 5 prevede in particolare lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre il successivo articolo 6 riguarda lo scambio d'informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali. L'articolo 8 prevede lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni ed *intelligence* nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti. Le disposizioni in materia di recupero crediti sono dettate dall'articolo 11 mentre la disciplina dei casi di richiesta dei documenti in originale e la trasmissione di documenti in formato elettronico è dettata dall'articolo 12.

Segnala che le norme che le Amministrazioni doganali sono tenute ad osservare in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti sono dettate dall'articolo 13, mentre le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza sono descritte dall'articolo 14. Gli articoli 15 e 16 dispongono in materia di esecuzione delle richieste. L'articolo 15, in particolare, dispone che l'Amministrazione doganale adita, quando non disponga dei documenti o delle informazioni richieste dall'altra Parte, avvii indagini atte al loro conseguimento, trasmetta la richiesta all'autorità competente oppure indichi quale sia tale autorità; l'articolo 16 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano assistere a tali indagini.

L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo. L'articolo 19 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni. L'articolo 20 stabilisce i casi in cui le Amministrazioni doganali possono rinunciare a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo. La norma dispone, altresì, che qualora il dare seguito a una richiesta comporti sostenere spese elevate e non usuali, le Parti debbano concordare le modalità di presa in carico di tali spese. Segnala che sul punto la Commissione Bilancio del Senato ha espresso nella seduta del 15 dicembre 2009 parere non ostativo con il presupposto che le spese ora richiamate siano a carattere eventuale e che alle stesse si faccia fronte con apposito provvedimento.

L'articolo 21 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-norvegese per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. L'articolo 22 stabilisce che le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti comunichino direttamente e concordino disposizioni dettagliate per l'applicazione dell'Accordo. L'articolo 23 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti. Gli ultimi tre articoli, infine, dispongono rispettivamente in tema di entrata in vigore dell'Accordo (articolo 24), di denuncia dell'Accordo, che ha durata illimitata, azionabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica (articolo 25) e di riesame del medesimo (articolo 26).

Passando ad illustrare il disegno di legge di ratifica in esame, approvato dal Senato il 16 dicembre 2009, segnala che esso consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione

dell'Accordo. L'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 28.455 euro l'anno a decorrere dal 2009, disponendo che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione. È necessario, a questo riguardo, aggiornare all'anno in corso il riferimento temporale di decorrenza dell'onere.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI auspica un celere iter di esame del provvedimento in titolo, considerato che la Norvegia ha siglato accordi analoghi con i maggiori Paesi europei.

Marco ZACCHERA (Pdl) si associa all'auspicio del rappresentante del Governo, considerata la rilevanza della Norvegia nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.

C. 3072 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame segnalando che esso ricalca in larga misura altri analoghi strumenti convenzionali sottoscritti dall'Italia in sede bilaterale. Il Trattato si compone di 16 articoli, il primo dei quali pone una serie di definizioni dei termini principali del Trattato medesimo. L'articolo 2 contiene anzitutto l'impegno delle Parti all'oggetto principale del Trattato in esame, ovvero a render possibile che una persona condannata nel territorio di una delle due Parti possa essere trasferita nel territorio dell'altra per scontare la condanna inflittale. L'articolo 3 prevede una serie di condizioni, in mancanza delle quali non si applicherà il Trattato in esame. Tali condizioni consistono nell'essere la persona condannata cittadino dello Stato di esecuzione, ossia dello Stato in cui dovrà effettivamente scontare la pena o il residuo di essa; nel carattere definitivo della sentenza; nel rimanere alla persona condannata, al momento del ricevimento della richiesta, ancora almeno un anno di pena da scontare; nel consenso della persona condannata o del suo rappresentante legale – se impossibilitata in ragione dell'età o delle condizioni fisiche e mentali – al trasferimento; nel costituire il reato alla base della condanna fattispecie penale anche per lo Stato di esecuzione; nel non essere la persona interessata stata condannata a morte, salvo commutazione della pena; nell'intesa sul trasferimento tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione. L'articolo 4 prevede la debita informazione, da parte dello Stato di condanna, di ogni soggetto interessato all'applicazione del presente Trattato in ordine alle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento e, più in generale al contenuto del Trattato medesimo. Il successivo articolo 6 rende lo Stato di condanna garante anche della volontarietà del consenso al trasferimento da parte dell'interessato. Le Parti individueranno le Autorità competenti per l'esecuzione del Trattato. In base all'articolo 5 ogni persona interessata può richiedere di essere trasferita ai sensi del Trattato in esame mediante domanda rivolta per iscritto alle competenti Autorità dello

Stato di condanna, le quali trasmettono conseguentemente allo Stato di esecuzione sia la richiesta della persona condannata, sia una dettagliata documentazione dei fatti che hanno provocato la condanna, della sentenza, di tutti gli elementi relativi all'esecuzione della condanna, e, se necessario, informazioni sullo stato di salute e di socializzazione del condannato, nonché sul trattamento nello Stato di condanna e sulla prosecuzione di esso nello Stato di esecuzione. L'articolo 7 fornisce indirettamente una delle principali motivazioni del Trattato in esame, ovvero quella di favorire il reinserimento sociale del condannato: a tale scopo, prima di decidere sul trasferimento, le Autorità di entrambe le Parti prendono in considerazione la gravità del reato, i precedenti penali del condannato, le sue condizioni di salute e i rapporti socio-familiari eventualmente conservati con l'ambiente di provenienza. Gli articoli da 8 a 13, assai rilevanti, regolano i delicati rapporti tra le due Parti relativamente all'esecuzione della pena, prevedendo anzitutto che l'esecuzione della condanna sia regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e che, qualora quest'ultimo consideri la pena pienamente scontata, essa non potrà ulteriormente essere eseguita nello Stato di condanna. In nessun caso potrà divenire operante il trasferimento previsto dal Trattato in oggetto se a carico dell'interessato, e relativamente agli stessi fatti che hanno portato alla condanna, esiste nello Stato di esecuzione un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva.

Segnala che per quanto concerne la possibilità di revisione delle sentenze, la competenza appartiene in via esclusiva allo Stato di condanna. Peraltro, ciascuno dei due Stati potrà accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto, con immediata comunicazione all'altro Stato: se il provvedimento di clemenza viene adottato nello Stato di condanna, esso dovrà essere immediatamente attuato nello Stato di esecuzione conformemente alle leggi di quest'ultimo. In base all'articolo 14 i costi dell'applicazione del Trattato in oggetto ricadono sullo Stato di esecuzione, con

esclusione di quelli verificatisi sul territorio dello Stato di condanna. In base poi all'articolo 15 l'applicabilità del Trattato riguarderà anche l'esecuzione di condanne pronunciate prima della sua entrata in vigore. L'articolo 16, infine, contiene le consuete clausole finali del Trattato, che avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato in qualsiasi momento, con effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla notifica all'altra Parte. Eventuali modifiche al Trattato potranno essere apportate di comune accordo tra le Parti e per via diplomatica.

Nell'illustrare il disegno di legge in titolo, approvato dall'altro ramo del Parlamento il 16 dicembre scorso, rileva che è formato da quattro articoli, dei quali i primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato. L'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento, per la quale si autorizza la spesa di 29.260 euro a decorrere dal 2009. La relativa copertura si rinviene con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, recante la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994. A tale proposito osserva che si rende necessario aggiornare all'anno in corso l'avvio dell'autorizzazione di spesa a copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'accordo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea che il Trattato in esame risponde a finalità di carattere umanitario relative al reinserimento delle persone condannate nella società dei rispettivi Paesi di appartenenza. Osserva che l'urgenza di procedere alla ratifica del provvedimento deriva anche dalla presenza nelle carceri della Repubblica Dominicana di ventuno connazionali che attendono di potere scontare la pena detentiva in Italia.

Marco ZACCHERA (Pdl), richiamando una sua visita di circa due anni fa a due concittadini italiani detenuti nelle carceri dominicane, condivide le considerazioni del sottosegretario Craxi sull'opportunità di una sollecita ratifica. Osserva, tuttavia, che, attesa la previsione del presupposto della volontarietà del trasferimento da parte della persona condannata, è da ritenere assai improbabile una decisione a favore del proprio trasferimento nelle carceri della Repubblica Dominicana da parte dei cittadini di quel Paese che si trovino in Italia, anche in considerazione della durata dei processi nel nostro Paese. A suo avviso, sarebbe opportuno che accordi come quello in titolo contemplassero la misura dell'espulsione ai fini di un più incisivo effetto di deterrenza. Preannunciando un voto favorevole del suo gruppo in occasione delle deliberazioni sul provvedimento in titolo, alle riflessioni svolte aggiunge la considerazione che l'Italia è in procinto di concludere analoghi accordi con Paesi africani sul cui sistema penitenziario possono essere sollevate riserve, come nel caso dell'Egitto, per cui la questione dovrà essere affrontata di volta in volta.

Gianpaolo DOZZO (LNP) chiede chiarimenti al Governo in ordine all'applicazione dell'Accordo alle sole persone in stato di detenzione e non anche a quelle condannate ma ancora a piede libero, considerato che la Repubblica Dominicana rappresenta un tradizionale Paese di arrivo per cittadini italiani colpiti da sentenze di condanna definitive. Si associa quindi alle perplessità del collega Zaccchera in ordine alla previsione del requisito del consenso da parte dell'interessato per l'applicazione delle norme dell'Accordo, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI (Pdl) precisa che l'Accordo fa riferimento alla sola fattispecie del trasferimento di persone condannate.

Mario BARBI (PD) rileva che il titolo del disegno di legge è chiarificatorio ri-

spetto ai dubbi dei colleghi e che occorre distinguere tra trasferimento di persone condannate ed estradizione. Appare di conseguenza essenziale il requisito del consenso delle persone condannate.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, attesa l'opportunità a suo avviso di una migliore impostazione del titolo del provvedimento, segnala la necessità che il Governo fornisca chiarimenti sulla distinzione tra Paese di condanna e Paese di esecuzione della sentenza.

Gianpaolo DOZZO (LNP) chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi circa la sussistenza di un accordo tra Italia e Repubblica Dominicana in tema di estradizione.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI (Pdl) si riserva di portare precise indicazioni al riguardo in occasione della prossima seduta.

Franco NARDUCCI, *presidente*, fa presente che tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa è in vigore il Trattato di Strasburgo finalizzato a realizzare le medesime condizioni previste dal provvedimento in titolo a livello bilaterale, il quale si rende necessario considerato che la Repubblica Dominicana non appartiene a tale consesso.

Avverte quindi che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

C. 3073 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario BARBI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame segnalando che esso è di contenuto analogo a numerose altre intese siglate in materia con altri Paesi. Esso è finalizzato ad ampliare le relazioni economiche e commerciali con Chisinau e fa seguito a due altre importanti intese, intervenute nel settore della cooperazione giudiziaria ed in quello della difesa, approvate definitivamente nel 2009.

Come da lui sottolineato nel corso del dibattito in aula sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in materia di difesa C. 2765, sottolinea che la Moldova è un Paese collocato in un'area di frontiera che, faticosamente, cerca un assetto stabile e un futuro sicuro, da quando, il 27 agosto 1991, proclamò l'indipendenza dall'Unione sovietica. Osserva che tale Paese nel corso di un ventennio ha introdotto enormi cambiamenti nel suo sistema istituzionale, economico e sociale, passando da un modello autoritario e socialista ad un sistema democratico, e da un'economia statalizzata ad un'economia di mercato. Questi cambiamenti non sono avvenuti senza scosse e contrasti, né la crescita economica, che pure vi è stata, ha potuto portare la Moldova al di sopra della parte più bassa della classifica del benessere e della ricchezza in Europa. Il Paese sta ora proseguendo sulla strada del consolidamento democratico e sperimenta una nuova, inedita coalizione di governo di segno democratico, dopo una lunghissima permanenza al potere delle forze ex-comuniste.

Venendo ai contenuti dell'articolato, segnala che l'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti contraenti a incoraggiare lo sviluppo delle attività turistiche tra i due Paesi nelle diverse forme – turismo culturale, d'affari, accademico, balneare e così via – elencate all'articolo 2. Le Parti, in base all'articolo 3, si impegnano a realizzare la cooperazione tra istituzioni pubbliche e agenti economici mediante una serie di azioni – ivi elencate – che comprendono, ad esempio, il sostegno alle

aziende che operano nel campo del turismo o gli scambi di esperti e informazioni del settore turistico. All'articolo 4 è prevista l'istituzione di uffici di informazione turistica nei rispettivi territori, che opereranno in base alla legislazione nazionale di ciascuno dei Paesi. L'articolo 5 impegna le Parti alla realizzazione della semplificazione delle reciproche formalità di controllo per l'ingresso nei due Paesi facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, degli Accordi di Schengen. L'articolo 6 impegna le Parti a favorire lo sviluppo della cooperazione tra imprese private. L'articolo 7 reca un elenco di attività destinate allo sviluppo della reciproca collaborazione in materia di turismo; fra di esse la realizzazione di fiere e mostre e lo scambio di informazioni ed esperienze riguardanti vari aspetti che compongono il settore del turismo. L'articolo 8, riguardante la formazione di esperti e di tecnici del settore, prevede lo scambio di studenti e di docenti, che verrà stabilito dalle Parti con apposito progetto separato. L'articolo 9 prevede l'istituzione di un gruppo misto di lavoro con il compito di provvedere al funzionamento dell'Accordo, mentre l'articolo 10 definisce le autorità responsabili della realizzazione dell'Accordo: per l'Italia il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 11 contiene la clausola che fa salvi i diritti e le obbligazioni derivanti dai trattati internazionali di cui i due Paesi sono parte. L'articolo 12 prevede la soluzione amichevole delle eventuali controversie, mentre l'articolo 13 disciplina le modalità per successive modifiche dell'Accordo.

Segnala che l'Accordo è concluso per un periodo di cinque anni, secondo quanto dispone l'articolo 14, con proroga tacita quinquennale, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti.

In merito al disegno di legge, approvato dal Senato il 16 dicembre scorso, rileva che esso consta di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 quantifica gli

oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo in 3.360 euro annui a partire dal 2011, alla cui copertura si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.

Il disegno di legge presentato al Senato è inoltre accompagnato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). L'ATN afferma che la ratifica dell'Accordo in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario; l'ATN, inoltre, pur riconoscendo il turismo quale competenza costituzionale delle Regioni, fa salvo l'Accordo, in quanto connesso alle relazioni internazionali.

In conclusione, chiede chiarimenti al Governo in ordine ai profili di compatibilità tra le previsioni del disegno di legge in esame e quanto disposto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, all'articolo 6, comma 1, in base alla quale le «Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni». Inoltre, il comma 3 stabilisce che le «Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale». La relazione tecnica allegata al disegno di

legge non fa invece alcun cenno al ruolo delle Regioni all'attuazione dell'accordo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si riserva di portare a conoscenza della Commissione gli elementi richiesti dal relatore, anche alla luce del coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

Franco NARDUCCI, *presidente*, richiamando le considerazioni svolte di recente dal collega Porta in Assemblea, ritiene che il Governo dovrebbe indicare l'effettiva disponibilità del Fondo destinato al finanziamento della Convenzione Onu in tema di desertificazione per chiarire come si intenda conciliare la finalità istitutiva del Fondo con i numerosi stanziamenti a suo carico disposti a favore di altri obiettivi.

Claudio D'AMICO (LNP) condivide l'opportunità che il nostro Paese svolga un'azione a livello bilaterale per sostenere la crescita di un Paese come la Moldova. Osserva tuttavia che il provvedimento in esame appare per lo più destinato a sostenere flussi turistici dalla Moldova verso il nostro Paese e, in generale, non sembra essere sostenuto da una logica davvero reciproca. In merito a quanto disposto dall'articolo 5, considerati i diversi livelli di sviluppo economico dei due Paesi Parte, ritiene opportuno che la prevista semplificazione delle procedure per l'ingresso nel nostro Paese si accompagni a rigorosi controlli sul piano del rientro in patria dei cittadini moldavi, al fine di evitare che l'iniziale condizione di turista si converta in quella di immigrato clandestino. Infine, fa presente l'opportunità che il Governo italiano accerti la permanenza in Moldova dell'assassino di cittadinanza moldava di un noto medico milanese, vittima dell'aggressione da parte di una banda avvenuta due anni fa. Richiamando l'impegno profuso in merito a tale incresciosa vicenda da parte della delegazione parlamentare italiana presso l'OSCE, sottolinea la necessità che il Governo italiano abbia contezza di analoghe questioni in occasione della sigla di accordi bilaterali.

Fabio PORTA (PD), in merito a quanto ricordato dal collega Narducci, auspica che il Governo dichiari la volontà di procedere al rifinanziamento del Fondo destinato alla Convenzione Onu sulla desertificazione. Passando ad una riflessione di merito, relativa alle priorità del Governo in tema di disegni di legge di ratifica, osserva che, pur comprendendo la necessità di procedere dapprima alla ratifica degli accordi più risalenti nonché di quelli a più ridotto impatto finanziario, sarebbe opportuno non perdere di vista criteri di carattere oggettivo che in determinati casi consigliano di dare priorità a provvedimenti diversi. A tal proposito segnala gli Accordi già siglati e non ratificati con il Cile e il Canada in tema di sicurezza sociale, assai importanti alla luce della consistenza della comunità italiana residenti in tali Paesi, o ancora l'Accordo siglato nel 2008 con il Brasile per il trasferimento delle persone condannate.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte quindi che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 15.20.

Franco NARDUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interroga-

zioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02351 Angeli: Sul rinnovo del contratto con la Swiss Medical, compagnia assicuratrice per gli italiani residenti in Argentina.

Giuseppe ANGELI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe ANGELI (PdL), replicando, esprime perplessità per quanto segnalato dal rappresentante del Governo alla luce dei dati forniti dalle rappresentanze diplomatiche italiane sulla decurtazione relativa al quaranta per cento degli aventi diritto. Ritene che sia necessario procedere ad un bilanciamento delle priorità e degli interessi. Fa presente che in Argentina sono presenti numerosi ospedali italiani, che sono assai importanti per la piena tutela sanitaria dei nostri connazionali.

Franco NARDUCCI, *presidente*, ricorda che le decurtazioni riferite dal collega Angeli sono da addebitare alle drastiche riduzioni apportate al relativo capitolo del bilancio dello Stato e che la decisione relativa alla Swiss Medical rappresenta il risultato dell'espletamento di una regolare procedura di gara.

5-02352 Leoluca Orlando: Sulla situazione umanitaria nella provincia del Nord Kivu della Repubblica democratica del Congo e la tutela della comunità cristiana ivi residente.

Leoluca ORLANDO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo ricordando la notizia, riferita dai media italiani, relativa all'omicidio di due religiosi, avvenuta all'inizio del mese di dicembre dello scorso

anno nella regione del Nord Kivu, a fronte dell'uccisione di circa sette milioni di persone nel corso degli ultimi tredici anni in tutta la Repubblica Democratica del Congo. Sottolinea la necessità di rivolgere l'attenzione nei confronti di un Paese in cui è in corso una tragedia gravissima che ha, da ultimo, determinato l'appello da parte della Conferenza episcopale africana a favore di un intervento dell'Unione europea, oltre che delle Nazioni Unite.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Leoluca ORLANDO (IdV), replicando, apprezza quanto riferito dal sottosegretario Craxi in merito al particolare impegno del nostro Governo, anche grazie alla presenza sul campo della collega Boniver nella sua qualità di Inviato speciale per le emergenze umanitarie e le situazioni di vulnerabilità. Sottolinea che l'interrogazione presentata è finalizzata ad accrescere la sensibilità nei confronti di un Paese che sta attraversando una difficile fase caratterizzata da forte instabilità politica, connessa anche all'avvicendamento di *leadership*. Auspica pertanto che in occasione della discussione delle mozioni già presentate presso l'Assemblea sul tema si possa procedere ad un ulteriore approfondimento.

5-02353 Adornato: Sul procedimento giudiziario in corso in Spagna per l'omicidio di una cittadina italiana.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca VOLONTÈ (UdC), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, prende atto della risposta illustrata dal sottosegretario Craxi che accerta la piena consapevolezza del Governo in ordine alla situazione in atto. La risposta fornita con-

ferma peraltro l'impegno del Governo italiano affinché il reo confesso dell'uccisione della nostra connazionale resti in carcere, provvedendo ad evitare ogni possibile negativa ripercussione sulle ottime relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Spagna.

5-02354 Narducci, Di Biagio e Maran: Sulla chiusura del Consolato generale di Amburgo.

Franco NARDUCCI (PD), anche a nome del collega cofirmatario dell'interrogazione, onorevole Aldo Di Biagio, ne illustra il contenuto rilevando che, alla luce delle misure già adottate per la razionalizzazione della sede diplomatico-consolare, la chiusura del Consolato generale di Amburgo appare una prospettiva insostenibile in quanto dannosa per gli interessi strategici del nostro Paese. Richiamando gli esiti dell'incontro informale svolto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, con una delegazione parlamentare del *Land* di Amburgo integrata da un esponente della Camera di Commercio locale, ribadisce che Amburgo è tornata a svolgere un ruolo di primo piano nell'economia tedesca e che il nostro Consolato generale costituisce lo snodo principale per tutti i traffici marittimi cui partecipa il nostro Paese e diretti verso il Nord dell'Europa. Occorre inoltre avere presente che, nel quadro di un assetto federale come quello tedesco, si pone sul piano politico la delicata questione del volere affidare alla rappresentanza consolare di Hannover il coordinamento sulle attività che si svolgono in un *Land* diverso. Infine, ribadisce l'importanza che la questione oggetto dell'interrogazione riveste per gli interroganti, il cui impegno sul tema è assolutamente fermo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Franco NARDUCCI (PD), replicando, prende atto della risposta illustrata dal sottosegretario Craxi, da cui emerge

un'apertura sulla questione, forse in parte derivante dall'incontro tenutosi alla Farnesina con la citata delegazione del *Land* di Amburgo, oltre che dalla risoluzione approvata all'unanimità dalla III Commissione nel mese di luglio 2009, finora non attuata. Ritiene che la decisione di affidare all'Istituto di cultura di Amburgo le importanti funzioni di promozione economica finora affidate al Consolato generale non appare condivisibile, considerata la grave carenza di fondi in generale destinati a tale strutture, che non consente di adempiere pienamente neppure al loro primo ruolo istituzionale, nonché la loro inadeguatezza sul piano delle competenze concrete. In considerazione dell'importanza che la questione della promozione del sistema Paese riveste nell'economia della riforma del Ministero degli affari esteri, a suo avviso è necessario che il Governo italiano torni a pensare in grande e ad operare per il bene del Paese provvedendo, nel caso di specie, ad affidare a funzionari di ruolo il complesso compito della costruzione di relazioni volte alla promozione della nostra economia all'estero, restando diversamente vanificate le numerose iniziative legislative assunte a favore del cosiddetto *made in Italy*. Esprime pertanto, anche a nome del collega Di Biagio, il proprio consenso al mero declassamento del Consolato generale di Amburgo, anche alla luce dell'assenza di risparmio derivante dalla misura di chiusura.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Enrico PIANETTA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, alla luce di quanto emerso dallo svolgimento dell'interrogazione illustrata dal collega Orlando, ritiene che la Commissione dovrebbe procedere ad un approfondimento istruttorio sulla situazione nella Repubblica Democratica del Congo, in considerazione dell'oblio che è tornato a dominare sulla questione da parte della comunità internazionale. Ritenendo adeguata la risposta fornita dal

sottosegretario Craxi e richiamando l'importanza del compito attribuito alla collega Boniver, richiamato dallo stesso collega Orlando, auspica una considerazione della questione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Leoluca ORLANDO (IdV) si associa alla proposta avanzata dal collega Pianetta, ritenendo che dall'audizione di personalità religiose di spicco o di operatori umanitari potrebbero emergere utili elementi di orientamento per l'azione del Governo.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 16.05.

Sugli esiti della II Riunione dell'Osservatorio Parlamento e di Governo per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali, svoltasi il 24 novembre 2009.

Furio COLOMBO, *presidente*, svolge le comunicazioni in titolo (*vedi allegato 5*) richiamando l'importanza di tradurre in fatti concreti alcune proposte emerse dalla riunione, quali un maggior coordinamento con le assemblee parlamentari internazionali e il coinvolgimento di altri dicasteri interessati, oltre alla Farnesina. Rileva in proposito come i recenti fatti di Rosarno, sui quali a suo giudizio il Governo ha riferito al Parlamento in maniera troppo

sintetica e formale, abbiano evidenziato le difficili relazioni tra cittadini italiani e comunità di immigrati in diverse aree del Paese.

In relazione al tema della libertà religiosa ricorda le difficoltà che si riscontrano per la costruzione di nuove moschee in Italia. Rispetto al tema, sollevato nel corso della riunione dell'Osservatorio, delle direttive impartite alla rete diplomatica italiana nel mondo sul rispetto dei diritti umani, esprime l'auspicio che esso possa essere preso in considerazione anche per la rete delle prefetture sul territorio nazionale.

In conclusione giudica necessario uno sforzo da parte del Parlamento per sanare i ritardi, evidenziati anche nel corso della riunione dell'Osservatorio, nell'adeguare la legislazione italiana alle disposizioni internazionali in materia di diritti umani.

Mario BARBI (PD) concorda con il presidente Colombo sull'importanza di adottare provvedimenti normativi rispetto a temi quali la Corte penale internazionale, la tortura e l'agenzia indipendente sui diritti umani, anche per una responsabilità morale nei confronti della comunità internazionale. Richiede inoltre che la prossima riunione dell'Osservatorio si svolga in una sede parlamentare.

Enrico PIANETTA (PdL) si associa alle considerazioni dei colleghi sugli adempimenti normativi del nostro Paese in tema di diritti umani, ricordando anche il suo auspicio per la costituzione di una Commissione bicamerale in materia. Concorda con il presidente Colombo sulla drammaticità dei fatti di Rosarno, ritenendo tuttavia esaurienti le informazioni fornite dal Governo al Parlamento. Conclude ricordando come il tema dei diritti umani debba essere oggetto di attenzioni costanti con l'obiettivo di un continuo miglioramento della loro tutela.

Furio COLOMBO, *presidente*, in conclusione dei lavori propone di sollecitare la calendarizzazione della proposta di legge C. 1917, presentata dal collega Maran,

sulla ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005, assegnata alle Commissioni riunite II e III in sede referente.

In secondo luogo avanza la possibilità di sollecitare altresì la calendarizzazione da parte delle competenti commissioni Affari costituzionali e Giustizia delle proposte di legge in tema di introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura, per l'istituzione della Commissione nazio-

nale per la promozione e la tutela dei diritti umani, nonché per un sollecito *iter* di esame dei provvedimenti finalizzati all'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Il Comitato conviene.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 16.35.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02351 Angeli: Sul rinnovo del contratto con la Swiss Medical, compagnia assicuratrice per gli italiani residenti in Argentina.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Nel 2007 è stata stipulata per la prima volta una polizza assicurativa, per garantire – nel biennio 2008-2009 – l'assistenza sanitaria a favore dei connazionali indigenti residenti in Argentina (i beneficiari coperti erano 8.320). La gara europea è stata aggiudicata alla Società Swiss Medical, per un costo annuo di 6.748.000 Euro.

Gli oneri di questa polizza – come quelli relativi ad altre stipulate in America Latina – gravano sui fondi del capitolo 3121 del bilancio del Ministero degli Affari Esteri. Tali fondi hanno natura di spesa non obbligatoria. Si è reso pertanto necessario conoscere l'entità effettiva del bilancio di previsione 2010 prima di intraprendere qualsiasi iniziativa riguardante la nuova polizza. Alla fine dello scorso giugno, la dotazione del capitolo 3121 ammontava a 9,2 milioni di euro, poi diventati 12,3 milioni con la Legge di Bilancio. La contrazione rispetto al 2009 risulta comunque pari al 26,59 per cento.

Tenuto conto che sullo stesso capitolo 3121 gravano l'insieme dei sussidi ed interventi che, a vario titolo, vengono erogati da tutta la rete estera ai connazionali indigenti, le risorse per la polizza sanitaria in Argentina, sono state ridotte del 23 per cento rispetto al precedente importo annuo.

Al fine di dare continuità all'assistenza sanitaria, avvalendosi di una clausola del precedente contratto, sono stati infatti avviati contatti con la Swiss Medical per il rinnovo dell'esecuzione di servizi analoghi a quelli previsti nella precedente polizza. Il negoziato con la controparte è stato condotto dall'Ambasciata con la presenza,

in alcune fasi, di un rappresentante della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie della Farnesina. Il risultato è stato un nuovo contratto che prevede la copertura di 5.000 beneficiari per un ammontare complessivo annuo di 5.187.000 euro. Il costo è stato giudicato congruo da una società esterna incaricata di una valutazione tecnica.

Alla luce dei vincoli di bilancio, la riduzione del numero dei beneficiari di circa il 40 per cento è stata ritenuta la controindicazione di minor impatto, per continuare a garantire comunque l'erogazione di un servizio che, come ricordano gli stessi interroganti, si è dimostrato efficace negli anni precedenti. Va tenuto presente che il contratto – registrato e approvato dagli Organi di Controllo e regolarmente entrato in vigore lo scorso primo gennaio – prevede la possibilità, allocando eventuali ulteriori fondi, di ampliare il numero dei beneficiari, attingendo ad una lista suppletiva di potenziali assistiti, oltre i 5.000 attualmente coperti dalla nuova polizza.

L'individuazione degli attuali beneficiari è stata effettuata applicando l'unico criterio realmente oggettivo, proprio al fine di evitare discriminazioni, e cioè quello determinato dalla misura dell'indigenza dei connazionali presi in considerazione. Il relativo elenco è stato messo a punto dai Consolati sulla base dei parametri omogenei indicati dall'Ambasciata, in modo che proprio le fasce meno ab-

bienti potessero continuare a beneficiare del servizio. Con gli stessi parametri è stata stilata la lista suppletiva.

Il Ministero degli Esteri continua a riservare prioritaria attenzione alle esigenze dell'importante collettività italiana in Argentina e, più in generale, in America Latina (cui vengono destinati l'80 per cento dei sussidi e degli interventi erogati

agli indigenti). I connazionali indigenti censiti e non inclusi nella polizza assicurativa con Swiss Medical – in aggiunta alle prestazioni previste dal Servizio Nazionale Pubblico argentino (PAMI) – possono usufruire per esigenze sanitarie, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti, dell'assistenza degli Uffici consolari attraverso l'erogazione d'interventi diretti.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02352 Leoluca Orlando: Sulla situazione umanitaria nella provincia del Nord Kivu della Repubblica democratica del Congo e la tutela della comunità cristiana ivi residente.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Le problematiche evocate dall'onorevole interrogante sono seguite molto da vicino dal Governo, tanto all'interno delle principali istanze internazionali quanto sul piano bilaterale.

La situazione nella Repubblica Democratica del Congo resta complessa. Il 7 dicembre scorso, il Rappresentante Speciale del Segretario Generale, Alan Doss, ha illustrato al Consiglio di Sicurezza le tre principali priorità sul terreno: *a)* la protezione dei civili a fronte delle violazioni dei diritti umani che continuano su larga scala, specie nel Kivu; *b)* l'integrazione dei ribelli, attraverso un rinnovato impegno da parte del Governo anche sul fronte della riforma del settore della sicurezza; *c)* il ritorno dei rifugiati e degli sfollati, con la creazione di appositi meccanismi per gestire il flusso dei ritorni e le dispute sulle proprietà terriere.

Anche alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Sicurezza ha adottato all'unanimità, il 23 dicembre 2009, la Risoluzione 1906 che estende il mandato della missione di pace delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo, MONUC, fino al 31 maggio 2010. La risoluzione anticipa inoltre l'intenzione del CdS di procedere ad un ulteriore rinnovo, questa volta per un periodo di 12 mesi, sulla base di un piano per la riconfigurazione del mandato di MONUC, che verrà elaborato dalle Nazioni Unite nei prossimi 5 mesi e che sarà finalizzato ad un rafforzamento della dimensione umanitaria di MONUC.

Non è mancato, in questi mesi, e non mancherà, nei prossimi, l'impegno dell'in-

tera Unione Europea in quest'area. L'UE è il principale partner della RDC sia sul piano dell'assistenza allo sviluppo che su quello politico.

Lo stesso processo elettorale congolese del 2006 ha ricevuto un appoggio politico, tecnico e militare senza precedenti da parte dell'Unione Europea e l'operazione verrà con ogni probabilità ripetuta per le prossime elezioni presidenziali e legislative previste per il 2011.

L'Unione Europea è poi fortemente impegnata nella Riforma del Settore della Sicurezza della RDC attraverso due missioni PESD; la Missione EUSEC, che fornisce assistenza all'organizzazione delle nuove Forze Armate congolese, e la Missione EUPOL che sostiene la formazione di un corpo di polizia allineato alle esigenze delle nuove istituzioni democratiche del Paese.

Oltre che attraverso i canali multilaterali e assieme ai *partners* europei, il Governo è particolarmente attivo anche sul piano bilaterale.

Per verificare la situazione sul terreno rispetto alle preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante, l'onorevole Margherita Boniver, Inviato Speciale per le Emergenze Umanitarie e le Situazioni di Vulnerabilità del Ministro degli Affari Esteri, Franco Frattini, ha effettuato dal 6 all'11 gennaio, una visita nella RDC.

Nella tappa a Kinshasa, l'onorevole Boniver ha incontrato, oltre ai rappresentanti della comunità italiana e internazionale, il Vice Ministro degli Esteri, il Ministro del Genere, della Famiglia e dell'Infanzia, il Ministro dell'Insegnamento

Superiore ed il Ministro degli Affari Sociali ed Umanitari. Gli incontri hanno consentito di raccogliere valutazioni aggiornate sulla situazione umanitaria sul terreno e sulle risposte che il Governo e la comunità internazionale sono in grado di dare. Tali elementi permetteranno un'approfondita valutazione circa le modalità di un crescente impegno italiano a livello politico, sociale e di cooperazione allo sviluppo nella RDC. Gli incontri sono stati inoltre utili per verificare l'andamento del processo di pace nella regione dei Grandi Laghi e per effettuare una ricognizione della cooperazione politica e tecnica tra i due Paesi.

Particolarmente significativa è stata la successiva tappa della missione, a Goma, prima visita effettuata nel capoluogo matoriato del Nord Kivu da un alto esponente politico italiano, dove l'onorevole Boniver ha potuto constatare il persistere di una gravissima crisi umanitaria che investe la RDC e valutare l'eccellente stato dei programmi della cooperazione italiana, inaugurandone importanti realizzazioni.

Vorrei ricordare che, ad oggi, l'impegno umanitario d'emergenza della Cooperazione allo Sviluppo nel solo biennio 2008-2009 in RDC è stato pari a 7,5 milioni di euro con azioni rivolte prioritariamente alle Province del Kivu settentrionale e meridionale, nel settore sanitario, della sicurezza alimentare e della protezione degli sfollati.

Un ultimo accenno al tema specifico delle violenze contro i cristiani, menzionate dall'onorevole interrogante.

Come il Governo ha avuto più volte modo di ribadire, la tutela della libertà di religione o di credo e delle minoranze religiose rappresenta una delle priorità dell'azione dell'Italia in materia di diritti

umani. Si tratta di un diritto fondamentale, tra i cardini della nostra civiltà, che, in diversi parti del mondo, Africa compresa, è stato oggetto di crescenti attacchi, rivolti soprattutto nei confronti delle persone di religione cristiana.

Per reagire a questo fenomeno – ed in particolare a seguito della notizia di gravi violenza contro i cristiani nel sud del Sudan (attribuite a membri del cosiddetto « Lord Resistance Army », un gruppo di ribelli di origine ugandese) il Ministro Frattini ha deciso di farsi promotore, all'interno dell'Unione europea, di una presa di posizione di condanna delle violazioni della libertà religiosa.

L'iniziativa ha consentito, come noto, di giungere, lo scorso 16 novembre, ad una chiara presa di posizione dei Ministri degli Esteri sul tema ed al rilancio della riflessione, all'interno della UE, sugli strumenti e sui modi per promuovere la libertà di religione e di culto nelle relazioni bilaterali e in ambito multilaterale.

Infine, va menzionata, tra le iniziative più significative, la risoluzione sull'intolleranza religiosa che l'Italia e l'UE hanno presentato nel 2009, come oramai da diversi anni a questa parte, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Si tratta di un documento di grande importanza politica, poiché affronta il problema dell'intolleranza religiosa in maniera organica. Soprattutto, l'UE è riuscita nell'obiettivo di mettere a punto un testo condiviso, che, infatti, è stato approvato dall'Assemblea Generale per consenso. La risoluzione contiene una forte condanna di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sul credo e riconosce l'aumento di episodi di intolleranza nei confronti delle comunità religiose nel mondo, tra le quali anche quelle cristiane.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02353 Adornato: Sul procedimento giudiziario in corso in Spagna per l'omicidio di una cittadina italiana.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Ministero degli Esteri, anche attraverso il Consolato Generale a Barcellona, continua a seguire con la massima attenzione la vicenda giudiziaria successiva alla scomparsa della giovane Federica Squarise, avvenuta a Lloret de Mar tra il 1° e il 2 luglio 2008.

Sin dalla prima segnalazione della scomparsa, il 3 luglio 2008, il Consolato Generale si è attivato presso le Autorità di polizia locali, che, il 7 luglio, hanno comunicato il ritrovamento del corpo di lì a poco identificato come quello di Federica. I familiari della connazionale sono stati ricevuti presso l'Ufficio consolare il giorno stesso della segnalazione ed hanno ricevuto costanti aggiornamenti sullo sviluppo delle indagini, che hanno portato al fermo il 14 luglio, del signor Diaz Silva, successivamente reo confesso dell'omicidio di Federica.

Il procedimento penale a carico del signor Diaz Silva è stato costantemente monitorato dal Consolato Generale, anche mediante l'avvocato penalista di fiducia, che rappresenta i familiari della vittima presso il competente Tribunale spagnolo.

Parallelamente, sono stati mantenuti costanti contatti con la famiglia Squarise

in merito agli accertamenti medico-legali e all'acquisizione degli elementi probatori emersi durante la fase istruttoria. (Fase istruttoria che è tutt'ora in corso, in quanto, in base alla procedura penale spagnola, la fase dibattimentale inizierà, a prescindere dalla composizione del collegio giudicante, una volta conclusa la raccolta degli elementi indiziari).

Non è dato, naturalmente, prevedere quali saranno le determinazioni dell'Autorità giudiziaria spagnola in ordine al mantenimento in carcere del signor Diaz Silva. Alla luce dell'attuale quadro processuale, la proroga del provvedimento di detenzione preventiva troverebbe peraltro fondamento nella gravità del reato commesso e nella dichiarazione di colpevolezza dell'imputato.

Posso ad ogni modo assicurare fin d'ora che il Ministero degli Esteri, mediante il Consolato Generale a Barcellona, continuerà a seguire con ogni dovuta attenzione, nel rispetto dell'autonomia della magistratura locale, la vicenda giudiziaria in questione, mantenendo regolari contatti con la famiglia e con i suoi legali.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02354 Narducci: Sulla chiusura del Consolato generale di Amburgo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il provvedimento riguardante Amburgo non ha carattere isolato, ma va ricondotto al più generale piano di razionalizzazione della rete estera presentato, in più occasioni, in Parlamento, al CGIE ed alle Organizzazioni Sindacali. Tale piano complessivo (che già all'inizio contemplava la chiusura dell'Ufficio consolare di Amburgo, con il trasferimento delle competenze al Consolato Generale di Hannover) prevedeva scadenze più ravvicinate. Successivamente, in funzione degli approfondimenti dell'Amministrazione su singole criticità delle sedi interessate nel processo, ha subito una rimodulazione cronologica.

In tali approfondimenti, ancora in corso, il Ministero degli Esteri riserva prioritaria attenzione alla cura dei servizi alle collettività italiane, che si intendono mantenere ad un livello qualitativo elevato, come legittimamente evidenziato dalle varie istanze coinvolte, in particolare con la Risoluzione di questa Commissione del 21 luglio 2009.

Parallelamente, la Farnesina prosegue nella realizzazione di piattaforme informatiche innovative, cui è stata attribuita priorità dal punto di vista dei tempi e delle risorse. Come illustrato nel corso della visita della delegazione parlamentare al Consolato di Bruxelles, il progetto è volto a consentire all'intera rete consolare di: aumentare la produttività degli Uffici, rendendoli sempre più efficienti e rispondenti alle esigenze dei connazionali; fornire all'utenza servizi telematici a distanza; corrispondere agli indirizzi governativi in tema di innovazione, digitalizzazione e dematerializzazione della Pubblica Amministrazione.

Con specifico riferimento al Consolato Generale in Amburgo, pur non essendo prospettata la possibilità di mantenere operativa la Sede nella sua attuale configurazione, sono oggetto di attento studio una serie di soluzioni alternative ai fini della salvaguardia dei rapporti economico-commerciali fra l'Italia ed il nord della Germania, nonché dei livelli di assistenza ai nostri connazionali residenti, in particolare, nella città anseatica, garantendo comunque il conseguimento di apprezzabili risparmi.

In primo luogo, si conferma l'impegno del Governo al rafforzamento delle sedi consolari che riceveranno le competenze dagli Uffici in chiusura (in questo caso, il Consolato Generale di Hannover), permettendo il mantenimento di alti livelli qualitativi nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese. Priorità dell'Amministrazione è, infatti, che le risorse umane e finanziarie ottenute attraverso la razionalizzazione vengano reinvestite nella rete all'estero, al fine di garantirne la sostenibilità nel suo insieme.

In secondo luogo, viene presa in esame l'istituzione *in loco* di adeguate strutture sostitutive degli Uffici in chiusura, in considerazione tanto dell'importanza delle sedi consolari in soppressione quanto delle istanze delle collettività italiane. In ogni caso, saranno gli Uffici consolari destinatari delle competenze delle sedi in chiusura ad assicurare il collegamento tra il nostro Paese e le Istituzioni estere statali o sub-statali con assiduità non minore rispetto al passato, così salvaguardando la qualità dei rapporti di carattere bilaterale.

Gli orientamenti dell'Amministrazione in merito alla chiusura del Consolato Generale di Amburgo ed alla successiva cura delle competenze fin qui attribuite al predetto ufficio, sono state rappresentati alla delegazione amburghese citata dagli onorevoli interroganti durante un prolungato incontro tenutosi alla Farnesina. Gli interlocutori tedeschi sono stati peraltro rassicurati sulla volontà di mantenere comunque una presenza istituzionale anche attraverso il ruolo, eventual-

mente rafforzato, del locale Istituto di Cultura. È infine stata prospettata l'esistenza allo studio di soluzioni alternative – *in primis*, un eventuale Sportello consolare – per garantire gli attuali livelli dei servizi consolari, nonché dell'ipotesi d'istituire *in loco* un Ufficio consolare onorario, che potrebbe anche, in prospettiva, assumere specifiche funzioni connesse con l'attività portuale, così da garantire un'effettiva assistenza alle imprese italiane ivi operanti.

ALLEGATO 5

Sulla II riunione dell'Osservatorio parlamentare e di Governo per il monitoraggio dello stato di promozione e tutela dei diritti fondamentali, svoltasi il 24 novembre 2009.

COMUNICAZIONI

Il 24 novembre scorso si è tenuta, presso il Ministero degli affari esteri, la seconda riunione dell'Osservatorio parlamentare e di Governo per il monitoraggio dello stato di promozione e tutela dei diritti fondamentali.

Alla riunione hanno preso parte, in rappresentanza del Senato della Repubblica, il senatore Pietro Marcenaro, presidente della Commissione straordinaria per tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, e i senatori Roberto Di Giovan Paolo, Cosimo Gallo, Massimo Livi Bacci e Marco Perduca. Per la Camera dei deputati, erano presenti il Presidente del Comitato permanente sui diritti umani, Furio Colombo, e gli onorevoli Mario Barbi, Renato Farina, Matteo Mecacci ed Enrico Pianetta. Il Ministero degli Affari esteri è stato rappresentato alla riunione dal sottosegretario Vincenzo Scotti. Preliminarmente l'onorevole Pianetta ha proposto un maggiore raccordo con le assemblee internazionali che si occupano di diritti umani, anche tramite la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio di parlamentari facenti parte delle delegazioni italiane presso tali assemblee.

Revisione periodica e impegni internazionali dell'Italia in materia di diritti umani

Il tema discusso più approfonditamente è stato quello della revisione periodica a cui l'Italia sarà sottoposta nel corso del 2010. In proposito il sottosegretario Scotti ha svolto un breve riepilogo delle scadenze temporali legate alla revisione.

In primo luogo ci si è interrogati sul ruolo del Parlamento all'interno della pro-

cedura di revisione periodica; pur riconoscendo che la responsabilità per la predisposizione dei dossier spetta al Governo, si è convenuto che uno scambio di opinioni è in ogni caso proficuo.

Sono state svolte alcune considerazioni sul contenuto del documento, in particolare in relazione alla situazione carceraria e alla tematica dell'immigrazione. In proposito il sottosegretario Scotti ha prospettato la possibilità di allargare prossime riunioni dell'Osservatorio ad altri dicasteri interessati, come quelli dell'Interno e della Giustizia.

Il dibattito si è poi maggiormente concentrato sul mancato rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia in sede di candidatura al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, quali l'istituzione di una commissione nazionale indipendente per la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo, la ratifica del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura, con la connessa istituzione di un organismo indipendente di controllo, l'adeguamento del nostro ordinamento allo Statuto della Corte penale internazionale.

Il sottosegretario Scotti ha evidenziato l'interesse del Ministero degli Affari esteri alla ratifica degli accordi, spiegando che le difficoltà provengono da altri soggetti governativi coinvolti e sono soprattutto di natura finanziaria.

Si è convenuto che le osservazioni che saranno fatte a Ginevra potranno dare indicazioni per guidare anche l'azione parlamentare sul tema.

Eliminazione delle mutilazioni genitali femminili

Come secondo punto è stata ricordata l'iniziativa italiana per giungere, possibilmente nel corso della prossima sessione dell'Assemblea generale dell'ONU, all'approvazione di una risoluzione sull'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili. In proposito è stato ricordato che il Ministro Frattini, durante i lavori della 64a Assemblea generale dell'ONU, ha presieduto una riunione di coordinamento sul tema mutilazioni genitali femminili, alla quale hanno partecipato rappresentanti di quindici Paesi insieme ai vertici di UNICEF e UNFPA.

Hanno partecipato a tale riunione soprattutto i rappresentanti di Paesi africani, quali Costa d'Avorio, Eritrea, Egitto, Senegal, Uganda, Burkina Faso, Gibuti, Zambia e Ghana. Esito dell'incontro è stata la decisione di continuare a lavorare insieme in un gruppo informale per promuovere un maggiore coordinazione internazionale, in relazione sia alle iniziative operative sul terreno, sia all'azione diplomatica in sede di Nazioni Unite. Si è inoltre scelto di privilegiare un approccio che si prefigga l'obiettivo di persuadere le popolazioni interessate, evitando che l'azione di contrasto alle mutilazioni genitali femminili sia percepita come qualcosa imposta dall'esterno.

Nel corso della riunione dell'Osservatorio è emersa l'esigenza di ottenere un più forte sostegno a questa campagna da parte dei media e dell'opinione pubblica al fine di incrementarne le possibilità di successo.

Libertà religiosa

Il terzo punto all'ordine del giorno è stato quello della libertà religiosa, ritenuta anche un potenziale fattore di pace e di stabilità. Rispetto ad una possibile risoluzione ONU contro l'intolleranza religiosa si è sottolineato che si tratta di un tema delicato in quanto in nome della lotta alla diffamazione si corre il rischio di un tentativo di limitazione della libertà di espressione.

In connessione alla tematica della libertà religiosa è stato richiamato il tema

della convivenza culturale nelle città, ricordando in proposito un convegno organizzato insieme all'ANCI che si è svolto il 29 settembre 2009 a Genova e l'azione diplomatica italiana in preparazione del *World Urban Forum* che si terrà a marzo 2010 a Rio de Janeiro.

Altri temi

Alcuni parlamentari hanno criticato il voto contrario espresso il 5 novembre 2009 dall'Italia in sede di Assemblea generale sull'adozione del rapporto Goldstone sui crimini di guerra compiuti a Gaza, in considerazione della mancata collaborazione israeliana con la Commissione d'indagine e ritenendo che il realismo politico e le relazioni amichevoli non devono essere elementi condizionanti quando si assumono posizioni in tema di rispetto dei diritti umani.

Il sottosegretario Scotti ha risposto che l'Italia auspicava un rinvio del voto in attesa di una indagine indipendente da parte di Israele e intendeva comunque evitare che una condanna unilaterale influisse negativamente sul dialogo tra Israele e ANP. L'accelerazione impressa da alcuni Paesi arabi ha quindi costretto il nostro Paese ad esprimere un voto contrario.

È stata inoltre rilevata l'estrema eterogeneità della posizione europea sul tema, posto che tra i 27 si sono avuti, 5 voti favorevoli, 6 contrari e 16 astensioni.

Sono inoltre stati richiesti chiarimenti sugli esiti della cosiddetta Conferenza di Durban 2 – sui quali l'Italia, insieme ad altri otto paesi, di cui quattro dell'UE, aveva assunto una posizione di astensione nella seduta della Terza Commissione dell'Assemblea generale dell'ONU del giorno precedente – e sul ricorso italiano contro la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di esposizione del crocifisso nelle scuole.

Per la prossima riunione dell'Osservatorio sono stati suggeriti come possibili temi: le direttive impartite alla rete diplomatica italiana nel mondo in tema di rispetto dei diritti umani; la condizione dei circa tremila cittadini italiani detenuti in Paesi esteri.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (Rilievi alle Commissioni riunite II e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	78
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE. Atto n. 173 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	80
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla finanza locale.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	81

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Atto n. 171

(Rilievi alle Commissioni riunite II e X).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), recepisce la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, nel rammentare che il provvedimento è corredato da una relazione tecnica, segnala che l'articolo 1, concernente l'ambito di applicazione, qualifica come attinente ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere

e) ed m) della Costituzione, le disposizioni della Parte prima del provvedimento in esame, con riferimento alla necessità di garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale.

Per quanto concerne gli articoli 12 e 13, concernenti le comunicazioni con la Commissione europea, dichiara di non avere nulla da osservare al riguardo, nel presupposto che gli adempimenti a carico della Presidenza del Consiglio e delle autorità interessate vengano svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 25, in materia di sportello unico, osserva che il Governo dovrebbe confermare che l'ulteriore implementazione dello sportello unico possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo opportuni elementi informativi circa l'impatto finanziario connesso ad un sistematico ricorso a tale strumento di semplificazione amministrativa, anche sulla base dei dati relativi all'applicazione a legislazione vigente.

Relativamente agli articoli da 36 a 43, in materia di collaborazione amministrativa, dichiara di non avere nulla da osservare, nel presupposto che gli adempimenti a carico della Presidenza del Consiglio e delle autorità interessate vengano effettuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento agli articoli da 72 a 80 e all'articolo 82, concernenti le modalità di accesso all'esercizio di attività, non formula osservazioni, considerata la clausola di invarianza contenuta all'articolo 80, che dispone in merito alle nuove modalità di iscrizione nei registri delle imprese, sancendo l'obbligo di invarianza degli effetti finanziari.

Per quanto riguarda l'articolo 85, richiamando quanto già osservato con riferimento agli articoli 1 e 25, segnala l'op-

portunità di acquisire elementi da parte del Governo circa l'idoneità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista a garantire l'effettiva neutralità finanziaria delle norme. In merito ai profili di copertura finanziaria, sotto il profilo formale, al fine di evitare la duplicazione delle clausole di invarianza, rileva l'opportunità di modificare la clausola di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 85, riferendola non solo all'attuazione del presente decreto, ma anche al decreto del Ministro dello sviluppo economico di riordino delle modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 80, che a sua volta prevede una autonoma clausola di invarianza. In merito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Da ultimo, segnala che lo schema non è corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, pertanto, vi è l'esigenza che la Commissione si esprima sullo schema solo successivamente alla trasmissione di tale parere.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI invita il relatore a valutare l'opportunità di una riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), che, nell'escludere dall'ambito di applicazione del provvedimento le attività di gioco, non contiene un riferimento anche alla rete per l'acquisizione del gettito derivante dal gioco. Al riguardo fa presente che, altrimenti, nel richiamato settore potrebbero ravvisarsi problemi di gettito.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che il provvedimento in esame presenta profili di particolare complessità e ritiene che sarebbe più opportuno rinviare il seguito dell'esame, atteso che non risulta pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che le Commissioni X e XIV sono chiamate ad esprimere il parere di rispettiva competenza entro il 31 gennaio 2010. In particolare, ritiene più opportuno

che la Commissione bilancio si esprima dopo le altre Commissioni, al fine di poter disporre di maggiori elementi.

Massimo VANNUCCI (PD), nel rilevare che lo schema in esame provvede al recepimento nel nostro ordinamento della cosiddetta direttiva « servizi », che rappresenta la riformulazione della cosiddetta direttiva Bolkestein, sottolinea come si tratti di un atto di particolare rilievo sistematico, che, al di là dell'impatto diretto sulla finanza pubblica delle singole disposizioni, appare suscettibile di incidere in modo significativo sul sistema economico e produttivo del nostro Paese, intervenendo in via generale sullo svolgimento di tutte le attività economiche dirette allo scambio di beni o alla fornitura di altre prestazioni. A suo giudizio, pertanto, la valutazione della Commissione bilancio dovrebbe estendersi anche agli effetti che il provvedimento potrebbe determinare sul tessuto produttivo e imprenditoriale, che nel nostro Paese è caratterizzato da aspetti assolutamente peculiari, che la normativa comunitaria non sembra tenere nel debito conto. A titolo di esempio, segnala che l'Unione Europea ha aperto nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione per il mancato adeguamento della normativa nazionale in materia di concessioni demaniali marittime ai contenuti previsti dalla direttiva « servizi », in quanto secondo la normativa comunitaria le concessioni dovrebbero essere assegnate ogni sei anni sulla base di una procedura di asta, che rischia tuttavia di stravolgere l'attuale assetto del settore, determinando una situazione di incertezza per i circa ventimila operatori turistici balneari del nostro Paese. Al riguardo, dopo aver rilevato la necessità di una maggiore attenzione da parte dell'Esecutivo nel momento dell'elaborazione degli atti normativi comunitari, segnala come sia comunque opportuno apportare i necessari correttivi in sede di recepimento delle direttive adottate. In questo senso, ritiene apprezzabile l'intervento previsto in materia nel decreto-legge « milleproroghe » attualmente all'esame del Senato, che proroga al 31 dicembre

2012 la scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, sottolineando tuttavia la necessità di estendere tale proroga al 31 dicembre 2015, come assicurato a suo tempo dal Ministro per i rapporti con le regioni.

Massimo Enrico CORSARO (Pdl), *relatore*, concorda con le richieste dei colleghi Borghesi e Vannucci di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di una più approfondita valutazione delle sue implicazioni economiche e finanziarie, ribadendo, comunque, l'esigenza che la Commissione si esprima sullo schema solo successivamente alla trasmissione del parere della Conferenza Stato – Regioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce di quanto evidenziato dal relatore e delle richieste dei deputati Borghesi e Vannucci, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE.

Atto n. 173.

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Roberto SIMONETTI (LNP) *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in oggetto, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 88 del 2009

(legge comunitaria 2008), recepisce la direttiva 2008/73/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e modifica alcune normative comunitarie in materia.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, nel rilevare che lo schema di decreto legislativo è corredato di una specifica relazione tecnica, ritiene che, con riferimento ai costi per la tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici da parte dalle associazioni di allevatori riconosciute, il Governo dovrebbe confermare che i « costi delle attività di miglioramento genetico », per i quali è prevista la concessione di contributi a carico di capitoli di bilancio afferenti la legge n. 423 del 1998, cui fa riferimento la relazione tecnica, debbano identificarsi con le spese già previste dalla normativa vigente a carico dell'articolo 3 della citata legge n. 423, e non rappresentino, invece, nuovi contributi da concedere, allo stesso titolo, a carico dei medesimi capitoli di bilancio.

Considera, inoltre, opportuna una conferma circa l'idoneità della clausola di invarianza, contenuta nell'articolo 8 dello schema di decreto, a garantire l'effettiva neutralità finanziaria delle norme in esame. In particolare, ritiene che andrebbe chiarito se il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie locali siano effettivamente in grado di assicurare l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dal testo in esame nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Da ultimo, segnala che lo schema non è corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, pertanto, vi è l'esigenza che la Commissione si esprima sullo schema solo successivamente alla trasmissione di tale parere.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal

relatore, segnala che il riferimento alla concessione di contributi a carico di capitoli di bilancio relativi alla legge n. 423 del 1998 a copertura dei costi delle attività di miglioramento genetico, non deve intendersi riferito a nuovi contributi da concedere, coerentemente, del resto, alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8 del testo. Osserva, infatti, che l'espressione utilizzata nella relazione tecnica « sono concessi » è da intendersi riferita al passato. Con riferimento alle osservazioni riferite all'articolo 8, nel confermare l'idoneità della clausola di invarianza degli oneri ivi prevista, ritiene comunque che ulteriori elementi di informazione al riguardo potranno, ove necessario, essere richiesti alle amministrazioni competenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce di quanto evidenziato dal relatore, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.

Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Gian Giorgio PALEOLOGO, *Presidente di sezione della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto SIMONETTI (LNP) e Simonetta RUBINATO (PD), ai quali replicano Enrico FLACCADORO, *Consigliere della Corte dei conti*, Maurizio MELONI, *Presidente di sezione della Corte dei conti* e Giancarlo ASTEGIANO, *Consigliere della Corte dei conti*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/09: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	83
DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. Nuovo testo C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Berardo. C. 2935 Governo e abbinata C. 1608 Nicco (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito. C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>) .	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.

DL 193/09: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
C. 3084 Governo.
 (Parere alla II Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla II Commissione Giustizia, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 3084, di conversione

del decreto – legge n. 193 del 2009, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

L'articolo 1 del decreto – legge, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine, stabilito dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998, fino a cui si applicano le disposizioni del regio decreto n. 12 del 1941, in forza delle quali magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il comma 2 proroga ulteriormente, fino alla riforma organica della magistratura ordinaria, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, gli incarichi dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge, il cui mandato scada il 31 dicembre 2009 e che non possano essere ulteriormente confermati in forza del disposto dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto n. 12 del 1942, ai sensi del quale la nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni ed il titolare può essere confermato per una sola volta.

L'articolo 2 reca, al comma 1, una serie di modifiche alla legge n. 133 del 1998.

In particolare, la lettera *a*) sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 della predetta legge n. 133, portando da 60 ad 80 il numero degli uffici giudiziari che il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministero della giustizia, può individuare annualmente come sede disagiata, ai fini del trasferimento d'ufficio di magistrati; la disposizione sopprime inoltre la parte del comma 3 che fa riferimento alle sedi a copertura immediata, cioè a quelle sedi rimaste vacanti nonostante siano state poste a concorso per due successive volte; inoltre, attraverso una modifica del comma 4 dell'articolo 1, si aumenta da 100 a 150 unità il numero dei magistrati provenienti da sedi non disagiate che possono essere destinati d'ufficio alle predette sedi disagiate.

La lettera *b*) abroga l'articolo 1-*bis* della citata legge n. 133, che disciplina il trasferimento d'ufficio di magistrati nelle

sedi a copertura immediata, mentre le lettere *c*), *d*) ed *e*) apportano modifiche di coordinamento conseguenti all'abrogazione del predetto articolo 1-*bis*.

Il comma 2 reca la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, quantificati in circa 2,9 milioni nel 2010 e in circa 2,5 milioni a decorrere dal 2011, ai quali si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica e mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'importo dei diritti di copia degli atti giudiziari disposto dai commi 4 e 5 dell'articolo 4.

L'articolo 3 disciplina le modalità di copertura degli uffici giudiziari qualificati come sedi disagiate, per le quali manchino aspiranti o non siano pervenute dichiarazioni di disponibilità o di consenso al trasferimento.

In particolare, il comma 1 prevede che il Consiglio superiore della magistratura provveda, nel limite di 150 unità, al trasferimento d'ufficio alle sedi disagiate di magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, escludendo invece i magistrati che abbiano conseguito valutazioni superiori. Il trasferimento può essere disposto anche nei confronti di quei magistrati che svolgano da oltre dieci anni le stesse funzioni o che si trovino nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro e che non abbiano presentato domanda di trasferimento. La disposizione specifica che il trasferimento d'ufficio può riguardare solo quelle sedi disagiate che distino oltre 100 km dalla sede di servizio del magistrato trasferito, e che, per quanto riguarda i magistrati i quali abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, il trasferimento può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti all'interno di altri distretti della medesima regione.

Il comma 2 esclude dal trasferimento d'ufficio: i magistrati in servizio presso uffici nei quali il trasferimento determinerebbe vacanze di posti superiori al 20

per cento dell'organico, calcolate secondo le modalità del comma 3; i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate; i magistrati assegnati o trasferiti nella sede di servizio in seguito al trasferimento del coniuge convivente militare, ovvero in quanto genitori o familiari che assistano un parente o affine handicappato; i magistrati che abbiano figli di età inferiore a tre anni.

I commi 4 e 5 stabiliscono che il trasferimento d'ufficio sia disposto nei confronti di magistrati, per i quali le condizioni per il trasferimento sussistano alla data di pubblicazione della delibera del Consiglio superiore della magistratura, che prestino servizio nel distretto nel quale sussistono i posti da coprire, ovvero nei distretti limitrofi o in quelli delle regioni limitrofe. Ai sensi del comma 6, nel caso di pluralità di distretti o di regioni limitrofe, ai fini dell'inviduazione dei magistrati da trasferire, viene preso in considerazione per primo il distretto il cui capoluogo abbia la minore distanza chilometrica dalla sede disagiata; inoltre, ai sensi del comma 7, nell'ambito del distretto, l'ufficio giudiziario da cui operare il trasferimento d'ufficio è individuato facendo riferimento a quello che registra la minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di parità di tale percentuale il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio, scegliendo prioritariamente il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

Il comma 8 specifica che ai magistrati trasferiti d'ufficio si applica l'indennità mensile prevista dall'articolo 2 della legge n. 133 del 1998, nonché il raddoppio nella valutazione dei servizi prestati nella sede disagiata prevista dall'articolo 5 della predetta legge n. 133; inoltre è riconosciuto il diritto del coniuge convivente del magistrato trasferito che sia impiegato di ruolo in un'amministrazione statale ad essere trasferito presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del magistrato.

L'articolo 4 intende completare il processo di digitalizzazione della giustizia avviato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001.

In particolare, il comma 1 demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sentiti il Garante della *privacy* ed il CNIPA, l'individuazione delle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, estendendo pertanto la disciplina del processo telematico anche al settore penale. La disposizione specifica che fino all'adozione delle nuove regole si continueranno ad applicare le vigenti norme tecniche del processo civile telematico.

Il comma 2 amplia l'uso della posta elettronica certificata a tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al processo; anche in questo caso la disposizione specifica che fino all'adozione delle nuove regole di cui al comma 1 le notificazioni e comunicazioni inviate telematicamente saranno effettuate nei modi e nelle forme previste dalle norme vigenti.

Il comma 3 sostituisce alcuni commi dell'articolo 51 del decreto – legge n. 112 del 2008, che ha previsto un'accelerazione delle notificazioni telematiche nel processo civile.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 51 fissa l'avvio della nuova disciplina sulle comunicazioni e notificazioni telematiche al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al nuovo comma 1, prevedendo inoltre che le comunicazioni sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto – legge n. 185 del 2008. Sempre mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis* (notifiche ai difensori), 149 (notificazioni urgenti), 150 (forme particolare di notificazione) e 151 (notificazioni richieste dal pubblico ministero) del codice di procedura penale. Ove contengano dati sensibili, le comunicazioni-notificazioni si effettuano solo per estratto e l'atto integrale

è messo a disposizione dell'interessato sul sito Internet individuato dall'amministrazione.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 51 stabilisce che, entro il 10 settembre 2010, il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale Forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati e previa verifica, accerta – con uno o più decreti di natura non regolamentare – la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni sulle notificazioni e comunicazioni telematiche nel processo civile, di cui al comma 1.

Il nuovo comma 3 conferma l'obbligo che le comunicazioni e notificazioni siano fatte presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, qualora le parti non abbiano istituito e comunicato l'indirizzo di posta elettronica.

Il nuovo comma 5 integra le previsioni relative al contenuto dell'albo professionale degli avvocati di cui al secondo comma dell'articolo 16 della legge forense (regio decreto – legge 1578 del 1933), prevedendo che nell'albo debba essere indicato, oltre al codice fiscale del professionista, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato. Tali informazioni devono essere aggiornate giornalmente e devono essere messe a disposizione per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi 4 e 5 dell'articolo 4, che incentivano l'utilizzo delle nuove tecnologie telematiche scoraggiando il ricorso alle copie cartacee degli atti processuali. In particolare, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 40 del Testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, si stabilisce che l'importo dei diritti di copia rilasciata su carta deve essere fissato in misura superiore di almeno il 50 per cento rispetto al costo della copia rilasciata in formato elettronico. Il comma 5 reca una disciplina transitoria in base alla quale, fino all'emanazione del decreto del Presi-

dente della Repubblica di fissazione della nuova misura dei diritti di copia, tali diritti sono aumentati del 50 per cento, ed i diritti sulle copie in formato elettronico sono calcolati in ragione del numero delle pagine, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee.

Il comma 6 prevede che il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia sia finanziato con il maggior gettito derivante dalle modifiche introdotte alla disciplina dei diritti di copia, fermo restando che una quota di tale maggior gettito, indicata dall'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del decreto – legge, è destinata a coprire i maggiori oneri derivanti dall'incremento del numero delle sedi disagiate e dell'aliquota di magistrati che vi possono essere trasferiti d'ufficio, disposto dal comma 1 del medesimo articolo 2.

Il comma 7 prevede che il Ministero della giustizia si possa avvalere della Consip S.p.a. per la realizzazione delle innovazioni tecnologiche previste dal programma di digitalizzazione, stabilendo a tal fine apposite convenzioni tra il ministero e la stessa Consip.

Sempre con riferimento ai profili di interesse per la Commissione Finanze, il comma 8 introduce una serie di modifiche di coordinamento al codice di rito civile, necessarie per consentire il completamento del processo di informatizzazione del processo civile. In particolare si prevede l'obbligatoria indicazione, negli atti processuali, del codice fiscale di tutti i protagonisti del giudizio, da utilizzare come chiave primaria per la loro identificazione da parte del sistema informatico. Inoltre si introduce una modalità generalizzata di notifica telematica degli atti processuali, mediante il ricorso alla posta elettronica certificata, salvi i casi in cui ciò sia espressamente vietato dalla legge.

Ancora per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 9 reca disposizioni per l'attuazione dei pagamenti telematici nel settore della giustizia, prevedendo che il Ministero della giustizia, senza oneri per il bilancio dello Stato, faccia ricorso ad in-

intermediari abilitati per rendere possibile, da parte di privati, una serie di pagamenti con modalità telematiche (carte di debito, di credito, o prepagate o con altra moneta elettronica disponibile sui circuiti bancari e postali).

Si tratta del pagamento di spese di giustizia previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 come contributo unificato, diritti di copia e di certificato, spettanze degli ufficiali giudiziari, somme per recupero del gratuito patrocinio, delle spese processuali, di mantenimento dei detenuti, delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Gli intermediari, una volta ricevuto il versamento, lo riversano alla tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata.

Con decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il CNIPA, saranno determinate le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio.

Si prevede, inoltre, che il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipuli, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 10 prevede l'adozione di un regolamento del Ministro della giustizia che disciplini la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'amministrazione all'archivio informatico centralizzato esistente, al fine di realizzare un monitoraggio più efficiente del funzionamento della giustizia.

Il comma 11 qualifica come necessarie, ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge n. 468 del 1978, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici

del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal CNIPA: in tal modo si intende semplificare le procedure di autorizzazione di tali spese, consentendo che per esse possano essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo, ovvero a più esercizi.

L'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione del fatto che il testo del provvedimento in esame non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, ritiene opportuno che la Commissione esprima il proprio parere su di esso nella giornata odierna.

Alberto FLUVI (PD), poiché non ricorrono motivi di particolare urgenza, chiede di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento, anche al fine di consentire alla propria parte politica di effettuare le necessarie valutazioni in ordine alle modifiche che potrebbero essere introdotte nel testo dalla Commissione di merito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene possibile accogliere la richiesta avanzata dal deputato Fluvi: pertanto, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 14 di domani.

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

Nuovo testo C. 3097 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul nuovo testo del disegno di legge C. 3097, di conversione del decreto – legge n. 152 del 2009, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalle Commissioni di merito.

L'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni in materia di finanziamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di pace e stabilizzazione.

In particolare, i commi 1 e 2, autorizzano, rispettivamente spese per le iniziative di cooperazione in Afghanistan, e per la partecipazione dell'Italia, fino al 30 giugno 2010, alla missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan.

Secondo quanto specificato dal comma 3, la missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate con il governo pakistano concernenti i settori sanitario, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera afgano-pakistana e dei mezzi di comunicazione locali.

Il comma 4 prevede, nell'ambito dello stanziamento disposto dal comma 1, la realizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative « Afgana ».

Il comma 5 assegna al Ministero degli Affari esteri il compito di identificare le misure intese ad agevolare l'azione di organizzazioni non governative che intendano operare per fini umanitari in Afghanistan e Pakistan.

L'articolo 2, ai commi 1, 2, 4 e 6 autorizza, fino al 30 giugno 2010, spese per iniziative di cooperazione in favore

dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, per la partecipazione al fondo fiduciario della NATO in favore del Kosovo, per gli interventi di ricostruzione, di emergenza e sicurezza per la tutela dei cittadini italiani nei territori bellici e ad alto rischio, nonché per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.

I commi 3, 5 e 8 prorogano inoltre, rispettivamente, fino al 30 giugno 2010, le autorizzazioni di spesa relative: alla partecipazione alle operazioni civili di mantenimento della pace dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); alla partecipazione italiana ai processi di pace nell'Africa subsahariana; alla partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi.

I commi 7 e 9 prorogano altresì le autorizzazioni di spesa per l'invio di personale di ruolo presso le Ambasciate italiane a Baghdad, Islamabad e Kabul e per l'invio di un funzionario diplomatico in Kurdistan.

L'articolo 3, al comma 1, prevede che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel Capo I (costituito dagli articoli da 1 a 4) del decreto-legge.

Il comma 2 autorizza il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali riconducibili alle disposizioni del Capo I del decreto-legge.

Il comma 3 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. La disposizione prevede inoltre che, qualora il personale inviato in missione nei Paesi elencati all'articolo 1, comma 1, ed all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, per esigenze di sicurezza, debba essere alloggiato in locali

dell'Amministrazione degli affari esteri; il Ministero competente è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio predisposti per il funzionamento delle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo.

Il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dal Capo I, ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ed il decreto-legge n. 165 del 2003, relativamente all'affidamento di incarichi, alla stipula di contratti, all'utilizzo di dotazioni strumentali alla fornitura diretta di beni e servizi ed all'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Il comma 5 autorizza il Ministero degli affari esteri – purché con le finalità e nei limiti temporali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 – all'affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente ad enti e organizzazioni specializzati; l'autorizzazione si estende altresì alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione e in possesso di appropriate professionalità. Tale autorizzazione è concessa al Ministero degli affari esteri in deroga: alle norme di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), che ha previsto un limite massimo per le spese inerenti studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione; alle disposizioni di cui all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di limitazione della spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione; alle disposizioni in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo

n. 165 del marzo 2001. L'ultimo periodo del comma dispone che gli incarichi possano essere affidati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna a persone di nazionalità locale e che essi possono essere affidati a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia verificato la non presenza delle professionalità richieste a livello locale.

Il comma 6 convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, conformi alla disciplina contenuta nell'articolo 3. La convalida ha tuttavia effetto nei limiti delle risorse specificate all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, unitamente ai residui di stanziamento relativi ai tre precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali in riferimento all'esercizio finanziario 2009, e più precisamente all'esecuzione di interventi di stabilizzazione e ricostruzione in diversi scenari di crisi internazionale quali previsti dall'articolo 01, comma 1, del decreto – legge n. 209 del 2008, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 108 del 2009 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto – legge n. 152 del 2009.

Conseguentemente, il comma 7 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008 (il quale ha stanziato 45 milioni di euro per attività ed iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia), specificando che tale previsione si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.

Il comma 8 prevede poi l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3 anche ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, nonché all'articolo 1, comma 1, della legge n. 108 del 2009 e del decreto-legge n. 152 del 2009.

Il comma 9 stabilisce che le somme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge possono essere impegnate durante l'intero esercizio finanziario 2010, e qualora non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere altresì impegnate nell'esercizio successivo.

Il comma 10 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge dal regime di cui all'articolo 60, comma 15, del già richiamato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale ha stabilito che le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, salve le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

Il comma 11 prevede che l'assetto delle attività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan, quale prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge, sarà definito attraverso uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri.

L'articolo 4, comma 1, consente al Ministro degli affari esteri, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, di mettere a disposizione delle istituzioni europee fino a 50 funzionari della carriera diplomatica destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, nonché presso strutture di direzione e gestione di iniziative o operazioni attuate nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea. Tale previsione è esplicitamente connessa alle accresciute responsabilità in materia di sicurezza internazionale derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nonché all'esigenza, per l'Italia, di adempiere agli

obblighi legati all'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna, chiamato ad assistere l'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'UE, secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona.

Il comma 2 precisa che il servizio prestato ai sensi del comma 1 è valutato ai fini dello sviluppo professionale del predetto personale, mentre, in tale contesto, il comma 3 autorizza il Ministero degli Affari esteri a bandire per ciascuno degli anni 2010-2014, concorsi di accesso alla carriera diplomatica, per assumere un contingente annuo di personale non superiore a 35 segretari di legazione in prova. La disposizione autorizza a tale fine, in aggiunta alle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale, una spesa di 1.700.000 euro per l'anno 2010, di 3.496.800 euro per l'anno 2011 e di 7.169.600 euro a decorrere dall'anno 2012.

Il comma 6 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale previste dal comma 3: tali risorse sono individuate, in parte, mediante utilizzo del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri, nonché, per la restante parte, ricorrendo alle maggiori entrate determinate dall'incremento della tariffa per il rilascio dei visti nazionali di breve e di lunga durata che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 4, viene incrementata da 75 a 90 euro, a decorrere dal 1° luglio 2010, ed a 105 euro a decorrere dal 1° luglio 2011. Il comma 5 consente ulteriori variazioni dell'importo della tariffa stessa mediante decreto interministeriale di natura non regolamentare.

L'articolo 5 autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa per la proroga delle missioni internazionali svolte dalle Forze armate e dalle Forze di polizia, nonché da personale appartenente alla magistratura ed alla Croce rossa.

In particolare, il comma 1 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, de-

nominate *International Security Assistance Force* (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN; il comma 2 dispone la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL); il comma 3 proroga la partecipazione militare alle missioni nei Balcani, e specificamente la *Multinational Specialized Unit* (MSU), la *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO), il *Security Force Training Plan in Kosovo* e la *Joint Enterprise* (missione KFOR); il comma 4 proroga la partecipazione militare alla missione dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, all'interno della quale opera la missione *Integrated Police Unit* (IPU); il comma 5 autorizza la proroga della partecipazione militare italiana alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*; il comma 6 autorizza la proroga della partecipazione militare alla missione *Temporary International Precense in Hebron* (TI-PH2); il comma 7 autorizza la proroga alla partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah); il comma 8 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata *United Nations/African Union Mission in Darfur* (UNAMID); il comma 9 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL RD CONGO; il comma 10 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite a Cipro, denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* (UNFICYP); il comma 11 autorizza la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi; il comma 12 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alla missione europea in Georgia, denominata *European Union Monitoring Mission in Georgia*

(EUMM Georgia); il comma 13 autorizza la proroga di partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione Europea denominata *Atalanta* ed all'operazione militare della NATO denominata *Ocean Shield*, di contrasto alla pirateria al largo delle coste della Somalia; il comma 14 autorizza la proroga dell'impiego di personale militare per le attività di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene nell'ambito della missione NATO *Training Mission Iraq* (NTM-I) ed autorizza altresì la spesa per la prosecuzione dell'attività di cooperazione militare nel settore navale, ai sensi del trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Iraq del 2007, consistente nella prestazione di assistenza alla navigazione per il trasferimento dall'Italia in Iraq di unità navali acquistate dal governo iracheno; il comma 15 autorizza la spesa per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq; il comma 16 autorizza, per l'anno 2010, la spesa per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni indicate dal provvedimento; il comma 18 autorizza la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica; il comma 19 autorizza la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo) e la proroga di partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK); il comma 20 autorizza la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS); il comma 21 autorizza la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina *European Union Police Mission* (EUPM); il comma 27 autorizza la proroga della par-

tecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, di personale del Corpo della polizia penitenziaria e di personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX KOSOVO; il comma 28 autorizza la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina EUPOL COPPS; il comma 29 autorizza la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia Erzegovina; il comma 30 autorizza la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione *Joint Enterprise* nei Balcani.

Inoltre il comma 17 conferma il potere di spesa dei comandanti dei contingenti militari per interventi intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, entro il limite di spesa autorizzato per ciascuno dei principali teatri operativi, mentre il comma 31 autorizza per tutto l'anno 2010 la spesa per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali, a favore del personale impegnato nelle stesse.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama i commi da 22 a 26, recanti il finanziamento della partecipazione a missioni internazionali di personale della Guardia di finanza.

In particolare, il comma 22 autorizza la spesa di euro 8.220.842, fino al 30 giugno 2010, al fine di prorogare la partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute al Governo libico in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

Il comma 23 autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di circa 2 milioni di

euro, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni *International Security Assistance in Afghanistan* (ISAF) ed EUPOL in Afghanistan.

Il comma 24 autorizza la partecipazione, fino al 30 giugno 2010, di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo) e UNMIK. La spesa prevista è pari a 444.400 euro.

Il comma 25 autorizza la spesa di euro 103.656, fino al 30 giugno 2010, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione di assistenza dell'Unione europea alle frontiere per il valico di Rafah denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah).

Il comma 26 autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 220.700, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate *Joint Multimodal Operational Units* (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

L'articolo 6 reca disposizioni relative alla disciplina applicabile al personale che partecipa alle missioni internazionali indicate dal decreto-legge, in particolare per quanto riguarda la corresponsione delle relative indennità di missione, il trattamento assicurativo e pensionistico, la valutazione dei periodi di comando, il richiamo in servizio degli ufficiali della riserva di complemento ed il prolungamento del periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata.

In particolare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 1 prevede che al personale che partecipa alle missioni internazionali contemplate dal decreto – legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009.

In tale contesto si ricorda che il comma 4 del predetto articolo 3 della legge n. 108, disciplinando il trattamento delle indennità al personale partecipante alle missioni

internazionali, fa rinvio all'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale le predette indennità di missione concorrono a formare il reddito solo nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Il medesimo comma 1 dell'articolo 6 conferma inoltre l'applicabilità al personale in missione dell'articolo 3, comma 6, del decreto – legge n. 152 del 2009, il quale stabilisce che le previsioni dell'articolo 13 del decreto – legge n. 451 del 2001, ai sensi delle quali il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* » e al connesso intervento internazionale denominato ISAF, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso, si applicano anche al personale della Guardia di finanza impegnato nelle missioni internazionali indicate dal decreto – legge n. 152 che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Corpo.

Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 dell'articolo 6 modifica l'articolo 3, comma 2, del decreto – legge n. 152 del 2009, al fine di precede che, per il personale della Guardia di finanza, le modalità di caricamento dei dati personali sulla tessera di riconoscimento del personale militare, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati stessi, nonché le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia, invece che del Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 2 dell'articolo 6 prevede che al personale impiegato nella missione

UNAMID in Darfur e nella missione EUPM in Bosnia – Erzegovina, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento, qualora tale personale fruisca di vitto e alloggio gratuiti.

L'articolo 7 indica le disposizioni in materia penale che si applicano alle missioni internazionali elencate nel decreto-legge. In particolare si prevede: che al personale militare impegnato nelle missioni internazionali si applichi la disciplina del codice penale militare di pace; che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate e che per tali reati la competenza spetti al Tribunale di Roma.

Inoltre si stabilisce la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti; si stabilisce altresì l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio, dagli ordini legittimamente impartiti ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari.

L'articolo 8 contiene disposizioni in materia contabile. In particolare, per quel che attiene agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, il comma 1, rinviando all'articolo 5, comma 1, del decreto – legge n. 152 del 2009, consente agli Stati maggiori di Forza armata, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Segretariato generale della difesa ed al Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, di attivare le procedure d'urgenza previste per l'acquisizione di forniture e servizi, qualora sia accertata l'impossibilità di provvedere attraverso

contratti accentrati già eseguibili, nonché di acquisire in economia, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, lavori, servizi e forniture, per la revisione di mezzi da combattimento e trasporto, per l'esecuzione di opere infrastrutturali, per il trasporto o la spedizione di personale, materiale e mezzi, per l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati di difesa materiale d'armamento, informatici e sanitari.

La disposizione prevede inoltre, rinviando al comma 2 del già citato articolo 5 del decreto – legge n. 152 del 2009, che le spese relative ai compensi per lavoro straordinario reso nelle attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego di personale nelle missioni internazionali, sono escluse dal limite delle spese per straordinarie stabilito dall'articolo 3, comma 82, della legge n. 244 del 2007.

L'articolo 8 prevede inoltre, al comma 2, che entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto – legge, il Ministro dell'economia disponga, su richiesta delle amministrazioni interessate, l'anticipazione di una somma non superiore a due sesti delle spese autorizzate dal decreto stesso, comunque non inferiore a 180 milioni di euro, a valere sullo stanziamento recato dall'articolo 10 del decreto medesimo.

L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni III e IV, contiene alcune disposizioni relative all'Amministrazione della Difesa.

In particolare il comma 1 stabilisce che fino al 25 per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, in possesso dei requisiti previsti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio o per causa di servizio.

Inoltre si prevede che fino al 25 per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli

superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, in possesso dei requisiti previsti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, deceduto in servizio o per causa di servizio.

Si stabilisce altresì che fino al 25 per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, in possesso dei requisiti previsti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio o per causa di servizio.

Ai sensi del comma 1-*bis*, nei concorsi per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, la riserva dei posti di cui al comma 1 è altresì estesa ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.

Il comma 1-*ter*, introdotto dalle Commissioni di merito, estende l'applicabilità della previsione di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge n. 1116 del 1966, ai sensi della quale, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, un quarto dei posti messi a concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è riservato agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio o per causa di servizio, prevedendo che tale riserva si applichi anche al coniuge ed ai parenti in linea collaterale di secondo grado del predetto personale.

Il comma 2 interviene sull'assetto organizzativo del Circolo ufficiali delle Forze armate con sede in Roma, al fine di precisare che il Ministero della difesa

subentra in tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere del Circolo. In tale contesto si prevede che agli oneri derivanti da tale previsione, valutati in 250.000 euro, si provvede « nell'ambito delle facoltà assunzionali del Ministero della difesa a legislazione vigente ».

Il comma 2-*bis*, anch'esso introdotto dalle Commissioni di merito, consente al Ministero della difesa, in considerazione della specialità dei lavori effettuati dai reparti del Genio militare, in situazioni di urgenza ed emergenza, anche con riferimento alle missioni internazionali elencate dal decreto - legge e nell'ambito delle risorse già stanziare, senza nuovi o maggiori oneri, di prorogare o rinnovare per una o più volte il contratto di lavoro a tempo determinato di ciascun lavoratore, fino alla durata massima complessiva di cinque anni. La disposizione prevede inoltre che per le qualifiche lavorative per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, il Ministero, trascorso tale periodo di cinque anni, qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede all'assunzione diretta del lavoratore, in deroga alla disciplina vigente, nel limite del dieci per cento delle assunzioni autorizzate annualmente.

Il comma 3 reca una norma di interpretazione relativa alla previsione di cui all'articolo 43, comma 4, della legge n. 224 del 1986, ai sensi della quale gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda, fruendo del trattamento pensionistico, delle indennità e dei benefici; in tale contesto la norma interpretativa intende chiarire che i benefici menzionati dal predetto comma 4 sono quelli spettanti per il raggiungimento dei limiti d'età.

Il comma 3-*bis*, a sua volta introdotto dalle Commissioni di merito, interviene sulla disciplina di cui all'articolo 7 della legge n. 804 del 1973, in materia di collocamento in aspettativa nei ruoli ufficiali per riduzione di quadri dovute ad eccedenze che si dovessero verificare nei gradi di generale e di colonnello, prevedendo

che possano essere collocati in aspettativa anche gli ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, o che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito, i quali ne facciano richiesta.

Il comma 3-*ter*, parimenti inserito dalle Commissioni di merito, prevede che gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi del predetto articolo 7 della legge n. 804 del 1973, possono chiedere, per una sola volta, all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto.

Il comma 3-*quater*, pure inserito dalle Commissioni di merito, estende il diritto al trasferimento nella sede di servizio in cui il militare ha eletto domicilio, attualmente riconosciuto solo al coniuge del militare in servizio permanente effettivo, anche al coniuge dell'ufficiale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri, per una sola volta.

Il comma 3-*quinqüies* reca la clausola di invarianza finanziaria relativamente alle norme contenute nei commi da 3-*bis* a 3-*quater*.

Il comma 4 esclude la punibilità, a titolo di colpa, per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per fatti commessi nell'espletamento di attività operative o addestrative nel corso di missioni internazionali, del militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, considerate le competenze, i poteri ed i mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, il comma 5 intende semplificare gli adempimenti amministrativi connessi ai pagamenti delle forniture di materiale destinati alle Forze armate ed al Corpo della Guardia di finanza per attività operative o addestrative in Italia o all'estero: a tal fine la disposizione autorizza l'Amministrazione della difesa e il Comando generale della Guardia di finanza a corrispondere pagamenti nella misura massima del 90

per cento del valore delle forniture colaudate ed accettate, a fronte di rilascio di apposite dichiarazioni di ricevimento da parte del consegnatario. In tal modo si consente a tali amministrazioni di pagare subito il 90 per cento delle forniture senza attendere il formale atto di assunzione in carico contabile del materiale, necessario invece per il completamento del pagamento.

L'articolo 10 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del decreto, quantificati in circa 804 milioni di euro per il 2010, ai quali si fa fronte, per 750 milioni euro, ricorrendo alle risorse del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, nonché, per circa 54 milioni di euro, mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato I al decreto-legge.

L'articolo 11 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo.

C. 2935 Governo e abbinata C. 1608 Nicco.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Matteo BRAGANTINI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2935, come modificato dall'emendamento

approvato in sede referente, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006, e sull'abbinata proposta di legge C. 1608 Nicco.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, occorre innanzitutto rilevare come esso faccia seguito alla decisione del Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze (ECOFIN) dell'Unione europea del 21 ottobre 2004, che ha autorizzato l'Italia ad applicare una misura in deroga alla direttiva 77/388/CEE relativa alle imposte sulla cifra di affari. L'autorizzazione, richiesta dal governo italiano, ha lo scopo di stabilire la non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sul pagamento dei pedaggi dovuti per il transito del traforo del Gran San Bernardo.

Infatti, a seguito dell'abrogazione del numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, operata dall'articolo 21, comma 15, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), il transito nei trafori internazionali, fino ad allora esentato dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, è stato assoggettato a tale imposta, diversamente da quanto avviene in Svizzera, dove non è prevista l'IVA sui pedaggi. Ciò ha determinato una disparità dei costi per gli utenti, nonché una distorsione nel settore della concorrenza degli abbonamenti (per il minor costo di quelli acquistati in Svizzera), oltre a difficoltà amministrative nella gestione congiunta italo-elvetica del traffico del Gran San Bernardo e nella ripartizione degli introiti connessi.

L'Accordo si compone di un Preambolo e di un unico articolo, il quale prevede che le Parti contraenti non sottopongono all'IVA, od altra analoga imposta sulla cifra d'affari, gli importi dei pedaggi dovuti per il transito nella galleria del Gran San Bernardo. L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica e,

se denunciato, resterà in vigore ancora per i dodici mesi successivi al preavviso di denuncia.

Per quanto concerne invece il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di quattro articoli.

Come di consueto, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione dello stesso.

L'articolo 3, contiene, al comma 1, la clausola di copertura finanziaria degli oneri recati dall'attuazione dell'Accordo, quantificati in 547.000 euro per il 2010 e 589.000 euro a decorrere dal 2011, ai quali si fa fronte mediante riduzione mediante riduzione delle proiezioni, a partire dal 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa.

Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione Affari esteri ha soppresso il comma 2, il quale prevedeva il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della legge da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi previsti all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978. Tale soppressione è motivata dall'esigenza di adeguare il testo all'abrogazione della predetta legge n. 468, operata dalla legge n. 196 del 2009.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure

contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Nuovo testo C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro sul nuovo testo del disegno di legge C. 1441-quater-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento, che risulta collegato alla manovra finanziaria alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013, deriva dallo stralcio di talune disposizioni dall'originario disegno di legge C. 1441.

Passando a sintetizzare brevemente il contenuto del provvedimento, che è stato sensibilmente modificato dal Senato rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, l'articolo 1 conferisce una delega al Governo per l'adozione di una disciplina sul pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti, rifacendosi alle modalità procedurali, ai principi e criteri direttivi e alla copertura finanziaria previsti dalla delega in materia di lavori usuranti già conferita al Governo dalla legge n. 247 del 2007. Inoltre, si prevede una clausola di salvaguardia idonea a garantire, ai fini della fruizione del diritto al beneficio, un meccanismo di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e della data di presen-

tazione della domanda di pensionamento, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici nel caso in cui vi siano scostamenti tra il numero di domande accolte e le risorse finanziarie a disposizione.

L'articolo 2 reca una delega al Governo volta all'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, delle politiche sociali e dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi organismi.

L'articolo 3, soppresso nel corso dell'esame in sede referente, innovava la disciplina del rapporto di lavoro dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, prevedendo che esso possa avere carattere esclusivo o non esclusivo e sia regolato da un contratto di diritto privato.

L'articolo 4 inserisce un comma 2-bis nell'articolo 3 della legge n. 376 del 2000, recante disposizioni sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*, al fine di disciplinare la composizione della commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di sanzioni relative all'utilizzo di lavoro irregolare, in particolare apportando modifiche all'apparato sanzionatorio relativo all'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, nonché sugli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative all'impiego di lavoro irregolare.

L'articolo 6 reca disposizioni inerenti agli obblighi formali di informazione cui sono tenute le pubbliche amministrazioni al momento delle assunzioni, configurando, in sostanza, una nuova disciplina applicabile in materia alle amministrazioni pubbliche, attraverso la modifica della normativa vigente che invece attualmente prevede identici obblighi per i datori di lavoro pubblici e privati.

In tale contesto si prevede che le pubbliche amministrazioni comunichino in via telematica tali dati al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, ai fini della loro pubblicazione sul sito del Dipartimento.

L'articolo 7, introdotto al Senato, novella l'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Le nuove disposizioni autorizzano, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli professionali esteri, i medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, a svolgere la pertinente attività nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.

L'articolo 8 reca talune modifiche al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro. In particolare, il comma 1 ridefinisce le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina sulla durata media dell'orario di lavoro; sul riposo settimanale; sulle ferie annuali retribuite e sul riposo giornaliero. Inoltre, il comma 2 riformula il regime di possibili deroghe alle norme sull'orario di lavoro e sul riposo dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili.

L'articolo 9 estende ai professori di seconda fascia l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento nelle università, nel caso in cui il quorum previsto per l'elezione non venga raggiunto per due votazioni.

L'articolo 10, introdotto al Senato, stabilisce che nell'ambito della valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori si preveda la discussione pubblica con la commissione, avente ad oggetto titoli e pubblicazioni dei candidati.

L'articolo 11 prevede che agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applichino le disposizioni in base alle quali la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali sia destinata,

per una quota non inferiore al 60 per cento, all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari.

L'articolo 12 prevede l'abrogazione di talune disposizioni della legge n. 210 del 1998 concernenti il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, relative al limite al numero di pubblicazioni scientifiche presentabili per la partecipazione a ciascuna procedura di valutazione comparativa e al numero massimo di domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.

Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, l'articolo 13, introdotto dal Senato, stabilisce che, nel caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, previsto dalla legislazione vigente, la Scuola trasferisca all'università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche. In particolare, il comma 1 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il personale adibito a specifiche funzioni, in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali, ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o di esternalizzazione di attività e servizi.

Inoltre i commi 2 e 3 prevedono, nell'ambito dell'istituto della mobilità volontaria, l'utilizzazione, per particolari esigenze, di personale in assegnazione temporanea per un periodo non superiore a 3 anni, nonché la possibilità di rideterminazione delle assegnazioni stesse.

L'articolo 15, introdotto dal Senato, modifica il Codice della *privacy*, sopprimendone l'articolo 1, che esclude la tutela

della riservatezza per le notizie relative allo svolgimento del lavoro dei dipendenti pubblici. Tale principio viene temperato con l'inserimento nell'articolo 19 del medesimo Codice di un nuovo comma 3-*bis*, contenente previsioni volte a tutelare il diritto dei dipendenti pubblici alla *privacy* sui dati cosiddetti sensibili.

In tale ambito si prevede inoltre che gli enti previdenziali comunichino alle amministrazioni pubbliche i dati concernenti l'anzianità contributiva dei dipendenti interessati dai provvedimenti di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che le amministrazioni pubbliche possono adottare nei confronti del personale che abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni, ai sensi dell'articolo 72, comma 11, del decreto – legge n. 112 del 2008, ovvero da provvedimenti di trattamento in servizio.

L'articolo 16, comma 1, prevede che i dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito alla Presidenza del Consiglio da altre amministrazioni non possano fruire della norma secondo la quale si transita nella prima fascia qualora si sia ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Ai sensi del comma 2 la norma si applica solo per gli incarichi conferiti dalla Presidenza del Consiglio dopo l'entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 17 prevede che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina relativa al *part-time* nel pubblico impiego, introdotta dal decreto-legge n. 112 del 2008, le pubbliche amministrazioni possano sottoporre a nuova valutazione, entro 18900 giorni, i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto – legge n. 112.

L'articolo 18 dispone, al comma 1, che al personale trasferito ed inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della riforma della struttura governativa effettuata nel 2006,

si applicano i contratti collettivi di lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 reca la copertura finanziaria dei relativi oneri, quantificati in circa 3 milioni di euro annui, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

L'articolo 19, comma 1, prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Il comma 2 precisa che nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici, mentre il comma 3 fa salva la speciale disciplina in materia di aspettativa relativa agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato.

L'articolo 20 prevede, al comma 1, il riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego, nonché della tutela economica, pensionistica e previdenziale, rinviando, al comma 2, la concreta attuazione di tale riconoscimento, anche per quel che concerne lo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie a successivi provvedimenti legislativi.

Il comma 3 prevede inoltre che il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipi, in rappresentanza del personale militare, alle attività « negoziali » tese al concreto riconoscimento della specificità e concernenti, in particolare, il trattamento economico del medesimo personale.

Il comma 4 reca una delega al Governo per l'armonizzazione del sistema di tutela previdenziale ed assistenziale applicato al personale del Corpo dei vigili del fuoco, mentre il comma 5 reca la copertura finanziaria dei relativi oneri.

L'articolo 21, introdotto al Senato, esclude, con disposizione rubricata come

di interpretazione autentica, dall'applicazione della normativa in materia di igiene del lavoro anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato, oltre che quello a bordo degli aeromobili dello Stato.

L'articolo 22, anch'esso introdotto al Senato, modifica il decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai lavoratori l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Le pubbliche amministrazioni devono altresì garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. Inoltre, si prevede l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri, del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce i Comitati Pari opportunità e i Comitati paritetici sul *mobbing*.

L'articolo 23, a sua volta introdotto dal Senato, prevede la possibilità, per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, compresi i responsabili di struttura complessa, di richiedere il collocamento a riposo, invece che al compimento dei 65 anni, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare i 70 anni e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti.

Inoltre, al comma 1-*bis* si prevede che la facoltà, riconosciuta ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici dall'articolo 16 del decreto - legge n. 503 del 1992, di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, può essere eserci-

tata dai dipendenti in aspettativa per cariche elettive entro 90 giorni prima del compimento del predetto limite di età.

L'articolo 24 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, prevedendo, tra l'altro, il riordino delle tipologie dei permessi, in relazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate, la ridefinizione dei relativi presupposti soggettivi ed oggettivi, la razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità di fruizione, nonché dei documenti da presentare a tal fine.

L'articolo 25, introdotto al Senato e soppresso dalla Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede referente, prevedeva, al comma 1, che le norme concernenti, ai fini pensionistici, il beneficio dell'accredito figurativo o il diritto di riscatto per i periodi dei congedi di maternità o di paternità e dei congedi parentali, si applichino solo qualora le relative domande siano presentate in costanza di rapporto di lavoro.

L'articolo 26 interviene, ai commi da 1 a 3, sulla legge n. 104 del 1992, relativamente ai permessi lavorativi per i lavoratori che assistono soggetti portatori di *handicap*, in particolare: circoscrivendo l'ambito di applicazione soggettivo relativamente al diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, che non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona, salvo che per i genitori del figlio con *handicap* in situazione di gravità; sopprimendo il riferimento alla convivenza come condizione necessaria ai fini della fruizione del congedo; prevedendo la decadenza dai diritti di cui all'articolo 33 della legge n. 104 per i lavoratori in precedenza richiamati nel caso in cui il datore di lavoro o l'INPS, accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

Il comma 4 dispone l'obbligo di comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, di specifici dati, relativi ai propri dipendenti che fruiscano dei permessi

mensili retribuiti o dei permessi retribuiti previsti per i minori con handicap in situazione di gravità e di età non superiore ai tre anni.

I commi 5 e 6 contemplano altresì la costituzione, da parte del citato Dipartimento, di una banca dati, in cui confluiscono tali comunicazioni, definendo le modalità di trattamento dei dati.

L'articolo 27 estende al settore privato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le norme in materia di rilascio e trasmissione dell'attestazione di malattia introdotto per i dipendenti pubblici dall'articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 28 prevede, al comma 1, per il personale del comparto sicurezza e difesa, la possibilità di essere collocati in aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza. In base al comma 2 tali incarichi sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 29 reca disposizioni in materia di personale dell'amministrazione della Difesa.

In particolare, il comma 1 estende al personale delle forze armate le disposizioni in materia di comando già previste per forze di polizia e vigili del fuoco, in base alle quali al trattamento stipendiale del personale comandato deve provvedere l'amministrazione utilizzatrice.

I commi 2 e 3 limitano inoltre la possibilità di ricorso all'aspettativa per riduzione quadri, escludendo, ai fini del computo del personale da porre in aspettativa, un contingente numerico pari a quello delle posizioni ricoperte presso enti e comandi internazionali, nonché, in via generale, dall'applicazione dell'istituto, gli ufficiali che ricoprano incarichi non inferiori a capi di stato maggiore di forza armata presso enti e comandi internazionali.

Il comma 4 definisce, con norma di interpretazione autentica, il trattamento spettante al personale collocato in tale tipo di aspettativa, mentre il comma 5 sop-

prime, per l'Arma dei carabinieri, la possibilità di avanzamento per scelta al grado di maggiore.

Inoltre, al comma 7 si conferisce una delega al Governo per l'armonizzazione del sistema di tutela previdenziale ed assistenziale applicato al personale del Corpo dei vigili del fuoco, mentre il comma 8 reca la copertura finanziaria dei relativi oneri. Tali commi sono identici ai commi 4 e 5 dell'articolo 20.

L'articolo 30 estende i limiti di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente a particolari discipline sportive indicate dagli appositi bandi di concorso. Inoltre il limite minimo viene fissato in diciassette anni di età ed il limite massimo in trentacinque anni e si stabilisce che il personale reclutato ai sensi della disposizione non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

L'articolo 31 modifica le procedure relative ai concorsi interni per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori e dei periti tecnici del personale della Polizia di Stato che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica, eliminando il requisito della provenienza da profili professionali omogenei a quello per il quale si concorre.

L'articolo 32 interviene sul controllo giudiziale sul rispetto delle « clausole generali » contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, la certificazione dei contratti di lavoro e le valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali.

Con riferimento alle predette « clausole generali », il comma 1 dispone che il controllo giudiziale debba limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non possa estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, le quali spettano al datore di lavoro o al committente.

Il comma 2 reca disposizioni volte a rafforzare il valore vincolante (anche nei

confronti del giudice) dell'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro.

Il comma 3 dispone, in primo luogo, che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, tenga conto — « oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione », — delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo, presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro.

Analogamente, il giudice deve tenere conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati dai suddetti contratti, nello stabilire, ai sensi, dell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, « le conseguenze da riconnettere al licenziamento ». A tal fine, inoltre, il giudice deve comunque tener conto di una serie di elementi di fatto, individuati dal medesimo comma 3.

Il comma 4 provvede a ridefinire la finalità della procedura di certificazione, ampliando l'ambito di intervento della certificazione, dal momento che, mentre il testo vigente fa riferimento al « contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro », la disposizione, in maniera più generale, si riferisce al « contenzioso in materia di lavoro ».

Il comma 5 modifica la disciplina delle commissioni di certificazione presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro, mentre il comma 6 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

L'articolo 33 ridisegna, attraverso la sostituzione degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del Codice di procedura civile, la sezione del medesimo Codice recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro.

In estrema sintesi, la disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale, uniforma il sistema di conciliazione nelle controversie di lavoro private e alle dipendenze della pubblica amministrazione, introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controver-

sie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

L'articolo 34 reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

In particolare il comma 1 sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6, della legge n. 604 del 1966, prevedendo che l'impugnazione del licenziamento con qualsiasi atto scritto (anche extragiudiziale, purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale) è inefficace se entro i successivi 180 giorni il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato non vadano a buon fine, il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo.

Il comma 2 precisa che i termini previsti dal comma 1 per l'impugnazione del licenziamento si applicano anche ai casi di invalidità e inefficacia del licenziamento.

I commi 3 e 4 precisano che i termini previsti dal comma 1 per l'impugnazione del licenziamento si applicano anche ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto, al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, al trasferimento del lavoratore subordinato da un'unità produttiva ad un'altra, a tutte le tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato, alle cessioni di contratto di lavoro effettuate ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile ed in ogni caso in cui si

chieda la costituzione o l'accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto.

I commi 5, 6 e 7 dettano norme, valevoli anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, volte a disciplinare il risarcimento del lavoratore nel caso in cui, a seguito della violazione delle norme relative al contratto di lavoro a tempo determinato, sia prevista la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato. In particolare, si prevede l'obbligo per il datore di lavoro di risarcire il lavoratore con un'indennità onnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità, ridotta alla metà nel caso di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.

Assume rilevanza per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze l'articolo 34-*bis*, introdotto dalla Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede referente (corrispondente al comma 1 dell'articolo 26 del testo originario del disegno di legge), che espunge dall'allegato A del decreto – legge n. 112 del 2008, in cui sono indicate le disposizioni abrogate in forza del meccanismo cosiddetto « taglia – leggi » previsto dall'articolo 24 del medesimo decreto – legge n. 112, la legge n. 319 del 1958, la quale prevede che gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

L'articolo 35, introdotto al Senato, modifica la disciplina procedurale recata dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004 sulle ispezioni presso i luoghi di lavoro e sull'atto di diffida, conseguente all'accertamento di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale da cui derivino sanzioni amministrative.

In particolare, il comma 1 disciplina l'intervento del personale ispettivo che accede presso i luoghi di lavoro, prevedendo che, alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione il verbale di primo accesso ispettivo contenente l'identificazione dei lavoratori presenti, le attività compiute dal personale ispettivo, le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro e ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria per l'accertamento degli illeciti.

Il comma 2 prevede che, in caso di inosservanza di norme di legge o della contrattazione collettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, dalle quali derivino l'applicazione di sanzioni amministrative, il personale ispettivo proceda alla diffida del trasgressore o dell'obbligato in solido ed alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili.

Il comma 3 prevede che in caso di ottemperanza alla diffida, i responsabili della violazione sopra citati siano ammessi al pagamento della sanzione nella misura pari al minimo ovvero pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Tale pagamento estingue il procedimento sanzionatorio, limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Ai sensi del comma 4, per l'ammissione alla procedura di regolarizzazione e alla contestazione delle violazioni amministrative provvede il personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, inviato ai responsabili della trasgressione.

I commi 6 e 7 estendono il potere di diffida previsto ai commi precedenti agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che accertano le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze se-

gnala l'articolo 36, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, il quale interviene sulla procedura relativa al rilascio dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), trasferendo all'INPS alcune funzioni assegnate all'Agenzia delle entrate.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 sostituisce interamente l'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998.

La nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 4, invariata nella sostanza, conferma l'obbligo a carico del soggetto richiedente la prestazione di presentare un'autocertificazione nella quale vengono indicate le condizioni familiari e i dati reddituali e patrimoniali ai fini della determinazione dell'ISEE. L'indicatore è valido un anno, e deve essere aggiornato qualora intervengano mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche.

Il nuovo comma 2 conferma la disposizione vigente ai sensi della quale l'autocertificazione può essere presentata dal richiedente all'INPS, ai comuni, ai centri di assistenza fiscale o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione agevolata. Rispetto alla norma vigente, viene soppresso l'ultimo periodo che impone ai predetti soggetti di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.

Il nuovo comma 3 prevede la possibilità, per il richiedente, di presentare direttamente in via telematica l'autocertificazione direttamente all'INPS e non più all'Agenzia delle entrate.

Ai sensi del nuovo comma 4, la determinazione dell'indicatore della situazione economia equivalente spetta all'INPS – e non più all'Agenzia delle entrate – che riceve la richiesta ed i relativi dati e informazioni, direttamente dal soggetto interessato, ai sensi del comma 3, ovvero dai soggetti indicati nel comma 2.

Il comma 5, non modificato rispetto al testo vigente, attribuisce all'Agenzia delle entrate il compito di effettuare appositi controlli tra i dati autocertificati e gli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

I nuovi commi 6 e 7, riformulati a fini di coordinamento, prevedono, in primo luogo, l'obbligo per l'Agenzia delle entrate di comunicare all'INPS gli esiti delle attività di verifica. In secondo luogo, disciplinano le modalità per l'invio dei predetti esiti e del valore dell'indicatore determinato al richiedente nelle ipotesi in cui egli abbia presentato la richiesta direttamente all'INPS ovvero ai soggetti indicati nel comma 2. Nella comunicazione ricevuta dal richiedente, sono indicate anche le eventuali omissioni o difformità evidenziate dall'Agenzia delle entrate.

Ai sensi del comma 8 – non modificato rispetto al testo vigente dell'articolo 4 – in caso di presenza di difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate, il soggetto interessato, qualora non provveda a presentare una nuova autocertificazione, è autorizzato ad utilizzare l'indicatore ottenuto nonostante le difformità evidenziate; in tal caso rimane salva la facoltà per gli enti erogatori la prestazione di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità dei dati indicati nell'autocertificazione.

I commi 9, 10 e 11, anch'essi non modificati rispetto al testo vigente, disciplinano l'attività di accertamento da parte della Guardia di finanza diretta a verificare l'esattezza dei dati dichiarati anche con riferimento alle informazioni in possesso degli intermediari finanziari (quali le banche, gli OIVCM) per quanto concerne il patrimonio mobiliare.

Il nuovo comma 12, confermando quanto attualmente disposto nel comma 13, prevede la stipula di una convenzione tra INPS e Agenzia delle entrate finalizzata a disciplinare lo scambio di informazioni tra gli enti indicati, nel rispetto della tutela dei dati personali dei soggetti interessati.

Il comma 12 vigente dispone il rinvio ad un DPCM per la determinazione dei dati e delle informazioni che il richiedente deve indicare nell'autocertificazione.

Rispetto all'articolo 4 vigente, infine, vengono introdotti i nuovi commi 13 e 14 che prevedono l'avvio di specifiche attività di sperimentazione finalizzate allo svi-

luppo dei flussi informativi che consentano una semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti (comma 13) nonché l'emanazione di decreti ministeriali che intervengano sui criteri di determinazione dell'ISEE al fine di adeguarli all'evoluzione della normativa fiscale.

Le lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 36 recano modifiche di mero coordinamento connesse con quanto disposto dalla lettera *a)*.

La lettera *d)* include anche i redditi di lavoro dipendente e assimilato, di lavoro autonomo ed impresa e altri redditi diversi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva tra i dati da indicare ai fini della determinazione dell'ISEE.

La modifica intende coordinare la disciplina in esame con alcune modifiche intervenute in materia tributaria quali, ad esempio, l'introduzione del regime agevolato sui premi di produttività e sul lavoro straordinario di cui al decreto-legge n. 93 del 2008. Il beneficio introdotto da tale ultimo regime, infatti, consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, in luogo dell'imposizione ordinaria, ai redditi di lavoro dipendente relativi a premi di produttività e lavoro straordinario i quali, pertanto, non concorrono alla formazione della base imponibile fiscale ai fini IRPEF.

Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, precisa che i maggiori compiti attribuiti dal comma 1 all'INPS ed all'Agenzia delle entrate sono svolti con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 37, introdotto al Senato, modifica la disciplina, di carattere transitorio, dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge n. 185 del 2008.

In particolare il comma 1 ripristina, per il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011, gli indennizzi per le aziende commerciali in crisi previsti dal decreto legislativo n. 207 del 1996, a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 207. Al fine di far fronte agli oneri derivanti

dall'introduzione della misura, si dispone contestualmente la proroga fino al 2013 dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09 per cento prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS. Inoltre si specifica che l'indennizzo è erogato fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.

L'articolo 38, anch'esso introdotto al Senato, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa adottare misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, a valere, con accesso prioritario rispetto ad altri interventi, sulle risorse finanziarie del Fondo per la formazione professionale.

L'articolo 39, a sua volta introdotto dal Senato, al comma 1 estende ai fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina dell'impignorabilità applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 294, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), ai fondi destinati al Ministero della salute. Il comma 2 stabilisce la nullità degli atti di sequestro e di pignoramento afferenti a tali fondi.

L'articolo 40, introdotto al Senato, integra l'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004, in tema di conciliazione monocratica, al fine di prevedere che il verbale stilato dal funzionario della direzione provinciale del lavoro a seguito di un intervento ispettivo divenga esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata.

L'articolo 41 estende l'applicazione di una serie di disposizioni, di carattere essenzialmente sanzionatorio, inerenti l'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali a carico del datore, alle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla apposita gestione separata INPS.

L'articolo 42, introdotto al Senato, modifica i criteri di calcolo della retribuzione per i periodi riconosciuti figurativamente, ai fini previdenziali, con riferimento al-

l'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2004. Il nuovo criterio si basa sull'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l'evento, determinata dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, evidenzia gli articoli 43 e 44.

L'articolo 43, introdotto al Senato, prevede, al comma 1, che, per i casi in cui l'invalidità civile derivi da fatto illecito di terzo, il valore capitale delle prestazioni assistenziali erogate (pensioni, assegni e indennità) in favore dell'invalido civile ai sensi della normativa vigente sia recuperato, da parte della pubblica amministrazione erogatrice, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.

Il comma 2 stabilisce che il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 44, anch'esso introdotto al Senato, reca disposizioni volte a garantire all'INPS il recupero delle somme corrisposte in favore del lavoratore a titolo di indennità di malattia, rivalendosi sull'eventuale terzo responsabile dello stato di malattia del lavoratore stesso, ovvero sull'impresa di assicurazione.

Il comma 1, a decorrere dal 1° giugno 2010, obbliga il medico a effettuare una segnalazione nei certificati di malattia, ove constati un'infermità comportante incapacità lavorativa che derivi da responsabilità di terzi, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esercizio delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

Il comma 2 impone all'impresa di assicurazione, in caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, di darne

immediata comunicazione all'INPS prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno.

Il comma 3 prescrive che, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'INPS trasmetta all'impresa di assicurazione un certificato di indennità corrisposte (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.

Il comma 4 prevede che l'impresa assicuratrice proceda, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 3.

Il comma 5, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 45, introdotto al Senato, dispone al comma 1 che, a decorrere dal 2010 gli atti concernenti le variazioni relative ai soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane, ivi compresa la cessazione delle medesime imprese, siano inopponibili all'INPS decorsi due anni dal verificarsi dei relativi presupposti.

Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 46 estende la disciplina del procedimento di pignoramento di crediti del debitore, promosso presso enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, anche ai pignoramenti di cose mobili di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile.

L'articolo 47, introdotto dal Senato, esclude ogni limite di durata per l'accredito figurativo pensionistico per i periodi di inabilità al lavoro, laddove essa derivi da infortunio sul lavoro.

L'articolo 48 differisce i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe già conferite dalla legge n. 247 del 2007, concernenti la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, nonché la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.

L'articolo 49 incrementa di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 229 del 2005, recante disposizioni sull'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e dispone sulla copertura del relativo onere.

I commi da 1 a 6 dell'articolo 50 recano modifiche alla disciplina relativa alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003.

In particolare, si modifica la procedura per il rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato per l'esercizio dell'attività da parte degli intermediari; si integrano i requisiti giuridici e finanziari richiesti per l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro; si interviene sulla disciplina relativa all'autorizzazione, in favore di determinati soggetti, allo svolgimento dell'attività di intermediazione nel mercato del lavoro; si attua una revisione della disciplina dei fondi bilaterali, destinati ad interventi in favore di determinate categorie di lavoratori e derivanti dai contributi a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro; si modificano alcune deroghe alla disciplina della somministrazione di lavoro.

Il comma 6-bis, introdotto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, introduce taluni obblighi di comunicazione in capo alle amministrazioni pubbliche, relativamente alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, nonché alle procedure selettive per il reclutamento del personale, anche nel caso di utilizzo di contratti di lavoro flessibile.

Il comma 7 stabilisce che l'obbligo di istruzione possa essere assolto anche nei percorsi di apprendistato.

Il comma 8 modifica la disciplina del lavoro a progetto, al fine di escludere dall'ambito applicativo di tale fattispecie contrattuale le prestazioni meramente occasionali, di durata complessiva non superiore a 240 ore annue, svolte nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona.

Il comma 9, introdotto al Senato, che abrogava l'articolo 1, comma 46, della legge n. 247 del 2007, al fine di reintro-

durre la fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetto *staff leasing*), è stato soppresso dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 51, introdotto al Senato, sopprime, al comma 1, il divieto di rinnovo del mandato, per più di due volte, per i membri del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.

Il comma 1-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, riduce da 13 a 12 il numero dei componenti del comitato amministratore del Fondo della gestione separata istituita presso l'INPS relativa ai lavoratori autonomi ed ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, riducendo altresì da 6 a 5 il numero dei componenti designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo. Inoltre si prevede che il predetto comitato amministratore sia presieduto dal Presidente dell'INPS o da un consigliere di amministrazione dell'INPS suo delegato, e non più da un soggetto eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.

L'articolo 52 intende mantenere l'efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della normativa sul lavoro a progetto, di cui agli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché a determinare la misura del risarcimento nel caso in cui sia stata accertata la natura subordinata del rapporto e il datore di lavoro abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato entro il 30 settembre 2008.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) esprime la valutazione negativa sul provvedimento nel suo complesso, preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, rilevando come il provvedimento in esame non sia in grado di affrontare efficacemente i gravissimi problemi del mondo del lavoro, soprattutto per quanto riguarda le regioni meridionali, legati alle difficoltà dell'economia italiana.

In tale contesto richiama la sua mozione n. 1-00308, approvata dalla Camera il 13 gennaio scorso, la quale affronta il tema della tutela dell'occupazione nelle aziende del Mezzogiorno in crisi ed in particolare nello stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco. A tale proposito rileva come nei prossimi giorni si terrà un incontro con il Governo ed i rappresentanti della Fiat, i cui esiti saranno molto importanti per valutare le iniziative che l'Esecutivo saprà effettivamente assumere in materia, ai fini della salvaguardia dei lavoratori dello stabilimento.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito.

C. 2424 Antonino Foti.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2009.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda come già nella seduta del 26 novembre 2009, in occasione dell'illustrazione della proposta di legge, il relatore abbia evidenziato i numerosi aspetti di criticità del provvedimento, sia sotto il profilo tributario sia sotto quello della compatibilità con la normativa comunitaria.

Chiede quindi al Sottosegretario di dare conto dei rilievi del Governo sul testo del provvedimento.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento all'articolo 2 della proposta di legge, i cui commi 2, 3 e 4 recano agevolazioni creditizie in favore delle imprese costituite avvalendosi dello strumento di sostegno di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, rileva come la disposizione di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996, richiamata dalle predette previsioni, non consenta di agevolare lo *start-up* delle imprese, essendo finalizzata ad assistere, con la garanzia di fondi pubblici, piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario già esistenti ed operative. Inoltre, la garanzia svincolata dal meccanismo del preventivo rifiuto di una domanda di finanziamento, assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, tradisce lo spirito e la logica della normativa antiusura, essendo il meccanismo del preventivo rifiuto deputato ad individuare le imprese a elevato rischio finanziario. Peraltro, la misura prevista sembra costituire un aiuto di Stato rientrante nella categoria « *de minimis* » ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti CE nn. 69/2001 e 1998/2006.

Ulteriori, numerose perplessità sono suscitate dall'articolo 3, commi da 1 a 7, 9 e 10.

In linea generale, evidenzia come l'articolo 3, il quale prevede, a favore delle predette imprese, uno speciale regime fiscale valevole fino al 31 dicembre 2010, alcune volte faccia riferimento solo all'attività di impresa (coerentemente con il comma 1 dell'articolo 1), mentre altre volte richiami espressamente anche l'attività di lavoro autonomo, e come sarebbe quindi opportuno uniformare l'ambito di applicazione del provvedimento.

In particolare, le agevolazioni di cui ai primi due periodi del comma 1 presentano criticità per quanto concerne la compatibilità comunitaria, senza peraltro che venga prevista almeno la preventiva notifica alla Commissione. Esse, infatti, pur

non individuando uno specifico settore di attività o una determinata area territoriale, appaiono selettive, in quanto si prevede il riconoscimento di agevolazioni fiscali ad una specifica categoria di beneficiari. Tale previsione, pertanto, non sembra inquadrabile nell'ambito del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008. In ogni caso, la genericità dei riferimenti non consente di individuare quale specifica normativa comunitaria possa risultare invocabile al fine di evitare l'insorgere di criticità comunitarie. Sempre ai fini della compatibilità comunitaria, osserva come la disciplina che si intende introdurre, a differenza di quella introdotta a regime per i contribuenti minimi (che per molti aspetti è simile) non preveda limiti dimensionali per l'accesso.

Inoltre, segnala come il regime dei minimi (che peraltro è opzionale, a differenza di quello introdotto dal presente articolo 3) si renderebbe in ogni caso applicabile, ricorrendone i presupposti, anche alla fattispecie oggetto della disposizione in esame, qualora, ovviamente, queste rispettino i limiti dimensionali previsti dalla disciplina dei minimi.

In aggiunta, evidenzia come l'articolo 3 risulti carente nel delineare lo specifico regime applicativo, senza, peraltro, rinviare ad un successivo decreto ministeriale. Non sono, altresì, previste specifiche cause di decadenza dal beneficio del regime agevolato, né particolari sanzioni in caso di abusi. Diversamente dal regime dei « minimi », inoltre, non si prevede espressamente la non applicazione degli studi di settore per tale regime. Ciò, tuttavia, è incompatibile con l'esonero dagli obblighi contabili ai fini delle imposte dirette e dell'IVA previsto dal comma 4 dell'articolo 3.

In merito al terzo periodo del comma 1, segnala come i contributi obbligatori relativi alla propria posizione previdenziale non possano essere dedotti dal reddito d'impresa, come determinato secondo le regole previste dalla proposta di legge, in quanto i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito complessivo. Per quanto riguarda i contributi obbligatori

versati per i collaboratori, fa presente che gli stessi non sono deducibili dal reddito d'impresa se per legge l'imprenditore ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi e non solo nei casi in cui tale diritto viene effettivamente esercitato, così come invece previsto dal presente periodo.

I medesimi dubbi di compatibilità comunitaria di cui al comma 1 valgono anche con riferimento al comma 2 dell'articolo 3.

Profili di criticità per quanto concerne la compatibilità comunitaria presenta altresì il comma 3 del medesimo articolo 3. Infatti, a norma degli articoli 1 e 2 della direttiva 2006/112/CE, emerge un obbligo di applicazione generale dell'IVA ad ogni cessione di beni e prestazione di servizi effettuata da un soggetto passivo. In favore delle piccole imprese la disciplina comunitaria prevede regimi speciali di semplificazione dell'imposizione e della riscossione delle imposte, previa consultazione del Comitato IVA (ai sensi dell'articolo 281 della direttiva), ovvero di franchigia o di riduzione dell'imposta per i soggetti passivi il cui volume d'affari non supera i 5.000 euro (ai sensi degli articoli 282 e seguenti della direttiva). La giurisprudenza comunitaria ha sancito che tale regime di semplificazione non può essere invocato per introdurre esenzioni dalla disciplina IVA, e che, in ogni caso, la procedura di previa consultazione del Comitato IVA non consente agli Stati membri di introdurre una misura unilateralmente. Proprio al fine di introdurre una franchigia di imposta ai sensi dei predetti articoli 282 e seguenti (regime dei contribuenti minimi), l'Italia ha ottenuto una deroga in base all'articolo 395 della direttiva IVA, che ha consentito di applicare una soglia di volume d'affari pari a 30.000 euro. Atteso che il regime richiesto dal presente comma non può essere calato in alcuno dei regimi speciali per le piccole imprese sopra richiamati, non risulta possibile ottenere deroghe ai sensi del citato articolo 395.

I medesimi dubbi di compatibilità comunitaria di cui al comma 3 valgono in relazione al comma 4.

Per quanto concerne il comma 5, evidenza come, in considerazione della genericità della formulazione del comma 4, il quale fa riferimento in generale alle imposte sui redditi, l'autorizzazione comunitaria andrebbe richiesta non ai sensi della direttiva 2006/112/CE, bensì ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, che prevede fattispecie più ampie.

Quanto al comma 6, dal punto di vista procedurale, atteso che le procedure per la previa autorizzazione da parte della Commissione potrebbero essere piuttosto articolate, evidenza come l'eventuale assenso comunitario potrebbe essere successivo al termine di scadenza ivi previsto.

Con riferimento al comma 7 osserva, in primo luogo, come la norma non preveda la preventiva notifica alla Commissione. Nel merito, le disposizioni richiamate (articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 244 del 2007) hanno istituito per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito di imposta pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto nell'anno 2008 e per ciascun mese (416 euro in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di « lavoratore svantaggiato ») in favore dei datori di lavoro che incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato. Considerato che la predetta disciplina agevola le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, il credito d'imposta non potrebbe trovare applicazione nei confronti dei datori di lavoro che si avvalgono del regime in esame, in quanto si tratta di soggetti che avviano un'attività successivamente all'ambito temporale di applicazione delle predette disposizioni agevolative.

Con riferimento al comma 9 dell'articolo 3, sottolinea come esso non preveda la preventiva notifica alla Commissione. Inoltre, per quanto riguarda la formulazione della disposizione, non risulta chiara la nozione di « 40 per cento della parte del prezzo unitario », atteso che l'indicazione

della percentuale pare sufficiente ad identificare la quota del prezzo di acquisto per la quale è fruibile il credito d'imposta. Appare pertanto preferibile sostituire la formula utilizzata con la seguente: « pari al 40 per cento del prezzo di acquisto dell'apparecchiatura ».

Con riferimento al comma 10 dell'articolo 3, rileva ugualmente come anch'esso non preveda la preventiva notifica alla Commissione. Nel merito, osserva come la formulazione della norma sia atecnica, in quanto la deduzione si applica sul reddito imponibile e non sull'imposta. Inoltre, non appare chiaro se le « somme erogate » per la formazione e l'aggiornamento professionale costituiscano spese sostenute dal soggetto per la propria formazione ovvero per la formazione dell'eventuale personale dipendente. Infine, la durata triennale dell'agevolazione non appare coerente con la scadenza di cui al comma 6 dell'articolo 3.

Per quanto attiene all'articolo 6, che disciplina le forme imprenditoriali ammesse, con specifico riferimento all'impresa familiare, sarebbe opportuno mutuare dalla normativa e dalla prassi amministrativa formatasi sulla disciplina del regime fiscale dei minimi la precisazione circa la soggettività passiva in capo al titolare dell'impresa, con calcolo dell'imposta al lordo delle quote spettanti ai collaboratori. Inoltre, qualora il regime del presente provvedimento debba intendersi applicabile anche al lavoro autonomo, occorrerebbe contemplare anche l'elenco delle forme di lavoro autonomo ammesse.

In merito all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6-bis, osserva come tale disposizione inquadri i redditi percepiti dal socio lavoratore di cooperativa, ancor-

ché derivanti da un rapporto di lavoro in forma autonoma, nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, segnalando al riguardo che, se il rapporto di lavoro è in forma autonoma, il relativo reddito deve essere determinato ai sensi dell'articolo 54 del TUIR. Solo se il rapporto di lavoro non fosse riconducibile in tale ambito, il trattamento economico potrebbe essere inquadrato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In tal caso, la norma dovrebbe chiarire che si tratta di redditi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), del TUIR. Inoltre, ritiene che tale previsione sia in contraddizione con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, laddove è previsto che dal rapporto di lavoro in qualsiasi forma instaurato dal socio lavoratore di cooperativa derivano i relativi effetti di natura fiscale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno approfondire i rilievi formulati dal rappresentante del Governo con riferimento al testo del provvedimento in esame: nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	113
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Pes, Ghizzoni, Coscia, De Torre, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Russo</i>)	124
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal deputato Capitano Santolini</i>) .	130
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	131
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. Atto n. 133 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	117
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Siragusa, Ghizzoni, Coscia, De Torre, Pes, Bachelet, De Pasquale, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Russo</i>)	134
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal deputato Capitano Santolini</i>) .	141
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	143
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. Atto n. 134 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	117
ALLEGATO 7 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati De Torre, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Russo</i>)	147
ALLEGATO 8 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal deputato Capitano Santolini</i>) .	154
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	156

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. C. 2131, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti (<i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti – Adozione del testo base – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	118
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	119
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinata C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	123
---	-----

ERRATA CORRIGE	123
----------------------	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 19 gennaio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, informa che sono pervenuti i rilievi della V Commissione bilancio favorevoli alle proposte di parere presentati dalla relatrice. Ricorda come la votazione di oggi è stata preceduta da un ampio e approfondito dibattito corredato da numerose audizioni. Rammenta che nella seduta odierna si è chiamati a votare i tre schemi di regolamento che concretizzano una riforma dell'istruzione secondaria superiore della scuola italiana che ha avuto un'incubazione lunga almeno tre decenni. Sente quindi la responsabilità in quanto presidente e relatrice di essere giunti a un momento solenne su un provvedimento di notevole importanza per la scuola italiana.

Dà quindi la parola ai rappresentanti dei gruppi per le dichiarazioni di voto.

Manuela GHIZZONI (PD) illustrando una proposta di parere alternativo di cui è cofirmataria (*vedi allegato 1*). Ricorda come la richiesta preminente rispetto a questi articolati parere alternativi è inerente al rinvio di un anno della riforma.

Ritiene di aver compiuto valutazioni di merito anche sulla genesi di questi provvedimenti, che affondano le loro radici in un atto di carattere economico finanziario. Ricorda infatti come nel decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, è stato dato impulso dal Governo per raggiungere un obiettivo di razionalizzazione della scuola italiana, obiettivo che la parte da lei rappresentata ritiene configurarsi come in realtà tagli alle risorse: tale a suo giudizio è la cornice in cui si muovono i provvedimenti in oggetto. Ricorda inoltre come il Parlamento nel suo complesso non si sia espresso, come avrebbe meritato la complessità di una riforma dell'istruzione secondaria superiore. Rammenta, infatti, essere mancato un dibattito in Aula essenziale per la valutazione dell'Istituzione che deve portare al sapere, motore di promozione civile e sociale del Paese. Ricorda come già nella discussione nell'ambito del decreto-legge n. 112 vennero stigmatizzate le modalità e criticati i percorsi con i quali si era sviluppata questa delega. Sottolinea come non sia ammissibile che il Governo addossi ogni responsabilità al ritardo del parere emesso dalla Conferenza Stato-regioni. Ricorda come l'interlocuzione con le Regioni venne interrotta anche da parte delle Regioni rappresentanti la maggioranza: ed è per tale motivo che il parere è giunto tardi all'esame della Commissione. Rammenta come i numerosi soggetti auditi abbiano posto molti rilievi ai tre schemi di regolamento. Ritiene non esserci più tempo per varare una riforma, anche se sono stati disposti i rinvii a marzo e ritiene che la scarsità di tempo non potrà non avere effetti nocivi per l'inizio del prossimo anno scolastico. Sottolinea come a questi regolamenti dovranno seguire altri atti ufficiali da attuare: programmi, quadri orari, modalità di valutazione e che questi atti il Consiglio di Stato stesso ha dichiarato dover essere atti di valore normativo. Ricorda altresì una questione inerente gli istituti tecnici che subiranno la riduzione a 32 ore da subito e per gli

studenti che si trovano a frequentare la seconda classe per le classi successive seguiranno il percorso scolastico con un orario ridotto. Ritiene che tale accelerazione dei tempi sia di fatto la testimonianza più valida dei provvedimenti come provvedimenti volti al contenimento delle spese. Ribadisce come su questi provvedimenti che hanno l'ambizione di presentarsi come una riforma organica si sarebbe dovuto aprire un ben più approfondito dibattito e ci si sarebbe dovuti porre ben altri obiettivi didattici e metodologici sull'istruzione secondaria nell'epoca della « economia della conoscenza ». Ritiene che anche la maggioranza si appresti a varare un parere molto condizionato e ricorda come il gruppo da lei rappresentano non si sia mai sottratto ad una condivisione su importanti questioni di merito. Ricorda, a questo proposito, gli ultimi provvedimenti approvati come l'ANVUR e il riordino degli enti di ricerca e come i deputati del suo gruppo abbiano sempre messo al servizio del Paese le proprie competenze e intelligenze.

Stigmatizza il fatto che il Governo non abbia tenuto conto del possibile accordo politico a cui si era giunti. Sottolinea ancora una volta la possibilità di una riconsiderazione della riduzione dell'orario a 32 ore per quello che riguarda gli istituti tecnici e che questo è stato uno dei motivi per cui il gruppo da lei presentato si è risolto a presentare tre pareri alternativi ai tre schemi di regolamento.

Preannuncia quindi, anche nome del proprio gruppo, il voto contrario alla proposta di parere presentate dal relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda che ci si trova di fronte a un provvedimento importante che rivede l'assetto dell'istruzione secondaria superiore. Una riforma di ampio respiro, infatti, avrebbe dovuto avere come obiettivi primari la semplificazione, l'accordo con le imprese e il diritto allo studio. In realtà, questi provvedimenti nascono inquinati all'origine e avrebbero dovuto avere una discussione ben più ampia. Ricorda come l'origine risieda nella legge n. 133 del 2008 e che

non si tratta di tutela del diritto allo studio ma che la risposta data dal Governo è da ricondursi nei termini delle risorse e del personale. Rileva come si tratti di un provvedimento tardivo e come gli istituti scolastici versino in una grande confusione, condividendo quanto detto dal capogruppo del Partito Democratico in merito a un ulteriore rinvio della « riforma », in quanto ritiene non vi siano più i tempi per accogliere la complessità dei provvedimenti oggetto di esame. Ricorda che nelle discussioni passate non siano mancate critiche e che la discussione avvenuta in Commissione e con audizioni non abbia visto protagonisti gli attori principali, al di fuori delle stanze istituzionali: scuole ed anche sindacati.

Sottolinea come questi provvedimenti non centrino gli obiettivi previsti dal Trattato di Lisbona e principalmente il contrasto all'abbandono scolastico. Dà atto alla presidente di uno sforzo fatto nell'articolare un parere che venisse incontro ai rilievi espressi, ai pareri della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato. Non crede che questo parere espresso dalla maggioranza possa trovare condivisione da parte del Governo che ha già deciso sui tre regolamenti e sottolinea come si sia di fronte alla prima « riforma scolastica » dopo la riforma Gentile del 1923. Preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, parere contrario alle proposte di parere presentate del relatore.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 2*). Condivide gran parte di quanto detto dai colleghi negli interventi precedenti. Aggiunge altresì di essere profondamente dispiaciuta in quanto, a suo giudizio, si è persa una grande occasione, anche per la maggioranza e per il Governo. Ritiene che una riforma debba essere frutto di una responsabilità comune e che questa sia un'occasione mancata per un segnale positivo al Paese sulla scuola. Sottolinea come il suo rammarico sia ancor più profondo, in quanto ritiene si sia andati vicino ad un accordo tra le parti politiche e ritiene che nessuna delle parti

politiche presenti si sia accostata a questi provvedimenti con preconcetti. Sottolinea di non addossare responsabilità alla presidente della mancata condivisione politica su tali provvedimenti, ma ritiene di addossare al Governo tale responsabilità per la fretta di dover attuare dei tagli finanziari. Sottolinea altresì negativamente il fatto che non vi sia stato un passaggio in Assemblea per provvedimenti così importanti, ma ricorda che il ministro Fioroni, a suo tempo, fece lo stesso, dimostrando anche lui scarso rispetto per il Parlamento e per l'Aula.

Aggiunge altresì che non ci si trova di fronte alla riforma Moratti, ma che questa è la riforma Gelmini, rivista con le modifiche introdotte da Fioroni. Ritiene importante sottolineare questo passaggio, in modo da non esporre la sua parte politica a critiche di incoerenza. Ricorda come molti hanno continuato a chiedere il rinvio di un anno dell'applicazione della riforma. Ritiene che vi siano stati problemi di metodo e di merito e che ultimamente, i provvedimenti abbiano subito un'accelerazione eccessiva, aggiungendo altresì che non è possibile varare una riforma di questo genere quando si è a marzo e che tutto ciò avrebbe preferito e meritato un dibattito più approfondito. Sottolinea come trattandosi di risorse sottratte alla scuola e di tagli in quest'ambito sarebbe importante sapere quali di questi fondi verranno poi reinvestiti nella scuola stessa. Sono tutti, esempi, di questioni aperte, forzature che preoccupano e a cui non state date risposte. Dà atto al presidente di tutto l'impegno e del grande lavoro svolto e la ringrazia. Annuncia a nome del proprio gruppo parere contrario alle proposte di parere presentate dal relatore. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Paola GOISIS (LNP) ritiene di dover svolgere solo alcune considerazioni. Sottolinea come, in risposta all'onorevole Ghizzoni, neanche i componenti del gruppo da lei rappresentati si siano mai sottratti alla discussione di merito e alla condivisione di alcuni provvedimenti. Afferma di credere

nella buona fede di tutti coloro che lavorano in questa Commissione, in quanto credono nella scuola e quindi non ritiene possibile fare un processo alle intenzioni. Ritiene che la situazione economica a cui si è arrivata e che ha dettato i tagli alla scuola derivano da precise responsabilità forze politiche, che hanno precedentemente governato portando la scuola di fatto ad essere un ammortizzatore sociale. Ricorda come i ragazzi nelle scuole invece di applicarsi nelle materie curriculari potevano trovare ore alternative di vario genere che valevano anche come crediti formativi. Ritiene che questa politica precedente sia valida se si pensa alla scuola come ad un « parcheggio » per i giovani. Anche la sua parte politica riconosce, infatti, con dolore che vi sono stati tagli agli orari alle discipline alle classi di concorso, ma sottolinea come per tale motivo si sia fatta parte attiva con il ministero e con la presidente per la salvaguardia della specificità della scuola e della sua dignità. Anche in questo caso ritiene importante non tanto la quantità quanto la qualità dell'insegnamento. Nel preannunciare il parere favorevole del proprio gruppo politico alle proposte di parere presentate dalla relatrice, ribadisce che vigilerà sull'attuazione delle condizioni espresse.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il presidente per aver previsto nella sua proposta di parere la possibilità di acquisire la maturità professionale nelle province autonome di Trento e Bolzano sulla base di una legge provinciale.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia innanzitutto i colleghi dell'opposizione per gli interventi svolti, che indubbiamente hanno portato molti spunti interessanti nella discussione. Trova però strano che non vi è stato il tentativo da parte dell'opposizione di comprendere lo sforzo compiuto dalla maggioranza e dal presidente, al fine di predisporre una proposta di parere che potesse venire incontro a molti importanti rilievi sollevati. In particolare, rileva che non si è tenuto conto del fatto che la proposta di parere presentata contiene molte condizioni e osservazioni e

che quindi è stato svolto un lavoro anche molto critico rispetto al provvedimento in esame. Per quel che riguarda quanto detto dalla collega Capitanio Santolini in merito al fatto che la riforma in esame non è la continuazione della riforma Moratti, rileva che è molto difficile stabilire se tale affermazione è esatta o meno, in quanto tra la riforma Moratti e l'attuale riforma ci sono tutta una serie di fatti intermedi. Rileva inoltre che il voto dell'UDC è sicuramente un voto di tipo politico, sottolineando peraltro che è difficile trovare una riforma che possa andare bene a tutti, dato che una riforma comporta sempre qualche lamentela da parte di alcuni soggetti. Ritiene inoltre che il dibattito svolto è stato comunque molto approfondito, che sono state fatte tutte le audizioni necessarie e che sono stati tenuti in considerazione varie questioni poste nel corso dell'audizione; segnala peraltro che non è affatto vero che le indicazioni provenienti dalle audizioni erano univoche. Sottolinea, in conclusione, che con il provvedimento in questione l'opposizione ha perso un'occasione importante al fine di contribuire ad una riforma importante del sistema. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, sottolinea che col provvedimento in esame l'opposizione ha perso un'occasione importante di contribuire al cambiamento della scuola. Si è scelta infatti una « logica elettorale del consenso facile » che non premierà. Ricorda peraltro che il centrosinistra si è misurato con la riforma degli ordinamenti con i ministri Berlinguer e Fioroni e quindi non ha senso prendere le distanze oggi, dal processo di riforme che conserva aspetti sostanziali delle riforme previste dai suddetti Ministri. Si registra quindi una sconfitta della politica che si è dimostrata incapace di trovare una mediazione sulle quattro differenti riforme (Berlinguer, Moratti, Fioroni e Gelmini), che in dieci anni hanno impegnato il Parlamento. Rileva infatti che al di là dei tagli previsti, che indubbiamente ci sono,

ma che si riferiscono al prossimo anno scolastico, si sarebbe dovuto tenere in considerazione il fulcro della riforma che è relativo agli ordinamenti: su tale aspetto non ci può essere dissenso. Esprime inoltre il proprio stupore per il voto contrario del gruppo dell'UDC, rilevando che se è vero che la riforma modifica alcuni aspetti della riforma Moratti, è anche vero che la riforma Moratti risale al 2005 e non si può quindi ignorare che da allora ci sono stati altri Ministri ed altre politiche scolastiche. Segnala altresì che il gruppo dell'UDC aveva condiviso le riforme relative agli istituti tecnici e alla « regionalizzazione » degli istituti professionali. Ritiene pertanto che con il voto contrario i gruppi di opposizione si rendono responsabili di non condividere un percorso che va avanti da dieci anni. Con riferimento a quanto affermato dalla collega Ghizzoni, ricorda inoltre che col Governo Prodi sono state fatte riforme della scuola, approvate in provvedimenti che non sono stati esaminati dalla Commissione cultura e inseriti in provvedimenti che riguardavano altra materia, come ad esempio la legge n. 40 del 2007 « Bersani » che ha reintrodotto l'istruzione tecnica).

Sottolinea che il dibattito svolto in Commissione è stato molto approfondito e rileva che i tagli agli orari nelle classi di passaggio sono stati comunque fatti anche dal Governo Prodi con riferimento agli istituti professionali. Sottolinea inoltre che i tempi per l'attuazione della riforma saranno rispettati e che le misure previste daranno comunque la possibilità di ordinato svolgimento di tutte le attività scolastiche.

Rileva che quantomeno l'opposizione avrebbe potuto condividere la prima condizione della proposta di parere e auspica che d'ora in avanti ci sia meno contrapposizione ideologica e più interesse per i problemi della scuola. Ritiene inoltre che il provvedimento affronta nella giusta ottica il problema delle sperimentazioni.

Conclude inoltre, con l'auspicio che la scuola italiana possa offrire maggiori e più

qualificate opportunità di studio e di formazione più lungo dentro un sistema scolastico autonomo.

Ricorda che sono state presentate, da parte dei deputati Pes ed altri e dalla deputata Santolini proposte di parere alternativo. Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto di ieri, avvertendo che, se questa risulterà approvata, saranno precluse le proposte alternative, mentre, se risulterà respinta, saranno messe in votazione le proposte alternative.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (*vedi allegato 3*).

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.

Atto n. 133.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 19 gennaio 2010.

Manuela GHIZZONI (PD), illustrando una proposta di parere alternativo di cui è cofirmataria (*vedi allegato 4*), solleva la questione inerente gli istituti tecnici, che subiranno da subito la riduzione dell'orario a 32 ore. Ciò comporterà quindi che gli studenti che si trovano a frequentare la seconda classe, dall'anno prossimo si troveranno a seguire il rimanente percorso scolastico con un orario ridotto.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra un proposta di parere alternativo (*vedi allegato 5*), evidenziando le stesse criticità sollevate dalla collega Ghizzoni. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che sono state presentate, da parte dei

deputati Siragusa ed altri e dalla deputata Santolini proposte di parere alternativo. Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto di ieri, avvertendo che, se questa risulterà approvata, saranno precluse le proposte alternative, mentre, se risulterà respinta, saranno messe in votazione le proposte alternative.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (*vedi allegato 6*).

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.

Atto n. 134.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo nella seduta del 19 gennaio 2010.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra una proposta di parere alternativo di cui è cofirmataria (*vedi allegato 7*).

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) illustra una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 8*). Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Paola GOISIS (LNP) lamenta, come ha già fatto nel corso dell'esame, la riduzione dei laboratori, non soltanto di chimica e fisica. Ribadisce a questo proposito, l'esigenza che ci sia un impegno perché vengano risolti gli aspetti evidenziati, riconoscendo le particolarità territoriali di alcune tipologie di scuole. Pensa, ad esempio a quelle carattere enologico, i liutai, i tessili e così via. Preannuncia in ogni caso il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che sono state presentate, da parte dei deputati De Torre ed altri e dalla deputata Santolini proposte di parere alternativo. Pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato al resoconto di ieri, avvertendo che, se questa risulterà approvata, saranno precluse le proposte alternative, mentre, se risulterà respinta, saranno messe in votazione le proposte alternative.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (*vedi allegato 9*).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA considera positivo il percorso sviluppato dalla Commissione, apprezzando gli articolati pareri le cui condizioni e osservazioni saranno recepite dal Governo. Evidenzia, peraltro, il rammarico che la minoranza non abbia colto l'occasione importante di condividere questo percorso.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 15.10.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

C. 2131, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.

(Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti – Adozione del testo base – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la Commissione inizia l'esame delle proposte di legge C. 2131, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, alla quale sono abbinata le proposte di legge C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, si richiama al lungo lavoro svolto già in sede referente, ritenendo che si possa procedere al seguito dell'esame dei provvedimenti in Comitato ristretto per elaborare un nuovo testo che parte da quello già definito. Si dichiara quindi favorevole al successivo trasferimento dell'esame del provvedimento in legislativa, sulla base di un accordo che coinvolga tutti i gruppi. Ritiene, d'altra parte, necessario che la presidente Aprea si confronti con il presidente dell'omologa Commissione del Senato in merito al provvedimento all'esame di quella Commissione in materia di disciplina per l'inserimento dei laureati in scienze motorie, che risulta fermo da diverso tempo. Propone quindi di adottare come testo base la proposta di legge n. 2131.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con l'ipotesi prospettata dal relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) concorda con il collega Barbieri che ringrazia per la disponibilità manifestata.

Il sottosegretario PIZZA, intervenendo in sede di replica, concorda con l'ipotesi di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Condivide la proposta di istituire un Comitato ristretto per procedere ad una rapida definizione del provvedimento. Propone quindi di adottare come testo base, per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge C. 2131, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, propone quindi la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame della proposta di legge C. 2131, adottata come testo base, e delle proposte di legge C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.20.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge AC 1441-*quater*-B è all'esame della Camera dei deputati in terza lettura. Il provvedimento, risultante dallo stralcio (deliberato dall'Assemblea della Camera il 5 agosto 2008) di alcuni articoli del disegno di legge C. 1441, ha natura di provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013, secondo quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziario 2009-2013 e dalla risoluzione con cui la Camera ha approvato il suddetto Documento. Passando all'illustra-

zione degli articoli di competenza della VII Commissione, ricorda innanzitutto che l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, inserendo un comma 2-*bis* all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), disciplina la composizione della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. Ricorda che l'articolo 3 della citata legge n. 376 del 2000 ha istituito presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, attribuendole una serie di compiti in tema di controlli anti-doping. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione sono state poi stabilite con Decreto ministeriale 31 ottobre 2001, n. 440. La composizione della Commissione, inizialmente disciplinata dal comma 3 dell'articolo 3 sopra citato, è stata successivamente definita dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, regolamento delegificante – ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – che, emanato a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha disposto che la Commissione sia composta da: *a*) quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno individuato nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica con funzioni di presidente; *b*) quattro rappresentanti del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, di cui uno con funzioni di vice presidente; *c*) due rappresentanti del Ministero della solidarietà sociale; *d*) un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; *e*) un rappresentante del CONI. Viene inoltre previsto che (comma 3 dell'articolo 3) i componenti della Commissione siano nominati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive: la nomina è avvenuta con decreto 8 agosto 2007. Si prevede pertanto (comma 1) che

la Commissione sia composta da: cinque componenti designati dal Ministro della salute o da un suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente; cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vicepresidente; tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; un componente designato dal CONI; un componente designato dall'Istituto superiore di sanità; un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante. Il comma 2 dell'articolo in esame provvede conseguentemente ad abrogare il citato comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86.

Aggiunge che l'articolo 9, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, amplia le ipotesi in cui i professori di seconda fascia godono dell'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento nelle università, inserendo nel sistema vigente la situazione nella quale il quorum previsto per l'elezione non venga raggiunto per due votazioni. Ricorda che la materia è stata originariamente disciplinata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (articolo 84), ma un intervento di carattere legislativo è già stato operato con l'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 8 del 2002 – al quale ora si propone di aggiungere un periodo –, che ha esteso ai professori di seconda fascia, nel caso vi sia indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento. Evidenzia inoltre che l'articolo 10, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, stabilisce che nell'ambito della valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori si prevede la discussione pubblica con la commissione avente ad oggetto titoli e pubblicazioni dei candidati. Si modifica, così, l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 2008, che, applicandosi alle procedure bandite successivamente alla data della sua entrata in vigore,

limitava ai titoli (e non anche alle pubblicazioni) la discussione davanti alla commissione.

Segnala l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo con la seguente, corrispondente al suo contenuto: «Valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori». Sottolinea che l'articolo 11, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, prevede che agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applichino le disposizioni che prevedono che la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali – pari, per ciascun anno, al 50 per cento della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente – sia destinata, per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Rimane, invece, fermo anche per gli istituti universitari ad ordinamento speciale il menzionato limite del 50 per cento. Rileva che la disciplina sopra ricordata è recata dall'articolo 66, comma 13, del DL 112/2008, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del DL 180/2008, che ha elevato il limite del turn-over dal 20 per cento al 50 per cento, ferme restando le disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale. Dopo le parole «legge 6 agosto 2008, n. 133», ritiene che occorre quindi inserire le parole «e successive modificazioni», poiché, il comma in esame è stato modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 180/2008. Aggiunge altresì che l'articolo 12, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, prevede l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 210 del 1998 e del regolamento applicativo (decreto del Presidente della Repubblica 117/2000) concernenti il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori: si tratta delle disposizioni relative al limite al numero di pubblicazioni scientifiche presentabili per la partecipazione a ciascuna procedura di valutazione comparativa e di quelle relative al numero massimo di domande di

partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della L. 210/1998 stabilisce che i regolamenti per la disciplina delle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento di professori ordinari e associati e di ricercatori prevedono che i bandi delle università possono indicare limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare per la valutazione comparativa. L'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000 precisa, al riguardo, che l'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura e che, comunque, la limitazione non deve impedire l'adeguata valutazione dei candidati.

Ricorda quindi che l'articolo 2, comma 1, lettera *l*), della legge 210/1998 prevede che i regolamenti già citati devono stabilire il numero massimo di domande di partecipazione a procedure di valutazione comparativa che un candidato può presentare in un periodo determinato. L'articolo 2, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 117/2000 precisa, al riguardo, che un candidato può presentare al massimo 5 domande di partecipazione – elevate a 15 qualora la partecipazione riguardi esclusivamente procedure per il reclutamento di ricercatori – a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Le università comunicano i dati al Ministero che, nel caso di superamento del numero di domande consentito, invita le università stesse a comunicare agli interessati l'esclusione da tutte le procedure concorsuali. Al fine di comprendere la questione, ricorda che occorre preliminarmente ricordare che l'ultimo intervento normativo in tema di reclutamento dei professori universitari è stato recato dalla legge n. 230 del 2005 che, conferendo una delega al Governo, ha previsto un nuovo sistema, stabilendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, fossero abrogati, fra gli altri, gli artt. 1 e 2 della legge n. 210 del 1998. In attuazione della delega relativa al reclutamento dei professori universitari è,

quindi, intervenuto il decreto legislativo n. 164 del 2006. Non essendo stati adottati gli ulteriori provvedimenti necessari per dare attuazione alla L. 230/2005 e al d.lgs. 164/2006, ed essendosi perciò determinato per circa due anni un sostanziale blocco dell'accesso ai ruoli di professore universitario, è, quindi, intervenuto l'articolo 12, comma 2, del d.l. n. 248 del 2007, il quale ha previsto la possibilità di riattivare le procedure di valutazione comparativa, applicando la disciplina sul reclutamento contenuta nelle disposizioni di cui alla legge n. 210 del 1998 e al relativo regolamento di attuazione, fino al 31 dicembre 2008.

Da ultimo, l'articolo 4-*bis*, comma 16, del decreto-legge n. 97 del 2008 ha prorogato il termine indicato al 31 dicembre 2009, stabilendo che le università possono indire le relative procedure entro il 30 novembre 2008 (in precedenza il termine era il 30 giugno 2008). Per il reclutamento dei ricercatori, la legge 230/2005 ha previsto che fino al 30 settembre 2013 sono bandite le procedure di cui alla legge n. 210/1998 e che, quindi, l'abrogazione degli articoli 1 e 2 decorre dalla stessa data. Sottolinea, inoltre che l'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 180 del 2008 ha modificato le procedure di reclutamento dei ricercatori, con riferimento alle procedure bandite successivamente alla data della sua entrata in vigore. Pertanto, mentre ai sensi della legge n. 210 del 1998 e del relativo regolamento di attuazione, il reclutamento dei ricercatori si articola, oltre che nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, in due prove scritte (una delle quali sostituibile con una prova pratica) e in un colloquio, per le procedure bandite dopo il 10 novembre 2008 la valutazione è effettuata sulla base dei titoli – illustrati e discussi dinanzi alla commissione – e delle pubblicazioni dei candidati, compresa la tesi di dottorato (trattasi di aspetto sul quale interviene altro articolo del presente disegno di legge). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 89 del 2009 sono quindi stati definiti i criteri da utilizzare per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

scientifiche. Il decreto, tra l'altro, stabilisce (articolo 3, c. 3) che le commissioni giudicatrici devono valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa. Alla luce della ricostruzione normativa effettuata, sottolinea che sembrerebbe che la disposizione in esame sia applicabile solo alle procedure di reclutamento dei ricercatori per le quali non sia stato già emanato il bando. Infatti, non potrebbe applicarsi alle procedure di reclutamento di ricercatori per le quali i termini dei bandi siano già definiti. Né — a legislazione vigente — sembrerebbe applicabile al reclutamento dei professori universitari, dal momento che la reviviscenza delle disposizioni della L. 210/1998 è stata prorogata dal decreto-legge 97/2008 fino al 31 dicembre 2009, ma con possibilità di indire i bandi solo entro il 30 novembre 2008.

Ricorda che l'articolo 13, introdotto dal Senato, stabilisce che, nel caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economie e delle finanze alle università statali — possibilità già prevista dalla legislazione vigente —, la Scuola trasferisce all'università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo.

La Scuola superiore dell'economia e delle finanze — già Scuola centrale tributaria — è stata riordinata con l'articolo 8 del d.lgs. n. 287 del 1999 e disciplinata dal decreto ministeriale n. 301 del 2000. Essa è un'istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro ed ha autonomia organizzativa e contabile; provvede, principalmente, alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione finanziaria nonché, su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità, del personale di questi ultimi. Provvede, altresì, nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione finanziaria. Ulteriori disposizioni sono state, poi, dettate con l'articolo 4-sep-

ties del decreto-legge n. 97 del 2008 sul quale si interviene con la disposizione in commento. Per quanto qui interessa, il comma 2 dell'articolo citato ha soppresso il ruolo dei professori ordinari incaricati non temporanei della SSEF di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale n. 301 del 2000 ed ha abrogato le disposizioni in materia di assegnazione degli incarichi di ricercatore presso la SSEF, recate dall'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), eliminando, quindi, il ruolo appositamente costituito. Ha, quindi, previsto che i professori ordinari incaricati non temporanei ed i ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge sono inseriti in appositi ruoli ad esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo sono trasferite dalla Scuola Superiore dell'economia e delle finanze all'Amministrazione interessata.

La SSEF è stata, quindi, autorizzata a continuare ad avvalersi di personale docente collocato, per un periodo non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo. Al contempo, modificando l'articolo 12, comma 3, secondo periodo, della legge n. 383 del 2001, è stato limitato a due anni il periodo per cui la SSEF può stipulare convenzioni con università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo. Per quanto concerne i ricercatori in servizio presso la SSEF, ricorda che già prima del decreto legge n. 97 del 2008 era intervenuto l'articolo 13 del decreto legge 248 del 2007 — richiamato nel testo della disposizione in commento — che aveva autorizzato i ricercatori stessi a partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica. Segnala che l'articolo 30, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende i limiti di età, per il reclutamento

degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per particolari discipline sportive indicate dagli appositi bandi di concorso. Il limite minimo viene fissato in diciassette anni di età ed il limite massimo in trentacinque anni. È altresì disposto che il personale reclutato ai sensi del presente articolo non possa essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Aggiunge che i requisiti relativi all'età per il reclutamento del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate, sono fissati dai regolamenti adottati ai sensi dell'autorizzazione contenuta nel comma 4 dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000 n. 78. Il comma 4 dell'articolo 6 (Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate), ha infatti autorizzato l'emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione, per la determinazione delle modalità di reclutamento e di trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive. Al fine dell'emanazione di tali regolamenti, lo stesso comma dispone, per le disposizioni relative al reclutamento dei gruppi sportivi, l'osservanza del criterio di valutazione dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente. Evidenzia, infine, che l'articolo 50 comma 7 prevede che l'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui al presente articolo.

Si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Manuela GHIZZONI (PD) chiede che siano chiariti i termini dell'applicazione della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 50.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, considera senz'altro positivo il nuovo testo dell'articolo 50, comma 2, citato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 20 gennaio 2010.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16 alle 16.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 270 del 19 gennaio 2009, a pagina 97, seconda colonna, ultima riga, sostituire le due ultime parole con le seguenti: « ingegnere Mariani ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (Atto n. 132).**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI PES, GHIZZONI, COSCIA, DE TORRE, SIRAGUSA, DE PASQUALE, BACHELET, DE BIASI, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, NICOLAIS, PES, PICIERNO, ROSSA, RUSSO**

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il Regolamento concernente norme sul riordino dei Licei (atto n. 132),

premessi che:

si ritiene urgente avviare nel nostro paese una riforma organica del sistema dell'istruzione nel suo complesso e, in particolare, dell'Istruzione superiore che sia capace di affrontare le sfide del millennio: *a)* dallo sviluppo esponenziale della conoscenza e delle nuove tecnologie, e del sapere come fattore fondamentale di sviluppo della persona e dell'intera comunità; *b)* dalla globalizzazione dell'economia e dei sistemi produttivi, profondamente innovati dalle nuove tecnologie, che hanno modificato il mercato del lavoro. Un mercato sempre più flessibile che richiede profili professionali in continua evoluzione; *c)* dalla crisi finanziaria ed economica che ha duramente colpito il nostro paese che richiede di essere affrontata con una nuova visione strategica e nuove politiche di controllo e di sviluppo sostenibile. Appare, quindi, cruciale ripensare al sistema dell'istruzione e della formazione;

si è rovesciato il rapporto tra istruzione formale e istruzione informale. Prima della rivoluzione della società della conoscenza, il sapere e le informazioni venivano quasi tutte conseguite a scuola, ora che solo il 30 per cento viene acquisito

durante il periodo scolastico. È il contesto mediatico, sociale, territoriale, la multimedialità ad egemonizzare il campo della conoscenza. I tempi e i cambiamenti sono rapidissimi e il vecchio sistema educativo non sembra stare al passo con questi fenomeni e rischia di essere sopraffatto. In tal senso, una visione minimalista del cambiamento in corso e la mancanza di un profondo processo riformatore del sistema dell'istruzione può indurre questo esito negativo;

occorre superare l'impianto enciclopedico-nozionistico e affermare un nuovo impianto critico-metodologico, affinché la scuola possa svolgere in questo nuovo contesto in modo adeguato la sua funzione. Gli studi scientifici più recenti mettono sempre più in discussione l'idea di una scuola rigida e solo trasmissiva di saperi e evidenziano come appaia sempre più artificiosa una visione che separi il sapere dal fare, la teoria dalla pratica. È necessario affermare la centralità dell'apprendimento come il coinvolgimento e protagonismo dell'alunno e delle sue potenzialità di acquisizione delle conoscenze, come sintesi tra corpo e mente, tra dimensione cognitiva ed emotiva;

occorre, con la definizione del nuovo ordinamento, ripensare tutti gli aspetti dell'attività scolastica:

la programmazione e la metodologia della didattica;

la promozione dell'innovazione e della ricerca didattica progettata e realizzata in modo integrato tra scuola e università, valorizzando la funzione docente;

una ricerca metodologica che sia finalizzata: ad un coinvolgimento attivo degli studenti, a livello individuale e di gruppo, capace di stimolare le loro potenzialità di apprendimento e la loro creatività; di favorire il superamento della separazione rigida tra lezione frontale e attività laboratoriale; alla definizione dei quadri orari con nuovi criteri e la riprogettazione e organizzazione degli spazi scolastici e delle attrezzature in sintonia con la nuova didattica;

la revisione dei curricoli per adeguarli alla domanda sociale di cultura odierna, in funzione di una pari dignità culturale e fra i diversi saperi (umanistici, scientifici, tecnologici, artistici) e senza fratture tra i diversi cicli scolastici;

la definizione di un piano nazionale, finalizzato a valorizzare la funzione docente con lo sviluppo della loro professionalità attraverso una adeguata retribuzione; la realizzazione di programmi di aggiornamento professionale e che preveda la stabilizzazione del personale precario; la definizione di organici funzionali, una nuova normativa per la formazione di base e il reclutamento e la selezione del personale docente e dei dirigenti scolastici;

l'attivazione di un sistema di valutazione e di autovalutazione delle scuole e del personale;

occorre, inoltre, rafforzare il rapporto tra scuola e territorio, tra le istituzioni scolastiche, gli enti Locali e le Regioni, integrare le attività scolastiche ed extra-scolastiche e procedere con l'attuazione del titolo V della Costituzione;

occorre, altresì, realizzare un nuovo sistema di educazione e formazione permanente per tutto l'arco della vita;

appare, infine, fondamentale che un processo riformatore di tale portata debba porsi come obiettivo qualificante la

corretta attuazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni così come stabilito dal Governo Prodi, con il DM n. 139/2007 che, adeguandosi alle indicazioni europee e, pur salvaguardando le specificità curriculari dei diversi percorsi, stabilisce che in ciascuno di essi debbano essere presenti i quattro assi culturali dei linguaggi, storico-sociale, matematico, scientifico-tecnologico. Ciò comporta che i primi due anni dell'istruzione superiore prevedano una formazione di base di ampio e consolidato respiro culturale e che, nei profili di uscita, garantisca il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento. Senza una chiara definizione delle competenze attese ai 16 anni per tutti, non potrà essere superata la gerarchizzazione culturale e sociale esistente tra i licei, gli istituti tecnici e professionali;

rilevato che nell'ordinamento proposto dal Governo sarebbe stata necessaria una premessa ai tre schemi di regolamento nella quale fosse delineata un'identità/finalità comune ai tre percorsi del secondo ciclo d'istruzione, da cui determinare le identità specifiche;

rilevato che il provvedimento proposto dal Governo definisce un impianto non basato sulle nuove esigenze di educazione e di formazione, ma sulla necessità di rendere operanti i tagli indiscriminati alla spesa per l'Istruzione, definiti con il decreto-legge n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008, e sull'assenza di un qualsivoglia indirizzo deciso dal Parlamento in ordine alle finalità culturali e alla qualità di una riforma che non può, pertanto, fregiarsi di tale titolo;

rilevato altresì che questa logica di riduzione della spesa ha già comportato per l'anno scolastico 2009-2010 l'eliminazione di 11.386 posti di docente, conseguente alle misure di « razionalizzazione » connesse all'aumento del numero degli studenti per classe e alla riconduzione a 18 ore dell'orario delle cattedre di tutte le discipline;

rilevato, inoltre, che alla logica dei tagli di cui sopra, il regolamento in parola

determinerà un'ulteriore riduzione di 2580 unità docente più 33 docenti ITP;

rilevato che la riduzione del monte ore, in particolare nel biennio – dove più facile è la riorganizzazione del quadro orario – produrrà la riduzione del personale docente; che l'obiettivo del riordino è funzionale al contenimento della spesa e non all'affermazione di una nuova visione strategica dell'istruzione liceale del Paese; rilevato, altresì, che proprio in questa logica, va letta l'assenza di investimenti e il mancato stanziamento di risorse aggiuntive destinate alla innovazione didattica, alle strutture scolastiche (aule, attività laboratoriale ecc.) e alla formazione del personale docente.

Si stigmatizza che il principio generatore della riforma – contrariamente a quanto affermato dal Ministero – che non risponde alle reali richieste che provengono dalla società contemporanea, di cui sopra, ma riporta in luce l'impianto complessivo dell'istruzione ad una visione di tipo gentiliano. Risulta assente, infatti, una vera rivoluzione di metodo capace di contenere gli elementi indispensabili per una scuola del XXI secolo, quali:

a) la didattica laboratoriale di tutte le discipline tramite il sistema delle compresenze (storia/diritto; Arte/tutte; Lingua straniera /tutte; Linguaggi /tutte);

b) la previsione di spazi di intersezione tra le discipline, progettualità e sperimentazioni, che invece l'Europa ci chiede;

c) l'insegnamento autonomo di Cittadinanza e Costituzione;

d) l'insegnamento autonomo di Linguaggi (Media Education);

e) l'insegnamento almeno quadriennale di Scienze;

pertanto, si reputa necessaria un'attenta revisione dello schema di regolamento e dei quadri disciplinari, al fine di non disperdere la ricchezza diffusa di centinaia di licei (più di un terzo del

totale) che da decenni sperimentano esperienze didattiche che hanno prodotto risultati formativi e culturali di eccellenza e conseguito gli obiettivi OCSE PISA in linea con le maggiori scuole europee;

considerato che l'orario medio settimanale sarà di 27 ore nel primo biennio dei primi quattro licei e di 31 nel secondo biennio e nel 5 anno, per i primi 3 licei (32 per il linguistico); 32 per il musicale-coreutico; 34 (prima e seconda) e 35 (terza, quarta e quinta) per l'artistico;

considerato che, appare contraddittoria la previsione per i licei di flessibilità didattiche o curriculari riservate alla scuola, nella quota del 20 per cento al primo biennio e del 30 per cento al secondo biennio, vincolata ad un contingente di organico annuale attribuito, in modo sempre più ridotto, dal Ministero;

considerato che, stando alle ipotesi ora al vaglio, per effetto della riduzione oraria entreranno in sofferenza molte discipline con le relative classi di concorso – pur non essendo queste ultime oggetto del regolamento in discussione – si rileva che, in particolare:

a) La classe 19 A (Discipline giuridiche ed economiche) scompare dai licei linguistici e delle scienze umane e da molte sperimentazioni, mentre l'insegnamento del diritto dovrebbe essere incrementato anche al fine di rendere utile ed effettiva la nuova disciplina «cittadinanza e costituzione» che deve formare cittadini consapevoli;

b) La classe 51 A (Materie letterarie con latino) nel liceo scientifico, nel liceo linguistico (da – 25 a – 50 per cento a seconda dell'organizzazione precedente), nel liceo delle scienze umane (– 8 per cento circa);

c) La classe 50 A (Materie letterarie) nel liceo linguistico e nel liceo delle scienze umane dove, vista la presenza del latino, prevarrà il ricorso alla 51 A;

d) La classe 49 A (Matematica e Fisica) nel liceo linguistico (–15 per cento circa);

e) La classe 45 A (Lingue straniere) nello scientifico (10 per cento circa) e, relativamente alla seconda lingua straniera, nel liceo linguistico (-33 per cento circa);

f) La classe 60 A (Scienze naturali ecc.) nel linguistico e nel liceo delle scienze umane (- 25 per cento circa);

g) Le classi 61 A (Storia dell'arte) e 25 A (Disegno e storia dell'arte) dimezzate nei licei linguistico e delle scienze umane;

h) La classe 36 A (Filosofia, pedagogia, psicologia) e 37 A (Filosofia e storia) nel liceo delle scienze umane (rispettivamente -33 per cento e - 25 per cento);

i) La classe 47 A (Matematica) espulsa dai licei delle scienze umane e linguistici, poiché matematica e fisica diventano disciplina unica già nel biennio;

j) Le classi 18 A (Discipline geometriche ecc.), 21 A (Discipline pittoriche), 22 A (Discipline plastiche) nel liceo artistico;

k) Le classi dalla 3 A alla 10 A (Arti varie) e della tabella D (Laboratori degli istituti d'arte) per la confluenza degli istituti d'arte nei licei artistici;

considerato che la riduzione dei quadri orari colpisce fortemente i licei interessati ai corsi sperimentali, in particolare i più diffusi quali « il Piano nazionale di informatica », la sperimentazione della seconda lingua straniera per l'intero quinquennio nei licei scientifici, il Liceo Scientifico-Tecnologico, senza un'approfondita valutazione dei risultati formativi raggiunti;

considerato che il liceo artistico prevede un numero di ore insufficiente e mal distribuito per le attività artistiche pratiche; che il liceo artistico assorbe di fatto anche gli istituti d'arte, con conseguenze pesanti sulla molteplicità di queste scuole non riconducibili ai tre indirizzi previsti. Gli istituti d'arte dovrebbero, infatti, avere un taglio più professionalizzante ed essere legati di più al territorio, anche per non disperdere il valore degli istituti d'arte del mosaico, del corallo, dell'oreficeria, del-

l'alabastro, del vetro, del tessuto etc, che costituiscono un patrimonio prezioso per tanti territori;

considerato che il liceo classico, analogamente al liceo artistico, non prevede, al biennio lo studio delle scienze naturali, nonostante tale disciplina sia considerata, nei contenuti, uno dei quattro assi portanti che l'Europa ci chiede come certificazione di competenze alla fine dell'obbligo. Con la fine delle sperimentazioni ci si trova di fronte a un « nuovo » Liceo classico che ci riporta al « vecchio »: infatti in questi licei una percentuale prossima al 100 per cento si studiano le lingue straniere anche nel triennio, per un monte di ore pari a tre ore settimanali; con la riorganizzazione le ore vengono ridotte di una unità su ogni classe, per un totale di cinque nell'intero quinquennio; viene abolito inoltre lo studio dello storia dell'Arte in tutto il quinquennio la cui sperimentazione ha permesso a buona parte dei licei classici italiani una diffusa e approfondita conoscenza del patrimonio artistico del nostro Paese. Anche per il Liceo classico (così com'è previsto per i Licei scientifico e delle scienze sociali) andrebbe inserita l'opzione del « Liceo della Comunicazione » che, rispondendo alla necessità di far vivere l'umanesimo perenne della classicità, attirerebbe in questa sfera anche quella parte di studenti che non se la sentono di frequentare un Classico tradizionale;

considerato che i Licei scientifici tornano alle più vetuste esperienze: ad esempio, quelle delle tre ore di lingua straniera e si pone fine allo studio della seconda lingua comunitaria per tutto il quinquennio, che era stato il fiore all'occhiello delle recenti sperimentazioni;

considerato che il liceo scientifico tecnologico, così come previsto nello schema di regolamento in parola, recepisce solo in parte le caratteristiche peculiari delle attuali sperimentazioni, poiché non sono comprese le attuali ore di didattica di laboratorio. Pertanto è indispensabile una diversa articolazione delle opzioni del liceo scientifico, mantenendo an-

che nei tecnici la previsione di un'articolazione che riprenda il profilo del vecchio « liceo scientifico tecnologico Brocca » e facendo sì che, nelle confluenze, gli istituti tecnici che attualmente hanno tali sperimentazioni, rilascino il diploma di liceo scientifico tecnologico;

considerato che i Licei linguistici e delle scienze umane, finora costituiti in via sperimentale con orari intorno alle 35 ore, risentiranno maggiormente del limite imposto delle 30 ore. In tali Licei la definizione e distribuzione delle discipline risulta approssimativa: ad esempio matematica e fisica costituiscono una disciplina unica (comprensiva anche di informatica!) diversamente dal classico e dallo scientifico; arte e musica sono alternative e sono distribuite su un'ora alla settimana. Inoltre, in assenza delle sperimentazioni al Liceo Linguistico si studieranno bene solo le lingue straniere, mentre scomparirà una più vasta e solida cultura liceale. Il latino si studierà solo nei primi due anni, pur essendo, quello linguistico, indirizzo dedicato più di altri alla specializzazione dei linguaggi;

valutato negativamente che il Liceo delle Scienze umane, nel suo indirizzo tradizionale è calibrato su un asse Psico – Pedagogico, anziché, come nel resto d'Europa, su un asse Sociale. È un'inutile riedizione del soppresso magistrale con Latino per 5 anni e neppure un'ora di discipline giuridiche ed economiche, materia che pure appartiene all'asse culturale delle scienze umane. La classe 19 A (Discipline giuridiche ed economiche) scompare senza che si sia fatta alcuna riflessione didattica, pedagogica o del mondo dell'impresa o delle professioni. Tuttavia, il ripristino delle ore delle discipline giuridiche ed economiche non deve comportare una ulteriore riduzione di « Scienze sociali e metodologia della ricerca ». Nel biennio, manca una disciplina caratterizzante (non è prevista neanche un'ora di scienze sociali) compromettendo, così, l'identità specifica dell'indirizzo. Nel triennio la sottrazione dell'insegnamento della Filosofia ai docenti di materia d'indirizzo (A036) ren-

derà difficile mantenere sincronia e coerenza tra i programmi di filosofia e pedagogia, pur trattandosi dello studio dei medesimi pensatori;

considerato che il liceo Musicale – Coreutico nasconde l'incognita della ricerca e dell'impiego delle risorse. In tal senso o si assume personale nuovo e abilitato o si riqualificano, per riconvertirle, i docenti di educazione musicale e di strumento provenienti dalle scuole medie. Al suo interno è previsto l'insegnamento teorico della musica e della danza, ma assai poco quello pratico, sacrificato dentro le 32 ore massime in cui si articola. Soprattutto in quanto liceo vocazionale, esso risente fortemente del mancato investimento nell'attività laboratoriale e di un rapporto poco chiaro con i Conservatori e le Accademie di danza e altre istituzioni musicali e coreutiche riconosciute. Il tema è quello della formazione e dell'abilitazione all'insegnamento. Si stigmatizza infine la previsione di affrontare un progetto così ambizioso senza nessun investimento;

considerato che gran parte del deficit formativo della scuola italiana è di tipo metodologico e l'insegnamento è ancora in gran parte libresco; bisognerebbe introdurre dovunque la pratica dei laboratori e dell'indagine scientifica. È nel laboratorio infatti, in quanto luogo di ricerca e di indagine critica, che si impara l'analisi e la soluzione dei problemi, l'uso dei modelli e linguaggi specifici, la conoscenza delle strutture sintattiche e logiche delle discipline. Benché nella attività laboratoriale ci siano le condizioni per l'attuazione di modelli didattici funzionali all'apprendimento per competenze, tale pratica purtroppo non riguarda strutturalmente i licei;

considerato che, con un evidente attacco al buon senso, l'avvio della riforma nel 2010-2011 riguarderà oltre alle prime classi anche le seconde. In tal modo, grazie alla contrazione dei quadri orari si otterrà il risparmio previsto; le famiglie, tuttavia, avranno iscritto i propri figli a corsi destinati a cambiare dopo un anno

gli assetti curriculari, quadri orari e insegnanti. Così facendo si disattende il diritto degli alunni alla continuità educativa, e si riduce il tempo necessario per gestire il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Al riguardo si fa notare che non sono state ancora definite né le « Indicazioni nazionali » né le nuove classi di concorso e che, in assenza delle condizioni funzionali alla sua attuazione, un' eventuale accelerazione del processo di riforma genererebbe solo ulteriore disagio all'interno della comunità scolastica e rafforzerebbe il convincimento che la riforma dei Licei ha per obiettivo primario il solo contenimento della spesa;

considerato che il Consiglio di Stato, pur avendo espresso parere favorevole al regolamento, ha rilevato che negli articoli riservati ai singoli percorsi liceali è assente un richiamo alle finalità generali e alla sua identità culturale poiché tali percorsi, salvo quello del liceo scientifico, sono diretti genericamente ad « approfondire conoscenza, abilità e competenza »;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali del 29 ottobre 2009;

preso atto del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

considerato che il Consiglio di Stato ha mostrato perplessità sulla istituzione di dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, e per la costituzione di un comitato scientifico, poiché detti organismi entrerebbero in conflitto tanto rispetto alla riserva di legge in materia di organizzazione scolastica quanto con il rispetto dell'autonomia sco-

lastica in base alla quale ogni scuola deve poter valutare l'opportunità di istituire tali organi nel loro specifico contesto;

considerato altresì che il Consiglio di Stato ha espresso forti perplessità in merito all'utilizzo di decreti ministeriali non aventi forza normativa, per quanto riguarda la definizione delle indicazioni nazionali inerenti gli ordinamenti, l'articolazione delle cattedre e l'autovalutazione dei percorsi previsti dai regolamenti e che, comunque, ad oggi non sono ancora formalmente definiti i regolamenti con i quali viene disposta la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dell'istruzione liceale. Appare quindi del tutto evidente l'impossibilità di avviare la programmazione della nuova offerta formativa in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico 2010-2011 poiché non si consente alle famiglie una scelta consapevole dell'indirizzo di scuola più consona ai propri figli;

considerato ancora che in assenza delle definitive disposizioni normative le Regioni non possono, nell'ambito delle proprie competenze, definire gli indirizzi di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2010-2011;

tenuto conto che Il Governo stesso aveva, in fase di discussione della legge finanziaria 2010, riconosciuto la validità di tale richiesta accettando un ordine del giorno, presentato dal Partito democratico, che chiedeva di procrastinare di un anno l'entrata in vigore dei regolamenti,

esprime

PARERE CONTRARIO

sullo Schema di Regolamento in oggetto.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (Atto n. 132).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA
DAL DEPUTATO CAPITANIO SANTOLINI**

La VII Commissione,

visti gli schemi di decreto del Presidente della Repubblica recante il « Regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei » approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009 e del 12 giugno 2009 (Atto n. 132);

visto l'articolo 64 comma 4, del decreto legge 25 giugno 2009, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

visti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione formulati nella adunanza del 22 luglio 2009, della Conferenza Stato -Regioni promulgato in data 29 ottobre 2009 e del Consiglio di Stato pervenuto il 13 gennaio 2010;

considerato che i docenti e i dirigenti del sistema educativo italiano non sono stati adeguatamente informati e tanto meno sono stati preparati a supportare una revisione ordinamentale, organizzativa e didattica di tali dimensioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

l'entrata in vigore sia procrastinata all'anno scolastico 2011-2012 per permettere ai docenti un adeguato aggiornamento

professionale e a famiglie e studenti di essere correttamente informati sui nuovi percorsi riformati;

l'applicazione riguardi solo il primo anno della scuola secondaria di secondo grado, per procedere gradualmente con un anno di volta in volta;

il testo del documento venga corretto ed integrato con le seguenti modifiche migliorative:

a) rivedere i quadri orari per dare una forte identità ad ogni percorso rafforzando le discipline di indirizzo e l'area giuridico economica.

b) rimodulare il quadro orario del liceo delle scienze umane con riferimento alla possibilità di inserire lo studio di una seconda lingua straniera.

c) rafforzare l'equivalenza qualitativa e quantitativa tra istruzione liceale, tecnica e professionale da ottenere, pur attraverso diverse modalità didattiche, con una attenta dosatura dei piani di studio e l'indicazione di adeguati obiettivi culturali e formativi nei profili in uscita che assicurino l'esplicitazione di un minimo comune denominatore culturale dei diversi percorsi.

d) prevedere passaggi, uscite e rientri tra l'istruzione liceale, tecnica e professionale secondo criteri e procedure in grado di approvarne la compatibilità, l'utilità e la regolarità.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (Atto n. 132).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 –, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, della Cabina di regia sui nuovi licei e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;

rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istitu-

zioni scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la *governance* delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e comitati;

premessi che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);

considerato che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo;

apprezzato il richiamo all'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si ritiene necessario prevedere l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

3) si considera necessario svolgere un'accurata verifica dei quadri orari alle-

gati e una migliore scansione dei due bienni, al fine di contemperare obbligo di istruzione, diritto-dovere all'istruzione, possibile reversibilità delle scelte compiute dagli studenti ai fini del successo formativo. In particolare, occorre valutare l'opportunità di introdurre le scienze naturali nel primo biennio di tutti i licei e di rafforzare ulteriormente, ove necessario, la matematica e la lingua straniera con la necessaria caratterizzazione data dalle materie di indirizzo;

4) si ritiene altresì necessario, rispetto all'articolazione dei quadri orari e dei profili in uscita, delineare con maggiore nettezza il percorso di studi del liceo delle scienze umane, inclusa la relativa opzione economico-sociale – la cui attivazione è definita nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa – con riferimento alle discipline caratterizzanti e ad un necessario rafforzamento dell'area giuridica ed economica;

5) con riferimento al liceo scientifico, l'opzione scientifico-tecnologica – la cui attivazione è definita nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa –, così come formulata, anche dal punto di vista nominale, sembra per molti aspetti sovrapponibile all'analoga offerta formativa dell'istruzione tecnica: si reputa pertanto necessario modificarne la denominazione in opzione scientifico-informatica, tenendo conto delle sperimentazioni del PNI, pur con i necessari aggiornamenti;

6) risulta altresì necessario procedere ad una ricognizione puntuale del rapporto tra profili e quadri orari, per verificarne la congruenza, anche a seguito delle verifiche di cui alle condizioni numeri 3 e 4 del presente parere;

7) si rende necessario inoltre rafforzare, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il monte ore destinato alle discipline storiche di indirizzo, quali storia della musica e storia della danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione culturale;

8) sempre con riferimento al liceo musicale e coreutico, nelle more del pro-

cesso di attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e del riordino del settore, appare necessario privilegiare la scelta di attivazione delle sezioni previste dall'articolo 13, comma 6, dello schema di decreto attraverso lo strumento della convenzione tra licei ed istituzioni dell'Afam consentito dall'articolo 2, comma 8, lettera g), della medesima legge n. 508 del 1999; ciò, al fine di tutelare la tradizione di eccellenza degli studi musicali e coreutici, integrandola con la tradizione liceale, e di tutelare la possibilità di accesso all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

9) si ritiene inoltre necessario verificare la possibilità di superare, senza oneri aggiuntivi, il limite posto di 40 sezioni musicali e 10 sezioni coreutiche;

10) con riferimento al liceo artistico, si ritiene necessario separare i sub-indirizzi attualmente raggruppati negli indirizzi: arti figurative; architettura e ambiente; design; audiovisivo e multimediale; grafica; scenografia, anche al fine di preservare i passaggi tra vecchio e nuovo ordinamento e alla luce della trasformazione degli istituti d'arte in licei artistici, e tenendo conto dell'esigenza ordinamentale di riconoscere per gli istituti d'arte la possibilità di confluenza negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato;

11) all'articolo 3, comma 3, appare necessario prevedere la disciplina delle sezioni liceali a indirizzo sportivo;

12) si ritiene infine necessario modularne la tabella di confluenza di cui all'allegato I, in modo da chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 10, comma 6, si ritiene opportuno utilizzare l'espressione « diploma di laurea conseguito in uno Stato dell'Unione europea » invece che « titolo di laurea comunitario »;

b) all'articolo 11, comma 1, sarebbe inoltre opportuno sostituire le parole « dal

regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con le parole « e dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 »;

c) all'articolo 13, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di chiarire gli eventuali termini per la presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di cui all'allegato L;

d) al comma 10 del medesimo articolo 13, si ritiene opportuno esplicitare inoltre a chi fa capo l'emanazione del decreto ministeriale previsto;

e) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

f) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;

g) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria

per il 2008) stabilisce che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per garantire la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che informano l'operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

h) si proceda infine alla corretta indicazione dei seguenti riferimenti normativi e riferimenti interni:

1) all'articolo 2, comma 3, il riferimento corretto è all'articolo 13, comma 11, lettera a), e non all'articolo 13, comma 9, lettera a);

2) all'articolo 12, comma 2, il riferimento corretto è alle indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui all'articolo 13, comma 11, lettera a) e non al comma 10 del medesimo articolo;

3) al comma 6 dell'articolo 13 il riferimento corretto è al « decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 » e non al « decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 186 »;

4) al comma 9 dell'articolo 13, il riferimento corretto è alla « legge 20 maggio 1982, n. 270 » e non alla « legge 20 maggio 1981, n. 270 ».

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (Atto n. 133).**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI SIRAGUSA, GHIZZONI, COSCIA, DE TORRE, PES, BACHELET, DE PASQUALE, DE BIASI, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, NICOLAIS, PES, PICIERNO, ROSSA, RUSSO**

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il Regolamento concernente norme sul riordino degli Istituti Tecnici (atto n. 133),

premesso che:

si ritiene urgente avviare nel nostro paese una riforma organica del sistema dell'istruzione nel suo complesso e, in particolare, dell'Istruzione superiore che sia capace di affrontare le sfide del millennio, contrassegnato: *a)* dallo sviluppo esponenziale della società della conoscenza e delle nuove tecnologie, del sapere come fattore fondamentale di sviluppo della persona e dell'intera società; *b)* dalla globalizzazione dell'economia e dei sistemi produttivi, profondamente innovati dalle nuove tecnologie, che hanno modificato il mercato del lavoro. Un mercato sempre più flessibile che richiede profili professionali in continua evoluzione; *c)* dalla crisi finanziaria ed economica mondiale, che ha duramente colpito il nostro Paese, e che richiede di essere affrontata con una nuova visione strategica e nuove politiche di controllo e di sviluppo sostenibile. Appare quindi cruciale ripensare al sistema dell'istruzione e della formazione;

si è rovesciato il rapporto tra istruzione formale e istruzione informale. Prima della rivoluzione della società della conoscenza, il sapere e le informazioni venivano quasi tutte conseguite a scuola, ora solo il

30 per cento viene acquisito durante il periodo scolastico. Il campo della conoscenza è egemonizzato dal contesto mediatico, sociale, territoriale, dalla multimedialità. I tempi e i cambiamenti sono rapidissimi e il vecchio sistema educativo non sembra stare al passo con questi fenomeni e rischia di essere sopraffatto. In tal senso, una visione minimalista del cambiamento in corso e la mancanza di un profondo processo riformatore del sistema dell'istruzione può indurre un esito negativo;

in questo nuovo contesto, affinché la scuola possa svolgere in modo adeguato la sua funzione, occorre superare l'impianto enciclopedico-nozionistico e affermare un nuovo impianto critico-metodologico. Le stesse nuove acquisizioni scientifico-neurologiche mettono sempre più in discussione l'idea di una scuola rigida e solo trasmissiva di saperi e evidenziano come appaia sempre più artificiosa una visione che separi il sapere dal fare, la teoria dalla pratica. È necessario affermare la centralità dell'apprendimento come coinvolgimento e protagonismo dell'alunno e delle sue potenzialità di acquisizione delle conoscenze, attraverso la sintesi tra corpo e mente, tra dimensione cognitiva ed emotiva, quindi come cooperazione educativa;

occorre, con la definizione del nuovo ordinamento, ripensare tutti gli aspetti dell'attività scolastica:

la programmazione e la metodologia della didattica;

la promozione dell'innovazione e della ricerca didattica progettata e realizzata in modo integrato tra scuola e università, valorizzando la funzione docente;

una ricerca metodologica che sia finalizzata ad un coinvolgimento attivo degli studenti, a livello individuale e di gruppo, che stimoli le loro potenzialità di apprendimento e la loro creatività; favorendo il superamento dell'organizzazione rigida della lezione frontale, puntando sulle attività laboratoriali, definendo i quadri orari con nuovi criteri, e sulla riprogettazione, strutturazione e organizzazione degli spazi scolastici e delle attrezzature in sintonia con la nuova didattica;

la revisione dei curricula per adeguarli alla domanda sociale di cultura odierna, in funzione di una pari dignità culturale fra i diversi saperi (umanistici, scientifici, tecnologici, artistici) e senza fratture tra i diversi cicli scolastici;

la definizione di un piano nazionale finalizzato a valorizzare la funzione docente attraverso una adeguata retribuzione economica, la realizzazione di programmi di aggiornamento professionale, la stabilizzazione del personale precario, la definizione di organici funzionali, una nuova normativa per la formazione di base e il reclutamento e la selezione del personale docente e dei dirigenti scolastici;

l'attivazione di un sistema di valutazione e di autovalutazione delle scuole e del personale;

occorre, inoltre, rafforzare il rapporto tra scuola e territorio, tra le istituzioni scolastiche, gli enti Locali e le Regioni, integrare le attività scolastiche ed extra-scolastiche e procedere con l'attuazione del titolo V della Costituzione;

occorre, altresì, realizzare un nuovo sistema di educazione e formazione permanente per tutto l'arco della vita;

appare, infine, fondamentale che un processo riformatore di tale portata si ponga come obiettivo qualificante la cor-

retta attuazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni così come stabilito dal governo Prodi con DM n. 139/2007 che, in conformità con le indicazioni europee e, pur salvaguardando le specificità curriculari dei diversi percorsi, stabilisce che in ciascuno di essi debbano essere presenti i quattro assi culturali dei linguaggi, storico-sociale, matematico, scientifico. Ciò comporta che i primi due anni dell'istruzione prevedano una formazione di base di ampio e consolidato respiro culturale e, che, nei profili in uscita, garantisca il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento. Senza una chiara definizione delle competenze attese a 16 anni per tutti non potrà essere superata la gerarchizzazione culturale e sociale esistente tra licei, istituti tecnici e professionali;

ritenuto che sarebbe necessario realizzare un biennio unitario costruito sui quattro assi fondamentali dei saperi che si concluda con la certificazione dell'obbligo di istruzione;

ritenuto che occorre una diversa definizione e articolazione del biennio, unitario e orientativo, che superi gli steccati di stampo gentiliano e si proponga di offrire pari opportunità ai nostri ragazzi: un segmento che consenta ai ragazzi di comprendere meglio le loro capacità e attitudini favorendo i passaggi da un corso di studi ad un altro senza che nessuno si perda per strada;

rilevato che sarebbe stata necessaria una premessa ai tre schemi di regolamento nella quale fosse delineata una identità/finalità comune ai tre percorsi del secondo ciclo di istruzione dalla quale sarebbero poi discese e definite tre identità/finalità specifiche, e non invece identità/finalità progressivamente riduttive rispetto a quelle dei licei;

rilevato che il provvedimento proposto dal Governo definisce un impianto non basato sulle nuove esigenze di educazione e di formazione bensì fondato sulla esigenza di rendere operanti i tagli indiscriminati alla spesa per l'Istruzione definiti

con il Decreto legge n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008 e sull'assenza di un qualsivoglia indirizzo deciso dal Parlamento in ordine alle finalità culturali e alla qualità della riforma;

rilevato altresì che la logica di riduzione della spesa, in conseguenza delle misure di «razionalizzazione» connesse all'aumento del numero degli studenti per classe e alla riconduzione a 18 ore dell'orario delle cattedre di tutte le discipline, ha già comportato per l'anno scolastico 2009-2010 l'eliminazione di 11.386 posti di docente;

rilevato inoltre che la logica dei tagli di cui sopra, che sottende anche allo schema di decreto recante il regolamento in discussione, comporta un'ulteriore riduzione di 7492 unità docente più 2867 docenti ITP per un totale di 10359 unità;

rilevato che, per i motivi esposti in premessa, la riforma dell'ultimo segmento del percorso scolastico è certamente auspicabile e urgente per offrire ai giovani italiani strumenti atti a metterli in condizione di parità con i loro coetanei del resto del mondo e per renderli capaci di affrontare le sfide di questi anni, resi ancora più difficili da una crisi complessa e ancora molto lontana dal superamento.

Ma una riforma deve partire dall'individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e non da obiettivi di riduzione della spesa.

Quella che ci si propone oggi è invece viziata dai tagli della L. 133/08: il riordinamento dell'istruzione secondaria superiore previsto nei regolamenti in esame viene realizzato nell'ambito della politica di ridimensionamento della spesa per l'istruzione pubblica prevista dall'articolo 64 del decreto legge 112/08 (circa 8 miliardi di euro in tre anni) e in assenza di un qualsivoglia indirizzo deciso dal Parlamento in ordine alle finalità culturali e alla qualità istituzionale della riforma;

rilevato, inoltre, che una nuova scuola, tarata sugli obiettivi, pur enunciati nei regolamenti in esame, dell'Unione Europea, avrebbe bisogno di nuovi stanziamenti,

di investimenti mirati soprattutto sulla formazione dei docenti, ma anche sull'organizzazione delle istituzioni scolastiche e sulle attrezzature di cui dovrebbero essere dotate e, che, al contrario, il regolamento in esame prevede financo la riduzione dei laboratori e dei posti di docenti tecnico pratici;

ritenuto che l'identità dell'istruzione tecnica finisce con l'essere circoscritta ad «una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico...», e che quindi nei tre schemi permane e si rafforza quella gerarchia tra percorsi secondari che invece andrebbe superata, considerando i profondi cambiamenti che si verificano giorno dopo giorno sia nel mondo della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche, grazie alle quali la separazione tra lavoro intellettuale e manuale sta sempre più perdendo significato, sia nel mondo della ricerca educativa che non da oggi propone strategie per un insegnare/apprendere in grado di sollecitare e «produrre» soggetti «competenti» anche se condizionati da un *milieu* socioculturale deprivato;

ritenuto che la costruzione della responsabilità, della capacità di scegliere, della capacità di interpretare, della forza di costruirsi una prospettiva per il proprio futuro possono essere ottenute tanto per «via tecnologica» quanto per «via umanistica», mentre in tal senso lo schema in esame risulta del tutto divergente;

ritenuto che una didattica veramente innovativa dovrebbe prevedere alcune innovazioni strutturali, quali il superamento dell'orario di cattedra ed utilizzazione delle competenze professionali dei docenti secondo criteri diversi rispetto a quelli previsti dalle gabbie delle classi di concorso e degli orari di cattedra;

ritenuto che il fatto che la riforma si applichi anche alle seconde classi degli istituti tecnici appare incomprensibile da ogni punto di vista, tanto meno da quello didattico ed educativo. Tale previsione si fonda solo sulle esigenze di taglio alla spesa pubblica e contrasta con il diritto

dei giovani, che quest'anno hanno scelto e cominciato il loro percorso di studi, di proseguire serenamente tale percorso;

ritenuto, altresì, che la riduzione oraria a 32 ore applicata già dal prossimo anno scolastico anche alle terze e quarte negli istituti tecnici, peraltro senza un'indicazione specifica su quali discipline debbano subire tali decurtazioni, costituisce un grave nocumento per gli studenti che hanno già iniziato, e alcuni quasi completato, il percorso di studi, violando il diritto dei ragazzi a concludere gli studi in continuità con il percorso che hanno scelto di intraprendere, e che tale previsione non hanno altra spiegazione se non l'urgenza del MEF di riduzione della spesa;

considerato che la previsione di quote orarie opzionali e della maggiore autonomia delle istituzioni scolastiche, pure condivisibile, deve essere resa possibile e concreta sul piano organizzativo con la previsione di un organico funzionale pluriennale, di cui non vi è traccia nello schema in esame, che, al contrario, vincola la flessibilità didattica e curriculare nei limiti dei contingenti di organico assegnati;

ritenuto che demandare a successiva decretazione, per gli istituti tecnici, le possibilità delle opzioni significa limitare l'autonomia e il radicamento territoriale delle scuole e sottrarre semplificazione e trasparenza all'intera manovra ed è viziato da illegittimità, come segnalato dal Consiglio di Stato;

ritenuto che la riforma degli istituti tecnici è urgente e che ormai la riflessione e l'elaborazione hanno raggiunto un livello di maturazione che solo in parte è contenuto nello schema di regolamento in esame. La Commissione presieduta dal prof. De Toni, insediata dal governo Prodi con l'obiettivo di elaborare una proposta di riforma degli istituti tecnici, che ne valorizzasse il ruolo fondamentale per la promozione sociale e lo sviluppo economico del nostro Paese, ha svolto un pregevole lavoro, ma il Governo, che pure l'ha mantenuta, ha colto solo in modo parziale

e limitativo la spinta innovativa che deriva dall'elaborazione della Commissione, minando alle radici tali potenzialità;

ritenuto che nel regolamento sono contenuti aspetti positivi e condivisibili, che sono stati sottolineati nelle audizioni da esperti, associazioni professionali e sindacati:

riduzione e semplificazione degli indirizzi;

l'affermazione che la didattica laboratoriale deve essere la metodologia di lavoro per raggiungere le competenze previste ed espresse secondo la definizione europea EQF per rendere confrontabili i titoli di studio, ma la riduzione delle competenze, delle ore di docenti ITP e di laboratorio vanifica l'affermazione;

i curricoli per competenze come scelta di fondo, anche se a causa della riduzione delle ore, appare debole e incerta l'area comune del biennio;

il richiamo ad un collegamento sistematico con le strutture della ricerca, del mondo produttivo e delle professioni;

il richiamo ad una mirata ed efficace azione di orientamento;

l'affermazione della necessità un ampio uso di stages, tirocini, laboratori e alternanza scuola lavoro;

l'aumento dell'autonomia nel curriculum del secondo biennio e nel V anno, seppure con i rilievi già sottolineati;

la costituzione, nei singoli istituti, dei dipartimenti per sostenere la progettazione educativa e l'integrazione tra le discipline, seppure con i rilievi già effettuati, in particolare sul contrasto con l'autonomia scolastica e con l'esigenza di una riforma della *governance* complessiva delle istituzioni scolastiche;

la declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, abilità e conoscenze secondo il quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF 2008);

l'introduzione dell'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica nel quinto anno, anche se non si possono tacere i dubbi circa l'effettiva applicabilità di tale indicazione;

ritenuto, però, che sono presenti molti aspetti negativi, oltre a quelli già evidenziati, in diretto contrasto con alcuni di quelli positivi:

l'assenza di risorse umane e finanziarie per le scuole e la formazione dei docenti;

il permanere di terminalità troppo rigide e specialistiche che non consentono di costruire un profilo compatibile con professionalità realmente strategiche;

la riduzione delle ore specie nel biennio;

la riduzione degli orari dei laboratori e delle ore dedicate alla compresenza, nonché delle ore degli insegnanti tecnico-pratici, come sopra evidenziato;

la mancanza di chiarezza sul problema della valutazione e certificazione delle competenze;

l'assenza di un nesso tra area comune e competenze di cittadinanza;

la mancanza di un nesso tra materie del biennio e quelle del triennio;

considerato che non sono stati previsti finanziamenti mirati e piani nazionali di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti scolastici;

considerato che la pratica laboratoriale, indispensabile in modo particolare per l'istruzione tecnica, è messa in discussione dall'eccessivo taglio delle compresenze degli insegnanti tecnico pratici e che, al contrario, i laboratori, nell'impostazione della commissione de Toni, erano fondamentali, mentre il governo ne ha stabilito un taglio del 30 per cento;

considerato che non è prevista la possibilità di attivare insegnamenti facoltativi sui quali gli studenti possano esprimere una scelta;

considerato che il Comitato scientifico dello Schema di regolamento in esame presenta rischi di sovrapposizione con le funzioni di altri organi della scuola – dipartimenti e collegio dei docenti, che andrebbero evitate, e che la sua composizione, in particolare con l'articolazione delle rappresentanze su base paritetica, non trova alcuna fondata motivazione per un organismo a cui si assegnano funzioni consultive e di proposta;

considerato che è necessario affidare alle scuole ogni deliberazione circa l'eventuale costituzione e la composizione del comitato medesimo, così come peraltro sottolineato nel parere del Consiglio di Stato;

considerato che il Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, istituito ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 12, oltre che risultare di quasi esclusiva nomina ministeriale e privo di qualsiasi forma di rappresentatività e di garanzia tecnico professionale, sostituisce impropriamente il Comitato nazionale per il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito per le finalità previste dall'articolo 69 della legge 144/99, come peraltro rilevato dal Consiglio di Stato;

considerato che la valutazione delle competenze e il sistema delle qualifiche (EQF) rende necessaria l'indicazione degli standard di prestazione secondo i quali certificare le competenze e che tale indicazione è assente nello schema di regolamento in esame;

considerato che nei quadri orari di vari indirizzi è inserita la disciplina Scienze integrate con l'accompagnamento delle dizioni Fisica, Chimica, Scienze della terra e Biologia, senza che venga chiarito se si tratti di una nuova disciplina o solo di una nuova denominazione di quelle indicate tra parentesi, peraltro con una consistente riduzione del monte ore complessivo;

considerato che le materie scientifiche dovrebbero avere un ruolo importante nella formazione tecnica, anche alla luce degli obiettivi di Lisbona;

considerato che la disciplina Scienze e tecnologie applicate non può essere inserita nel biennio, in quanto già fortemente caratterizzante del percorso di studio e pertanto non orientativa né prope-deutica;

considerato che è necessaria una maggiore caratterizzazione dell'indirizzo Turistico all'interno del settore « Economico », prevedendo la possibilità di differenziare il percorso di studio del perito per il turismo in indirizzi che valorizzino le specificità territoriali: sia articolando i quadri orari in maniera che in ciascun indirizzo si configurino alcune discipline prevalenti, sia offrendo materie opzionali significative rispetto alle realtà regionali. È necessario, inoltre, mantenere le discipline tecnico-pratiche (Pratica d'Agenzia e Conversazione in lingua straniera) che da sempre hanno qualificato l'indirizzo turistico, fornendo agli alunni le indispensabili competenze professionali, le quali devono necessariamente trovare una precisa collocazione nel quadro orario della riforma, anche in forma di compresenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno;

considerato che il liceo scientifico-tecnologico, così come previsto nello schema di regolamento dei licei, recepisce solo parzialmente le caratteristiche peculiari delle attuali sperimentazioni, che hanno avuto grande successo, in particolare per l'azzeramento delle ore di laboratorio. Pertanto è indispensabile una diversa articolazione delle opzioni del liceo scientifico, mantenendo nei tecnici la previsione di un'articolazione che riprenda il profilo del vecchio liceo scientifico tecnologico Brocca e facendo sì che, nelle confluenze, gli istituti tecnici che attualmente hanno tali sperimentazioni, rilascino diplomi di liceo scientifico tecnologico;

rilevato che gli schemi di Regolamento degli Istituti Tecnici e dei Licei, e le tabelle di confluenza dei percorsi tecnici e dei percorsi liceali nei nuovi indirizzi tecnici e liceali, comportano la perdita di indirizzi sperimentati con successo dagli Istituti Tecnici per Attività Sociali: in par-

ticolare l'indirizzo Biologico (indirizzo liceale) e Generale (indirizzo tecnico); tali Istituti acquisterebbero pertanto esclusivamente il profilo di Istituti di istruzione Superiore, costituiti da indirizzi di tipo tecnico del settore tecnologico e di tipo liceale; al fine di evitare tale situazione si rende necessario stabilire la confluenza dell'indirizzo sperimentale Biologico « Brocca » nel settore Tecnologico – indirizzo Chimico, Materiali e Biotecnologie dell'istruzione tecnica, realizzando un corso di studi che rilascerà un diploma di istruzione tecnica; la confluenza dell'indirizzo Generale dell'ITAS nel settore Tecnologico – Indirizzo Sistema Moda, articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda e la confluenza dell'indirizzo Economista – Dietista dell'ITAS nell'istruzione Tecnica – Settore Tecnologico – indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie;

ritenuto necessario mantenere l'indirizzo di Informatica Gestionale (Programmatore/Mercurio) nel Settore Economico, che può formare esperti in settori di avanguardia come il web design e la programmazione web-oriented. Nel Settore Economico dovessero permanere solo i due indirizzi previsti dal riordino (« Amministrazione, Finanza e Marketing » e « Turismo »), i futuri diplomati avrebbero delle competenze e delle capacità informatiche irrisorie e marginali, mentre l'economia punta verso l'e-commerce e l'e-business e che nessuno degli indirizzi proposti nel riordino prevede un percorso capace di fornire le competenze per creare degli esperti in questi importanti ambiti. Le figure in uscita del Settore Tecnologico sono orientate a gestire più l'aspetto hardware e « tecnico-industriale » dei sistemi informatici che a ricoprire funzioni e svolgere mansioni di tipo economico-aziendale e che pertanto sarebbe necessario l'ulteriore indirizzo Informatica gestionale;

ritenuto che l'indirizzo per periti aziendali corrispondenti in lingue estere, avviato in forma di sperimentazione ormai da decenni, costituisce un importante contributo all'attività aziendale e che lo

schema in esame cancella tale indirizzo riconducendolo a quello Amministrazione, Finanza e Marketing del Settore Economico;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali del 29 ottobre 2009;

preso atto del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

preso atto del parere del Consiglio di Stato e delle cui condizioni poste, in particolare per quel che concerne i commi 2 e 3 dell'articolo 8: « In entrambi casi la natura dell'oggetto di disciplina suggerisce l'utilizzo di atti aventi forza normativa, sicché appare opportuno eliminare dal testo delle due disposizioni l'inciso « di natura non regolamentare »;

ritenuto quindi che non si possano demandare a un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare la definizione di aspetti che attuano e completano le disposizioni contenute nello schema di regolamento in esame;

ritenuto che il rinvio si rende a questo punto inevitabile, per non far fallire la riforma: presidi, insegnanti e famiglie non hanno ancora certezze sulle caratteristiche della nuova istruzione tecnica e per le scuole sarebbe impossibile avviare

la programmazione della nuova offerta formativa in tempo utile per il prossimo anno scolastico;

ritenuto pertanto che le scelte dei ragazzi verrebbero vizzate dalla inevitabile confusione che deriverà dalla frettolosa lettura della riforma. Il rinvio a marzo del termine per le iscrizioni fissa una scadenza troppo ravvicinata: per quanto immediata possa essere l'approvazione definitiva del regolamento, l'orientamento non potrà essere efficace e le istituzioni scolastiche non potranno riorganizzarsi per affrontare il nuovo anno scolastico;

tenuto conto che il Governo stesso ha in fase di discussione della legge finanziaria 2010 ha riconosciuto la validità di tale richiesta, accogliendo un ordine del giorno presentato dal partito Democratico, nel quale si chiede di procrastinare di un anno l'entrata in vigore dei regolamenti;

ritenuto pertanto che il rinvio di un anno è indispensabile per non procurare gravissimi danni ai ragazzi e alle famiglie,

esprime

PARERE CONTRARIO

sullo Schema di Regolamento in oggetto.

ALLEGATO 5

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (Atto n. 133)**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA
DAL DEPUTATO CAPITANIO SANTOLINI**

La VII Commissione,

visti gli schemi di decreto del Presidente della Repubblica recante il « Regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici » approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009 e del 12 giugno 2009 (Atto n. 133);

visto l'articolo 64 comma 4, del decreto legge 25 giugno 2009, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

visti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione formulati nella adunanza del 22 luglio 2009, della Conferenza Stato -Regioni promulgato in data 29 ottobre 2009 e del Consiglio di Stato pervenuto il 13 gennaio 2010;

considerato che i docenti e i dirigenti del sistema educativo italiano non sono stati adeguatamente informati e tanto meno sono stati preparati a supportare una revisione ordinamentale, organizzativa e didattica di tali dimensioni;

considerato che alcune delle ipotesi proposte suscitano perplessità a causa di scelte di metodo di merito ritenute non pienamente adeguate alle necessità di modernizzazione del sistema educativo e formativo, nel rispetto delle tradizioni culturali del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

il testo del documento venga corretto ed integrato con le seguenti modifiche migliorative:

l'entrata in vigore sia procrastinata all'anno scolastico 2011-2012 per permettere ai docenti un adeguato aggiornamento professionale e a famiglie e studenti di essere correttamente informati sui nuovi percorsi riformati;

l'applicazione riguardi solo il primo anno della scuola secondaria di secondo grado, per procedere gradualmente con un anno di volta in volta;

il testo del documento venga corretto ed integrato /con le seguenti modifiche migliorative:

a) rivedere i quadri orari per riequilibrare la riduzione di ore delle varie discipline rispetto agli ordinamenti esistenti;

b) dare una forte identità ad ogni percorso rafforzando le discipline di indirizzo;

c) rafforzare l'equivalenza qualitativa e quantitativa tra istruzione liceale, tecnica e professionale da ottenere, pur attraverso diverse modalità didattiche, con una attenta dosatura dei piani di studio e l'indicazione di adeguati obiettivi culturali e formativi nei profili in uscita che assicurino l'esplicitazione di un minimo comune denominatore culturale dei diversi percorsi;

d) puntare a modelli organizzativi quali il *campus* o i poli formativi che permettano di migliorare il perseguimento delle finalità formative dell'istruzione tecnica e della istruzione professionale incrementando il legame con la realtà economico-produttiva del Paese, di ampliare l'offerta formativa sul territorio

ed ottimizzare il riorientamento degli studenti;

e) prevedere passaggi, uscite e rientri tra l'istruzione liceale, tecnica e professionale secondo criteri e procedure in grado di approvarne la compatibilità, l'utilità e la regolarità.

ALLEGATO 6

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (Atto n. 133).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (atto n. 133);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 –, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;

rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la gover-

nance delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e comitati;

premessi che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);

premessi che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale – pari a 660 – rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396;

considerato che al fine di raccogliere le proposte degli ordini professionali interessati e per rendere più chiara la natura della certificazione finale per gli utenti, appare necessario modificare la denominazione dei titoli di studio contenuta nello schema di regolamento in esame;

tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti con riduzione di orario per le classi già avviate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si ritiene necessario fissare l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

2) si considera altresì necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istru-

zione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

3) si ritiene necessario all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole « diploma di perito », con le parole « diploma di istruzione tecnica », allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo rilasciato a conclusione degli esami di Stato per l'accesso agli albi dei periti industriali e agrari;

4) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

5) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato d), accogliendo il criterio di cui al precedente punto 5), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;

6) con riferimento agli istituti tecnici del Settore tecnologico:

a) appare necessario modificare la denominazione dell'indirizzo « Agraria e agroindustria » in: « Agraria, agroalimentare ed agroindustria », e aggiungere una ulteriore articolazione denominata « Viticoltura ed enologia », anche allo scopo di tenere conto delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) si ritiene necessario inoltre modificare l'articolo 8 dello schema in esame, per consentire che l'articolazione di cui alla lettera a) si sviluppi a livello post-secondario con un ulteriore percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di due semestri, con l'utilizzo del personale attualmente in organico;

c) si considera necessario chiarire le articolazioni previste per l'indirizzo

« Chimica, materiali e biotecnologie », eliminando il riferimento alla chimica nelle articolazioni per le biotecnologie ambientali e sanitarie, anche sulla base di quanto richiesto dalle parti sociali interessate;

d) appare necessario inoltre prevedere una coerente confluenza degli istituti tecnici del settore minerario nell'indirizzo « Costruzioni, ambiente e territorio », richiamando per questo indirizzo anche il riferimento alle tecnologie del legno e inserendo un'articolazione denominata: « Geotecnica », tenendo conto delle richieste rappresentate in questo senso dalle parti sociali e dagli istituti interessati, visto che la questione assume particolare rilievo anche per la necessità di assicurare tecnici preparati sui temi riguardanti il dissesto idrogeologico del territorio e la sua prevenzione;

7) con riferimento agli istituti tecnici del Settore economico, si ritiene necessario prevedere due articolazioni dell'indirizzo « Amministrazione, finanza e marketing », riguardanti: 1) « Relazioni internazionali per il marketing », allo scopo di raccogliere i risultati delle sperimentazioni – cosiddetto progetto Erica – attuate dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, come richiesto anche dalla Conferenza unificata; 2) « Sistemi informativi aziendali », per raccogliere i risultati delle sperimentazioni – cosiddetto progetto Mercurio – attuate dagli istituti tecnici commerciali ad indirizzo programmatori, considerando in particolare che in relazione a quest'ultima articolazione, vanno ripristinate le compresenze con gli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di informatica;

8) con riferimento agli istituti tecnici di cui all'Allegato C.2, indirizzo trasporti e logistica, si espliciti ulteriormente il profilo relativo al settore aeronautico;

e con le seguenti osservazioni:

a) si rileva l'esigenza di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69;

b) all'articolo 6, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con quelle « e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 »;

c) all'articolo 6, comma 3, si ritiene altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;

d) all'articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di chiarire ulteriormente il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;

e) al fine di definire una data e termini certi per le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del provvedimento in esame, si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, come segue: « 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: « gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico »; b) l'ultimo periodo. », non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole « gli istituti tecnici » all'articolo 191, comma 2;

f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già pre-

vista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell'assetto dei licei;

h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione dell'orario settimanale delle lezioni;

i) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;

l) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) stabilisce che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per garantire la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che infor-

mano l'operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

m) si consideri, ancora, l'opportunità di emanare linee guida, con riferimento a quanto disposto all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per lo sviluppo di poli tecnico professionali per il settore turistico e dell'enogastronomia sin dalla fase di prima attuazione dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici per il turismo e degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;

n) per gli istituti tecnici del settore tecnologico, infine, si valuti l'opportunità di potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale; tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un taglio del 50 per cento per accogliere le richieste del Ministero dell'economia e delle finanze, suscitando perplessità da parte degli istituti interessati.

ALLEGATO 7

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI DE TORRE, GHIZZONI, COSCIA, SIRAGUSA, DE PASQUALE, BACHELET, DE BIASI, LEVI, LOLLI, MAZZARELLA, NICOLAIS, PES, PICIERNO, ROSSA, RUSSO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il Regolamento concernente norme sul riordino degli Istituti Professionali (atto n. 134),

premessi che:

si ritiene urgente avviare nel nostro paese una riforma organica del sistema dell'istruzione nel suo complesso e, in particolare, dell'Istruzione superiore che sia capace di affrontare le sfide del millennio contrassegnato: *a)* dallo sviluppo esponenziale della società della conoscenza e delle nuove tecnologie e del sapere come fattore fondamentale di sviluppo della persona e dell'intera comunità; *b)* dalla globalizzazione dell'economia e dei sistemi produttivi profondamente innovati dalle nuove tecnologie, che hanno modificato il mercato del lavoro. Un mercato sempre più flessibile che richiede profili professionali in continua evoluzione; *c)* dalla crisi finanziaria ed economica mondiale che ha duramente colpito il nostro paese e che richiede di essere affrontata con una nuova visione strategica e nuove politiche di controllo e di sviluppo sostenibile. Appare, quindi, cruciale ripensare al sistema dell'istruzione e della formazione;

si è rovesciato il rapporto tra istruzione formale e istruzione informale. Prima della rivoluzione della società della conoscenza, il sapere e le informazioni venivano

quasi tutte conseguite a scuola, ora solo il 30 per cento viene acquisito durante il periodo scolastico. È il contesto mediatico, sociale, territoriale, la multimedialità ad egemonizzare il campo della conoscenza. I tempi e i cambiamenti sono rapidissimi e il vecchio sistema educativo non sembra stare al passo con questi fenomeni e rischia di essere sopraffatto. In tal senso, una visione minimalista del cambiamento in corso e la mancanza di un profondo processo riformatore del sistema dell'istruzione può indurre un esito negativo;

occorre superare l'impianto enciclopedico-nozionistico e affermare un nuovo impianto critico-metodologico affinché la scuola possa svolgere in questo nuovo contesto in modo adeguato la sua funzione. Gli studi scientifici più recenti mettono in discussione l'idea di una scuola rigida e solo trasmissiva di saperi ed evidenziano come appaia sempre più artificiosa una visione che separi il sapere dal fare, la teoria dalla pratica. È necessario affermare la centralità dell'apprendimento come coinvolgimento e protagonismo dell'alunno e delle sue potenzialità di acquisizione delle conoscenze, attraverso la sintesi tra corpo e mente, tra dimensione cognitiva ed emotiva;

occorre, con la definizione del nuovo ordinamento, ripensare tutti gli aspetti dell'attività scolastica:

la programmazione e la metodologia della didattica;

la promozione dell'innovazione e della ricerca didattica progettata e realizzata in modo integrato tra scuola e università, valorizzando la funzione docente;

una ricerca metodologica che sia finalizzata: ad un coinvolgimento attivo degli studenti, a livello individuale e di gruppo, capace di stimolare le loro potenzialità di apprendimento e la loro creatività; a favorire il superamento della superazione rigida tra lezione frontale e attività laboratoriale; alla definizione dei quadri orari con nuovi criteri e alla riprogettazione ed organizzazione degli spazi scolastici e delle attrezzature in sintonia con la nuova didattica;

la revisione dei curricula per adeguarli alla domanda sociale di cultura odierna, in funzione di una pari dignità culturale fra i diversi saperi (umanistici, scientifici, tecnologici, artistici) e senza fratture tra i diversi cicli scolastici;

la definizione di un piano nazionale finalizzato a valorizzare la funzione docente attraverso una adeguata retribuzione, la realizzazione di programmi di aggiornamento professionale, la stabilizzazione del personale precario, la definizione di organici funzionali, una nuova normativa per la formazione di base e il reclutamento e la selezione del personale docente e dei dirigenti scolastici;

l'attivazione di un sistema di valutazione e di autovalutazione delle scuole e del personale;

occorre, inoltre, rafforzare il rapporto tra scuola e territorio, tra le istituzioni scolastiche, gli enti Locali e le Regioni, integrare le attività scolastiche ed extra-scolastiche e procedere con l'attuazione del titolo V della Costituzione;

occorre, altresì, realizzare un nuovo sistema di educazione e formazione permanente per tutto l'arco della vita;

appare infine, fondamentale che un processo riformatore di tale portata debba porsi come obiettivo qualificante la corretta attuazione dell'elevamento del-

l'obbligo di istruzione a 16 anni così come stabilito dal Governo Prodi con il DM n. 139/2007 che, adeguandosi alle indicazioni europee e pur salvaguardando le specificità curriculari dei diversi percorsi, stabilisce che in ciascuno di essi debbano essere presenti i quattro assi culturali dei linguaggi, storico-sociale, matematico, scientifico-tecnologico. Ciò comporta che i primi due anni dell'istruzione superiore prevedano una formazione di base di ampio e consolidato respiro culturale che, nei profili di uscita, garantisca il conseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento. Senza una chiara definizione delle competenze attese ai 16 anni per tutti, non potrà essere superata la gerarchizzazione culturale e sociale esistente tra i licei, gli istituti tecnici e professionali;

occorre cioè dotare, nel corso del biennio dell'obbligo, i ragazzi e le ragazze di un solido, alto e versatile bagaglio di saperi e di competenze che superi l'impianto gentiliano e si proponga di offrire loro pari opportunità; al contempo occorre consentire i passaggi da un corso di studi ad un altro per agevolare la realizzazione delle capacità e delle attitudini di ognuno nell'individuare la futura professione in un mondo del lavoro che richiede e richiederà sempre più flessibilità;

rilevato che nei provvedimenti proposti dal Governo sarebbe stata necessaria una premessa ai tre schemi di regolamento nella quale fosse delineata una identità/finalità comune ai tre percorsi del secondo ciclo di istruzione da cui far discendere le specifiche identità;

rilevato che il provvedimento proposto dal Governo definisce un impianto non basato sulle nuove esigenze di educazione e di formazione bensì fondato sulla esigenza di rendere operanti i tagli indiscriminati alla spesa per l'Istruzione definiti con il Decreto legge n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008 e sull'assenza di un qualsivoglia indirizzo deciso dal Parlamento in ordine alle finalità

culturali e alla qualità di una riforma che, pertanto, non può fregiarsi di tale titolo;

rilevato altresì che questa logica di riduzione della spesa ha già comportato per l'anno scolastico 2009-2010 l'eliminazione di 11.386 posti di docente conseguente all'aumento del numero degli studenti per classe e alla riconduzione a 18 ore dell'orario delle cattedre di tutte le discipline;

considerato che il 28 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Schema di regolamento per il riordino degli Istituti professionali, prevedendo una suddivisione in due settori («servizi» e «industria ed artigianato») ed ogni settore in indirizzi. Per i «servizi»: 5 indirizzi: agricoltura e sviluppo rurale, manutenzione e assistenza tecnica, socio – sanitari, enogastronomia e ospitalità alberghiera, commerciali. Per «industria e artigianato», a partire dal secondo biennio, 2 indirizzi: industria, artigianato;

con riferimento alle scelte generali del riordino e alla ricaduta sulle economie locali:

la proposta va nella direzione di un ruolo sussidiario, sostitutivo o complementare, rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale (di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n 226) e, in questa prospettiva temporanea, la missione di questi istituti rimane non definita e non precisata nei tempi e nell'esito finale, facendo emergere la debolezza del presente riordino;

vi è una riduzione degli indirizzi, con la presenza di una consistente area di insegnamenti generali comuni, che a prima vista pare opportuna e chiarificatrice. In realtà, questa riduzione è utile solo in una visione di formazione a professioni uniformi nel Paese. Gli Istituti Professionali, tuttavia, hanno un'altra «vocazione» che è quella di formare a molteplici professioni radicate nel territorio, professioni di eccellenza in quella data regione, professioni talvolta di nicchia, ma orgoglio del *made in Italy*. Queste filiere di

professioni, nel riordino, vengono accorpate o snaturate fino quasi a dissolverle. Per fare solo alcuni esempi:

il *design* (finora «tecnico per i servizi grafici pubblicitari») unificato alla professione di tipografo;

l'accorpamento in un unico «laboratorio in servizi enogastronomici e della ricettività alberghiera» di tre indirizzi: cucina, sala bar e ricevimento;

nell'indirizzo «operatore dei servizi sociali» le due discipline musica e disegno accorpate in «laboratori di espressione musicale e grafica» (in questo caso, diventa inevitabile chiedersi se il docente si sarà diplomato al conservatorio o all'istituto d'arte);

l'assorbimento degli istituti d'arte (finora tra gli istituti professionali atipici) nei licei, con la perdita della specificità di tanti territori: lavorazione dell'oro, del corallo, del legno, della ceramica... ;

analoga situazione per l'Istituto di Stato per la Cinematografia e la Televisione (attualmente ricompreso tra gli indirizzi atipici) che, in ragione dell'alta specializzazione, con il nuovo assetto perderà la propria peculiarità e specializzazione e che, per contro, dovrebbe poter essere inserito in una filiera (non prevista dal regolamento), quale quella del Cinema e dell'Audiovisivo;

il sostanziale depauperamento in termini di qualità e specificità dell'istituto professionale per tecnico di laboratorio chimico biologico in cui, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, verranno cancellate molte ore di chimica e biologia che costituiscono la specificità del percorso professionale;

è completamente assente una valutazione degli indirizzi che conducono a professioni oggi divenute di alta specializzazione tecnica e di valenza non locale, ma nazionale ed europea e che meriterebbero una considerazione sulla 'natura' del profilo: se debba rimanere nell'area

dell'istruzione professionale, o se, invece, sia di pertinenza dell'istruzione tecnica;

manca, inoltre, del tutto la prospettiva della formazione terziaria non universitaria, chiaramente aperta ai professionali. Si tratta di una visione del settore dell'istruzione professionale al ribasso, quasi un istituto tecnico semplificato, che non ha all'orizzonte l'alta formazione professionale quale contributo forte alla crescita in qualità delle economie locali e alla creazione di nuova occupazione;

con riferimento alla collocazione dei Professionali nell'istruzione secondaria:

il sistema di istruzione proposto non lineare e non integrato tra licei, tecnici e professionali non consente di attenuare progressivamente la visione « gerarchica » del sistema formativo nazionale che rappresenta gli studenti più dotati come coloro destinati ad iscriversi ai Licei e tutti gli altri, secondo uno schema « discendente », distribuirsi negli altri comparti formativi di tipo tecnico e, quindi, professionale: visione « gerarchica » che distorce l'orientamento degli studenti e delle famiglie che, aspirando ad un titolo che ha erroneamente maggior riconoscimento sociale, non tengono conto della reali attitudini causando, di conseguenza, disadattamento nell'indirizzo scelto e quindi dispersione scolastica;

non è evidenziata una sufficiente distinzione dagli istituti tecnici sia nella tabella oraria, sia nel titolo rilasciato, sia nella durata quinquennale senza qualifiche intermedie dopo il terzo o quarto anno (qualifiche intermedie rilasciate invece dalla formazione professionale regionale). Ciò prefigura un sistema di istruzione professionale a geografia variabile nelle regioni italiane;

il ridimensionamento dell'area professionalizzante – che caratterizzava questi istituti e garantiva il collegamento con il mondo del lavoro – snatura il percorso rispetto all'attuale, e lo orienta in senso più teorico, quasi indistinguibile dai percorsi dell'istruzione tecnica;

d'altro canto, tali Istituti professionali statali non potranno neppure rispondere ad esigenze di qualità della formazione professionale che, in alcuni territori, ha già raggiunto standard elevati tali da richiedere al Ministero, al di là dei presenti regolamenti, la qualifica per il quinto anno che apra l'accesso all'Università;

con riferimento alle esigenze degli studenti:

la riduzione delle discipline tecnico-professionali, non valorizza le capacità operative degli studenti e non è, quindi, più in grado di assicurare risposte adeguate alla loro domanda formativa. Un esempio per tutti: nel settore Industria e Artigianato nei primi 3 anni si passa da 36 a 32 ore, con una riduzione assoluta di 396 ore e percentuale dell'11 per cento. L'area d'indirizzo si riduce del 14 per cento nel primo biennio, del 26 per cento il terzo anno, del 20 per cento nei primi 3 anni. In assoluto, in 3 anni si perdono 330 ore di indirizzo, vale a dire l'83 per cento della perdita complessiva;

parimenti, la trasformazione in un percorso quinquennale, al pari dei Licei e degli Istituti Tecnici con conseguente soppressione della qualifica intermedia, non costituirà un'attrattiva per le ragazze e i ragazzi che non intendono affrontare fin da subito, un percorso quinquennale;

questi ragazzi e ragazze non sono 'deboli' per definizione, ma in quanto inseriti in percorsi non adatti alle loro attitudini e talenti – e tale si configura questa riforma degli istituti professionali statali – che finora la scuola non è stata in grado di sviluppare sufficientemente scegliendo invece la soluzione di abbassare i livelli, costruendo percorsi teorici sempre più semplificati, che porta alla ghettizzazione culturale;

il riordino degli istituti professionali non contiene, in tal senso, indicazioni di innovazione della didattica, centrata sull'esperienza diretta in ogni disciplina e sulla importanza dei laboratori e dell'apprendimento in situazione (alternanza

scuola/lavoro) e dell'apprendimento in *service-learning*, vale a dire imparare mettendo concretamente a servizio della propria comunità la specializzazione che si sta acquisendo. Tale indicazione pare fondamentale per studenti con esigenze formative e prospettive diverse (da quelle di chi frequenta i Licei e gli Istituti tecnici), per i quali i percorsi non devono essere chiusi, ma interconnessi con tutto il sistema formativo, aperti all'Alta formazione e al passaggio all'Università, diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, con diverse opzioni di conclusione del ciclo scolastico e con un contatto con il mondo del lavoro che vi faciliti l'inserimento, in modo da sviluppare nei giovani un'idea positiva di sé ed una speranza per il proprio futuro;

a riguardo del rapporto con la formazione professionale regionale:

la duplicazione tra «istruzione professionale» statale e «formazione professionale» regionale crea una forte ambiguità tra gli istituti in oggetto e quelli della formazione regionale, tale da non rendere trasparente l'offerta formativa agli studenti, alle famiglie e al sistema economico, come invece avviene in molti altri paesi europei avanzati;

mantenere questa duplicità tradisce la finalità di ancorare questa parte dell'istruzione al territorio, così come voluto dal Titolo V della Costituzione, e la mancata intesa con le regioni sui ruoli e sulle competenze tra Stato ed enti locali in materia di istruzione, produce conseguenze problematiche sia sull'assetto complessivo del sistema che sulla capacità di costituire un percorso formativo di pari equivalenza;

le emergenze economiche, sociali e culturali del Paese, al contrario, oggi richiedono al Parlamento, alle Regioni ed al Governo un impegno più coraggioso e più riformatore, che, in particolare, porti a superare questo dualismo solo italiano;

in particolare, il Governo ha ignorato totalmente il ruolo delle Regioni nel

redigere il piano dell'offerta formativa scolastica ed il piano di dimensionamento della rete scolastica, entrambi di competenza regionale. Ma ciò che è più grave, il Governo – agendo in modo unilaterale – non ha aperto un tavolo di concertazione con le Regioni ed, anzi, ha agito senza attendere che si perfezionasse l'accordo quadro in Conferenza unificata;

tale concertazione è essenziale per salvaguardare la ricchezza propria della formazione professionale di esperienze di eccellenza, mediante: varietà di risposte alle diverse e numerose esigenze degli studenti; un consolidato collegamento con il mondo del lavoro; motivazione sociale di molti enti rivolti a ragazzi in difficoltà e a rischio emarginazione, povertà, e reclutamento da parte della criminalità organizzata perché già fuoriusciti dalla scuola;

con riferimento all'obbligo scolastico:

come ricordato in premessa, la legge finanziaria 2007 lo ha elevato dai 14 ai 16 anni attraverso un biennio che garantiva conoscenze culturali adeguate e a tale scopo erano state stanziare risorse dal Governo Prodi. Tali risorse sono state successivamente soppresse dalla 122/08, con l'indicazione che l'obbligo scolastico possa essere adempiuto anche in corsi di formazione professionale, senza la verifica di un adeguato programma di cultura generale nell'offerta formativa;

gli Istituti professionali statali (che offrono certamente tale adeguata istruzione), non potranno risolvere, pur svolgendo un ruolo sussidiario, le carenze della formazione professionale e soprattutto non la incentiveranno nelle regioni in cui non esiste ancora;

in conclusione:

considerato quanto espresso in premessa;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali del 29 ottobre 2009;

preso atto del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

considerato che il Consiglio di Stato ha mostrato perplessità sulla istituzione di dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti e per la costituzione di un comitato scientifico, poiché detti organismi entrerebbero in conflitto tanto rispetto alla riserva di legge in materia di organizzazione scolastica quanto con il rispetto dell'autonomia scolastica in base alla quale ogni scuola deve poter valutare l'opportunità di istituire tali organi nello specifico contesto;

considerato altresì che il Consiglio di Stato ha espresso forti perplessità in merito all'utilizzo di decreti ministeriali non aventi forza normativa, per quanto riguarda la definizione: delle indicazioni nazionali inerenti gli ordinamenti, l'articolazione delle cattedre e l'autovalutazione dei percorsi previsti dai regolamenti;

considerato, inoltre, che ad oggi non sono ancora formalmente definiti i regolamenti con i quali viene disposta la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dell'istruzione liceale, tecnica e professionale e quindi appare del tutto evidente l'impossibilità di avviare la programmazione della nuova offerta formativa in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico 2010-2011 non consentendo così alle famiglie una scelta consapevole dell'indirizzo di scuola più consona ai propri figli;

considerato ancora che in assenza delle definitive disposizioni normative le Regioni non possono, nell'ambito delle proprie competenze, definire gli indirizzi di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2010-2011;

tenuto conto che Il Governo stesso aveva, in fase di discussione della legge finanziaria 2010, riconosciuto la validità di tale richiesta accettando un ordine del giorno, presentato dal Partito democratico, che chiedeva di procrastinare di un anno l'entrata in vigore dei regolamenti;

considerato che, nello specifico, il presente regolamento rivolge il suo rioridino ai 1.425 istituti professionali statali,

ma non affronta minimamente l'intero settore dell'istruzione professionale, su cui le regioni hanno competenza esclusiva, ma all'interno di norme generali di competenza dello Stato come attesta la Costituzione. Pare, dunque, rilevante che il Ministero svolga questi compiti nazionali generali quali: la formazione dei docenti e le modalità del loro reclutamento, le qualifiche e il loro valore legale uniforme nel Paese (e, in prospettiva, nell'unione Europea); l'esame di stato dopo un eventuale quinto anno per l'accesso all'università; il monitoraggio sui corsi in rapporto al contesto economico e alla dispersione scolastica; il sistema di valutazione per l'istruzione e la formazione professionale; il raccordo con i parametri e le professioni europee;

è attesa come imminente l'approvazione dell'accordo sul Titolo V in Conferenza unificata, essenziale per definire compiutamente i compiti dello Stato e delle Regioni, delle Province e dei Comuni per la scuola italiana;

sulla base di tale accordo, è imprescindibile aprire un tavolo istituzionale di lavoro per realizzare una coraggiosa riforma di questo ramo dell'istruzione, che contenga almeno tre principi:

visione alta, europea, dell'istruzione professionale, attrattiva per i giovani;

legame con le vocazioni e le tradizioni economiche dei territori e con lo sviluppo di nuove politiche di occupazione in ciascuna Regione;

diffusione capillare nel Paese con titoli spendibili in Italia ed in Europa;

per tutto quanto sopra esposto,

occorre aprire un percorso a cui può e deve contribuire il Parlamento, traendo indirizzi per il Governo anche dall'indagine conoscitiva promossa da questa Commissione nella scorsa legislatura, dai dati dell'indagine ISFOL 2008 e dalle conclusioni della Commissione De Rita presso il Ministero del lavoro;

ritenuto, dunque, che:

il Governo, per la materia dell'Istruzione professionale, debba approfondire, congiuntamente al Parlamento e alle Regioni, un impegno maggiore e più riformatore che porti a superare superflui dualismi, ad assicurare un'istruzione equa ed adeguata in tutto il Paese, con pari

dignità per tutti i percorsi di studio e, di conseguenza, ad inserire nei livelli essenziali per l'istruzione anche l'intera filiera dell'Istruzione professionale,

esprime

PARERE CONTRARIO

sullo Schema di Regolamento in oggetto.

ALLEGATO 8

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA
DAL DEPUTATO CAPITANIO SANTOLINI**

La VII Commissione,

visti gli schemi di decreto del Presidente della Repubblica recante il « Regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali » approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009 e del 12 giugno 2009 (Atto n. 134);

visto l'articolo 64 comma 4, del decreto legge 25 giugno 2009, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

visti i pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione formulati nella adunanza del 22 luglio 2009, della Conferenza Stato -Regioni promulgato in data 29 ottobre 2009 e del Consiglio di Stato pervenuto il 13 gennaio 2010;

considerato che alcune delle ipotesi proposte suscitano perplessità a causa di scelte di metodo di merito ritenute non pienamente adeguate alle necessità di modernizzazione del sistema educativo e formativo, nel rispetto delle tradizioni culturali del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

il testo del documento venga corretto ed integrato con le seguenti modifiche migliorative:

a) Rafforzare l'equivalenza qualitativa e quantitativa tra istruzione liceale,

tecnica e professionale da ottenere, pur attraverso diverse modalità didattiche, con una attenta dosatura dei piani di studio e l'indicazione di adeguati obiettivi culturali e formativi nei profili in uscita che assicurino l'esplicitazione di un minimo comune denominatore culturale dei diversi percorsi;

b) Puntare a modelli organizzativi quali il campus o i poli formativi che permettano di migliorare il perseguimento delle finalità formative dell'istruzione tecnica e della istruzione professionale incrementando il legame con la realtà economico-produttiva del Paese, di ampliare l'offerta formativa sul territorio ed ottimizzare il riorientamento degli studenti.

c) Provvedere con distinto regolamento alla riorganizzazione di un numero circoscritto di istituti professionali, nominalmente citati, in considerazione della loro atipicità, della loro storia, della loro alta specializzazione che valorizza le tradizioni di lavoro ed artigianali del Paese.

d) Prevedere passaggi, uscite e rientri tra l'istruzione liceale, tecnica e professionale secondo criteri e procedure in grado di approvarne la compatibilità, l'utilità e la regolarità;

e) Valorizzare la formazione professionale, gestita dalle Regioni, con l'affermazione chiara delle varie offerte formative, anche ai fini dell'orientamento delle famiglie, riconoscendone il ruolo formativo e collocandola anche all'interno del

campus e dei poli formativi ed abilitandola, sulla base di chiari requisiti, all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, sino al sedicesimo anno d'età;

f) Istituire una supervisione nazionale che governi l'attuazione del riordino

del Istruzione e Formazione Professionale di responsabilità delle Regioni e delle Province autonome affinché vi operino, con funzione primaria, le istituzioni formative accreditate (CFP) ed in funzione sussidiaria e complementare gli Istituti Professionali.

ALLEGATO 9

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (atto n. 134);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 –, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;

rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del Consiglio di

Stato, assicurando comunque la *governance* delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e comitati;

premessi che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato dal primo livello (qualifiche) al terzo livello (dottorati);

premessi che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale – pari a 660 – rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

2) all'articolo 6, comma 4, appare necessario sostituire le parole « diploma di tecnico », con le parole « diploma di istruzione professionale », allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che si consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale: così, si corrisponderebbe anche alle richieste formulate da alcune Regioni interessate a dare una completa

articolazione al sistema di istruzione e formazione professionale (qualifiche e anche diplomi professionali);

3) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero;

4) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato d), in modo da accogliere il criterio di cui al precedente punto 4), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;

5) si ritiene necessario ricondurre nel settore Industria e artigianato l'indirizzo « Servizi di manutenzione e assistenza tecnica ». Inoltre, occorre prevedere la possibilità di confluenza nel medesimo settore Industria e artigianato, oltretutto nei licei artistici, anche degli istituti d'arte, come rappresentato da alcuni istituti che formano giovani per le lavorazioni artigianali a carattere artistico;

6) con riferimento all'indirizzo « Servizi socio-sanitari », appare inoltre necessario prevedere due articolazioni specifiche per « Ottici » e per « Odontotecnici », come richiesto dal Ministero delle politiche sociali, del lavoro e della salute, dalle associazioni di categoria e dagli istituti interessati;

7) con riferimento al profilo degli indirizzi del settore Industria e artigianato, è necessario prevederne l'integrazione con i riferimenti relativi alle filiere che attualmente caratterizzano gli istituti professionali del settore;

8) appare necessario, in merito all'indirizzo « Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera », prevedere adeguate specificazioni relative ai diversi servizi concernenti i laboratori dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di sala e di vendita; 3) accoglienza turistica;

9) si ritiene infine necessario prevedere un nuovo comma all'articolo 6 che stabilisca che nelle province autonome di Trento e di Bolzano, ove previsto dalla legislazione provinciale, per coloro che hanno superato i concorsi quadriennali di formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di Stato di cui al comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le medesime province autonome realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato dinnanzi ad apposite commissioni d'esame nominate, ove richiesto dalle province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello Statuto della regione Trentino – Alto Adige, stabilendo altresì che il percorso finale sia coerente con quello seguito;

e con le seguenti osservazioni:

a) si rileva l'esigenza di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69;

b) all'articolo 6, comma 1, appare opportuno sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con le parole « e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 »;

c) al comma 3 del medesimo articolo 6, si considera altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;

d) all'articolo 8, comma 4, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di chiarire il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;

e) si valuti inoltre l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, al fine di definire una data e termini certi per l'abrogazione, come segue: « « 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,

sono soppressi: *a)* al primo periodo, le parole: « gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale e artigiano, agrario e nautico »; *b)* l'ultimo periodo », non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole « gli istituti professionali » al comma 2 del medesimo articolo 191;

f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell'assetto dei licei;

h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente, limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione dell'orario settimanale delle lezioni;

i) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;

l) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del si-

stema scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) prevede che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per assicurare la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che informano l'operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

m) si consideri l'opportunità di emanare linee guida, con riferimento a quanto disposto all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per lo sviluppo di poli tecnico professionali per il settore turistico e dell'enogastronomia sin dalla fase di prima attuazione dei nuovi ordinamenti degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e degli istituti tecnici per il turismo;

n) per gli istituti professionali del settore industria e artigianato, appare opportuno potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente

compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale, tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un ridimensionamento del 50 per cento per assecondare le richieste espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze;

o) appare opportuno prevedere un nuovo comma all'articolo 8 dello schema di regolamento in esame, volto a riconoscere agli istituti professionali di Stato la facoltà di assicurare l'offerta formativa nel settore con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche – sino alla compiuta attuazione da parte di tutte le

Regioni degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale – almeno con riferimento agli atti dispositivi che le Regioni devono compiere in base all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

p) si ritiene opportuno, infine, richiamare la possibilità di ammettere all'esame di Stato coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previa frequenza dell'apposito corso di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario delegato per il terzo valico dei Giovi, ing. Walter Lupi (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) . 161

INTERROGAZIONI:

5-01154 Mario Pepe (PD): Interventi per il miglioramento della viabilità in provincia di Benevento.	
5-00746 Madia: Sulle condizioni del porto canale di Fiumicino	161
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	167
5-02027 Ciccanti: Lavori per la realizzazione della complanare alla A-14 nel comune di Senigallia	162
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	168
5-02097 Alessandri: Sul traffico relativo alla strada statale n. 63	162
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	169
5-02164 Vannucci: Ampliamento della terza corsia della A14 tratto Cattolica-Fano	162
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	170
5-02103 Tommaso Foti: Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per cittadini danneggiati dal crollo del ponte sul Po avvenuto il 30 aprile	163
5-02162 Tommaso Foti: Misure a tutela della parità di trattamento dei destinatari delle norme sui requisiti acustici passivi degli edifici	163
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	171

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. Nuovo testo C. 2935 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	163
Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. Nuovo testo C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	172

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 60 Realacci C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi 165

SEDE REFERENTE:

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 166

AUDIZIONI

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Commissario straordinario delegato per il terzo valico dei Giovi, ing. Walter Lupi.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Walter LUPI, *Commissario straordinario delegato per il terzo valico dei Giovi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Franco STRADILLA (PdL), a più riprese, Mario LOVELLI (PD) e Gabriella MONDELLO (UdC).

Walter LUPI, *Commissario straordinario delegato per il terzo valico dei Giovi*, fornisce ulteriori precisazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Giuseppe Maria Reina.

La seduta comincia alle 14.35.

5-01154 Mario Pepe (PD): Interventi per il miglioramento della viabilità in provincia di Benevento.

5-00746 Madia: Sulle condizioni del porto canale di Fiumicino.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mario PEPE (PD) esprime rammarico per il fatto che dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo sembra emergere una approssimativa conoscenza dei territori coinvolti nella realizzazione della fondamentale infrastruttura oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo. Peraltro, prende atto del fatto che, seppure ad un anno dalla presentazione dell'interrogazione, nella stessa risposta sono contenuti taluni elementi di novità positivi ed esprime l'auspicio che il Governo proceda con rinnovato impegno alla realizzazione di un'opera fondamentale per garantire la sicurezza e la mobilità nei territori dell'entroterra di tre province campane e per porre le basi infrastrutturali per la loro crescita economica e sociale.

5-02027 Ciccanti: Lavori per la realizzazione della complanare alla A-14 nel comune di Senigallia.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Amedeo CICCANTI (UdC) nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, afferma di non potersi dichiarare soddisfatto perché la risposta stessa elude alcuni punti essenziali dell'interrogazione in titolo, la quale verteva essenzialmente sull'inopportunità di procedere oltre nella realizzazione dell'infrastruttura in questione secondo l'attuale tracciato che prevede l'attraversamento del centro abitato di Senigallia. Sottolinea la gravità dell'impatto ambientale e sociale di tale tracciato, che penetra nell'area urbana per circa 7 chilometri e con 6 incroci; denuncia, inoltre, la pericolosità di un intervento infrastrutturale che venendo ad incidere su un tessuto urbano sorto confusamente negli anni '50 e '60, e dunque fragile sul piano urbanistico e privo dei requisiti di sicurezza per quel che riguarda la stabilità degli edifici, rischia di introdurre un elemento di grave rischio per il territorio urbano e per la stessa sicurezza e incolumità dei cittadini. Conclude, rivolgendo un appello al rappresentante del Governo a farsi interprete della proposta che viene dalla cittadinanza di Senigallia, di una sospensione per sei mesi dei lavori di realizzazione dell'opera, al fine di consentire la discussione, con il coinvolgimento di tecnici e cittadini, secondo il metodo già sperimentato per la realizzazione della TAV in Piemonte, di un tracciato alternativo a quello attuale e di soluzioni atte a mitigare l'impatto dell'opera in questione.

5-02097 Alessandri: Sul traffico relativo alla strada statale n. 63.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatto della risposta fornita, dalla quale emerge con chiarezza che è la regione Emilia-Romagna che non opera con convinzione per la realizzazione della variante di Puianello, avendo, evidentemente, altri progetti e altri obiettivi. Conclude, formulando l'auspicio che grazie all'interessamento del Governo tale opera venga invece realizzata ponendo la regione Emilia-Romagna nelle condizioni di dover prendere atto di tale volontà.

5-02164 Vannucci: Ampliamento della terza corsia della A14 tratto Cattolica-Fano.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo VANNUCCI (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Si aspettava, infatti, che il Governo verificasse i fatti e le questioni sollevate nel proprio atto di sindacato ispettivo sentendo tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella vicenda o soggetti terzi ed ulteriori rispetto ad essi. Dalla risposta emerge, al contrario, che il Governo si è affidato solo all'ANAS per raccogliere elementi di fatto e di giudizio che si è poi limitato a girare al Parlamento, contravvenendo, oltretutto, ad un suo preciso compito e al suo ruolo di organo di vigilanza e di indirizzo dell'ANAS. Quanto al contenuto della risposta, ribadisce di giudicare incomprensibile il fatto che nel caso in questione ci si ostini a voler realizzare un manufatto costoso e impattante, qual è un cosiddetto «svincolo a trombetta», contro la volontà univoca di cittadini, associazioni ed enti territoriali coinvolti che chiedono la realizzazione di una rotatoria, come sta avvenendo ad un chilometro di distanza dall'area interessata. Conclude, annun-

ciando che tornerà per questo a chiedere, con un nuovo atto di sindacato ispettivo, che il Ministero, nell'esercizio delle proprie funzioni, induca l'ANAS a rivedere la propria posizione e a porsi in sintonia con le richieste e le esigenze del territorio.

5-02103 Tommaso Foti: Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per cittadini danneggiati dal crollo del ponte sul Po avvenuto il 30 aprile.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-02103, presentata dal deputato Tommaso Foti è rinviata ad altra seduta.

5-02162 Tommaso Foti: Misure a tutela della parità di trattamento dei destinatari delle norme sui requisiti acustici passivi degli edifici.

Il sottosegretario Giuseppe Maria REINA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Tommaso FOTI (Pdl) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, di cui si dichiara soddisfatto. Essa accoglie, infatti, pienamente le ragioni che sono alla base del proprio atto di sindacato ispettivo e pone le premesse per una soluzione positiva della questione posta in evidenza. In particolare, prende atto con soddisfazione del fatto che il disegno di legge n. 1781, attualmente in discussione al Senato, reca una norma che, modificando la disposizione contenuta nella legge comunitaria 2008 consente di rimuovere completamente la inaccettabile situazione di discriminazione prodottasi a seguito dell'approvazione di quella disposizione. Conclude, formulando l'auspicio che tale disegno di legge sia al più presto trasmesso alla Camera per essere approvato definitivamente da questo ramo del Parlamento.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. Nuovo testo C. 2935 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006.

L'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica fa seguito alla decisione del Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Unione europea (ECO-FIN) del 21 ottobre 2004, che ha autorizzato l'Italia ad applicare una misura in deroga alla direttiva 77/388/CEE, relativa alle imposte sulla cifra di affari. In sostanza l'Italia ha richiesto di non prevedere l'imposta sul valore aggiunto sul pagamento dei pedaggi dovuti per il transito del traforo del Gran San Bernardo al fine di evitare una disparità di costi per gli utenti, visto che in Svizzera non è prevista l'IVA sui pedaggi, nonché difficoltà amministrative nella gestione congiunta italo-elvetica del traffico del Gran San Bernardo e della ripartizione degli introiti connessi.

Ricordo che la Convenzione del 23 maggio 1958 tra Italia e Svizzera, relativa alla costruzione e all'esercizio di un traforo stradale sotto il Gran San Bernardo, la cui ratifica è stata autorizzata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1216 del 29 ottobre 1958, all'articolo 8 prevede che eventuali questioni fiscali relative alla costruzione e alla gestione del traforo siano regolate da appositi Accordi, quale si configura quello in esame. Tale Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica e, se denunciato, resterà in vigore ancora per i dodici mesi successivi al preavviso di denuncia.

Quanto al disegno di legge di ratifica, come modificato dalla III Commissione nel corso dell'esame in sede referente, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 31 ottobre 2006, in materia di non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del San Bernardo. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutati in 547.000 euro per il 2010, e in 589.000 euro a partire dal 2011. La copertura di tali oneri è reperita, mediante riduzione delle proiezioni, a partire dal 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994. L'articolo 4 dispone sull'entrata in vigore del disegno di legge di ratifica.

Ciò premesso, e valutata l'assenza nel testo in esame di profili problematici in relazione alle competenze della VIII Commissione, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

Nuovo testo C. 3097 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 19 gennaio 2010.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), *relatore*, ad integrazione della relazione svolta nella seduta di ieri, fa presente che le Commissioni riunite III e IV hanno approvato alcuni emendamenti che modificano il testo iniziale del provvedimento. Poiché tali modifiche non investono in alcun modo la competenza della VIII Commissione, ribadisce le considerazioni svolte in precedenza e propone che la Commissione esprima sul provvedimento parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Nuovo testo C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 19 gennaio 2010.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, comunica che la XI Commissione Lavoro ha adottato nella seduta odierna un nuovo testo del provvedimento in esame, approvando alcune modifiche che non risultano, comunque, avere attinenza alle compe-

tenze della VIII Commissione. Presenta, pertanto, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Carmen MOTTA (PD) osserva preliminarmente che il gruppo del partito democratico apprezza il contenuto della relazione svolta ieri dal deputato Lanzarin e la proposta di parere da essa presentata sulla sola disposizione contenuta nel provvedimento in titolo, che appare di stretto interesse per la VIII Commissione. Ritiene, peraltro, che su un provvedimento importante, come quello in esame, il giudizio complessivo sul provvedimento stesso debba prevalere per così dire sugli aspetti di dettaglio e quindi anche sulla proposta di parere presentata dal relatore per quanto riguarda la disposizione d'interesse della VIII Commissione.

Passa quindi ad elencare sinteticamente le disposizioni più importanti, e, a suo avviso, più gravi del provvedimento in titolo, che complessivamente rappresenta un salto all'indietro inaccettabile in termini di tutela della sicurezza del lavoro, della legalità e dei diritti dei lavoratori. In particolare, sottolinea fra gli aspetti più negativi quelli connessi all'attenuazione delle sanzioni contro il lavoro nero e contro le violazioni delle norme sull'orario di lavoro. Giudica, inoltre, inaccettabili le deroghe concesse ai datori di lavoro, nel settore del turismo, per quanto concerne gli obblighi di denuncia delle assunzioni, nonché le norme sul processo del lavoro che abbassano le tutele dei lavoratori e rischiano di determinare il blocco degli uffici giudiziari. Denuncia, infine, che proprio quando servirebbe intervenire con provvedimenti decisi in senso anticiclico e per l'estensione degli ammortizzatori sociali, il Governo rinvii al 2012 la riforma di tali strumenti essenziali per mitigare quantomeno gli effetti negativi dell'attuale crisi economica. Di fronte a questo complesso di misure inaccettabili, che rischiano di produrre un effetto disgregativo per il *welfare* italiano, ritiene che il gruppo del partito democratico non possa che esprimere la sua netta contrarietà al provvedimento e, dunque, anche il suo voto

contrario alla proposta di parere presentata dal relatore, che pure ha avuto modo di apprezzare per quello che riguarda i profili di stretta competenza della VIII Commissione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) condivide i rilievi svolti dal deputato Motta ritenendo che le disposizioni contenute nel provvedimento rappresentano un arretramento in ordine al sistema di garanzie e di tutela fornite al lavoratore nell'ambito dell'ordinamento giuslavoristico; esprime, pertanto, un giudizio contrario sul complesso del provvedimento. Condivide, invece, la misura introdotta relativamente alla possibilità di ripartire una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, cosiddetto «incentivo per la progettazione» tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; ritiene, infatti, che in tal modo possano essere premiate e valorizzate le competenze esistenti all'interno della pubblica amministrazione, evitando di dover ricorrere ad un affidamento esterno di tali lavori.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 20 gennaio 2010.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

C. 60 Realacci C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 15.25.

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 13 gennaio 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti i prescritti pareri: parere favorevole

della I Commissione; parere favorevole della II Commissione, competente ex articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni; parere favorevole della X Commissione; parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire al deputato Guido Dussin il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2966. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-01154 Mario Pepe (PD): Interventi per il miglioramento della viabilità in provincia di Benevento.

5-00746 Madia: Sulle condizioni del porto canale di Fiumicino.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il progetto preliminare dell'asse autostradale Caserta-Benevento, con bretelle di collegamento alla variante di Caserta ed alla tangenziale di Benevento, che fa parte delle opere strategiche identificate dalla Legge Obiettivo. L'opera presenta un costo di circa 1.150 milioni di euro a prezzi 2002 ed è attualmente in istruttoria presso la struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che è in attesa di ricevere dai soggetti

competenti gli ultimi pareri ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo 163/2006.

Il progetto sarà inserito nelle prossime programmazioni finanziarie compatibilmente con la disponibilità di fondi.

Attualmente, una via alternativa alla esistente Appia può essere la direttrice Benevento - S.Salvatore Telesino - Fondo Valle Isclero fino a Maddaloni/Caserta per poi proseguire con la A1 fino a Napoli.

ALLEGATO 2

5-02027 Ciccanti: Lavori per la realizzazione della complanare alla A-14 nel comune di Senigallia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo le considerazioni circa la scelta progettuale alla base della realizzazione della terza corsia autostradale dell'A/14 in territorio di Senigallia e specificamente l'ampliamento a tre corsie per senso di marcia del tratto compreso tra Rimini nord e la nuova stazione di Porto S. Elpidio, l'ANAS S.p.a. ha fatto conoscere che l'onere di progettare ed eseguire il potenziamento dell'A/14 Bologna-Bari-Taranto è previsto dalla Convenzione Unica 12 ottobre 2007 tra ANAS ed Autostrade per l'Italia S.p.A.

Va segnalato che i progetti hanno ottenuto nel corso del 2006 tutte le autorizzazioni di legge in materia di valutazione di impatto ambientale con decreti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare sia per il lotto 4 Senigallia-Ancona Nord sia per il lotto 3 Fano-Senigallia.

Inoltre, nel 2007, è intervenuto in materia di VIA il decreto della Regione Marche per la Bretella di Senigallia.

Per l'esecuzione dell'opera si è resa necessaria l'espropriazione di terreni e fabbricati, sia per acquisizioni permanenti sia per occupazioni temporanee fino all'ultimazione dei lavori; la Società Concessionaria si è conformatata alla procedura prevista dall'articolo 22 *bis* del Testo Unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità (decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.).

Con la dichiarazione di Pubblica Utilità, contestuale all'approvazione del progetto definitivo da parte di ANAS, si è ottenuto il nulla osta per l'emanazione di un decreto di occupazione d'urgenza delle aree necessarie ai lavori, con determinazione in via provvisoria dell'indennità di esproprio.

La definizione del valore di indennizzo è stabilita ex lege, con conseguente possibilità per i proprietari di rigettare l'offerta ed appellarsi sino alla Corte di Appello.

ALLEGATO 3

5-02097 Alessandri: Sul traffico relativo alla strada statale n. 63.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con la risposta resa in data 30 novembre 2009 alla precedente interrogazione n. 4-03369, inerente il tema delle priorità di intervento sulla strada statale n. 63 « del valico del Cerreto », medesimo argomento evidenziato con l'atto cui oggi si risponde, veniva rappresentato che la variante in corrispondenza dell'abitato di Bocco, in Comune di Casina (Reggio Emilia) è un intervento inserito nel piano di investimenti dell'ANAS 2007-2011 previsto dal contratto di programma 2009 che si sviluppa su un'estesa di 1,5 chilometri prevalentemente in galleria.

Il progetto definitivo ha ottenuto tutte le approvazioni stabilite dalla normativa vigente e, entro il corrente mese di gennaio, l'ANAS bandirà la gara per l'appalto integrato.

L'intervento, che ha una previsione di costo di 50 milioni di euro è interamente finanziato.

L'intervento concernente il tratto della variante di Canali alla variante di Puianello, in prossimità di Rivalta, non è invece ritenuto prioritario nei documenti di programmazione concordati tra ANAS e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti né dispone, al momento, di alcuna copertura finanziaria.

Tale intervento, sebbene inserito tra le opere prioritarie del primo programma della legge 443/2001, non è assistito da progetto preliminare che è invece base essenziale per l'approvazione e finanziamento da parte del CIPE nel contesto delle procedure previste dalla legge obiettivo.

Con la risposta resa al precedente atto di sindacato ispettivo già citato in premessa veniva difatti evidenziato come la presenza di difficoltà idrauliche e idrogeologiche, quali la vicinanza del torrente Crostoso, rendessero indispensabile un approfondito studio da parte di ANAS al fine della predisposizione del progetto preliminare che dovrà successivamente essere sottoposto all'approvazione dei soggetti preposti al controllo della compatibilità ambientale dell'infrastruttura.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma ad ogni modo il proprio impegno per il proseguimento della progettazione della variante di Canali e di tutte le attività già in corso per la risoluzione delle problematiche di carattere ambientale che si sono presentate anche, se necessario, con il coinvolgimento della Conferenza Unificata.

ALLEGATO 4

5-02164 Vannucci: Ampliamento della terza corsia della A14 tratto Cattolica-Fano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto di ampliamento a 3 corsie dell'autostrada A14 da Rimini Nord a Pedaso nel tratto da Cattolica a Fano, redatto dalla Società Autostrade per l'Italia, è stato esaminato ed approvato nella Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 luglio 2006.

Nel corso di detta Conferenza l'ANAS ha espresso il proprio motivato parere sostenendo che il progetto attuale dello svincolo previsto a livelli sfalsati e caratterizzato dalla presenza di corsie specializzate per l'immissione sulla strada statale n. 16 è l'unica soluzione che garantirebbe un alto livello di sicurezza e di servizio.

A parere dell'ANAS, l'ipotesi avanzata dal Comune di Gabicce Mare di sostituire tale configurazione con una rotatoria a raso, si tradurrebbe piuttosto in una riduzione di detti livelli di sicurezza e di servizio della statale medesima.

Tale posizione è stata da ultimo ribadita da ANAS anche lo scorso mese di dicembre.

Va evidenziato, facendosi riferimento alla specifica richiesta espressa nell'interrogazione, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture stradali aveva già richiesto all'ANAS che, si ricorda, è il soggetto istituzionalmente preposto sul territorio alla gestione e progettazione della viabilità stradale, un supplemento di istruttoria evidenziando proprio le esigenze rappresentate dal Comune di Gabicce Mare. A seguito di tale ulteriore indagine, è stata confermata la scelta tecnica adottata - approvata in Conferenza dei Servizi quindi con la concertazione di tutti i soggetti interessati territorialmente - per la realizzazione di un incrocio a raso.

Non si deve dimenticare che tale scelta progettuale scaturisce dalla necessità di salvaguardare in primis la sicurezza della circolazione - quindi della vita delle persone - considerazione questa di primaria importanza cui non si può prescindere per alcun motivo.

ALLEGATO 5

5-02162 Tommaso Foti: Misure a tutela della parità di trattamento dei destinatari delle norme sui requisiti acustici passivi degli edifici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo la problematica inerente l'applicazione della normativa sui requisiti acustici negli edifici, si segnala che all'interno dell'Atto Senato 1781 – Legge comunitaria 2009 –, in corso di esame presso la XIV Commissione parlamentare, è presente all'articolo 11, una disposizione sostitutiva del comma 5 dell'articolo 11 della precedente legge comunitaria 2008, con la quale, in attesa dell'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447), si fornisce una interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della citata legge 447 del 1995.

La disposizione prevede che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trovi applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato.

La norma di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e, di conseguenza, è applicabile anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore e non ancora definiti; il giudicato si pone come limite suscettibile di impedire il dispiegamento di efficacia della nuova norma di interpretazione autentica al caso concreto.

Pertanto, la portata di interpretazione autentica di tale disposizione sembra fornire una adeguata soluzione alle problematiche rappresentate dall'interrogante, eliminando il pregiudizio derivante dalla disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche che, effettivamente, inficiava la precedente formulazione della legge comunitaria 2008.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti condivide pienamente l'obiettivo di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa in materia di inquinamento acustico, ribadendo la piena disponibilità a fornire il contributo alla formulazione di quelle che saranno poi le norme tecniche che dovranno essere elaborate.

ALLEGATO 6

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Nuovo testo C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1441-*quater*-B, recante « Deleghes al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro », approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

sottolineata l'importanza della disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 37 del provvedimento, che ripristina l'incentivo alla progettazione originariamente previsto dal comma 5 dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto « Codice appalti »);

tenuto conto che per i comuni, soprattutto per quelli piccoli, tale incentivo è uno strumento importante per realizzare i lavori in economia e che questo si traduce direttamente in maggiori risorse a disposizione e in maggiori e migliori servizi per i propri cittadini;

ritenuto che l'istituto dell'incentivo per la progettazione permette di valorizzare le professionalità interne delle pub-

bliche amministrazioni, nell'ottica del buon governo e del risparmio delle risorse pubbliche, senza incidere sulla concorrenza con il mondo imprenditoriale privato;

richiamato, altresì, il contenuto del parere espresso dalla VIII Commissione della Camera, nella seduta del 29 luglio 2008, in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente « ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE », nel quale si pone fra le condizioni cui si subordina il giudizio favorevole la necessità di « reperire le risorse necessarie al fine di ripristinare l'originaria somma del 2 per cento di cui al comma 5 del medesimo articolo 92, inopportunamente ridotta allo 0,5 per cento dall'articolo 61, comma 8, del decreto legge n. 112 del 2008 »;

formulato, quindi, l'auspicio di una definitiva approvazione della disposizione in questione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01823 Caparini: Chiusura pomeridiana degli uffici postali di Breno, Iseo e Lovere in Vallecamonica	173
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	177
5-02084 Burtone: Cattiva ricezione del segnale Rai 3 Basilicata nel comune di Pomarico .	174
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	178
5-02125 Motta: Chiusura pomeridiana dell'ufficio postale del comune di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma	174
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	179
5-02163 Vannucci: Riduzione dell'orario di apertura di numerosi uffici postali nelle Marche e mancato coinvolgimento degli enti locali nelle decisioni assunte da Poste italiane Spa .	174
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	180
5-02220 Marco Carra: Disservizi relativi al recapito postale nel territorio di Curtatone, in provincia di Mantova	174
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	181

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) sulle prospettive di sviluppo del settore aerospaziale	175
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. Nuovo testo C. 2935 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
AVVERTENZA	176

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico Paolo Romani.

La seduta comincia alle 8.45.

5-01823 Caparini: Chiusura pomeridiana degli uffici postali di Breno, Iseo e Lovere in Vallecamonica.

Il viceministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Davide CAPARINI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-02084 Burtone: Cattiva ricezione del segnale Rai 3 Basilicata nel comune di Pomarico.

Il viceministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta. Evidenzia che il rappresentante del Governo ha offerto una disponibilità assai generica ad impegnarsi per risolvere il problema evidenziato nella propria interrogazione. Ritiene inaccettabile che nel 2010 vi siano luoghi in cui non è possibile ricevere il telegiornale della propria regione, ma si possa soltanto vedere il telegiornale della regione confinante.

5-02125 Motta: Chiusura pomeridiana dell'ufficio postale del comune di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma.

Massimo VANNUCCI (PD), in accordo con il presentatore dell'interrogazione, richiede di sottoscriverla.

Il viceministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando a titolo di cofirmatario, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita e si riserva di verificare il rispetto degli impegni assunti nella risposta stessa da parte sia della società Poste Italiane sia del Ministero dello Sviluppo economico.

5-02163 Vannucci: Riduzione dell'orario di apertura di numerosi uffici postali nelle Marche e mancato coinvolgimento degli enti locali nelle decisioni assunte da Poste italiane Spa.

Il viceministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto. Evidenzia che la risposta fornita dal rappresentante del Governo si limita a ribadire le decisioni assunte da Poste Italiane. Ritiene incomprensibili e sconcertanti le decisioni in merito alla rimodulazione oraria per gli uffici postali di Novilara, Fiorenzuola, Cartoceto e Schieti. Osserva che non è sufficiente indicare il numero degli uffici postali operativi nel territorio, ma occorre tener conto delle caratteristiche effettive del territorio stesso, per cui, in particolare, i centri indicati risultano distanti dai rispettivi capoluoghi di provincia, e in condizioni di difficile accesso ai capoluoghi medesimi. Rileva altresì che la risposta non fornisce alcuna indicazione in merito al fatto, evidenziato nell'interrogazione, che gli enti locali interessati non sono stati coinvolti nelle decisioni adottate da Poste Italiane. In conclusione ritiene che Poste Italiane abbia manifestato un atteggiamento presuntuoso e sbagliato che il Governo e, in particolare, il Ministero dello Sviluppo economico si limitano ad accettare e confermare.

5-02220 Marco Carra: Disservizi relativi al recapito postale nel territorio di Curtatone, in provincia di Mantova.

Il viceministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco CARRA (PD), replicando, osserva che risulta riduttivo attribuire la

responsabilità dei disservizi concernenti il recapito postale nel territorio di Curtatone all'amministrazione locale, a causa della toponomastica molto approssimativa. Nell'impegnarsi a segnalare al Comune di Curtatone l'esigenza di adeguare la toponomastica, rileva peraltro che le carenze evidenziate nella propria interrogazione si presentano in territorio molto più ampio, per cui devono inevitabilmente essere ricondotti all'organizzazione del servizio di recapito. In particolare auspica che il Governo assuma nei confronti di Poste Italiane le opportune iniziative per garantire l'utilizzo di risorse umane adeguate a fornire un servizio di recapito soddisfacente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 gennaio 2010.

Audizione del presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) sulle prospettive di sviluppo del settore aerospaziale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta

sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. Nuovo testo C. 2935 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.), *relatore*, ricorda che il disegno di ratifica e di esecuzione dell'Accordo in esame era già stato oggetto di esame parlamentare nella precedente legislatura; in quella occasione l'iter di esame non fu completato a causa dell'interruzione anticipata della legislatura stessa. Avverte quindi che l'Accordo con il Consiglio federale elvetico, fatto a Roma il 31 ottobre 2006, fa seguito alla decisione del Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze (ECOFIN) dell'Unione europea del 21 ottobre 2004, che ha autorizzato l'Italia ad applicare una misura in deroga alla direttiva 77/388/CEE. L'autorizzazione, richiesta dal Governo italiano, ha lo scopo di stabilire la non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sul pagamento dei pedaggi dovuti per il transito del traforo del Gran San Bernardo. Non essendo prevista in Svizzera l'IVA sui pedaggi, infatti, si era venuta a creare una disparità dei costi per gli utenti italiani rispetto a quelli elvetici, nonché una distorsione nel settore della concorrenza degli abbonamenti – per il minor costo di quelli acquistati in Svizzera – oltre a difficoltà amministrative nella gestione congiunta italo-elvetica del traffico del Gran San Bernardo e della ripartizione degli introiti connessi.

Ricorda che la Convenzione del 23 maggio 1958 tra Italia e Svizzera, relativa alla costruzione e all'esercizio di un traforo stradale sotto il Gran San Bernardo, all'articolo 8 prevede che eventuali questioni fiscali relative alla costruzione e alla gestione del traforo siano regolate da appositi Accordi, quale si configura quello in esame.

L'Accordo prevede pertanto che i corrispettivi relativi ai pedaggi per il transito

nel traforo del Gran San Bernardo non siano assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o ad analoga imposta sulla cifra d'affari.

Quanto al disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 31 ottobre 2006, in materia di non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del San Bernardo. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutati in 547.000 euro per il 2010, e in 589.000 euro a partire dal 2011. La copertura di tali oneri è reperita, mediante riduzione, a partire dal 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone, in conclusione, che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge di ratifica in esame.

Carlo MONAI (IdV) ritiene condivisibile la riduzione dell'onere fiscale a carico di chi transita attraverso il traforo del Gran San Bernardo. Esprime invece un forte dissenso sulla copertura finanziaria individuata, che va a sottrarre risorse all'impegno italiano nella lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità, in particolare in Africa. Osserva che tale scelta è particolarmente grave, in quanto il Governo italiano in più occasioni ha assunto impegni anche rilevanti di aiuto ai paesi in via di sviluppo, ai quali non viene data attuazione. Si domanda se, anche in considerazione della esiguità della spesa relativa al disegno di legge in esame, non fosse proprio possibile trovare una copertura finanziaria diversa.

Silvia VELO (PD) dichiara di condividere interamente le osservazioni formulate dal collega Monai. Osserva inoltre che sarebbe opportuno conoscere l'entità del capitolo in cui sono iscritte le risorse finanziarie relative alla ratifica della Convenzione sulla lotta contro la desertificazione, anche al fine di valutare l'incidenza dei finanziamenti che vengono sottratti. In ogni caso ritiene estremamente grave che il Governo italiano assuma degli impegni che successivamente non mantiene. Ricorda in proposito il fatto che ormai da tempo si proceda a finanziare di tre mesi in tre mesi le missioni internazionali in cui l'Italia è impegnata.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.), *relatore*, riformula la propria proposta di parere in modo da tener conto delle osservazioni emerse nel dibattito (*vedi allegato 6*).

Carlo MONAI (IdV) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, anche nel testo riformulato.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore nel testo riformulato (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01823 Caparini: Chiusura pomeridiana degli uffici postali di Breno, Iseo e Lovere in Vallecamonica.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione in esame sulla base delle informazioni acquisite presso la società Poste Italiane la quale in merito alla rimodulazione degli orari di apertura degli Uffici postali di Breno, Iseo e Lovere ha evidenziato quanto segue.

L'ufficio postale, attivo nel territorio del comune di Breno (Brescia), che conta circa 5.000 abitanti, è stato completamente ristrutturato nel 2004 e, attualmente, dispone di 5 sportelli operativi, un'area Poste Business, un'area prodotti finanziari, un *cash dispenser* ed un chiosco *self service*, entrambi operativi h 24, che consentono di effettuare la maggior parte delle operazioni erogate dalla sportelleria;

L'ufficio di Iseo, è stato totalmente ristrutturato nel 2007 ed è dotato di 5 sportelli, un'area prodotti finanziari e un *cash dispenser* fruibile h 24;

L'ufficio postale di Lovere (Bergamo), l'unico presente nell'omonimo Comune, che conta circa 5.500 abitanti, dispone di 3 sportelli operativi, un'area prodotti finanziari ed un *cash dispenser* esterno, fruibile h 24.

Ciò premesso, la società ha precisato che la scelta di operare una rimodulazione dell'orario di apertura, è stata effettuata sulla base di quanto riscontrato a seguito dell'analisi dei flussi di traffico da cui è

emerso che i predetti uffici riescono a soddisfare adeguatamente la domanda di clientela, anche con la sola apertura del turno antimeridiano. In particolare, per l'ufficio di Breno risultano in corso contatti con le Autorità locali al fine di incrementare le attività svolte e, quindi, un ampliamento dell'orario di apertura.

Poste Italiane ha, comunque, segnalato che nel territorio in esame sono attivi anche i seguenti uffici postali: Bienno, dotato di *cash dispenser* e chiosco *self service* che, a breve, verrà implementato e diverrà operativo h 24; Darfo, Gussago (aperti fino alle 19) e Concesio, dotati sia *cash dispenser* che chioschi *self service* fruibili h 24 ed infine Edolo e Pisogne (aperto fino alle 19.00), dotati di *cash dispenser* h 24. Altri *cash dispenser* saranno installati anche a Ponte di Legno, Esine e Privaglio d'Iseo.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà, attraverso i competenti uffici, a vigilare affinché sia garantito il rispetto degli obblighi connessi allo svolgimento del servizio universale, rivolgendo particolare attenzione alle esigenze dei cittadini e delle realtà produttive operanti nelle località di interesse degli onorevoli interroganti.

ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-02084 Burtone: Cattiva ricezione del segnale Rai
3 Basilicata nel comune di Pomarico.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il servizio radiotelevisivo della terza rete regionale nel comune di Pomarico è assicurato dall'impianto « Pomarico », operante sul canale 39 UHF; per ragioni di carattere orografico una piccola parte del territorio è, invece, servita dall'impianto di Martina Franca operante sul canale 49 UHF che, essendo ubicato in Puglia, non irradia la programmazione regionale della Basilicata.

Secondo quanto comunicato dalla Rai, risulta che molti utenti del comune in esame utilizzano sistemi di ricezione non adeguati e, quindi, non in grado di captare i segnali provenienti dall'impianto di Pomarico che irradia la programmazione regionale della Basilicata.

Al riguardo, si evidenzia che tali criticità potrebbero trovare soluzione tem-

poranea, fino al completamento della digitalizzazione televisiva della Regione Basilicata prevista entro il primo semestre del 2011, con una richiesta di autorizzazione da parte dell'ente locale all'installazione di un ripetitore televisivo, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico della Radiotelevisione (decreto legislativo n. 177/2005).

La Rai si è resa, comunque, disponibile a proseguire il dialogo avviato con il CORECOM (Comitato regionale per le comunicazioni) della regione Basilicata al fine di migliorare la qualità tecnica del servizio. Inoltre, il passaggio alla tecnologia digitale consentirà di addivenire, quanto prima, ad una risoluzione delle problematiche evidenziate.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02125 Motta: Chiusura pomeridiana dell'ufficio postale del comune di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Gli Interroganti lamentano la chiusura pomeridiana dell'ufficio postale di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma.

Al riguardo, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione Generale competente e dalla concessionaria Poste Italiane, si rappresenta quanto segue.

Nell'area geografica in argomento, che comprende le vallate del Taro e del Ceno, sono ubicati ben 25 uffici postali, tramite i quali vengono garantiti agli abitanti un'ampia possibilità di fruizione dei servizi postali, grazie ad un'attenta pianificazione degli orari di apertura.

Infatti, 15 uffici postali (Fornovo, Solignano, Berceto, Mormorola-Valmozzola, Borgo Val di Taro, Albareto, Compiano, Bedonia, S. Maria del Taro, Tornolo Tarsogno, Tarsogno, Ramiola, Varano Melegari, Varsi e Bardi) sono aperti al pubblico tutti i giorni. Di questi, l'ufficio di Fornovo è aperto, due giorni a settimana, anche durante l'orario pomeridiano.

Cinque uffici postali (Ghiare di Berceto, Ostia Taro, Molino Anzola, Ponteceno e Pessola) erogano i servizi tre giorni a settimana.

Tre uffici postali (Bertorelia, Strela e Pione) sono attivi due giorni a settimana, mentre l'ufficio di Cereseto è aperto tutti i mercoledì, oltre che il primo, il terzo ed il quarto lunedì del mese. L'ufficio di Gravago è aperto ogni venerdì.

Poste Italiane ha comunicato che, in particolare, nel Comune di Borgo Val di Taro (che conta circa 7.100 abitanti) sono presenti 2 uffici postali, Borgo Val di Taro e Ostia di Borgo Val di Taro, che distano fra loro meno di 100 metri. Il primo è dotato di 4 sportelli, di un'Area Prodotti

Finanziari e di un *Cash Dispenser*, fruibile 24 ore, mentre il secondo, dotato di uno sportello, è aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, con orario 8.00 - 13.30.

L'Azienda ha, inoltre, fatto presente che l'analisi dei dati di produzione e dei flussi di traffico dell'ufficio di Borgo Val di Taro evidenzia una spiccata preferenza da parte della clientela all'utilizzo dei servizi durante le ore antimeridiane, con una sensibile flessione dei volumi di attività durante il pomeriggio.

Pertanto, dal momento che l'ufficio in parola con la sola apertura del turno antimeridiano è in grado di soddisfare adeguatamente la domanda della clientela, nel rispetto degli standard di qualità previsti, dallo scorso 2 novembre, dopo i confronti con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, è stato adottato il nuovo orario di apertura articolato su un turno unico.

La Concessionaria Poste Italiane, ha assicurato che in ogni caso, anche se al momento non si registrano criticità, l'ufficio è sottoposto ad un costante monitoraggio al fine di garantire interventi tempestivi in caso di necessità.

Nell'ambito delle sue competenze, tramite i proprio uffici, il Ministero dello Sviluppo Economico non mancherà di vigilare sulla situazione sopra rappresentata, soprattutto affinché venga ripristinata la completa funzionalità degli uffici postali nei Comuni sopraddetti, nel caso che la richiesta dell'utenza torni a dei livelli per i quali debba ritenersi necessario ripristinare il precedente orario di servizio.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02163 Vannucci: Riduzione dell'orario di apertura di numerosi uffici postali nelle Marche e mancato coinvolgimento degli enti locali nelle decisioni assunte da Poste italiane Spa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Gli Interroganti lamentano la riduzione dell'orario in molti uffici postali della Regione Marche.

Al riguardo, la Direzione Generale competente, sulla base degli elementi forniti dalla Concessionaria del servizio postale universale, ha precisato che è in corso, sull'intero territorio nazionale, una riorganizzazione, al fine di garantire un maggior equilibrio fra domanda ed offerta di servizi.

Anche in presenza di uffici postali caratterizzati da flussi di clientela particolarmente esigui, è stata disposta una nuova rimodulazione oraria che, nel rispetto della vigente normativa di settore, contempla la necessità di fruizione dei servizi postali, da parte della popolazione, con la salvaguardia dei previsti *standard* di qualità aziendali.

In particolare, nel territorio marchigiano, a partire dallo scorso 23 novembre, sono stati interessati da una rimodulazione dell'orario di apertura gli uffici di Novilara e Fiorenzuola di Focaro, nel Comune di Pesaro. Poste Italiane ha evidenziato che l'iniziativa si è concretizzata in un'apertura in modalità di *part time* verticale alternato, vale a dire che l'ufficio di Novilara è aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, mentre l'ufficio di Fiorenzuola è aperto nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

In tale territorio sono presenti altri 13 uffici postali. In particolare, ad una distanza di circa 4,5 km dall'ufficio di Novilara, è presente l'ufficio postale di Pesaro 7, dotato di 4 sportelli e di un *Cash Dispenser* fruibile 24 ore, mentre, ad una distanza di circa 5 km dall'ufficio di Fiorenzuola, è ubicato l'ufficio postale di Gradara, dotato di 2 sportelli.

Nel comune di Cartoceto, sono ubicati due uffici postali, quello di Cartoceto e quello di Lucrezia. Il primo è dotato di uno sportello che, dallo scorso 23 novembre, è aperto al pubblico 3 giorni a settimana; tale ufficio dista circa 2 km dall'ufficio di Saltara, monoperatore, e circa 4,6 km dall'ufficio di Calcinelli, attivo in modalità di turno unico, dotato di 4 sportelli e di un *Cash Dispenser* operativo 24 ore.

L'ufficio postale di Schieti, posizionato nel Comune di Urbino, ove sono attivi altri 6 uffici postali, è dotato di un solo sportello e, a partire dallo scorso 23 novembre, è aperto al pubblico tre giorni a settimana. Tale ufficio dista 3 km dall'ufficio di Cà Gallo, dotato di 2 sportelli, ubicato nel limitrofo Comune di Montecalvo in Foglia.

La Società ha precisato che tutti i citati provvedimenti di rimodulazione degli orari di apertura, preceduti da apposite comunicazioni alle Amministrazioni comunali interessate, sono stati adottati, ai sensi della vigente normativa di settore, in base ai risultati delle analisi dei dati di produzione e dei flussi di clientela ed, al momento, con la nuova articolazione oraria, sono in grado di soddisfare la domanda di servizi postali nel rispetto dei previsti *standard* di qualità aziendali.

Il Ministero dello sviluppo economico provvederà, come sempre, a vigilare sulla qualità del servizio offerto dalla Concessionaria del servizio universale, sia attraverso la propria attività ispettiva che tramite il confronto con le Autorità locali, al fine di armonizzare le esigenze aziendali di Poste Italiane con quelle delle popolazioni residenti nel territorio marchigiano.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02220 Marco Carra: Disservizi relativi al recapito postale nel territorio di Curtatone, in provincia di Mantova.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Gli Interroganti lamentano pesanti disservizi nel recapito postale nel comune di Curtatone (Mantova).

Al riguardo, sulla base degli elementi forniti sia dalla Direzione Generale competente, sia dalla concessionaria Poste Italiane, si rappresenta quanto segue.

Il territorio del Comune di Curtatone (Mantova), prevalentemente rurale, presenta una toponomastica molto approssimativa in quanto la maggior parte delle abitazioni è sprovvista di numerazione civica e le cassette postali, in genere, non recano l'indicazione dei cognomi. Ciò rende oltremodo difficoltoso e, talvolta, impossibile, la rintracciabilità dei destinatari, da parte degli addetti al recapito postale.

Poste italiane ha, altresì, evidenziato che tale problematica è emersa recentemente in maniera sensibile, a causa del decesso del portalelettere che per circa un

ventennio ha curato il servizio di recapito nella zona in argomento e che, grazie alle conoscenze degli abitanti del luogo, riusciva ad espletare il servizio in maniera impeccabile.

La Società, in ogni caso, ha assicurato che i propri responsabili territoriali hanno avviato un'opera di sensibilizzazione nei confronti delle Amministrazioni locali competenti affinché vengano risolte le problematiche relative alle carenze toponomastiche sopraindicate e sia ripristinato nel più breve tempo possibile un servizio di recapito pienamente soddisfacente ed in linea con i previsti standard di qualità aziendali.

Dal canto suo, il Ministero dello sviluppo economico non mancherà di monitorare al fine di porre rapidamente rimedio a tale incresciosa situazione e tornare ad offrire alla popolazione di Curtatone servizi efficienti ed adeguati.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. (Nuovo testo C. 2935 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge recante: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006 (nuovo testo C. 2935 Governo e abb.);

segnalata l'opportunità di individuare una copertura finanziaria diversa rispetto

al ricorso alle risorse della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini (<i>Discussione e approvazione</i>)	183
ALLEGATO 1 (<i>Materiale depositato dal Viceministro Adolfo Urso</i>)	185
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo unificato adottato come testo base</i>)	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 14.35.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Testo unificato C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione. Ricorda che l'ufficio di presidenza dello scorso 13 gennaio, integrato dai rappre-

sentanti dei gruppi, ha definito l'organizzazione della discussione del provvedimento. Al riguardo, ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente i progetti di legge in titolo e ha elaborato un nuovo testo, sul quale sono stati espressi i pareri da parte delle Commissioni, che sono stati integralmente recepiti; essendo stato, nel frattempo, richiesto il trasferimento del testo risultante dall'approvazione di tali ulteriori emendamenti alla sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta del 27 ottobre 2009, il predetto trasferimento di sede del provvedimento, che risulta ora assegnato in sede legislativa alla X Commissione.

Dichiara pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

Catia POLIDORI (PdL), *relatore*, richiamandosi alle considerazioni già svolte sul nuovo testo unificato, ringrazia i componenti del Comitato ristretto e della Commissione per aver elaborato un testo che

ha trovato ampio consenso da parte di tutte le categorie interessate.

Il viceministro Adolfo URSO esprime un parere complessivamente favorevole sul nuovo testo unificato che rappresenta un ulteriore strumento per la difesa e la promozione del *made in Italy*. Comunica che sono state attivate le previste procedure di informazione presso la Commissione europea ed illustra la proposta di reazione dell'Italia relativamente ai rilievi formulati dalla stessa Commissione europea e dal Regno Unito (*vedi allegato 1*).

Enzo RAISI (Pdl), *relatore*, esprime soddisfazione per la conclusione di un lavoro iniziato durante la XIV legislatura e atteso da tempo dagli operatori del settore. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo.

Elisa MARCHIONI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo, manifesta un orientamento favorevole su un testo che ha ricevuto un positivo contributo da parte di tutte le componenti politiche presenti in Commissione.

Marco Giovanni REGUZZONI (LNP), nell'associarsi alle valutazioni positive dei colleghi precedentemente intervenuti sul testo unificato in esame, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Gabriele CIMADORO (IdV), preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Salvatore RUGGERI (UdC) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Prende altresì atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica.

Avverte quindi che, non essendovi obiezioni, il seguito della discussione in Commissione verterà sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 326 e abbinate, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente. Propone,

pertanto, di adottare tale nuovo testo come testo base per il seguito della discussione (*vedi allegato 2*).

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Andrea GIBELLI, *presidente*, propone quindi che, sulla base di quanto convenuto nell'ambito della richiamata riunione dell'ufficio di presidenza, il termine per la presentazione di emendamenti al testo adottato come testo base sia fissato alle ore 14.50 di oggi.

La Commissione concorda.

Andrea GIBELLI, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La seduta, sospesa alle 14.44 è ripresa alle 14.50.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al nuovo testo della proposta di legge in titolo, adottato quale testo base.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli da 1 a 42 del provvedimento, ai quali non sono riferiti emendamenti.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo. Dà conto quindi delle sostituzioni effettuate e indice la votazione nominale finale sul testo di cui si è concluso l'esame.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 326 e abbinate, adottato come testo base.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (Testo unificato C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini).

MATERIALE DEPOSITATO DAL VICEMINISTRO ADOLFO URSO

OGGETTO: Testo unificato delle proposte AC 326 Stefani – AC 1010 Raisi e AC 2032 Mattesini – “Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi”. Proposta di reazione da parte dell’Italia e testo unificato.

Si fa riferimento all’appunto di codesto Ufficio relativo alla questione indicata in oggetto.

Al riguardo, preso atto delle osservazioni formulate dal competente Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione in ordine agli specifici rilievi avanzati dalla Commissione sulla proposta di legge in argomento, si esprime il nulla osta per la comunicazione della nota di reazione dell’Italia al Dipartimento per le Politiche Europee.

Daniilo Del Gaizo



Oggetto: Notifica 2009/0358/I - Proposta di reazione all'emissione di un parere circostanziato da parte del Regno Unito

Con riferimento alla nota n. 0081526 del 17 settembre 2009 della Divisione XVIII con la quale è stato trasmesso un parere circostanziato da parte del Regno Unito sul disegno di legge che reca una nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rappresenta, per quanto di competenza di questa Direzione generale, la proposta di reazione dell'Italia relativamente agli specifici rilievi formulati dal Regno Unito.

Articolo 4, comma 2, e articolo 7, comma 1.

L'esigenza di indicare sulle materie prime il loro titolo reale, così come regolamentata dagli articoli 4, comma 2, e 7, comma 1, deriva dall'applicazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio che disciplina, tra l'altro, la possibilità di commercializzare, a fini di investimento, l'oro in lingotti e placchette. L'obbligo del titolo è stato inserito proprio ai fini della tutela del consumatore finale che intende investire in lingotti o placchette di metallo prezioso. Con tale disposizione si è ritenuto anche di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di giustizia (Causa C-293/93), che prevede, a tutela del consumatore, sull'oggetto in metallo prezioso almeno il "punzone del titolo" come marchio di garanzia in quanto solo detto "punzone" assicura, in linea di principio, una tutela efficace a detto consumatore in quanto quest'ultimo è ovviamente incapace di stabilire al tatto o a occhio l'esatto grado di purezza del metallo prezioso. Per analogia, la stessa disposizione è stata estesa anche agli altri metalli preziosi disciplinati dal progetto di norma.

Per quanto concerne il titolo del metallo prezioso contenuto nelle materie prime l'articolo 4, comma 2, potrebbe essere modificato come segue al fine di consentire di riportare detto titolo su

tutto le tipologie di materie prime comprese, ad esempio, anche quelle sotto forma di polvere o di spugna.

"2. Le materie prime possono essere prodotte con qualsiasi titolo, ma devono recare l'indicazione del loro titolo reale. Qualora sulle materie prime non sia possibile applicare direttamente il marchio del titolo, le informazioni relativamente al titolo possono essere fornite sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento."

Articolo 7, comma 2.

Le disposizioni si riferiscono ai prodotti finiti importati direttamente in Italia da Paesi terzi e non si applicano a quelli legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro o in Turchia, o legalmente fabbricati in uno Stato firmatario dell'EFTA, parte contraente dell'accordo dello Spazio economico europeo; in questi ultimi due casi si applica il comma 1 del medesimo articolo.

Nella medesima nota di reazione italiana da indirizzare alla Commissione si dovrà naturalmente precisare che sarà cura di questa Amministrazione comunicare il testo definitivo del disegno di legge non appena esso sia stato adottato.

Si resta in attesa delle indicazioni e valutazioni di codesto Ufficio circa l'inoltro della predetta risposta e le modalità di informazione del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.

IL DIRETTORE GENERALE


(Gianfrancesco Vecchio)



Visto

Li _____

IL CAPO DIPARTIMENTO



Oggetto: Notifica 2009/0358/I - Proposta di reazione all'emissione di un parere circostanziato da parte della Commissione europea

Con riferimento alla nota n. 0088864 del 9 ottobre 2009 della Divisione XVIII con la quale è stato trasmesso un parere circostanziato da parte della Commissione europea sul disegno di legge che reca una nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rappresenta, per quanto di competenza di questa Direzione generale, la proposta di reazione dell'Italia relativamente agli specifici rilievi formulati dalla Commissione.

Articolo 7, comma 1

a) Marchio del soggetto giuridico.

Premesso che tutti gli oggetti in metallo prezioso legalmente messi in commercio, così come stabilito anche dalla Corte di giustizia (Causa C-293/93, punto 14 della motivazione), devono recare almeno il "punzone di titolo" in quanto detto "punzone" assicura in linea di principio una tutela efficace al consumatore che "è incapace di stabilire al tatto o a occhio l'esatto grado di purezza di un oggetto in metallo prezioso", si ritiene che l'assenza di un marchio previsto dalla normativa del Paese di provenienza, che identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato a quello reale, renderebbe il contenuto della marcatura stessa non equivalente a quello prescritto per i prodotti nazionali (Causa C-30/99, punto 30 della motivazione).

Articolo 4, comma 1

b) Titolo espresso in millesimi degli oggetti in metallo prezioso.

La disposizione che prevede l'indicazione del titolo in soli millesimi sugli oggetti in metallo prezioso legalmente messi in commercio non può essere considerata equivalente a tutti gli eventuali altri marchi alternativi al fine di indicare il grado di purezza della lega e quindi della

tutela dei consumatori. Il carato, ad esempio, non può essere considerato marchio alternativo equivalente in quanto un oggetto in metallo prezioso recante il marchio "18 carati" in realtà ha un titolo, espresso in millesimi, compreso tra 729 e 771.

L'articolo 4, comma 1 del progetto di regola tecnica potrebbe essere modificato come segue al fine di consentire sugli oggetti in metallo prezioso le previste indicazioni con marchi alternativi previsti in altri Paesi comunitari, purché questi garantiscano il consumatore in maniera equivalente.

"1. Il titolo in metallo prezioso contenuto nelle materie prime o negli oggetti deve essere espresso in millesimi. E' consentito che gli oggetti in metallo prezioso rechino marchi alternativi del titolo legittimi previsti in altri Paesi comunitari purché questi garantiscano il consumatore in maniera equivalente; a tal fine l'oggetto, qualora rechi un marchio con l'indicazione del titolo non in millesimi, dovrà essere accompagnato con informazioni tali da rendere detto marchio comprensibile al consumatore finale."

Articolo 4, comma 3

Il progetto di norma, relativamente all'obbligo di produrre oggetti in metallo prezioso con i soli titoli legali previsti all'articolo 4, comma 3, si applica agli oggetti in metallo prezioso prodotti in Italia e, quindi, detti obblighi non incombono agli operatori degli altri Paesi che intendono commercializzare i loro prodotti in Italia a condizione che detti prodotti possano essere legalmente commercializzati nello Stato membro di origine.

Riguardo alla possibilità di riservare la denominazione "oro" ai soli prodotti con titolo di 750 millesimi, si fa presente che il progetto di legge non prevede in alcun articolo la differenziazione tra oggetti in "oro" e oggetti in "lega d'oro" sulla base del differente titolo.

Nella medesima nota di reazione italiana da indirizzare alla Commissione si dovrà naturalmente precisare che sarà cura di questa Amministrazione comunicare il testo definitivo del disegno di legge non appena esso sia stato adottato.

Si resta in attesa delle indicazioni e valutazioni di codesto Ufficio circa l'inoltro della predetta risposta e le modalità di informazione del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)



Visto

Li _____

IL CAPO DIPARTIMENTO



ALLEGATO 2

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini).**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

CAPO I

DEFINIZIONI

ART. 1.

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per « metalli preziosi »: l'argento, l'oro, il palladio, il platino e le loro leghe;

b) per « lega »: una soluzione solida di metallo prezioso e di uno o vari altri metalli;

c) per « materie prime »: i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme:

1) ogni prodotto ricavato da fusione a titolo pari o superiore a 995 millesimi;

2) le polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica;

3) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature « ad argento » destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione dei metalli preziosi;

d) per « semilavorati »:

1) i laminati e i trafilati, in lamine, barre, fili e in genere ogni prodotto destinato ad un successivo processo di trasformazione;

2) i prodotti di qualsiasi forma e dimensione, costituiti dai prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano

diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio;

e) per « marchio di identificazione »: il marchio che identifica il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale delle materie prime, dei semilavorati o degli oggetti in metallo prezioso. Il marchio di identificazione è individuato quale:

1) « marchio del produttore », se concesso ad una impresa che esercita, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di oggetti in metallo prezioso;

2) « marchio di responsabilità », se concesso ad una impresa che esercita l'attività di:

2.1) produzione, importazione o commercializzazione di metalli preziosi allo stato di materie prime;

2.2) importazione di semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi;

2.3) commercio di prodotti finiti di fabbricazione altrui dei quali intende garantire direttamente la rispondenza del titolo;

f) per « titolo »: il tenore del metallo prezioso fine espresso in millesimi in rapporto alla massa totale della lega;

g) per « campioni di analisi »: l'aliquota rappresentativa della materia prima o dell'oggetto, prelevata per eseguire le analisi tendenti ad accertare l'esattezza del

titolo. Tali campioni possono essere costituiti da interi oggetti, quando particolari caratteristiche costruttive o dimensionali degli stessi lo richiedono;

h) per «laboratori di analisi»: i laboratori che effettuano le analisi previste dal regolamento di attuazione della presente legge di cui all'articolo 40, di seguito denominato «regolamento», sui metalli preziosi e che rilasciano le relative certificazioni del titolo, di cui all'articolo 32;

i) per «analisi facoltativa di parte terza»: l'analisi delle leghe e degli oggetti contenenti metalli preziosi, richiesta facoltativamente dagli interessati, ed eseguita dai laboratori di analisi di cui all'articolo 29;

l) per «certificazione di conformità»: la facoltà riconosciuta al produttore o al suo mandatario, ai sensi dell'articolo 33, di garantire la conformità dei propri prodotti alle disposizioni della presente legge.

CAPO II

TITOLI DEI METALLI PREZIOSI

ART. 2.

1. Le materie prime e gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica devono recare l'indicazione del titolo in millesimi e il marchio di identificazione.

2. È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge.

ART. 3.

1. Le tecniche e le modalità di apposizione del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo sono previste dal regolamento. Esse devono garantire l'individuazione univoca dell'impresa assegnataria del marchio.

2. Dal regolamento sono altresì previste disposizioni particolari in merito alle tecniche di apposizione dei marchi di iden-

tificazione e del titolo e all'indicazione degli stessi nei semilavorati e nei prodotti finiti che non consentono una diretta apposizione, negli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi e negli oggetti costituiti da più parti smontabili non vincolate da saldature.

ART. 4.

1. Il titolo del metallo prezioso contenuto nelle materie prime o negli oggetti deve essere espresso in millesimi.

2. Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare l'indicazione del loro titolo reale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, gli oggetti in metallo prezioso devono essere prodotti ad uno dei seguenti titoli legali:

a) per il platino, 950, 900 e 850 millesimi;

b) per il palladio, 950 e 500 millesimi;

c) per l'oro, 750, 585, 375 e 333 millesimi;

d) per l'argento, 925, 830 e 800 millesimi.

4. Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi sono marchiati con il titolo legale inferiore.

5. È ammesso qualsiasi titolo superiore al titolo più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al comma 3.

6. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento, platino e palladio, nonché sui titoli legali.

7. Il regolamento indica i metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo, da applicare ai fini della presente legge.

ART. 5.

1. Nei semilavorati e nei prodotti finiti in metallo prezioso, la cifra indicante il

titolo, espresso in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate nel regolamento.

ART. 6.

1. Il titolo reale sulle materie prime deve essere apposto mediante l'indicazione dei millesimi e dei decimi di millesimo di metallo fine, preceduta dai simboli « Pt », « Pd », « Au » e « Ag », rispettivamente per il platino, il palladio, l'oro e l'argento e facendole seguire dal simbolo « ‰. ».

ART. 7.

1. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, possono essere posti liberamente in commercio sul territorio della Repubblica a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e un marchio, comprensibile per il consumatore finale, che, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale.

2. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica devono essere a titolo legale, recare l'indicazione del titolo in millesimi, il marchio di identificazione assegnato all'importatore e, limitatamente ai prodotti finiti, riportare l'indicazione del Paese di origine, secondo le modalità fissate dal regolamento.

3. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono non recare il mar-

chio di identificazione dell'importatore e l'indicazione del Paese di origine a condizione che:

a) sussistano accordi di reciprocità con il Paese di provenienza e i titoli siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge e le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti rechino già l'indicazione del titolo in millesimi e un marchio che, conformemente alla normativa del Paese di provenienza, identifichi il soggetto giuridico responsabile della rispondenza del titolo dichiarato al titolo reale;

b) il Paese di provenienza sia firmatario di accordi o convenzioni internazionali di cui anche l'Italia sia firmataria, a condizione che i titoli siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente legge e che le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti rechino le indicazioni previste da detti accordi o convenzioni.

ART. 8.

1. È consentita la produzione di semilavorati e di prodotti finiti in metallo prezioso con titoli diversi da quelli stabiliti dalla presente legge, sia ai fini dell'esportazione fuori dello Spazio economico europeo, sia di commercializzazione nei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, a condizione che tali titoli siano previsti dalla normativa del Paese di destinazione.

2. La commercializzazione dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti in metallo prezioso di cui al comma 1 è vietata nel territorio della Repubblica. La violazione del presente comma è punita ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera o).

ART. 9.

1. Il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è demandato all'Istituto stesso a partire

dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. I metodi di analisi relativi al giudizio sull'emissibilità di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento. Nelle more dell'emanazione di tale regolamento sono applicabili i metodi di analisi di cui all'allegato II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

3. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, procedono a controlli sulle procedure di produzione delle monete d'oro e d'argento e sul titolo delle monete emesse.

4. Le procedure di analisi sono adeguate al progresso tecnico con uno o più decreti di natura regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Sono abrogati gli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 del regolamento di cui al regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO III

ELENCO DEGLI ASSEGNATARI DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

ART. 10.

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio», è tenuto un elenco degli assegnatari dei metalli preziosi al quale devono iscriversi:

a) le imprese che esercitano, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di prodotti finiti in metallo prezioso;

b) le imprese che producono, importano o commercializzano materie prime di metalli preziosi;

c) le imprese che importano semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso.

2. All'elenco, a richiesta, possono, altresì, iscriversi le imprese commerciali che intendono garantire direttamente, assumendosene la responsabilità, il titolo degli oggetti in metalli preziosi, prodotti da terzi, assegnatari del marchio del produttore.

ART. 11.

1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 10, le imprese interessate presentano domanda alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale hanno la propria sede legale.

2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata, qualora necessaria per l'esercizio dell'attività, copia della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. A tal fine, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, commi 1 e 2, la predetta licenza non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, articolo 5, e dalle rispettive disposizioni legislative regionali.

3. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 10, per le imprese esercenti le attività di cui al comma 1, lettera *a)*, dello stesso articolo, è subordinata alla presentazione di autocertificazione attestante il possesso, da parte dell'impresa, delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di produzione.

4. L'elenco di cui all'articolo 10 è pubblico, può essere consultato gratuitamente, anche mediante tecniche informatiche e telematiche ed è aggiornato a cura della competente camera di commercio.

CAPO IV

MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

ART. 12.

1. La camera di commercio, non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 11, comma 1, assegna all'impresa richiedente il numero caratteristico del marchio di identificazione e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Con il regolamento sono definiti criteri e modalità di stampa delle matrici, tali da garantire sicurezza e uniformità su tutto il territorio nazionale.

ART. 13.

1. Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento.

2. Nel marchio sono contenuti il numero atto a identificare l'impresa assegnataria e la sigla della provincia dove questa ha la propria sede legale.

3. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dalla camera di commercio competente.

4. Il contorno geometrico del marchio di identificazione e i contenuti dello stesso sono diversi a seconda che si tratti di marchio del produttore oppure di marchio di responsabilità.

ART. 14.

1. Le matrici di cui all'articolo 12 sono depositate presso le camere di commercio competenti.

2. I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalità stabilite dal regolamento, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al comma 1.

3. Le camere di commercio, non oltre trenta giorni dalla data di presentazione dell'apposita richiesta, consentono ai titolari dei marchi la fabbricazione dei punzoni di cui al comma 2, provvedendo a munirli dello speciale bollo, avente le caratteristiche previste dal regolamento.

4. I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi alle camere di commercio, per la deformazione che è effettuata con le modalità previste dal regolamento.

ART. 15.

1. L'assegnazione del marchio di identificazione è soggetta al versamento, alla camera di commercio competente, di un diritto di analisi e di marchio il cui importo è stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, si applica l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

2. La concessione del marchio è soggetta a rinnovo annuale mediante pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello previsto per la prima assegnazione, da versare, entro il mese di gennaio di ogni anno, alla camera di commercio competente.

3. Le imprese a cui è attribuito il marchio del produttore all'atto del rinnovo devono inoltre presentare apposita autocertificazione attestante il possesso, da parte dell'impresa, delle autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti per l'attività di produzione.

4. Nei confronti delle imprese inadempienti al rinnovo previsto al comma 2 si applica l'indennità di mora pari a un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.

5. Qualora il pagamento non sia effettuato entro l'anno, la camera di commercio competente provvede al ritiro del marchio di identificazione e alla cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 10, dandone

comunicazione al questore affinché, se del caso, provveda al ritiro della licenza di cui all'articolo 11, comma 2.

6. Per le imprese a cui è attribuito il marchio del produttore la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 10 e il ritiro del marchio sono previsti anche per la mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 3.

ART. 16.

1. Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, ferma restando la loro garanzia secondo modalità stabilite dal regolamento:

a) gli oggetti in cui la massa dei metalli preziosi o delle loro leghe è inferiore a un grammo;

b) i semilavorati e i lavori in metalli preziosi e le loro leghe per odontoiatria;

c) gli oggetti in metalli preziosi di antiquariato;

d) i semilavorati e le loro leghe, gli oggetti e gli strumenti per uso industriale;

e) gli strumenti e gli apparecchi scientifici;

f) le monete;

g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che, in luogo dei marchi di cui all'articolo 1, sono contrassegnati dal marchio speciale del medesimo Istituto;

h) gli oggetti usati in possesso delle imprese commerciali;

i) i residui di lavorazione;

l) le leghe saldanti a base di oro, argento, platino o palladio.

2. Le metodologie di prova di oggetto usato e dell'autenticità degli oggetti in metalli preziosi di antiquariato di cui alla lettera c) del comma 1, sono definite dal regolamento.

3. L'autenticità degli oggetti in metalli preziosi di antiquariato di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti presso le camere di commercio.

CAPO V

MARCHI TRADIZIONALI DI FABBRICA

ART. 17.

1. I marchi tradizionali di fabbrica, i marchi collettivi ed altre indicazioni particolari, sono ammessi, in aggiunta a quelli previsti dalla presente legge, ma non devono contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con l'indicazione del titolo e con il marchio di identificazione.

2. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è accertato dagli organi incaricati dei controlli ai sensi dell'articolo 26.

CAPO VI

ANALISI FACOLTATIVA DI PARTE TERZA

ART. 18.

1. Le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metalli preziosi possono essere sottoposti ad analisi del titolo, a richiesta degli interessati, da parte dei laboratori di cui al comma 1 dell'articolo 29, che attestano, con le modalità definite dal regolamento, la conformità dei prodotti.

CAPO VII

OGGETTI PLACCATI, DORATI, ARGENTATI E RINFORZATI O DI FABBRICAZIONE MISTA

ART. 19.

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 20, è fatto divieto di introdurre, all'interno

degli oggetti in metalli preziosi, metalli non preziosi, mastice o altre sostanze, ovvero di rivestire gli oggetti in metalli preziosi con metalli non preziosi o altri materiali.

ART. 20.

1. È fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi e in carati e, comunque, di imprimere altre indicazioni che possono ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati o placcati.

2. Le indicazioni del titolo e del marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi e in parte di sostanze o di metalli non preziosi; in tale caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle o iscrizioni atte a identificarli, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento.

3. Lo stesso obbligo di cui al comma 2 del presente articolo sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedono l'introduzione, al loro interno, di metalli non preziosi, di mastice o di altre sostanze, ovvero il loro rivestimento con metalli o altri materiali non preziosi, in deroga al disposto di cui all'articolo 19.

4. Per gli oggetti di cui al comma 3 il regolamento stabilisce, altresì, le modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate.

CAPO VIII

RESPONSABILITÀ

ART. 21.

1. Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, fatta salva l'azione di rivalsa.

2. Il commerciante al dettaglio risponde verso il consumatore dell'esattezza del ti-

tolo dichiarato limitatamente alla verifica della presenza dell'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di identificazione.

ART. 22.

1. Gli assegnatari di marchi di identificazione appongono il marchio presso i locali in cui svolgono l'attività.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) gli assegnatari di marchio del produttore, previo rilascio di autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti, assegnatari di marchio del produttore, che partecipano al processo produttivo;

b) gli assegnatari di marchio di responsabilità, previo rilascio di autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione al soggetto, assegnatario di marchio del produttore, che ha fabbricato l'oggetto.

3. Il marchio di identificazione non può essere apposto al di fuori del territorio della Repubblica.

ART. 23.

1. È fatto divieto di apporre il proprio marchio del produttore su oggetti in metalli preziosi o loro leghe, di fabbricazione altrui, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 2.

2. Quando all'esecuzione di oggetti in metalli preziosi concorrono vari fabbricanti, l'obbligo dell'apposizione del marchio del produttore e dell'impronta del titolo incombe al fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 22.

ART. 24.

1. È fatto divieto ai produttori, agli importatori e ai commercianti di porre in

commercio nel territorio della Repubblica oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.

2. È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti in metalli preziosi pronti per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica sprovvisti di marchio e del titolo legale.

3. Il divieto di cui al comma 1 non riguarda gli oggetti realizzati dal produttore su commissione di una impresa assegnataria di marchio di responsabilità.

4. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non riguarda gli oggetti di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, e quelli elencati all'articolo 16.

ART. 25.

1. Nei documenti che accompagnano le vendite di semilavorati e di oggetti in metalli preziosi importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, con l'eccezione di cui all'articolo 7, comma 3, deve essere indicato il Paese di origine.

2. I commercianti all'ingrosso e i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto della merce, l'effettiva corrispondenza di essa alle indicazioni riportate nei documenti che li accompagnano, nonché la presenza e la leggibilità delle impronte del marchio e del titolo impresse sugli oggetti e ogni altra eventuale indicazione la cui presenza è imposta o consentita dalla presente legge o dal regolamento.

CAPO IX

VIGILANZA

ART. 26.

1. L'attività di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi è esercitata dal personale delle camere di commercio, anche nei confronti di coloro che producono, importano o rivendono

oggetti placcati, argentati o rinforzati o di fabbricazione mista.

ART. 27.

1. Agli effetti dell'articolo 57 del codice di procedura penale, il personale delle camere di commercio, durante l'espletamento e nei limiti del servizio di vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge, svolge funzioni di polizia giudiziaria.

2. Ai fini della sua identificazione, il personale di cui al comma 1 deve essere dotato di una speciale tessera, munita di fotografia, rilasciata dalla camera di commercio di appartenenza.

ART. 28.

1. Il personale della camera di commercio che esercita funzioni di vigilanza ai sensi degli articoli 26 e 27 effettua visite ispettive anche non preannunciate. A tale fine ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

a) prelevare campioni di materie prime portanti impresso il titolo dichiarato, di semilavorati e di oggetti in metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e per gli oggetti finiti mediante analisi da eseguire presso i laboratori di cui all'articolo 29;

b) verificare l'esistenza della dotazione di punzoni di marchi di identificazione;

c) controllare le caratteristiche di autenticità dei punzoni e la loro perfetta idoneità all'uso.

2. Del prelevamento di cui al comma 1, lettera a), che può essere effettuato solo da personale con qualifica, ai sensi dell'arti-

colo 27, di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, è redatto verbale in presenza del proprietario o di persona che, nell'occasione, lo rappresenta.

3. Il verbale di cui al comma 2 deve specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche e il marchio di identificazione dell'oggetto e della materia prima lavorata.

4. Se il prelevamento effettuato presso imprese commerciali o che operano nei casi previsti dall'articolo 22, comma 2, riguarda oggetti con marchi di identificazione assegnati ad altra impresa, copia del verbale deve essere trasmesso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente, all'impresa assegnataria del marchio di identificazione. I campioni prelevati devono essere trattenuti, prima dei successivi adempimenti, presso la camera di commercio competente fino al quindicesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa interessata.

CAPO X

LABORATORI DI ANALISI

ART. 29.

1. I laboratori che effettuano le analisi previste dal regolamento sugli oggetti in metalli preziosi e che rilasciano le relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle camere di commercio o appartenere alle stesse o a loro aziende speciali o a società da loro partecipate in maggioranza.

2. I laboratori di cui al comma 1 devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con imprese assegnatarie del marchio di identificazione e offrire garanzie di qualificazione tecnico professionale, volta in particolare al settore orafa argentero, per la determinazione del titolo dei metalli preziosi.

3. I laboratori interessati all'abilitazione all'effettuazione delle analisi previste dal regolamento devono presentare apposita domanda alla camera di commercio competente, corredata della documentazione prevista dal regolamento.

4. La vigilanza e il controllo sui laboratori di cui al presente articolo sono esercitati dalle camere di commercio competenti per territorio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 30.

1. Ai fini dell'articolo 29, le analisi sono eseguite con i metodi prescritti dal regolamento e non danno luogo a indennizzo. I risultati delle analisi devono essere indicati in appositi certificati.

ART. 31.

1. La parte interessata può richiedere la revisione delle analisi effettuate da uno dei laboratori di cui all'articolo 29 della presente legge nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 32.

1. I campioni e gli oggetti prelevati per le analisi e i residui dei campioni e degli oggetti stessi, sottoposti ad analisi, sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge.

2. Nel caso in cui i campioni e gli oggetti prelevati per le analisi non risultino rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge, la camera di commercio competente dispone, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la confisca degli stessi e dei loro residui.

3. Qualora all'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegua il rapporto all'autorità giudiziaria, i campioni e gli oggetti prelevati per le analisi e i residui dei campioni e degli oggetti stessi

sono conservati a disposizione della citata autorità giudiziaria, sino alle determinazioni conclusive adottate dalla stessa.

CAPO XI

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

ART. 33.

1. Allo scopo di garantire la conformità della propria produzione alle disposizioni della presente legge, il produttore o il suo mandatario ha facoltà di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio di cui all'articolo 29 oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello europeo competente per il settore dei metalli preziosi.

2. I criteri per l'individuazione degli organismi di certificazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal regolamento.

3. Ai fini del rilascio della certificazione, i laboratori e gli organismi di certificazione svolgono periodicamente controlli presso il produttore. Le modalità di tali controlli sono stabilite dal regolamento.

CAPO XII

SANZIONI

ART. 34.

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce, importa, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti in metallo comune ovvero dorati, argentati e placcati muniti del marchio di identificazione, o del titolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. La stessa sanzione si applica anche a chi produce,

importa, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti in metallo prezioso nel cui interno, con le eccezioni previste al comma 3 dell'articolo 20, sono stati introdotti metalli non preziosi o altre sostanze ovvero rivestiti, con le eccezioni previste al comma 3 dell'articolo 20, con metalli non preziosi o altri materiali;

b) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita oggetti in metallo prezioso recanti l'indicazione del titolo racchiusa nella figura geometrica prevista, ai sensi dell'articolo 5, per altro metallo prezioso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro;

c) chiunque produce o pone in commercio materie prime e loro leghe il cui titolo risulta inferiore a quello indicato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro;

d) chiunque produce, pone in commercio o detiene per la vendita materie prime, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi muniti di marchi del titolo diversi da quelli legali, ovvero con indicazioni letterarie o numeriche che possono confondersi con i marchi previsti dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro;

e) chiunque produce, ovvero garantisce con il proprio marchio di responsabilità, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di oltre 3 millesimi a quello legale impresso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque pone in commercio o detiene per la vendita semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore di oltre 3 millesimi a quello legale impresso, salvo che dimostri che altri ne è il produttore o il responsabile e che gli oggetti non presentino alcun segno di alterazione;

f) chiunque, nel periodo di trecentosessanta giorni, incorra per la terza volta nella violazione di cui alla lettera *a)* del

comma 2 del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro;

g) chiunque produce o importa materie prime, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi senza avere ottenuto l'assegnazione del marchio di identificazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro;

h) chiunque usa marchi d'identificazione assegnati ad altri, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 22, ovvero usa marchi d'identificazione non assegnati o scaduti o ritirati o annullati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro;

i) chiunque importa prodotti finiti in metalli preziosi da Paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo privi dell'indicazione del Paese di origine, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro;

l) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi privi di marchio di identificazione o dell'indicazione del titolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro;

m) chiunque utilizza i propri marchi di identificazione diversamente da quanto stabilito dall'articolo 22, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro;

n) chiunque appone il proprio marchio del produttore su semilavorati o su prodotti finiti in metalli preziosi di fabbricazione altrui, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro;

o) chiunque commercializzi nel territorio della Repubblica prodotti semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso con titoli diversi da quelli stabiliti dalla

presente legge, la cui produzione sul territorio italiano è consentita ai sensi dell'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

2. Per le violazioni elencate al presente comma si applicano unicamente le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque produce, ovvero garantisce con il proprio marchio di responsabilità, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore a quello legale impresso di non più di 3 millesimi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.500 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque pone in commercio o detiene per la vendita semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi il cui titolo risulta inferiore a quello legale impresso di non più di 3 millesimi, salvo che dimostri che altri ne è il produttore o il responsabile e che gli oggetti non presentino alcun segno di alterazione;

b) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime, semilavorati o prodotti finiti in metalli preziosi muniti di marchi di identificazione o del titolo illeggibili o diversi da quelli legali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

c) chiunque, nella vendita di semilavorati o di prodotti finiti importati da Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, viola quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 25, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

d) chiunque utilizza marchi tradizionali di fabbrica o indicazioni particolari tali da ingenerare equivoci con il marchio di identificazione o con l'indicazione del titolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

e) chiunque smarrisce uno o più punzoni del marchio di identificazione e

non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio competente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

f) nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 6 e nell'articolo 15, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro;

g) nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

3. L'applicazione della sanzione di cui alla lettera f) del comma 1 dà automaticamente inizio ad un nuovo periodo di trecentosessanta giorni. Ai fini dell'applicazione di detta sanzione, copia del rapporto inerente le violazioni previste alla lettera a) del comma 2 è trasmessa, a cura della camera di commercio che ha applicato la sanzione, alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'assegnatario del marchio di identificazione ha la propria sede legale.

4. Ai fini degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, l'autorità competente è il segretario generale della camera di commercio competente.

5. Nel caso in cui, a seguito di una medesima azione di sorveglianza, siano riscontrate, a carico di un unico soggetto, più violazioni alle disposizioni della presente legge, si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

6. Nel caso in cui la violazione sia commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica, la sanzione si applica nei confronti della persona giuridica. Gli amministratori della stessa sono obbligati in solido al pagamento della somma dovuta.

7. Si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 35.

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 34 con-

fluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere da questo devoluti, nella misura del 50 per cento, per il finanziamento dell'attività di vigilanza e, nella misura del restante 50 per cento, per realizzare iniziative di promozione e di sviluppo della qualità nel settore orafa, gioielliero e argentiero, secondo un programma predisposto dallo stesso Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato nazionale dei metalli preziosi di cui all'articolo 38 e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore.

ART. 36.

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, fatti salvi i casi di particolare tenuità, qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.

2. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o commercio di materie prime o di oggetti in metalli preziosi per un periodo da un minimo di quindici giorni a un massimo di sei mesi. Nella determinazione del periodo di sospensione dall'esercizio dell'attività si tiene conto del periodo di sospensione eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 37.

1. Al fine di incentivare il recupero dei metalli preziosi non più utilizzati in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente

contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il borsino dell'oro usato, che rileva ogni trimestre i valori della compravendita dell'oro.

2. Il borsino di cui al comma 1 è gestito dal Comitato di cui all'articolo 38.

3. Con il regolamento si provvede a definire le modalità, i criteri e gli indirizzi per la gestione del borsino di cui al comma 1.

CAPO XIII

COMITATO NAZIONALE DEI METALLI PREZIOSI

ART. 38.

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, il Comitato nazionale dei metalli preziosi.

2. Tale Comitato è presieduto dal direttore generale preposto alla Direzione generale di cui al comma 1, o da un suo delegato, ed è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico:

a) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;

b) un rappresentante dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

c) un rappresentante dei laboratori che effettuano le analisi degli oggetti in metallo prezioso, di cui all'articolo 29;

d) un rappresentante del personale ispettivo delle camere di commercio, di cui all'articolo 26;

e) un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane;

f) quattro rappresentanti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore orafa, gioielliero ed argentiero;

g) un rappresentante della Banca d'Italia;

h) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

i) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Il Comitato esprime il proprio parere sulle norme previste dallo schema di regolamento e fornisce chiarimenti interpretativi sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a gettoni di presenza o a rimborsi spese.

5. Al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 39.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge si applicano anche nei confronti degli assegnatari del marchio di identificazione previsto dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

2. Gli assegnatari di cui al comma 1 devono, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 10.

3. La camera di commercio competente, per coloro che esercitano le attività di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 10 della presente legge, cui compete il marchio di artefice, conserva agli asse-

gnatari lo stesso numero caratteristico loro assegnato ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e la stessa impronta prevista dal medesimo decreto legislativo.

4. La camera di commercio competente, per coloro che esercitano le attività previste dall'articolo 10 della presente legge, diverse da quella indicata al comma 3 del presente articolo, assegna il marchio di responsabilità, le cui caratteristiche sono fissate dal regolamento, conservando agli assegnatari lo stesso numero caratteristico loro assegnato ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

5. I detentori dei marchi che esercitano una attività per la quale compete il marchio di responsabilità possono utilizzare i vecchi marchi per la punzonatura della produzione realizzata in conformità alla presente legge fino a quando, presso la camera di commercio competente, non siano disponibili le matrici peculiari dei marchi di responsabilità.

ART. 40.

1. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo

17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono adottate le norme di attuazione della presente legge.

2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

ART. 41.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 15, comma 1, e 39 della presente legge, sono abrogati il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nella presente legge.

ART. 42.

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater-B</i> Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	204
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	222

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2010 Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	215
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	227
DL 193/2009 Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	218
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977- <i>ter</i> Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	220
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	221

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Vie­spoli.

La seduta comincia alle 8.50.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro

sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater-B* Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha esaminato le proposte emendative riferite ai primi sette articoli del provvedimento in

esame e che si è convenuto di procedere oggi all'esame delle restanti proposte emendative presentate (vedi *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni n. 270 di martedì 19 gennaio 2010*). Comunica, inoltre, che il relatore ha, nel frattempo, presentato l'emendamento 21.3 (vedi allegato 1), facendo presente di avere ritirato il proprio emendamento 21.1.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 8, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Boccuzzi 8.2 e Delfino 8.3, nonché sugli identici emendamenti Boccuzzi 8.4 e Delfino 8.5.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Cesare DAMIANO (PD), nel raccomandare l'approvazione degli emendamenti soppressivi del comma 2 dell'articolo 8, giudica in termini fortemente negativi la norma in discussione, dal momento che essa introduce nell'ordinamento un principio potenzialmente pericoloso in materia di rappresentatività sindacale territoriale, che, ammettendo ampie deroghe al contratto nazionale, potrebbe favorire la nascita di « associazioni di comodo », pregiudizievoli dei diritti dei lavoratori, nonché il proliferare di fenomeni di *dumping* sociale.

Maria Grazia GATTI (PD), fa notare che l'articolo 8, prevedendo il ricorso alle deroghe anche per i periodi di riposo compensativo per i lavoratori marittimi, riconosce implicitamente l'adozione di orari di lavoro particolarmente gravosi per questa tipologia di lavoratori. Auspica quindi un ripensamento su tale articolo e lo svolgimento di un'ulteriore riflessione sulla materia.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, osserva che la norma in questione è stata lungamente discussa al Senato, attraverso un confronto ampio svoltosi anche con l'opposizione, al termine del quale si è

giunti ad una formulazione legislativa che giudica equilibrata e sensata, considerato anche che si tratta di intervenire su un settore professionale particolare e specifico. Facendo notare che le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano territoriale, di norma, lo sono anche sul piano nazionale, rileva che la norma in discussione non presenta i problemi a cui si riferiscono taluni esponenti dell'opposizione.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel ringraziare il relatore per i chiarimenti forniti, giudica positivamente il dettato normativo dell'articolo in questione, anche considerato che si presume che le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano territoriale operino con il consenso degli stessi lavoratori, che hanno conferito ad esse il mandato a rappresentarli. Ritiene inaccettabile, pertanto, svolgere ragionamenti demagogici che si fondano sull'assunto, sbagliato, che tutte le organizzazioni sindacali diverse da quelle a carattere nazionale siano potenzialmente pericolose e incapaci di offrire una giusta tutela ai lavoratori; si tratta, a suo avviso, di una impostazione concettuale smentita più volte dai fatti.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI osserva che la formulazione dell'articolo 8, definita al Senato a seguito di un lungo e meditato confronto svoltosi sia in Commissione sia in Assemblea, non stravolge in alcun modo l'impianto della contrattazione sindacale nazionale, essendo peraltro limitata ad una categoria specifica di lavoratori. Pertanto, pur non essendo aprioristicamente contrario ad accantonare temporaneamente l'esame degli emendamenti all'articolo 8, al fine di favorire un supplemento di istruttoria sull'argomento, ritiene che i rischi paventati dai gruppi di opposizione non siano realmente sussistenti.

Guido BONINO (LNP) dichiara di comprendere le perplessità espresse dai colleghi dell'opposizione, ma ritiene che debbano essere rimossi gli impedimenti che si

oppongono alla costituzione di nuovi sindacati a livello locale.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL) dichiara di concordare con i deputati Fedriga e Bonino circa la necessità di evitare discriminazioni a danno di alcune organizzazioni sindacali.

Ivano MIGLIOLI (PD) osserva che la ricostruzione dell'*iter* al Senato, proposta dal Governo e dal relatore, non è del tutto veritiera. La norma che gli emendamenti in esame intendono sopprimere, infatti, è stata sostanzialmente imposta dal gruppo della Lega Nord Padania e suscita forti perplessità all'interno della stessa maggioranza, che, infatti, sta palesemente tergiversando, mettendo così a rischio la possibilità di concludere l'esame del provvedimento entro la corrente seduta.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI respinge l'accusa di aver ricostruito in modo non veritiero l'*iter* del provvedimento al Senato, rivendicando al Governo il merito di aver consentito un dibattito alla luce del sole, proprio grazie al « respingimento tecnico » dell'emendamento contenente la norma in questione nel corso dell'esame in Commissione, di fatto rimettendo così la questione all'esame dell'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento.

Cesare DAMIANO (PD) osserva, preliminarmente, che il ritmo sinora impresso ai lavori della Commissione rende difficile il rispetto dei tempi concordati. Fa quindi presente che il suo gruppo non intende affatto opporsi alla formazione di nuovi sindacati, che rappresenta anzi un valore. La disposizione che gli emendamenti in esame si propongono di sopprimere, tuttavia, dispone – a suo avviso – una deroga alle norme dei contratti collettivi nazionali, le cui potenziali conseguenze appaiono molto rischiose; bisognerebbe, al contrario, approvare finalmente una nuova disciplina della rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

Silvano MOFFA, *presidente*, precisa che la Commissione ha effettivamente dedicato all'argomento in discussione più tempo del previsto, ma ciò è avvenuto proprio in ragione della particolare delicatezza che lo caratterizza, come peraltro sottolineato dallo stesso deputato Damiano.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge, quindi, gli identici emendamenti Boccuzzi 8.2 e Delfino 8.3, nonché gli identici emendamenti Boccuzzi 8.4 e Delfino 8.5.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 10 e 11, al fine di rivalutarli nel corso dell'esame in Assemblea, anche sulla base del parere che sarà espresso, nel frattempo, dalla VII Commissione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Cesare DAMIANO (PD), nell'aggiungere la propria firma all'emendamento Ghizzoni 10.1, ritira, accogliendo l'invito del relatore, gli emendamenti Ghizzoni 10.1, 10.2 e 11.1.

Giovanni PALADINI (IdV), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento Porcino 11.2.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 11.3.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 15, auspica l'approvazione del suo emendamento 15.1.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere favorevole sull'emendamento 15.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 15.1 del relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 20, esprime parere favorevole sull'emendamento Caparini 20.1 (*Nuova formulazione*), che individua una copertura finanziaria diversa da quella prevista nella formulazione originaria.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Luigi BOBBA (PD) dichiara che i deputati del suo gruppo aggiungono la propria firma all'emendamento Caparini 20.1 (*Nuova formulazione*).

Teresio DELFINO (UdC) dichiara che anche i deputati del suo gruppo aggiungono la propria firma all'emendamento Caparini 20.1 (*Nuova formulazione*).

La Commissione approva l'emendamento Caparini 20.1 (*Nuova formulazione*).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, per ragioni di coordinamento normativo, la proposta emendativa testé approvata sarà collocata all'interno dell'articolo 29, anziché all'interno dell'articolo 20. A tal fine, si domanda se i presentatori non intendano ritirare sin d'ora l'emendamento Caparini 29.1, di contenuto sostanzialmente identico a quello testé approvato.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), considerato anche che la presidenza ha comunicato che l'emendamento del suo gruppo vertente su analoga materia, testé approvato dalla Commissione, sarà collocato all'articolo 29, ritira l'emendamento Caparini 29.1.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 21, esprime parere contrario sull'emendamento Villecco Calipari 21.2. Illustra, quindi, il suo emendamento 21.3, auspicandone l'approvazione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del

relatore sull'emendamento Villecco Calipari 21.2, esprimendo parere favorevole sull'emendamento 21.3 del relatore.

Pier Fausto RECCHIA (PD) dichiara di apprezzare lo sforzo compiuto dal relatore con la presentazione del suo emendamento 21.3, ma di ritenere comunque insoddisfacente la soluzione ivi proposta. Propone, pertanto, l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 21, annunciando, altrimenti, il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 21.3 del relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, in considerazione della complessità delle questioni sottese alle disposizioni di cui all'articolo 21, invita la Commissione ad approvare il suo emendamento 21.3, ferma restando la sua piena disponibilità ad approfondire e rivalutare la questione nel corso dell'esame in Assemblea.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che un chiarimento circa la corretta interpretazione dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, appare necessario e non differibile. Auspica, quindi, che tutti i gruppi accolgano favorevolmente la disponibilità del relatore a riconsiderare la questione nel prosieguo dell'esame.

Giovanni PALADINI (IdV) riconosce la necessità di un intervento normativo nel senso indicato dal presidente, ma giudica non accettabile la soluzione prospettata dal relatore col suo emendamento 21.3. Propone, pertanto, l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Cesare DAMIANO (PD) insiste per l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 21, annunciando, altrimenti, voto contrario sull'emendamento 21.3 del relatore. Ricorda, infatti, che si tratta di una norma che incide sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e necessita, pertanto, di una più attenta ponderazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara di comprendere le perplessità dei deputati

dei gruppi di opposizione, ma ricorda che, in caso di approvazione dell'emendamento 21.3 del relatore, resterebbe assolutamente impregiudicata la possibilità di ulteriori modifiche nel prosieguo dell'esame.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) sottolinea la disponibilità, del relatore e di tutta la maggioranza, ad approfondire ulteriormente la questione nel seguito dell'esame, rilevando, altresì, come la necessità di un intervento normativo su questa materia dipenda dalla problematica interpretazione delle norme vigenti.

Teresio DELFINO (UdC), apprezzando la disponibilità manifestata dal relatore, annuncia l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 21.3.

Pier Fausto RECCHIA (PD) osserva che il suo gruppo auspica che la disponibilità manifestata dal relatore possa essere seguita da un impegno concreto nel seguito dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Villecco Calipari 21.2 e approva l'emendamento 21.3 del relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 22, esprime parere contrario sull'emendamento Damiano 22.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Mattesini 22.2, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire esclusivamente la parola « curando » con la parola « assicurando » (*vedi allegato 1*). Invita, quindi, i presentatori a ritirare l'emendamento Gnechi 22.3, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Damiano 22.4. Auspica, altresì, l'approvazione del suo emendamento 22.5 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Pelino 22.6. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Ghizzoni 22.8.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Lucia CODURELLI (PD) ritiene che la maggioranza stia gravemente sottovalutando il problema della parità di genere nei luoghi di lavoro, ignorando le direttive europee al riguardo: in questo modo, la pubblica amministrazione rischia di divenire la principale responsabile dell'inservanza della normativa europea volta a favorire la suddetta parità di genere. In tale contesto, giudica particolarmente grave il silenzio delle deputate appartenenti ai gruppi di maggioranza. Dichiara, infine, di accettare la riformulazione dell'emendamento Mattesini 22.2, di cui è cofirmataria, e di insistere per la votazione dell'emendamento Gnechi 22.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Damiano 22.1, approva l'emendamento Mattesini 22.2 (*Nuova formulazione*), respinge gli emendamenti Gnechi 22.3 e Damiano 22.4, e approva gli emendamenti 22.5 del relatore e Pelino 22.6; respinge, infine, l'emendamento Ghizzoni 22.8.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 23, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Lenzi 23.1 e Delfino 23.2, mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento Di Virgilio 23.3. Esprime, quindi, parere favorevole sugli identici emendamenti Vincenzo Antonio Fontana 23.4 e Pedoto 23.5, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Miotto 23.6. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Palumbo 23.7, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Miotto 23.8, Pedoto 23.9, Miotto 23.10, 23.11 e 23.12 e Livia Turco 23.13.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Lenzi 23.1 e Delfino 23.2.

Silvano MOFFA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emenda-

mento Di Virgilio 23.3; si intende che vi abbia rinunciato.

Luciana PEDOTO (PD) ringrazia il relatore per la sensibilità dimostrata con il parere favorevole sul suo emendamento 23.5, volto ad eliminare una discriminazione introdotta, in modo probabilmente involontario, dal provvedimento in esame.

La Commissione approva gli identici emendamenti Vincenzo Antonio Fontana 23.4 e Pedoto 23.5.

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra il suo emendamento 23.6, auspicandone l'approvazione. Osserva, in proposito, che non appare accettabile la scelta di modificare l'età pensionabile per i soli medici responsabili di unità operativa complessa, i quali costituiscono, come è noto, soltanto una piccola parte dei dipendenti del comparto sanità. Si tratta, a suo avviso, di una norma che crea sperequazioni e, per giunta, penalizza i medici più giovani.

Marialuisa GNECCHI (PD) sottolinea come, dall'inizio della legislatura, si siano succedute molteplici iniziative del Governo e della maggioranza in materia previdenziale, con il risultato di una crescente confusione e incertezza dei dipendenti pubblici sull'anzianità, anagrafica e contributiva, del proprio collocamento a riposo, su base volontaria o coatta. Quest'ultimo aspetto è, a suo avviso, particolarmente grave, in quanto la permanenza in servizio del lavoratore è fatta dipendere dall'incondizionata discrezionalità dell'amministrazione d'appartenenza. Invita, pertanto, la maggioranza a decidere una volta per tutte quale linea intenda adottare in materia previdenziale nel settore del pubblico impiego e, inoltre, a considerare i molti lavoratori precari, che saranno ulteriormente penalizzati da norme come quella in esame.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, nel riconoscere la delicatezza e la complessità dell'argomento in discussione e la fondatezza delle argomentazioni svolte, rileva

che, in questa sede, non era possibile definire tutte le questioni sollevate. Si è pertanto limitato ad alcune proposte di modifica puntuali che – è bene sottolineare – si limitano a introdurre la possibilità di prolungare la permanenza in servizio, senza prevedere alcun obbligo o altro meccanismo coatto. Ricorda, inoltre, che presso la XII Commissione è in corso d'esame una proposta di legge in materia di governo delle attività cliniche, nell'ambito della quale potrà essere ulteriormente considerata la problematica relativa all'età pensionabile del personale medico e sanitario.

Giovanni PALADINI (IdV) reputa sbagliato affrontare una materia delicata come quella previdenziale attraverso nuove legislative molto puntuali e circoscritte. Sottolinea, altresì, il rischio che dalle norme in discorso derivi un aumento del numero complessivo dei dirigenti medici e, fatto ancor più grave, una discriminazione tra diverse categorie degli stessi.

La Commissione respinge l'emendamento Miotto 23.6.

Anna Margherita MIOTTO (PD) annuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sull'emendamento Palumbo 23.7.

La Commissione approva l'emendamento Palumbo 23.7.

Luciana PEDOTO (PD) illustra il suo emendamento 23.9, volto ad impedire una discriminazione ai danni dei ricercatori universitari medici, ricordando come altri dipendenti dell'università, ossia i professori universitari, siano stati già posti al riparo dal collocamento coatto a riposo, introdotto dal decreto-legge n. 112 del 2008.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pedoto 23.9 e Miotto 23.8.

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra il suo emendamento 23.10, dando atto al relatore di aver cercato di limitare i danni derivanti, per il personale medico e sanitario, dagli interventi del Governo in materia previdenziale, ma ricordando, al contempo, come questo suo tentativo lasci aperti alcuni rilevanti problemi. In particolare, desidera richiamare l'attenzione dei colleghi sulla evidente contraddizione che esiste tra l'innalzamento a settant'anni dell'età pensionabile dei primari e il potere delle pubbliche amministrazioni di negare la permanenza in servizio per un ulteriore biennio, successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Miotto 23.10 e 23.11.

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra il suo emendamento 23.12, volto ad escludere il personale medico e sanitario dall'applicazione del collocamento coatto a riposo, di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, evidenziando come quest'ultimo istituto si ponga in evidente contrasto con l'innalzamento a settant'anni dell'età pensionabile dei primari.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, ricorda che, com'è noto, il Governo ha, su questa materia, una posizione molto ferma e che il relatore sta cercando di cogliere l'occasione offerta da una modifica apportata al Senato per migliorare il testo nei limiti di ciò che appare politicamente possibile, pur essendo consapevole delle difficoltà che potranno essere sollevate da parte della V Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Miotto 23.12 e Livia Turco 23.13.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 25, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 25.1 del relatore, Damiano 25.2, Livia Turco 25.3 e Porcino 25.4, invitando al ritiro

dell'emendamento Damiano 25. 5, che risulterebbe peraltro assorbito a seguito dell'approvazione dei predetti emendamenti.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti 25.1 del relatore, Damiano 25.2, Livia Turco 25.3 e Porcino 25.4.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che, con l'approvazione degli identici emendamenti 25.1 del relatore, Damiano 25.2, Livia Turco 25.3 e Porcino 25.4, deve intendersi conseguentemente assorbito l'emendamento Damiano 25.5.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), considerato che l'emendamento Caparini 20.1 (*Nuova formulazione*), in precedenza approvato, sarà più opportunamente riferito all'articolo 29 e attesa l'esigenza di accelerare i tempi di conclusione dell'esame degli emendamenti, dichiara l'intenzione di ritirare tutti i restanti emendamenti presentati dal suo gruppo, fatta eccezione per l'emendamento Caparini 45.1.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 30, esprime parere favorevole sull'emendamento Villecco Calipari 30.1.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Villecco Calipari 30.1.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 33, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, fatta eccezione per i suoi emendamenti 33.11, 33.15 e 33.19, di cui raccomanda l'approvazione, e per gli emendamenti Poli 33.16 e 33.23, di cui formula un invito al ritiro, in quanto sostanzialmente assorbiti dai citati emendamenti del relatore.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giuseppe BERRETTA (PD), intervenendo sul suo emendamento 33.1, osserva che esso mira a sopprimere quella parte della disposizione di cui all'articolo 33, che ammette l'influenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale nella designazione dei componenti delle commissioni di conciliazione, i cui delicati compiti non giustificherebbero l'introduzione di un simile criterio localistico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Berretta 33.1 e Berretta 33.2.

Giovanni PALADINI (IdV), in relazione al suo emendamento 33.4, fa notare che esso interviene a modificare una norma che, nella sua attuale formulazione, rendendo obbligatorio il ricorso all'arbitrato e introducendo delle inique sovrapposizioni con la disciplina della conciliazione, pregiudica il diritto del lavoratore di difendersi in giudizio e appare, per tale ragione, palesemente incostituzionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paladini 33.3 e 33.4 e l'emendamento Berretta 33.5.

Giuseppe BERRETTA (PD), illustrando il suo emendamento 33.6, rileva che esso mira a sopprimere quella parte dell'articolo 33 che vincola il giudice a tenere conto, in sede di giudizio, delle risultanze della proposta per la bonaria definizione della controversia formulata dalla commissione di conciliazione e non accettata senza adeguata motivazione. Ritiene tale disposizione seriamente restrittiva delle facoltà del giudice e, per questo, contraria alla stessa Costituzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Berretta 33.6, Damiano 33.7, Porcino 33.8, Delfino 33.9 e Poli 33.10. Approva, quindi, l'emenda-

mento 33.11 del relatore, respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Damiano 33.12 e Paladini 33.13, nonché l'emendamento Damiano 33.14; approva, quindi, l'emendamento 33.15 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che, con l'approvazione dell'emendamento 33.15 del relatore, devono intendersi conseguentemente assorbiti gli emendamenti Poli 33.16 e 33.23.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Borghesi 33.17 e Damiano 33.18 e approva l'emendamento 33.19 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 33.19 del relatore, devono intendersi conseguentemente preclusi gli emendamenti Delfino 33.20, 33.21 e 33.22.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 34, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, fatta eccezione per il suo emendamento 34.10, di cui raccomanda l'approvazione, e per gli identici articoli aggiuntivi Damiano 34.01 e Vincenzo Antonio Fontana 34.02, sui quali il parere è favorevole a condizione che siano riformulati nel senso di limitare il contenuto dell'articolo 34-bis al solo comma 1 (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Maria Grazia GATTI (PD), nel dichiarare la sua contrarietà alla parte dell'articolo in esame che estende le disposizioni della legge n. 604 a talune tipologie di contratti flessibili, manifesta preoccupazione per gli effetti che tale normativa potrà dispiegare soprattutto nei confronti dei contratti a tempo determinato.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, dichiara la sua disponibilità a valutare l'eventuale presentazione, in sede di Comitato dei nove in occasione dell'esame in

Assemblea, di una nuova proposta emendativa che possa tener conto delle osservazioni del deputato Gatti in ordine ai tempi di decorrenza relativi ai contratti a tempo determinato previsti al comma 3 dell'articolo 34.

Maria Grazia GATTI (PD) esprime apprezzamento per la disponibilità dichiarata dal relatore a valutare l'opportunità di riformulare il comma 3 dell'articolo 34, al fine di favorirne una migliore applicazione con riferimento ai contratti a termine, insistendo comunque per la votazione del suo emendamento 34.4, che tende invece ad incidere sul comma 1.

La Commissione respinge l'emendamento Gatti 34.4.

Giuseppe BERRETTA (PD), intervenendo per raccomandare l'approvazione degli identici emendamenti Damiano 34.5 e Delfino 34.6, osserva che l'articolo 34 appare lesivo del diritto dei lavoratori di agire in sede giurisdizionale, suscettibile di dar luogo ad un lungo contenzioso e persino inapplicabile in alcuni suoi aspetti, soprattutto laddove l'impugnativa abbia ad oggetto un licenziamento avvenuto non in forma scritta, ma orale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Damiano 34.5 e Delfino 34.6 nonché gli identici emendamenti Damiano 34.8 e Delfino 34.9; approva, quindi, l'emendamento 34.10 del relatore.

Maria Anna MADIA (PD), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento Damiano 34.11, fa notare che la parte dell'articolo in discussione ripropone negli stessi termini una norma contenuta nel decreto-legge n. 112 del 2008 e già dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, in quanto volta a penalizzare in modo grave le prerogative dei lavoratori precari in sede giurisdizionale, peraltro non soltanto in relazione ai giudizi in corso.

Giuseppe BERRETTA (PD) osserva che il comma 5 dell'articolo 34 – riferendosi ai casi di conversione del contratto a tempo determinato – mira a disciplinare in modo differenziato fattispecie contrattuali in realtà uguali, risultando pertanto suscettibile di disapplicazione in sede giurisdizionale, sulla base del mero rinvio alla direttiva comunitaria in materia di contratto a tempo determinato. Raccomanda, quindi, l'approvazione degli emendamenti tesi a sopprimere tale comma, che appare illogico e in grado di generare incertezza tra talune categorie di lavoratori flessibili.

Ivano MIGLIOLI (PD) esprime un giudizio fortemente critico sulla parte del provvedimento in discussione che tende a rendere più difficoltoso e costoso il ricorso alla sede giurisdizionale da parte del lavoratore, in violazione dello stesso articolo 35 della Costituzione. Giudica, pertanto, le disposizioni in esame inapplicabili e incostituzionali.

Aldo DI BIAGIO (PdL) preannuncia la sua astensione sugli identici emendamenti Damiano 34.11 e Delfino 34.12.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Damiano 34.11 e Delfino 34.12 e gli emendamenti Damiano 34.13 e 34.14.

Silvano MOFFA, *presidente*, prende atto che i deputati Damiano e Vincenzo Antonio Fontana accettano la riformulazione proposta dal relatore rispetto ai loro articoli aggiuntivi 34.01 e 34.02 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Damiano 34.01 (*Nuova formulazione*) e Vincenzo Antonio Fontana 34.02 (*Nuova formulazione*).

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 35, esprime parere contrario sull'emendamento Borghesi 35.1.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giovanni PALADINI (IdV), raccomandando l'approvazione dell'emendamento Borghesi 35.1, osserva che l'articolo in questione incide sulle materie dell'accesso ispettivo, del potere di diffida e della verbalizzazione unica, introducendo modifiche procedurali in materia di funzioni ispettive, che rendono impossibile l'irrogazione immediata delle sanzioni in caso di violazione di norme di previdenza sociale e di lavoro.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 35.1.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 36, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 36.1.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 36.1 del relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 41, esprime parere contrario sull'emendamento Gneccchi 41.1.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Gneccchi 41.1.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 42, esprime parere contrario sugli emendamenti Gneccchi 42.1 e Paladini 42.2.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Gneccchi 42.1.

Giovanni PALADINI (IdV) illustra il suo emendamento 42.2, giudicando estremamente pericoloso il contenuto dell'articolo 42.

La Commissione respinge l'emendamento Paladini 42.2.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 44, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 44.1.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento 44.1 del relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli identici emendamenti Caparini 45.1, Damiano 45.2 e Poli 45.3, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 45.4.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritira l'emendamento Caparini 45.1, riservandosi per l'esame in Assemblea di approfondire eventuali interventi in relazione all'articolo 45.

Cesare DAMIANO (PD) ritira il suo emendamento 45.2.

Teresio DELFINO (UdC) ritira l'emendamento Poli 45.3.

La Commissione approva l'emendamento 45.4 del relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 48, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 48.2, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti presentati.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giovanni PALADINI (IdV) ritiene opportuno approvare l'emendamento Porcino 48.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Porcino 48.1 e approva l'emendamento 48.2 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, rileva che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 48.2 del relatore, risultano preclusi gli emendamenti Borghesi 48.3 e Paladini 48.4.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 50, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 50.2 e 50.9, unitamente agli identici emendamenti Antonino Foti 50.10 e Gatti 50.11, nonché dei suoi emendamenti 50.14, 50.15, 50.18, 50.21 e 50.26, esprimendo altresì parere favorevole sull'identico emendamento Poli 50.27. Esprime, quindi, parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 50.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gatti 50.1, approva l'emendamento 50.2 del relatore, respinge gli emendamenti Gatti 50.3, 50.4, 50.5, 50.6 e 50.7, approva gli identici emendamenti 50.9 del relatore e Antonino Foti 50.10 e Gatti 50.11; respinge, quindi, gli emendamenti Damiano 50.12 e Delfino 50.13, approva gli emendamenti 50.14 e 50.15 del relatore, respinge gli emendamenti Gatti 50.16 e 50.17 ed approva l'emendamento 50.18 del relatore.

Maria Grazia GATTI (PD), preso atto che l'approvazione dell'emendamento sostitutivo del comma 7, presentato dal relatore, sortirebbe comunque l'effetto « tecnico » di sopprimerne l'attuale contenuto, ritira il suo emendamento 50.20.

Luigi BOBBA (PD) esprime forti perplessità sull'emendamento 50.21 del rela-

tore, il quale, oltre a generare contraddizioni ed una enorme confusione tra istruzione e formazione, rischia di determinare effetti pericolosi sull'intero istituto dell'apprendistato, il quale si configura, peraltro, come un tipo di contratto e non come l'espletamento di un diritto-dovere. Si augura, pertanto, che il relatore e la maggioranza possano evitare di approvare un intervento normativo di tale natura.

La Commissione approva l'emendamento 50.21 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, rileva che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 50.21 del relatore, risulta conseguentemente precluso l'emendamento Paladini 50.22.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gatti 50.24 e approva gli identici emendamenti 50.26 del relatore e Poli 50.27.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 50.26 del relatore e Poli 50.27, risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti Porcino 50.28 e Damiano 50.29.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 51, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gatti 51.1 e Paladini 51.2, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 51.3.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giovanni PALADINI (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 51.2, esprimendo stupore per il fatto che la maggioranza intenda non soltanto mantenere in vita il testo approvato dal Senato, ma anche introdurre ulteriori integrazioni ad esso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gatti

51.1 e Paladini 51.2 e approva l'emendamento 51.3 del relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo 52, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Damiano 52.2, Delfino 52.3 e Porcino 52.4.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Maria Grazia GATTI (PD) dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 52, atteso che lo stesso relatore, nel corso del dibattito, ha definito tale articolo come l'esempio di un modo di legiferare sbagliato e confuso.

Giovanni PALADINI (IdV) rivolge in modo ironico i propri « complimenti » al relatore, al Governo e alla maggioranza per il contenuto dell'articolo 52, che configura una grave violazione dei diritti del lavoratore: ritiene, infatti, che sia necessario davvero un grande coraggio per poter approvare una disposizione di tale tenore, sulla quale preannuncia una battaglia parlamentare da parte del suo gruppo nel prosieguo dei lavori.

Maria Anna MADIA (PD), considerata la gravità del contenuto dell'articolo 52, auspica che il relatore possa proporre, in occasione dell'esame in Assemblea, almeno una riformulazione dello stesso, che consenta, quanto meno, di rimediare ai palesi vizi di costituzionalità della norma in questione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Damiano 52.2, Delfino 52.3 e Porcino 52.4.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà inviato alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 1/2010 Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

C. 3097 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge n. 3097, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2010, reca talune disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici nonché la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso dal 1° gennaio al 30 giugno 2010, ambiti materiali su cui il Parlamento è più volte intervenuto, da ultimo con la legge n. 197 del 29 dicembre 2009. Rileva altresì che nell'attuale provvedimento sono anche previste disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. Al riguardo, segnala, infatti, che – nell'ambito del processo di integrazione europea rilanciato dal Trattato di Lisbona – per dare concreta attuazione all'istituzione di un Servizio europeo di azione

esterna in materia di sicurezza, l'Italia, analogamente agli altri Paesi comunitari, deve mettere a disposizione del predetto Servizio un contingente di personale per la partecipazione alle attività e alle iniziative delle istituzioni europee nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) entro il mese di aprile 2010, come stabilito dal Consiglio affari generali dell'Unione europea.

Sottolinea che il testo del provvedimento è stato parzialmente modificato dalle Commissioni di merito, a seguito dell'esame degli emendamenti presentati, ed è stato, dunque, trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Sotto il profilo di più diretta competenza della XI Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 3, che prevede alcune disposizioni destinate a disciplinare il regime degli interventi con particolare riguardo al quadro derogatorio in tema di conferimento di incarichi di consulenza da attribuire a personale in possesso di specifiche professionalità indispensabili per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel presente provvedimento, destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno all'imprenditoria. È inoltre indicata la disciplina per l'adeguamento delle diarie per il personale inviato in missione nell'ambito degli interventi di cooperazione, in analogia con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti in favore di altre categorie di personale operante nei Paesi destinatari dell'intervento italiano nell'ambito del presente decreto. Sono altresì considerate indispensabili – anche alla luce delle difficoltà e delle criticità riscontrate nella realizzazione delle attività e degli interventi programmati nell'ambito dei precedenti decreti – altre disposizioni concernenti il regime derogatorio per i contratti di servizi e di lavori.

Pone in evidenza poi l'articolo 6, che prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni. In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni previste dall'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009, le quali

prevedono tra l'altro l'attribuzione di alcune tipologie di indennità nonché una disciplina del trattamento assicurativo e pensionistico del personale nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, nei casi di infermità contratta in servizio. Per un'analisi più dettagliata di tale articolo 3, rinvia comunque alla relazione svolta presso la Commissione nel dicembre scorso, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 3016, sempre in materia di proroga delle missioni internazionali, che già richiamava l'applicazione di tale articolo 3 della legge n. 108. Rileva poi che il comma 3 dell'articolo 6 è inteso a integrare l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 197 del 2009, in materia di inserimento dei dati sanitari nella tessera di riconoscimento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali ovvero in altre situazioni di potenziale esposizione a pericolo, prevedendo che, per il personale del Corpo della guardia di finanza, il decreto che disciplina le modalità di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati nonché le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Segnala poi l'articolo 9, modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti da parte delle Commissioni di merito, che prevede in particolare disposizioni intese a introdurre misure necessarie per l'equiparazione tra vittime del terrorismo e vittime del dovere appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate; la disposizione è connotata da straordinaria urgenza e non è più differibile a seguito degli attentati che, anche recentemente, hanno determinato il sacrificio di militari delle Forze armate impiegati in missioni internazionali, i cui familiari attendono tale misura di equiparazione.

Preso atto, pertanto, del contenuto del disegno di legge in esame, atteso che esso reca disposizioni, più volte prorogate, volte ad assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace nonché

la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, ritiene che ricorrano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD), nel ringraziare il relatore per il suo intervento introduttivo, sottolinea l'importanza di assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici, soprattutto alla luce dell'aggravarsi delle situazioni di conflitto in talune zone del mondo. Ritiene, tuttavia, da stigmatizzare il comportamento di un Governo che su una materia tanto delicata coinvolge solo parzialmente il Parlamento e procede attraverso interventi frammentati sia riguardo agli aspetti legati al rifinanziamento delle missioni sia con riferimento alla tutela del personale coinvolto, elementi in relazione ai quali occorrerebbe procedere in modo più organico e strutturale. Dopo aver auspicato che il Governo possa riferire in Assemblea sulla terribile calamità verificatasi ad Haiti nonché sulle problematiche relative alle procedure connesse all'affido di minori – questioni sulle quali particolarmente difformi sono state le risposte a livello europeo e nazionale – che attengono anche a rapporti di natura internazionale, si augura che il relatore possa modificare la propria proposta di parere introducendovi una osservazione che richiami la necessità di modificare il comma 4 dell'articolo 9 del provvedimento in questione, nel senso di escludere l'ammissibilità di deroghe in materia di normativa italiana sulla tutela della sicurezza sul lavoro per le operazioni volte sul territorio nazionale. In conclusione, attesa la necessità di rafforzare la presenza del personale militare e civile impegnato nelle missioni internazionali, attraverso un atto legislativo che dia il più possibile il segnale di unità e convergenza del Paese su tematiche così delicate, pur in presenza delle criticità

testé evidenziate, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Giovanni PALADINI (IdV) ritiene che non sia condivisibile un intervento legislativo tanto lacunoso in una materia delicata come quella della proroga delle missioni internazionali. Giudica grave, infatti, che il Governo adotti un provvedimento di tale natura solo per affrontare questioni attinenti agli aspetti finanziari delle missioni – in merito alle quali emerge, inoltre, una notevole disparità nei trattamenti economici riservati al personale coinvolto nelle varie operazioni – quasi ignorando completamente problematiche altrettanto importanti che riguardano il livello di sicurezza del personale militare e civile impegnato in quei territori, peraltro senza che sia assicurato il necessario coinvolgimento degli organi parlamentari. In conclusione, pur prendendo atto della importanza di garantire continuità ai processi di stabilizzazione e di pace in atto nel mondo, dichiara che il suo gruppo non potrà che astenersi sulla proposta di parere presentata dal relatore, auspicando almeno una osservazione sull'articolo 9, comma 4, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Elisabetta RAMPI (PD) chiede al relatore se sia possibile integrare la sua proposta di parere favorevole, nel senso di aggiungervi un'osservazione relativa al comma 4 dell'articolo 9, che indichi l'opportunità di espungere dal testo il riferimento alle attività operative o addestrative.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, nel ritenere condivisibili le osservazioni dei deputati intervenuti, riformula la sua proposta di parere, presentando una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

DL 193/2009 Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.**C. 3084 Governo.**

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla II Commissione sul disegno di legge n. 3084, di conversione in legge del decreto-legge n. 193 del 29 dicembre 2009, che reca interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, di esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei magistrati onorari, di copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti e di accelerazione del processo di digitalizzazione della giustizia.

Fa notare che si tratta di un provvedimento d'urgenza particolarmente importante, che è stato adottato dal Governo per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, che potrebbe essere messo a rischio da una prolungata carenza di personale di magistratura. L'intervento in questione, peraltro, va inquadrato nel contesto delle misure strutturali connesse alla riforma dell'ordinamento giudiziario, in fase di definizione, che dovranno risolvere in via definitiva i problemi legati all'effettiva disponibilità degli organici.

Osserva che il decreto-legge, quindi, introduce norme che mirano alla tutela di beni primari della collettività, come l'amministrazione della giustizia; esso, inoltre, è diretto a completare, da un punto di vista normativo, il percorso della « digitalizzazione della giustizia », attraverso l'adozione dell'informatica per il compimento di tutti gli atti del processo, al fine di garantire una maggiore trasparenza dell'attività giudiziaria e lo sgravio degli operatori amministrativi dagli onerosi compiti informativi che oggi svolgono.

Entrando nel merito specifico del provvedimento, segnala che l'articolo 1

del decreto-legge detta una procedura transitoria indispensabile per consentire la proroga dei magistrati onorari attualmente in servizio, fino alla definizione dell'iter parlamentare di discussione del disegno di legge sulla riforma organica della magistratura onoraria, ormai prossimo all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri. In assenza di tale proroga, infatti, si verificherebbe un vuoto normativo suscettibile di pregiudicare gravemente la funzionalità degli uffici giudiziari.

Fa presente che gli articoli 2 e 3 del decreto-legge prevedono, poi, alcune modifiche alla normativa vigente in materia di copertura delle cosiddette « sedi disagiate », ormai resesi straordinariamente urgenti per far fronte alla sempre più grave situazione di scopertura degli uffici giudiziari meno richiesti, specie delle procure meridionali.

Appare, a suo giudizio, necessario ricorrere – per una limitata durata nel tempo – alle norme contenute all'interno del disegno di legge d'iniziativa governativa in materia di procedimento penale (atto Senato n. 1440), all'esame del Parlamento, consentendo al Consiglio superiore della magistratura, nei casi in cui difettino aspiranti al trasferimento presso le sedi disagiate, di procedere al trasferimento d'ufficio, oltre che dei magistrati cosiddetti « ultradecennali », anche di tutti i magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, con esclusione di coloro che abbiano conseguito valutazioni superiori alle predette. La possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di procedere al trasferimento d'ufficio dei magistrati nelle sedi cosiddette « disagiate » trova un limite temporale nella data del 31 dicembre 2014, dovendosi ritenere che entro tale data verrà varata e potrà spiegare i suoi effetti concreti una modifica delle norme ordinamentali idonea a risolvere in via definitiva il problema.

Fa notare che il provvedimento prevede, inoltre, un ampliamento del numero delle sedi annualmente individuabili come disagiate da parte del Consiglio superiore

della magistratura (che potranno quindi arrivare fino a ottanta) nonché dei magistrati ivi destinabili (che potranno giungere fino a centocinquanta), prevedendo, altresì, la necessaria copertura finanziaria, come specificato nella relazione tecnica. Rileva che si prevede anche l'introduzione di una deroga espressa – in caso di trasferimento d'ufficio di magistrati non ultradecennali presso sedi disagiate non coperte – al divieto del passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Segnala che, da quanto sinora esposto, si evince che le disposizioni in esame riguardano aspetti connessi al personale della magistratura e coinvolgono il funzionamento dell'ordinamento giudiziario: si pone, dunque, la necessità di favorire una sollecita approvazione del provvedimento in questione, essendo in gioco il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, soprattutto in talune sedi giudiziarie.

In conclusione, alla luce dei limitati ambiti di competenza della Commissione e considerato che in sede referente non si è ancora concluso l'esame degli emendamenti sul testo in questione, propone di considerare l'opportunità di rinviare l'espressione del parere ad altra seduta o di valutare anche l'ipotesi di rinunciare ad esprimere il parere di competenza.

Giuseppe BERRETTA (PD), esaminando il merito del provvedimento in questione, esprime innanzitutto condivisione sulle parti dell'articolato che si riferiscono alla proroga dei magistrati onorari attualmente in servizio, misura che giudica necessaria per evitare che si pregiudichi la funzionalità degli uffici giudiziari, mentre manifesta talune preoccupazioni rispetto alla disciplina relativa alla copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti. A tale riguardo, ricorda che il suo gruppo ha presentato presso la Commissione di merito numerosi emendamenti, proprio al fine di migliorare il testo in esame, con

riferimento a taluni importanti aspetti, che riguardano l'utilizzo dei magistrati di prima nomina, la semplificazione del passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, nonché i trasferimenti di magistrati tra regioni limitrofe, che, a suo avviso, vanno regolamentati nel senso di impedire che essi avvengano sempre in danno degli stessi territori (Sicilia, Calabria e Sardegna). Auspica, pertanto, che in sede referente si possano apportare i necessari miglioramenti al provvedimento, riservandosi pertanto di esprimere una posizione definitiva sul testo risultante dall'eventuale approvazione delle proposte emendative presentate.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce delle dibattito testé svolto e considerato che non vi sono norme di particolare interesse della Commissione, ritiene utile rinviare la deliberazione di competenza alla seduta di domani, in attesa che si concluda l'esame degli emendamenti presso la II Commissione.

Maria Grazia GATTI (PD), nel far notare che, allo stato, il prosieguo dell'esame del presente provvedimento non risulta essere iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani, ritiene che la mancata espressione del prescritto parere nella giornata odierna sia più imputabile a ragioni connesse a problemi interni alla maggioranza, che appare incapace di assicurare i numeri necessari all'approvazione della relativa proposta di parere.

Silvano MOFFA, *presidente*, osserva che la particolare delicatezza della tematica in discussione, oltre alle ragioni in precedenza indicate, riguardanti il ristretto ambito di competenza della Commissione e la necessità di attendere l'esito dell'esame in sede referente, suggeriscono il rinvio del seguito dell'esame, che potrà essere calendarizzato per la giornata di domani, presumibilmente prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea ovvero al termine delle votazioni della stessa.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 dicembre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in esame.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel ringraziare il relatore per l'esauriente lavoro svolto, giudica il provvedimento in esame ancora palesemente insufficiente, laddove viene ad incidere su una disciplina rientrante nella competenza legislativa delle regioni. Nel far presente, peraltro, che risulta che la Commissione di merito stia definendo nel prosieguo dell'esame in sede referente un nuovo testo, che si riserva di valutare non appena verrà predisposto in via definitiva, esprime il giudizio negativo del suo gruppo sul presente provvedimento, preannunciando altresì un voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur apprezzando lo sforzo del relatore teso ad andare incontro ad alcune esigenze prospettate dai gruppi di opposizione, ritiene che il provvedimento in esame rechi un contenuto ancora altamente critico, soprattutto in relazione agli articoli 9 e 10, che, intervenendo sull'attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale e degli operatori non medici, invece di disciplinare in modo più adeguato le forme più efficaci di *intramoenia* (che tanti risultati hanno pro-

dotto in campo locale), ipotizzano la nascita di un servizio sanitario a doppia velocità, generalizzando un conflitto di interessi tra azione pubblica ed attività privata. Nel ritenere necessario, pertanto, su tali aspetti, lo svolgimento di un ulteriore approfondimento, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Donella MATTESINI (PD), dopo aver rivolto un ringraziamento al relatore per aver recepito nella sua proposta di parere il tema dell'integrazione socio-sanitaria delle politiche pubbliche, nonché quello della valorizzazione del responsabile per i servizi sociali nell'ambito del Collegio di direzione, argomenti da lei sollevati nel corso del dibattito, esprime perplessità sulla parte del provvedimento che sembra prefigurare un superamento arbitrario dell'attività *intramoenia*, non legittimato peraltro neanche da uno studio di ricerca e di approfondimento da parte del Ministero competente. Ricorda, peraltro, che nella sua regione, la Toscana, si sono sperimentate forme di *intramoenia* che hanno garantito, invece, elevati livelli di prestazione socio-sanitaria, nonché un alto grado di trasparenza dei servizi, risultati che non potrebbero in alcun modo essere raggiunti con il progetto di riforma ipotizzato nel provvedimento in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore, prende atto che sul testo unificato elaborato dalla XII Commissione non è possibile giungere ad una soluzione condivisa. Per tale ragione, prospetta l'opportunità di comunicare alla Presidenza della stessa XII Commissione che non vi sono le condizioni per esprimere il parere di competenza, riservandosi di valutare, in futuro, un eventuale nuovo testo del provvedimento, che risulta in fase di definizione presso la Commissione di merito.

Ivano MIGLIOLI (PD), pur comprendendo lo spirito propositivo del tentativo di mediazione prospettato dal Presidente, ritiene che vi siano le condizioni per una

deliberazione della Commissione sul provvedimento in esame.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, osserva che la sua proposta di parere è stata mossa dalla volontà di risolvere i problemi esistenti; a tal fine, si domanda se – piuttosto che procedere alla votazione della stessa – i gruppi non ritengano più utile approfondirne ulteriormente il contenuto, in vista di una possibile riformulazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, pur ritenendo decisamente preferibile la soluzione indicata dal relatore, osserva che la presidenza non può che prendere atto della richiesta di votazione formulata dal gruppo del Partito Democratico, considerato anche che il parere di competenza della XI Commissione è ormai atteso da circa due mesi.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa presente che il suo gruppo avrebbe preferito optare per la soluzione indicata dal Presidente e, di fatto, ribadita dal relatore; tuttavia, se diversi gruppi richiedono di passare alla votazione, ritiene che non vi siano difficoltà a procedere in questo senso.

Giuliano CAZZOLA (PdL), preso atto della volontà maggioritaria della Commissione di procedere alla deliberazione di competenza, preannuncia – qualora si passasse ai voti – la sua astensione sulla proposta di parere del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle posizioni sinora emerse, ritiene che la Commissione non possa che procedere alla votazione della proposta di parere del relatore.

La Commissione respinge, quindi, la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce della reiezione della proposta di parere del relatore e preso atto che non sono state presentate, prima della votazione, proposte di parere alternative, sospende brevemente la seduta, per valutare l'eventuale disponibilità di un deputato – che abbia votato contro la proposta medesima – ad assumere l'incarico di nuovo relatore sul provvedimento in esame.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.20.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica di avere nominato il deputato Fedriga quale relatore sul provvedimento in esame: lo invita, pertanto, a formulare una nuova proposta di parere.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, propone di esprimere parere contrario sul testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 15.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Dopo il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 11-*bis*. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti ed altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati ».

15. 1. Il Relatore.

ART. 20.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale,

sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

20. 1. (*Nuova formulazione*) Caparini, Grimoldi, Fedriga, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Damiano, Gatti, Gnecci, Madia, Mattesini, Miglioli, Antonino Foti, Delfino, Poli.

ART. 21.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51).

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato.

21. 3. Il Relatore.

ART. 22.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera c), sostituire la parola: curando con la seguente: assicurando.

22. 2. *(Nuova formulazione).* Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera c), capoverso 01, dopo le parole: della presente disposizione inserire le seguenti: e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

22. 5. Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), capoverso 03, dopo le parole: compiti propositivi, consultivi e di verifica aggiungere le seguenti: ed opera in collaborazione con la consi-gliera nazionale di parità.

22. 6. Pelino.

ART. 23.

Al comma 1, dopo le parole: 30 dicembre 1992, n. 502, inserire le seguenti: le parole: « dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale » e.

*** 23. 4.** Vincenzo Antonio Fontana, Antonino Foti, Di Biagio.

Al comma 1, dopo le parole: 30 dicembre 1992, n. 502, inserire le seguenti: le parole: « dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale » e.

*** 23. 5.** Pedoto, Binetti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo ».

23. 7. Palumbo, Vincenzo Antonio Fontana.

ART. 25.

Sopprimerlo.

*** 25. 1.** Il Relatore.

Sopprimerlo.

*** 25. 2.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.

- * **25. 3.** Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sopprimerlo.

- * **25. 4.** Porcino, Borghesi, Paladini.

ART. 30.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: arruolato con le seguenti: reclutato.

- 30. 1.** Villecco Calipari, Beltrandi, Fioroni, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà, Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci, Vico, Damiano, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 33.

Al comma 8, dopo la parola: 410, inserire la seguente: 412.

- 33. 11.** Il Relatore.

Al comma 9, sopprimere le parole: , comma 1, lettere a), b) e c),.

Conseguentemente, ai commi 10, primo e secondo periodo, 11 e 12, lettera a), sopprimere le parole: , comma 1, lettere a), b) e c),.

- 33. 15.** Il Relatore.

Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi dodici mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma.

- 33. 19.** Il Relatore.

ART. 34.

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chiedi la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

- 34. 10.** Il Relatore.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Spese di giustizia nel processo del lavoro).

1. La voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319, è soppressa.

- * **34. 01.** Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Spese di giustizia nel processo del lavoro).

1. La voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319, è soppressa.

* **34. 02.** Vincenzo Antonio Fontana.

ART. 36.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

36. 1. Il Relatore.

ART. 44.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

44. 1. Il Relatore.

ART. 45.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

45. 4. Il Relatore.

ART. 48.

Al comma 1, lettere a), b) e c), capoversi 28, 30 e 81, sostituire le parole: trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

48. 2. Il Relatore.

ART. 50.

Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente:

*0a) al comma 1, le parole da: « e fermo restando » fino a: « nonché l'invio di » sono sostituite dalle seguenti: « e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, i *curricula* dei propri studenti, che sono resi pubblici anche sui siti Internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla laurea. Resto fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di ».*

50. 2. Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.

* **50. 9.** Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.

* **50. 10.** Antonino Foti.

Sopprimere il comma 4.

* **50. 11.** Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: dai contratti collettivi di lavoro del settore con le seguenti: dal contratto collettivo di lavoro nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

50. 14. Il Relatore.

Al comma 5, alla lettera d), sostituire le parole da: nonché al Ministero del lavoro fino alla fine della lettera con le seguenti: nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, alla lettera e), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4.

50. 15. Il Relatore.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma è effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi di accessibilità degli atti.

50. 18. Il Relatore.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. All'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. L'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui al presente articolo ».

50. 21. Il Relatore.

Sopprimere il comma 9.

* **50. 26.** Il Relatore.

Sopprimere il comma 9.

* **50. 27.** Poli, Delfino.

ART. 51.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: « tredici » è sostituita dalla seguente: « dodici », le parole: « sei eletti dagli iscritti al Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato Scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS.

51. 3. Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 1/2010 Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (C. 3097 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per

l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 9, comma 4, si segnala l'opportunità di espungere il riferimento all'espletamento del « servizio connesso ad attività operative o addestrative ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. Nuovo testo C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	228
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	229
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	238

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764- <i>bis</i> , C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968- <i>bis</i> Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	235
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	237
AVVERTENZA	237

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

Nuovo testo C. 3097 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite III e IV il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 3097, recante conversione in legge del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1: « Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa ».

Il provvedimento in esame si situa in una fase delicatissima dello scenario internazionale, segnata da una ripresa della minaccia terroristica e dall'accendersi di nuovi focolai di tensione nel mondo, dallo Yemen al Maghreb. In questi anni l'Italia ha assolto con efficacia ai compiti derivanti dalla partecipazione dei militari italiani alle missioni internazionali a sostegno dei processi di pacificazione e stabilizzazione. La presenza italiana nelle missioni internazionali – come del resto è testimoniato dai dibattiti parlamentari dedicati all'approvazione di analoghi, pregressi provvedimenti – è orientata all'obiettivo del rafforzamento del multilateralismo, all'estensione del negoziato civile come alternativa al conflitto armato e ad una forte iniziativa collaterale nei settori dell'assistenza civile, della promozione dello sviluppo e dell'aiuto umanitario.

Per quanto concerne specificamente la competenza della Commissione, ricorda, in linea generale, che nell'ambito degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, sono previste iniziative destinate, tra l'altro, a sostenere il settore sanitario, nonché attività in favore dello sviluppo rurale e dell'assistenza tecnica alle istituzioni locali, con particolare riguardo all'area di frontiera afgano-pakistana, e dei mezzi di comunicazione locali.

Inoltre, il comma 30 dell'articolo 5 autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di 367.306 euro per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la spesa di 29.745 euro per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione *Joint Enterprise* nei Balcani.

In conclusione, atteso che il provvedimento in esame reca disposizioni, più volte prorogate, volte ad assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace nonché la partecipazione del per-

sonale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Nuovo testo C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XI Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1441-*quater*-B, che è all'esame della Camera dei deputati in terza lettura.

Il provvedimento, risultante dallo stralcio (deliberato dall'Assemblea della Camera il 5 agosto 2008) di alcuni articoli del disegno di legge n. 1441, ha natura di provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013, secondo quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziario 2009-2013 e dalla risoluzione con cui la Camera ha approvato il suddetto Documento.

Passando a illustrare le disposizioni di specifico interesse della Commissione, ricorda che l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei richiamati Ministeri

sugli stessi organismi, ferme restando l'autonomia di ricerca e le funzioni attribuite a questi ultimi. Tale ultimo inciso recepisce, sostanzialmente, la condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione nella seduta del 2 ottobre 2008.

La delega deve essere esercitata sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi (comma 1): semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, prevedendo altresì il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto per gli affari sociali (IAS) e della società Italia Lavoro S.p.A., nonché riordino del sistema degli enti e delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (lettera *a*)); razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento, attraverso l'adeguamento ai principi di razionalizzazione di cui al comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) (lettera *b*)); ridefinizione del rapporto di vigilanza tra i Ministeri e gli enti e istituti vigilati (lettera *c*)); previsione dell'obbligo di adeguamento, per gli enti e istituti vigilati, dei propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi (lettera *d*)).

Il comma 2 dispone che i decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, di concerto con l'altro dei due ministri predetti e con il Ministro dell'economia, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico (nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana), previo parere della Conferenza Stato-regioni, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione: decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisi-

zione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Il comma 3 precisa che i decreti legislativi in questione non devono recare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4 prevede l'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, nel rispetto dei seguenti criteri: eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; limitazione del numero delle strutture a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute; diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

Ricorda, poi, che l'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, modificava la normativa vigente che regola il rapporto di lavoro dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Tale articolo, tuttavia, è stato soppresso nel corso dell'esame presso la XI Commissione.

L'articolo 4, inserendo un comma 2-*bis* all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante disposizioni sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*, disciplina la composizione della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Le nuove disposizioni autorizzano, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, i medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni spor-

tive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti, a svolgere la pertinente attività nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.

L'articolo 23, introdotto dal Senato, interviene sui requisiti richiesti ai fini dell'età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

È prevista la possibilità, su istanza dell'interessato, di richiedere il collocamento a riposo, invece che al compimento dei 65 anni più l'opzione per l'ulteriore biennio, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, esclusi quindi i periodi di contribuzione figurativa. In ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare i settant'anni, e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti.

Fa presente, poi, che nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì introdotto il comma 1-bis, in base al quale i dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

In proposito, ricorda che attualmente è all'esame della Commissione il testo unificato della proposta di legge n. 799 e abbinata, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale, il quale, all'articolo 8, comma 1, sostituisce il comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo n. 502 del 1992, stabilendo che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale,

ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è fissato al compimento del settantesimo anno di età.

L'articolo 26 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di permessi lavorativi per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap.

Il comma 1, lettera a), sostituendo il comma 3, apporta alcune modifiche all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992: il diritto alla fruizione del richiamato permesso viene riconosciuto al lavoratore dipendente nel caso in cui sia parente o affine entro il secondo grado (e non più entro il terzo grado); il riconoscimento avviene ai parenti o affini entro il terzo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti; viene soppresso il riferimento alla convivenza come condizione necessaria ai fini della fruizione del congedo; il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con *handicap* in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

Il comma 1, lettera b), apporta ulteriori modifiche all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, modificando il successivo comma 5: ci si riferisce al nuovo ambito soggettivo introdotto al comma 3 ai fini della tutela del diritto alla scelta della sede di lavoro idonea; si sopprime il riferimento alla continuità dell'assistenza; il diritto alla scelta di una diversa sede di lavoro è riferito al domicilio della persona da assistere e non più a quello del lavoratore.

Il comma 1, lettera c), apporta altre modifiche all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, introducendo un nuovo comma 7-bis: ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, si prevede la decadenza dai diritti di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 per i lavoratori in precedenza richiamati nel caso in cui il

datore di lavoro o l'INPS (il testo approvato dalla Camera prevedeva che il datore di lavoro potesse avvalersi dei competenti organi della pubblica amministrazione), accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

Il successivo comma 2 modifica l'articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative in tema di tutela e sostegno della maternità e paternità).

Le modifiche rispetto al testo vigente possono essere così riassunte: sostituendo il comma 2, si dispone che il diritto alla fruizione dei richiamati permessi sia riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese; sopprimendo il comma 3, il richiamato diritto non è più riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno da parte del figlio con *handicap*.

Il comma 3 modifica l'articolo 20 della legge n. 53 del 2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città). Tale articolo dispone l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di *handicap*, ancorché non convivente.

Il comma in esame, sopprimendo il riferimento ai genitori e familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di *handicap*, ancorché non convivente, riconosce l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 33 ai soli genitori anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto (cioè non sia lavoratore).

I commi da 4 a 6 prevedono obblighi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legi-

slativo n. 165 del 2001, relativi all'invio di dati al Dipartimento per la funzione pubblica sui permessi accordati.

Si contempla altresì la costituzione, da parte del citato Dipartimento, di una banca dati, in cui confluiscono le comunicazioni inerenti al comma precedente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione di dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) (comma 5).

Infine, con il comma 6 si autorizza il Dipartimento della funzione pubblica al trattamento dei dati personali e sensibili con una conservazione comunque non superiore a ventiquattro mesi. Anche ai fini della comunicazione dei suddetti dati da parte delle pubbliche amministrazioni sono previsti limiti temporali per la conservazione dei dati sensibili.

L'articolo 27, modificato al Senato, estende al settore privato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le norme in materia di rilascio e trasmissione dell'attestazione di malattia introdotto per i dipendenti pubblici dall'articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 39, comma 1, estende ai fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la disciplina dell'impignorabilità applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 294, della legge finanziaria per l'anno 2006 (legge n. 266 del 2005), al Ministero della salute. Dall'estensione della disciplina del citato articolo 1, comma 294, deriva che tutti i fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono sottratti all'esecuzione forzata.

Il comma 2 dell'articolo 39 in commento precisa: la rilevabilità d'ufficio della nullità di ogni atto esecutivo; l'assenza, pur in presenza di questi ultimi, di obblighi di accantonamento da parte della Tesoreria dello Stato; l'insospensibilità dell'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L'articolo 49, inserito durante l'esame al Senato, incrementa di 55 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2009 e 2010 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, recante disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (comma 1).

Il comma 2 dell'articolo in esame dispone sulla copertura degli oneri recati dal precedente comma 1, stabilendo che ad essa si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) rispettivamente per gli anni 2009 e 2010.

Luciana PEDOTO (PD) rileva che l'XI Commissione ha modificato l'articolo 2 del provvedimento in esame in seguito alla divisione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute, ma non ha tenuto conto delle specificità e della diversità di compiti istituzionali che caratterizzano alcuni degli istituti sottoposti alla vigilanza di tali ministeri. In particolare, non si tiene conto dei diversi compiti spettanti all'INAIL, che ha funzioni di natura previdenziale, e all'ISPESL, che si occupa, istituzionalmente, soprattutto di ricerca.

Con riferimento, poi, all'articolo 23, prende atto con favore delle modifiche apportate dell'XI Commissione, volte ad evitare un'involontaria discriminazione tra dirigenti medici e dirigenti del ruolo sanitario, e della disponibilità manifestata dall'onorevole Di Virgilio a intervenire ulteriormente su questa materia nell'ambito della proposta di legge sul governo delle attività cliniche. Richiama, peraltro, la necessità di evitare che l'attuale formulazione dell'articolo 23 introduca una nuova e non meno grave discriminazione tra i ricercatori universitari medici e i medici ospedalieri, in materia di età pensionabile.

Donata LENZI (PD) esprime il proprio rammarico per il fatto che la Commissione sia chiamata ad esprimersi sul provvedimento in esame dopo che l'XI Commissione ha concluso l'esame dei relativi emendamenti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che il testo può ancora essere modificato in sede referente, sulla base dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Donata LENZI (PD), ringraziando il presidente per l'utile precisazione, ritiene, comunque, che il tempo a disposizione della Commissione possa non essere sufficiente per un esame approfondito del testo. Osserva, inoltre, che il provvedimento in esame, per sanare una disparità di trattamento tra primari universitari e primari ospedalieri, introduce una più grave discriminazione a danno dei ricercatori universitari medici, nei confronti dei loro colleghi ospedalieri. Ricorda, altresì, che la norma sul collocamento coatto a riposo, introdotta dal decreto-legge n. 112 del 2008, non si applica ai professori universitari e ai primari, ma continua a trovare applicazione nei confronti della generalità dei dipendenti pubblici, anche nel comparto sanità. Osserva, inoltre, che il potere delle pubbliche amministrazioni di negare la permanenza in servizio per un ulteriore biennio successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età appare incompatibile con l'innalzamento dell'età pensionabile a settant'anni. Ritiene, in conclusione, che sarebbe stato preferibile affrontare in modo organico questa materia nell'ambito della proposta di legge in materia di governo delle attività cliniche.

Anna Margherita MIOTTO (PD) lamenta l'insufficienza del tempo a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento in titolo. Passando al merito di tale provvedimento, sottolinea l'ampiezza eccessiva e la genericità della delega contenuta all'articolo 2, all'interno del quale è stato soppresso il riferimento puntuale agli enti vigilati nei cui confronti la norma troverà applicazione. Al riguardo, propone di inserire nel parere una condizione volta ad escludere gli enti vigilati dal Ministero della salute. Con riferimento all'articolo 4, esprime forti perplessità sulla scelta di sopprimere ogni riferimento

ai requisiti di cui devono essere in possesso i membri della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e di limitare a tre il numero dei componenti designati dalle regioni. Invita, pertanto, il relatore ad inserire nel parere una condizione volta a correggere i profili critici indicati. Quanto all'articolo 7, di cui condivide le finalità, evidenzia l'opportunità di inserire un riferimento alla necessità di assicurare da parte dei medici extracomunitari al seguito di delegazioni sportive il rispetto delle norme vigenti in Italia. Passando all'articolo 49, in materia d'indennizzo per le complicità dovute a vaccinazioni obbligatorie, sottolinea la necessità di considerare provvisoria la copertura finanziaria individuata, atteso che essa comporta una riduzione dell'autorizzazione di spesa per i soggetti danneggiati da trasfusioni. Si sofferma, infine, sull'articolo 23. Premesso di concordare con le considerazioni svolte dalla collega Lenzi, sottolinea che un emendamento presentato dall'onorevole Di Virgilio presso l'XI Commissione e decaduto per l'assenza del presentatore elevava a settant'anni il limite di età per il collocamento a riposo dei medici. Tale emendamento, a suo avviso, scardina la logica unitaria della normativa previdenziale, laddove l'articolo 23 del provvedimento in esame si limitava a prevedere una sorta di proroga, fermo restando il limite generale dei sessantacinque anni d'età. Questo, unitamente a un altro emendamento della maggioranza volto ad elevare a settantacinque anni il limite massimo di età per i professori universitari, rende evidente il rischio di una crescente e inaccettabile disomogeneità del sistema previdenziale. L'insieme di queste norme, inoltre, si pone in contraddizione, a suo avviso, con le disposizioni in materia di collocamento coatto a riposo, introdotte dal decreto-legge n. 112 del 2008. In proposito, osserva altresì che tali disposizioni avrebbero dovuto produrre un risparmio per la pubblica amministrazione, laddove a molti dipendenti collocati a riposo d'ufficio sono stati successivamente conferiti incarichi per la prosecuzione, sostanzialmente, della loro pre-

cedente attività lavorativa. Evidenzia, quindi, la contraddizione, già segnalata dalla collega Lenzi, tra il potere delle pubbliche amministrazioni di negare la permanenza in servizio per un ulteriore biennio successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età e l'innalzamento dell'età pensionabile a settant'anni. Ritiene, infine, che la Commissione, da tempo impegnata nell'esame di una proposta di legge in materia di governo delle attività cliniche, dovrebbe esprimere un parere articolato e incisivo sul provvedimento in esame.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL) dichiara di ritenere infondate molte delle osservazioni svolte dalla collega Miotto e sostiene che sarebbe sbagliato equiparare, sotto il profilo dell'età pensionabile, i primari agli altri dirigenti medici, atteso che solo i primi sono sottoposti a valutazione periodica per il rinnovo del contratto, che ha durata quinquennale.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, premesso di concordare con il collega Vincenzo Antonio Fontana, osserva, rivolto alla collega Miotto, che l'articolo 23 del provvedimento in esame ha il merito di sanare, in parte, le disparità esistenti. Peraltro, condivide l'esigenza di una maggiore omogeneità della normativa previdenziale, che ritiene opportuno segnalare nella premessa alla propria proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Vittoria D'INCECCO (PD) sottolinea come il provvedimento in esame non tenga conto della posizione dei medici prossimi al compimento del quarantesimo anno di servizio.

Giuliano CAZZOLA (PdL) osserva che le norme relative al collocamento a riposo d'ufficio risultano temperate dal requisito dei quarant'anni non già di contribuzione, bensì di servizio effettivo. In proposito, fa presente che, come è noto, il Governo è fermo sulle proprie posizioni e, in questo contesto, come relatore del provvedimento in sede referente ha cercato di cogliere

l'occasione delle modifiche apportate dal Senato per migliorare il testo nella misura in cui le condizioni politiche date lo hanno reso possibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, **C. 625 Binetti**, **C. 784 Rossa**, **C. 1280 Farina Coscioni**, **C. 1597 Binetti**, **C. 1606 Pollastrini**, **C. 1764-bis**, **C. 1840 Della Vedova**, **C. 1876 Aniello Formisano**, **C. 1968-bis Saltamartini**, **C. 2038 Buttiglione**, **C. 2124 Di Virgilio** e **C. 2595 Palagiano**.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Livia Turco 2.29, sugli emendamenti Calgaro 2.12 e Binetti 2.32 subordinatamente alla loro riformulazione, e sugli emendamenti Molteni 2.4 e Palagiano 2.16.

Invita i presentatori a ritirare le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2, sulle quali esprime, altrimenti, parere contrario.

Il sottosegretario di Stato Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) illustra il suo emendamento 2.1, che, prendendo le mosse dalle proposte elaborate dal Centro di etica generale e applicata, associazione della quale fanno parte, tra gli altri, numerosi filosofi di ispirazione cattolica, può rappresentare un punto di equilibrio tra le diverse sensibilità in materia di testamento biologico. Tale emendamento, legando strettamente consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento, differenzia la possibilità e le procedure di deroga alle volontà espresse dal paziente sulla base della diversa natura dell'intervento medico in questione. Al contrario, i limiti troppo rigidi che il progetto di legge in esame pone ai contenuti della dichiarazione anticipata di trattamento comporta il rischio, avvertito anche dai filosofi citati, che la probabile pronuncia di incostituzionalità trasformi le norme in esame in qualcosa di assai più vicino ai paventati esiti eutanasi di quanto non sia il suo emendamento 2.1.

La Commissione respinge l'emendamento Della Vedova 2.1.

Livia TURCO (PD) invita il relatore a spiegare le ragioni della contrarietà al suo emendamento 2.22, che giudica del tutto incomprensibili.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, chiarisce che quanto previsto nell'emendamento Livia Turco 2.22 risulta già contenuto nel provvedimento in esame e, in particolare, nel comma 1 dell'articolo 2.

Livia TURCO (PD) si rammarica del giudizio sbrigativo formulato dal relatore e sottolinea come il primo periodo del suo emendamento 2.22 non trovi riscontro in

altre parti del progetto di legge in esame e contenga principi della massima importanza, al fine di ricondurre il consenso informato nell'ambito di una corretta relazione tra medico e paziente, anche al di là della problematica relativa al testamento biologico.

Massimo POLLEDRI (LNP) annuncia voto contrario sull'emendamento Livia Turco 2.22, per ragioni in parte diverse da quelle illustrate dal relatore. Ritiene, infatti, che tale emendamento esprima una visione ben precisa e, a suo avviso, non condivisibile dei principi contenuti nell'articolo 32 della costituzione, esaltando in modo unilaterale l'aspetto dell'autodeterminazione.

Paola BINETTI (PD) sottolinea che il primo periodo dell'emendamento Livia Turco 2.22, di cui è cofirmataria, dà conto dello stretto legame che esiste tra il consenso informato del paziente e la proposta terapeutica formulata dal medico.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) chiede al relatore se si riconosca nella posizione espressa dal collega Polledri. In proposito, dichiara di ritenere preoccupante la diffidenza manifestata dal collega Polledri nei confronti del principio di autodeterminazione, che ha palesemente valore costituzionale.

Carmelo PORCU (PdL), pur condividendo la necessità, richiamata da ultimo dal collega Della Vedova, di assicurare il rispetto della volontà del paziente, sottolinea il problema drammatico connesso, più che al rifiuto delle cure, alla mancanza di cura nei confronti di quanti ne hanno bisogno.

Livia TURCO (PD) invita i colleghi ad attenersi al merito della questione. Il consenso informato, infatti, viene spesso inteso come difesa del paziente nei confronti del medico e, rispettivamente, come difesa del medico nei confronti dei rischi professionali, finendo, per giunta, per essere svilito a mera pratica burocratica. Il suo

emendamento 2.22, pertanto, è rivolto a ricondurre il consenso informato nell'ambito della relazione di reciproca fiducia tra il medico e il paziente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva, rivolto alla collega Livia Turco, che, in base alla propria esperienza di medico, il rapporto di fiducia tra il medico e il paziente precede la problematica del consenso informato e, in buona misura, ne prescinde.

Carla CASTELLANI (PdL) ritiene che il primo periodo dell'emendamento Livia Turco 2.22 e, in particolare, l'inciso « se condotto secondo perizia, diligenza e prudenza » siano suscettibili di sollevare dubbi sulla stessa relazione di fiducia tra il medico e il paziente che la collega Livia Turco dichiara di voler porre al centro della riflessione sul consenso informato.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) osserva, rivolta al collega Porcu, che proprio il Governo e la maggioranza si rendono responsabili della mancanza di cure e dell'abbandono terapeutico nei confronti di tanti pazienti, come dimostrano le numerose modifiche che il Senato sta apportando al progetto di legge sulle cure palliative e le terapie sul dolore, approvato dalla Camera all'unanimità.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 2.22.

Livia TURCO (PD) si rammarica della reiezione del suo emendamento 2.22 e dell'espedito argomentativo cui, a suo avviso, ha fatto ricorso la collega Castellani, enucleando un breve inciso dal contesto dell'emendamento. Ribadisce che tale emendamento era volto a evitare che il consenso informato fosse declassato a mero adempimento burocratico. A finalità in parte analoghe volto il suo emendamento 2.23, rispetto al quale, ancora una volta, non comprende le ragioni della contrarietà del relatore. In generale, ritiene che, da parte della maggioranza e del Governo, stia emergendo la volontà di

evitare un confronto di merito sugli emendamenti presentati dall'opposizione.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) annuncia voto favorevole sull'emendamento Livia Turco 2.23, rilevando come esso incida su una parte del provvedimento, relativa al consenso informato, che dovrebbe essere meno conflittuale e divisiva delle norme sulla dichiarazione anticipata di trattamento. Concorda, peraltro, con il collega Porcu nel ritenere che sarebbe più proficuo che la Commissione si concentrasse sui problemi della sanità e sulle difficoltà che incontra chi vuole sottoporsi a determinati trattamenti sanitari.

Andrea SARUBBI (PD) osserva che la maggioranza sembra intenzionata ad affrontare il tema della dichiarazione anticipata di trattamento evitando qualsiasi riferimento a parole come « autodeterminazione », « volontà del paziente », « articolo 32 della Costituzione ». In questo modo, la discussione sembra trasformarsi in un gioco a premi, come quello reso celebre da una nota trasmissione televisiva. Invita, infine, la maggioranza e il Governo a chiarire se l'estrema rigidità di cui danno prova sia dovuta all'approssimarsi delle elezioni regionali.

Massimo POLLEDRI (LNP) invita il collega Sarubbi a non confondere il lavoro serio che la Commissione sta cercando di svolgere su un tema tanto delicato con i *quiz* televisivi con i quali, evidentemente, egli ha maggiore dimestichezza. Invita, altresì, l'opposizione a lasciare da parte atteggiamenti vittimistici, non essendovi da parte della maggioranza alcuna preclusione nei confronti delle proposte emendative presentate dai gruppi di minoranza. Osserva, infine, che il principio di autodeterminazione non ha dignità costituzio-

nale e spesso nasconde l'abbandono del malato.

Delia MURER (PD) invita l'onorevole Polledri ad avere maggiore rispetto per i colleghi dell'opposizione e nega che da parte del suo gruppo vi sia un atteggiamento vittimistico. Al contrario, il suo gruppo intende reagire con forza a un atteggiamento della maggioranza che si viene delineando sempre di più come di totale chiusura nei confronti delle proposte e degli argomenti dell'opposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 2.23.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

C. 2713 approvata, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

ALLEGATO

**Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Nuovo testo C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo disegno di legge C. 1441-*quater*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro », quale risultante dagli emendamenti approvati,

esaminato, in particolare, l'articolo 23, in materia di età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale;

preso atto che tale articolo introduce norme solo in parte analoghe a disposizioni contenute nel provvedimento all'esame della XII Commissione in materia di governo delle attività cliniche (C. 799 e abbinate);

auspicando che in un successivo provvedimento possa essere riordinata organicamente la materia del pensionamento dei medici e del personale sanitario,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili in merito ai profili attinenti ai provvedimenti di riordino della normativa sull'attività agricola 239

COMITATO RISTRETTO:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza 239

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 239

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 gennaio 2010.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili in merito ai profili attinenti ai provvedimenti di riordino della normativa sull'attività agricola.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 20 gennaio 2010.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.05

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. Nuovo testo C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	240
Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	241
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> /B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	241
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. Nuovo testo C. 2935 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	242

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	243
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio e per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	246
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	249

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace

e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.

Nuovo testo C. 3097 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, richiama i contenuti della relazione svolta nella seduta di ieri e segnala ai colleghi che, sempre nella giornata di ieri, il decreto-legge in esame è stato modificato dalle Commissioni Affari Esteri e Difesa, a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti. Le nuove disposizioni introdotte sono tuttavia limitate alla materia del reclutamento, dei contratti di lavoro e del collocamento in aspettativa del personale dell'Amministrazione della difesa e non rilevano pertanto ai fini della valutazione della XIV Commissione. Si sofferma quindi sulla disposizione del comma 4 dell'articolo 9, che esclude dalla responsabilità per colpa, a determinate condizioni, il personale impiegato nelle missioni anche per quel che concerne il trattamento dei rifiuti, rilevando tuttavia che non ritiene opportuno, in proposito, introdurre modifiche al testo del provvedimento.

Richiama infine l'attenzione dei colleghi sulla opportunità di valutare la possibilità – eventualmente nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea – di un inserimento nel testo del provvedimento, nel quadro degli interventi di carattere umanitario, di misure per il sostegno alle popolazioni haitiane coinvolte dal sisma dello scorso 12 gennaio.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame prevede un aumento del contingente italiano impegnato in Afghanistan di circa 170 unità, che sarà poi ulteriormente incrementato fino a 1.000 unità nella seconda metà dell'anno, con conseguente diminuzione del contingente impegnato nella missione UNIFIL in Libano e nella missione Joint Enterprise nei Balcani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.

Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2010.

Giovanni DELL'ELCE, *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia anch'egli il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Nuovo testo C. 1441-quater/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, tenuto conto del rilievo del provvedimento in esame, nonché del fatto che questa mattina stessa il testo del decreto-legge è stato modificato dalla Commissione Lavoro, a seguito dell'approvazione di diversi

emendamenti, ritiene opportuno rinviare alla mattina di domani la formulazione di un parere, anche al fine di valutare compiutamente le modifiche apportate.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. Nuovo testo C. 2935 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, illustra i contenuti dell'Accordo con il Consiglio federale elvetico, fatto a Roma il 31 ottobre 2006, che fa seguito alla decisione del Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze (ECOFIN) dell'Unione europea del 21 ottobre 2004, che ha autorizzato l'Italia ad applicare una misura in deroga alla direttiva 77/388/CEE relativa alle imposte sulla cifra di affari. L'autorizzazione, richiesta dal Governo italiano, ha lo scopo di stabilire la non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sul pagamento dei pedaggi dovuti per il transito del traforo del Gran San Bernardo: non essendo prevista in Svizzera l'IVA sui pedaggi, infatti, si era venuta a creare una disparità dei costi per gli utenti, nonché una distorsione nel settore della concorrenza degli abbonamenti (per il minor costo di quelli acquistati in Svizzera) accanto a difficoltà amministrative nella gestione congiunta italo-elvetica del traffico del Gran San Bernardo e della ripartizione degli introiti connessi.

Come viene esplicitato nella relazione illustrativa del provvedimento, il problema è insorto a partire dal 1° gennaio 2003, quando l'articolo 21, comma 15 della legge

finanziaria per il 2003 (L. n. 289 del 2002) ha abrogato il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto). Con tale abrogazione, il transito nei trafori internazionali – fino ad allora considerato alla stregua dei servizi internazionali che, per la ragione stessa di non essere effettuati sul territorio dello Stato erano esentati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto – è stato assoggettato al medesimo regime di imposizione cui sono sottoposte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 cit.

La direttiva 77/388/CEE (Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme), cui si riferisce la Decisione del Consiglio citata, è stata in seguito abrogata dalla direttiva 2006/112/CE (Direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) che, tuttavia, all'articolo 396, ripropone la norma (contenuta nell'articolo 30 della direttiva abrogata) che consente agli Stati membri la possibilità di concludere accordi con Paesi terzi o con Organizzazioni internazionali, in deroga alla medesima direttiva 112, previa autorizzazione del Consiglio.

L'Accordo si compone di un Preambolo e di un unico articolo. Tra la normativa richiamata nel Preambolo, di cui si è appena dato conto, compare anche la Convenzione del 23 maggio 1958 tra Italia e Svizzera, relativa alla costruzione e all'esercizio di un traforo stradale sotto il Gran San Bernardo, la cui ratifica è stata autorizzata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1216 del 29 ottobre 1958; l'articolo 8 di tale Convenzione prevede che eventuali questioni fiscali relative alla costruzione e alla gestione del traforo siano regolate da appositi Accordi, quale si configura quello in esame.

Le Parti si sono quindi accordate per non sottoporre ad imposta sul valore aggiunto, od altra analoga, gli importi dei pedaggi dovuti per il transito nella galleria del Gran San Bernardo. L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica e, se denunciato, resterà in vigore ancora per i dodici mesi successivi al preavviso di denuncia.

Quanto al disegno di legge in esame, si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 31 ottobre 2006, in materia di non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del San Bernardo.

L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, valutati in 547.000 euro per il 2010, e in 589.000 euro a partire dal 2011. La copertura di tali oneri è reperita, mediante riduzione delle proiezioni, a partire dal 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica fornisce una dettagliata previsione della perdita di gettito dovuta alla cessazione della imponibilità dell'IVA sui pedaggi riscossi sul tratto italiano di percorrenza del traforo del Gran San Bernardo. I calcoli in essa riportati si basano sui dati ricavati dal bilancio della Società Sitrab SpA, la società italiana che gestisce il traforo e tenendo conto della proporzione delle differenti tipologie di traffico (auto, moto e camper) sul traffico totale.

Rileva che, nella relazione tecnica viene stimata una perdita di gettito IVA pari a 547.000 euro per il 2010, 568.000 euro per il 2011 e 589.000 euro per il 2012, mentre l'articolo 3 del ddl prevede un onere pari a 589.000 euro già a partire dal 2011.

Il comma 2 del richiamato articolo 3 dispone il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della legge in esame a carico del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi previsti all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tenuto conto dei contenuti del provvedimento, nonché del fatto che la Commissione Affari esteri intende concluderne l'esame nella giornata di domani, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Atto n. 169.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione XIV è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE che modifica la direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

In proposito, segnala preliminarmente che la direttiva 2007/65/CE « Servizi di media audiovisivi » — che modifica la direttiva Televisione senza frontiere (TSF) adottata nel 1989 e modificata una prima volta nel 1997 — si pone l'obiettivo di istituire un quadro normativo moderno, flessibile e semplificato per i contenuti audiovisivi, allo scopo di adeguarli allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato del settore audiovisivo in Europa.

In particolare, allo scopo di superare alcune divergenze fra i Paesi, che determinano incertezza giuridica e che potrebbero ostacolare la libera circolazione di tali servizi all'interno della Comunità, si pone la necessità di facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione e di applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, vale a dire ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè, ai servizi di media audiovisivi lineari), e ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè, ai servizi di media audiovisivi non lineari — video I).

Sulla base di questa differenziazione, la direttiva semplifica il quadro normativo per i servizi lineari, e introduce norme minime per i servizi non lineari, in particolare in materia di tutela dei minori, di prevenzione dell'odio razziale e di divieto della pubblicità clandestina. Tali servizi beneficeranno del principio del paese d'origine, essendo tenuti a rispettare esclusivamente le disposizioni giuridiche in vigore nel loro paese di stabilimento. I vantaggi di tale principio sono così estesi ai servizi non lineari, garantendo anche a questi le migliori condizioni per il successo commerciale.

In materia di pubblicità, la direttiva ritiene non più giustificato il mantenimento di una normativa dettagliata, poiché gli spettatori hanno maggiori possibilità di evitare la pubblicità grazie al ricorso a nuove tecnologie, quali i videoregistratori digitali personali e l'aumento dell'offerta di canali. Pertanto si prevede l'abolizione del tetto orario giornaliero fissato per le inserzioni pubblicitarie e le televendite in relazione al tempo complessivo di trasmissione di un'emittente, lasciando inalterata la quantità massima di spot pubblicitari e di televendite consentiti in un'ora (12 minuti). Inoltre, si autorizzano le emittenti televisive a scegliere liberamente la collocazione degli spot all'interno dei programmi, purché non ne venga pregiudicata l'integrità. Viene infine abolito l'obbligo di prevedere intervalli di almeno 20 minuti tra le interruzioni pubblicitarie o televendite inserite in un medesimo programma, stabilendo, tuttavia, che una serie di trasmissioni (notiziari, opere cinematografiche, programmi di attualità o destinati ai bambini) possono essere interrotti solo una volta ogni 30 minuti.

La direttiva — il cui termine di recepimento scade il 19 dicembre 2009 — è stata inserita nell'Allegato B della legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88).

L'articolo 25 della stessa legge ha dettato criteri specifici di delega per la sua attuazione, in relazione alla disciplina dell'inserimento di prodotti all'interno di programmi audiovisivi (c.d. product placement). In particolare, si prevede il divieto dell'inserimento di prodotti, vale a dire di ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva consistente nell'inserire o nel fare riferimento ad un prodotto, a un servizio o a un marchio, così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso. Deroghe sono consentite solo con riferimento a specifiche tipologie di trasmissioni.

Con particolare riferimento alle disposizioni del provvedimento di interesse della Commissione XIV, rileva, per quel che concerne l'ambito di applicazione del

provvedimento, che l'articolo 2 individua lo stesso nei servizi di media audiovisivi, sostituendo in tal senso il titolo del « Testo unico della radiotelevisione », di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, con la locuzione « Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ». In tal senso, l'articolo 4 definisce, « servizio di media audiovisivo » un servizio che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico attraverso reti di comunicazione elettroniche.

La definizione coincide con quella recata dalla direttiva 2007/65/CE all'articolo 1, paragrafo 2.

In proposito, il Considerando n. 16 della citata direttiva stabilisce che essa dovrebbe comprendere solo i servizi di media audiovisivi, sia di radiodiffusione televisiva che a richiesta, che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico. Non comprende, invece, le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse. Inoltre, il Considerando n. 18 non comprende nella definizione di « servizi di media audiovisivi » i siti internet che contengono elementi audiovisivi a puro titolo accessorio, quali elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a prodotti non audiovisivi. Il Considerando 20, poi, comprende, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta, la trasmissione televisiva su Internet e il video « quasi su domanda ». Parimenti, la direttiva non dovrebbe applicarsi alle versioni elettroniche di quotidiani e riviste (Considerando n. 21).

In tal senso, rileva che lo schema di decreto legislativo, in coerenza con la direttiva, non appare volto a disciplinare

l'attività dei siti Internet, fatta eccezione per quel che concerne le web-tv o le web-radio dotate di un palinsesto stabile, che, per le loro caratteristiche, appaiono riconducibili a « servizi di media audiovisivi ».

Segnala poi che l'articolo 8, comma 2, lettera b), dello schema stabilisce l'obbligo per le emittenti che trasmettono estratti di eventi di grande interesse trasmessi in esclusiva da un'altra emittente, di indicare la fonte. Al riguardo osservo che l'articolo 3-*duodecies* della direttiva 89/552/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE, fa venir meno tale obbligo nel caso in cui l'indicazione della fonte sia impossibile per ragioni pratiche.

L'articolo 12, comma 4, fissa il principio generale che il rapporto fra spot pubblicitario e spot di televendita, da un lato, e tempo complessivo di trasmissione, dall'altro, non possa eccedere il 20 per cento nell'arco di un'ora. Il successivo comma 5 prevede una graduale riduzione della trasmissione di spot pubblicitari per le emittenti a pagamento: i limiti di affollamento pubblicitario vengono fissati al 16 per cento per il 2010, al 14 per cento per il 2011 ed al 12 per cento per il 2012. A tale proposito osserva che l'articolo 1, par. 18, della direttiva 2007/65/CE, modificando il disposto dell'articolo 18 della direttiva 89/552/CE, stabilisce che la proporzione di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita non possa superare il 20 per cento entro una determinata ora di orologio (ovvero 12 minuti/ora).

Il suddetto limite non si applica agli annunci riguardanti i programmi dell'emittente televisiva ed i prodotti collaterali derivanti da tali programmi, gli annunci di sponsorizzazione e gli inserimenti di prodotti. Tali disposizioni si applicano a tutte le emittenti, comprese quelle a pagamento.

In tal senso, le disposizioni della direttiva, pur non prevedendoli esplicitamente, non recano alcun divieto di tetti differenziati tra emittenti « in chiaro » ed emittenti a pagamento.

Osserva, tuttavia, che, nelle premesse della direttiva, il Considerando n. 42 pre-

cisa che i servizi di media audiovisivi a richiesta si differenziano dalle emittenti televisive per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare, nonché in relazione all'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi di media audiovisivi a richiesta che dovrebbero rispettare solamente le norme di base della direttiva. Il Considerando n. 52 della direttiva 2007/65/CE precisa che « la disponibilità di servizi di media audiovisivi a richiesta amplia la possibilità di scelta per i consumatori. Dal punto di vista tecnico, pertanto, non appare giustificato né opportuno imporre norme dettagliate a disciplina delle comunicazioni commerciali audiovisive per i servizi di media audiovisivi a richiesta. Tutte le comunicazioni commerciali audiovisive dovrebbero, tuttavia, rispettare non solo le norme di identificazione, ma anche un complesso minimo di norme qualitative per rispondere a chiari obiettivi d'interesse generale ».

Per quanto riguarda l'inserimento di prodotti in alcune categorie di programmi, disciplinato dall'articolo 15 dello schema, esso non viene consentito nei programmi sportivi, che rientrano nella previsione di cui all'articolo 3-*octies* della direttiva 89/552/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE. Peraltro, va ricordato che lo stesso articolo 3-*octies*, al comma 2, prevede espressamente che agli Stati membri hanno facoltà di decidere autonomamente su questo aspetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio e per

quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Atto n. 167.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo, che recepisce in Italia la « direttiva ricorsi » (2007/66) e che impone un periodo di sospensione tra l'aggiudicazione definitiva di una gara di lavori, servizi e forniture e la firma del contratto di appalto, per permettere a chi si sente lesa dalle scelte della PA di presentare un ricorso e prevede ad una riforma complessiva del contenzioso degli appalti.

Viene introdotta una serie di nuovi termini: trenta giorni per impugnare l'aggiudicazione, trentacinque giorni per la sospensione del contratto.

Richiama quindi i punti cardine del provvedimento:

l'accordo bonario, la cui procedura viene rafforzata, da un lato, attraverso l'istituzione del mediatore unico cui viene affidata la procedura di conciliazione, dall'altro nell'obbligatorietà di ricorrere all'accordo bonario prima di avvalersi dell'arbitrato o adire il giudice ordinario;

l'arbitrato viene confermato quale sistema preferenziale di risoluzione delle liti negli appalti in considerazione del risparmio di tempo che esso produce; ricorda che l'articolo 3, commi da 19 a 22 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), aveva vietato alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. L'entrata in vigore di tale norma era stata più volte rinviata, da ultimo al 30 giugno 2010 dall'articolo 5, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, in corso di

conversione presso il Senato. Lo schema in esame provvede quindi alla sua definitiva abrogazione;

in relazione alla revisione dei compensi degli arbitri, viene chiarito che essi dovranno essere determinati con i criteri e le tariffe del vigente DM n. 398/2000, ovvero con le vecchie parcelle che erano state dimezzate dal decreto-legge n. 207/2008;

il ricorso al Tar diventa la via esclusiva di tutela, con l'abolizione della possibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato;

innanzi al giudice amministrativo, viene delineato un modello di procedimento caratterizzato da un termine di trenta giorni per proporre ricorso e dalla riduzione degli altri termini processuali;

nel caso di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con contestuale domanda cautelare, la stazione appaltante, per un determinato periodo di tempo, non può stipulare il relativo contratto.

In particolare, l'articolo 1 definisce l'ambito soggettivo di applicazione, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 44, comma 3, della legge di delega n. 88/2008 (comunitaria 2008) prevedendo, che vengano definite quali «stazioni appaltanti» tutti i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo n. 163/2006 (cd. Codice appalti), nonché ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi o forniture.

L'articolo 2 recepisce, con alcune novelle all'articolo 11 del Codice appalti relativo alle fasi della procedura di affidamento, i principi ed i criteri direttivi recati dall'articolo 44, comma 3, lett. *b*) ed *e*) della legge comunitaria 2008, relativi alla fissazione di un termine generale minimo obbligatorio di sospensione tra la

comunicazione della aggiudicazione e la stipula del contratto, al fine di permettere un ricorso efficace.

L'articolo 3 recepisce anch'esso, con alcune novelle all'articolo 79 del Codice appalti sulle procedure di informazione relative alle aggiudicazioni, i principi ed i criteri direttivi recati dall'articolo 44, comma 3, lett. *b*) ed *e*) della legge comunitaria 2008 in merito alla forma, termini e destinatari della comunicazione della aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'articolo 4, a seguito delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto in esame alla procedura di ricorso in materia di aggiudicazione, la parte IV del Codice viene divisa in due distinti Titoli: Titolo I – Strumenti di definizione delle liti diversi dal processo giurisdizionale; Titolo II – Giurisdizione e norme processuali.

Il successivo articolo 5, in attuazione di uno dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 44, comma 3, lettera *m*), della legge comunitaria 2008, reca misure volte ad agevolare il ricorso all'accordo bonario, prima di avviare l'arbitrato o il ricorso al Tar. Tali misure si sostanziano prevalentemente: nell'istituzione di una nuova figura, il mediatore unico, cui viene affidata la procedura di conciliazione; nell'obbligatorietà di ricorrere all'accordo bonario prima di avvalersi dell'arbitrato o adire il giudice ordinario; nella condanna alle spese dell'impresa appaltatrice che aveva rifiutato l'accordo nel caso in cui la successiva sentenza ricalchi la proposta di accordo. Segnala, in particolare, la lettera *b*) che sostituisce colui cui spetta la nomina del terzo componente dell'apposita commissione nel caso di mancato accordo. Esso è individuato nell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, al posto del presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto e svolge le funzioni di presidente. La successiva lettera *d*) introduce una riduzione dei compensi dei commissari prevedendo che essi vengano determinati nella misura massima di un terzo dei corrispettivi minimi pre-

visti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale n. 398/2000, oltre al rimborso delle spese documentate.

L'articolo 6 dà attuazione alla lettera *m*) del comma 3 (nn. 2, 3, 4 e 5) dell'articolo 44 della legge comunitaria 2008 che prevede la razionalizzazione dell'arbitrato secondo i seguenti criteri: considerare l'arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile; prevedere che le stazioni appaltanti indichino fin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto; contenere i costi del giudizio arbitrale; prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale. Il principio sotteso a tali disposizioni è che l'arbitrato dovrebbe costituire una corsia preferenziale per gli appalti in quanto comporterebbe rilevanti risparmi per le amministrazioni aggiudicatrici andando a abbattere i tempi dei ricorsi.

L'articolo 7 inserisce l'articolo aggiuntivo 243-*bis* al Codice appalti, recante disposizioni volte a recepire i criteri di delega dell'articolo 44, comma 3, lett. *b*) e *d*), della legge comunitaria 2008, volti a: *a*) assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti contemplati dal Codice appalti, ancorché non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e operare un recepimento unitario della direttiva 2007/66/CE; *b*) recepire integralmente l'articolo 1, par. 4, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione appaltante, tempestivamente informata dell'imminente proposizione di un ricorso giurisdizionale, con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci valutando se intervenire o meno in autotutela.

L'articolo 8 novella l'articolo 245 del Codice appalti, relativo agli strumenti di tutela, consentendo esclusivamente la tutela giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo (e non anche il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) e

sostanzialmente introducendo uno specifico rito per le controversie relative alle procedure di affidamento.

L'articolo 9 inserisce nel Codice l'articolo 245-*bis*, volto a disciplinare l'ipotesi di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con contestuale domanda cautelare. La disposizione detta le regole processuali applicabili e precisa che tale l'impugnazione impedisce alla stazione appaltante – per un determinato periodo di tempo – di stipulare il contratto con il vincitore della gara.

L'articolo 10 inserisce nel Codice l'articolo 245-*ter* che disciplina gli effetti sul contratto dell'annullamento dell'aggiudicazione definitiva. Spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla privazione di effetti o sull'applicazione di sanzioni alternative.

L'articolo 11 inserisce nel Codice l'articolo 245-*quater*, che disciplina l'azione volta alla privazione di effetti del contratto già stipulato, nel caso in cui l'interessato non abbia potuto impugnare tempestivamente (ovvero nei termini fissati dagli articoli precedenti) il provvedimento di aggiudicazione e si sia addivenuti alla stipulazione del contratto.

L'articolo 12 novella l'articolo 246 del Codice, in materia di controversie relative alle c.d. infrastrutture strategiche, prevedendo l'applicazione delle disposizioni processuali inserite nel codice e dettando regole specifiche in merito alla caducazione del contratto conseguente a sospensione o annullamento dell'affidamento.

L'articolo 13 inserisce l'articolo aggiuntivo 251-*bis* con il quale viene data attuazione ai criteri di delega dell'articolo 44, comma 3, lett. *l*), della legge comunitaria 2008, che prevedono il recepimento degli articoli 3 e 4 della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 8 e 12 della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, relativi rispettivamente al meccanismo correttore e all'attuazione della direttiva 2007/66/CE, individuando il Ministero competente e il procedimento.

L'articolo 14 dà attuazione all'articolo 44, comma 3, lett. *c*) e al comma 4 della comunitaria 2008, che dispongono rispet-

tivamente che venga assicurato il coordinamento con il vigente sistema processuale prevedendo le abrogazioni necessarie, nonché che venga fatta salva la disciplina speciale sul contenzioso amministrativo introdotta dall'articolo 20, comma 8, del decreto legge n. 185/2008 nei limiti temporali ivi previsti.

L'articolo 15 reca l'usuale clausola di invarianza finanziaria, l'obbligo delle amministrazioni interessate di provvedere ai compiti introdotti dallo schema di decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sottolinea, in conclusione, il rilievo del provvedimento in oggetto, che consente una armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri e offre anche un quadro di maggiore coerenza e certezza alla pubblica amministrazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

Atto n. 170.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che reca disposizioni di recepimento della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 29 della L. n. 88/2009 (Legge comunitaria 2008), nonché dei principi di delega dettati in via generale dagli articoli 1 e 2 della medesima legge.

Il provvedimento, che consta di 20 articoli, intende conciliare la libera circolazione degli articoli pirotecnici all'interno

dell'UE con le fondamentali esigenze di protezione della salute umana, della sicurezza ed incolumità pubblica, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori, avuto, altresì, riguardo alla protezione ambientale, nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del provvedimento delimitandone il campo di applicazione agli articoli pirotecnici indicati dalla direttiva in esame ed esclude materiali specificamente indicati, tra i quali i fuochi d'artificio prodotti per uso proprio che restano assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 53 del TULPS. Nel testo vigente, il citato articolo 53 pone il divieto di fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplosivi che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica. Rimanda, poi, al regolamento di esecuzione del TULPS la classificazione di tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

L'articolo 2 indica le definizioni dei soggetti e degli oggetti cui si riferisce il testo. Segnala, in particolare, che per « articolo pirotecnico » s'intende qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno (o una combinazione di tale effetti) in virtù di reazioni chimiche esotermiche automantenute. Al contrario, si parla di « articolo pirotecnico professionale » in riferimento a ciascun articolo diverso dai fuochi d'artificio e destinato ad un uso esclusivo da parte di persone con conoscenze specialistiche, vale a dire abilitate, secondo le norme vigenti, a manipolare ed utilizzare i fuochi d'artificio.

L'articolo 3 prevede la classificazione degli articoli pirotecnici che viene attribuita parte del fabbricante in 4 categorie ordinarie e 4 specifiche in relazione ad utilizzo, finalità e livello di rischio potenziale dei medesimi articoli. In particolare, vengono disciplinate, per la prima volta

nel nostro ordinamento, la tipologia dei fuochi artificiali ed articoli pirotecnici per uso esclusivamente professionale nonché gli articoli ad uso cinematografico e teatrale.

L'articolo 4 prescrive il superamento di un apposito corso di formazione sul tema della pirotecnica per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di manipolazione ed utilizzazione degli articoli pirotecnici e la licenza per l'esercizio del mestiere di fochino ex articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 302/1956. L'articolo 4 rimette, poi, al Ministro dell'interno il compito di definire con decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le modalità di attuazione dei suddetti corsi con indicazione delle relative tariffe qualora vengano organizzati dalla pubblica amministrazione.

L'articolo 5 reca specifici divieti di vendita di articoli pirotecnici in relazione al tipo ed all'età dell'acquirente fissando a sedici anni l'età minima per l'acquisto e l'impiego di articoli inoffensivi. Di seguito viene disciplinata: la vendita di fuochi di categoria 2 ai maggiorenni; la cessione a titolari di licenza di polizia dei fuochi di categoria 3; la cessione ai soli professionisti qualificati dei fuochi di categoria 4 e degli altri articoli pirotecnici professionali. È fatto, inoltre, divieto di cessione di articoli pirotecnici con massa attiva superiore a limiti indicati dalla Commissione Consultiva Centrale competente in materia di esplosivi, in relazione alle miscele che li compongono introducendo una disciplina transitoria per lo smaltimento delle giacenze dei predetti articoli entro il termine del 4 luglio 2011, attraverso cessione limitata ai soli soggetti qualificati.

L'articolo 6 indica le formalità e le procedure relative all'apposizione della « marcatura CE » prevista dalla direttiva di cui si discute.

L'articolo 7 disciplina le formalità e le competenze per il rilascio dell'autorizzazione, previa notifica alla Commissione UE e alle competenti autorità degli altri Stati membri, agli organismi autorizzati (cd.

« notificati ») ad espletare le attività di certificazione stabilite dal provvedimento in esame.

L'articolo 8 istituisce, presso il Ministero dell'interno, un comitato tecnico di vigilanza sull'attività dei predetti organismi dettando norme su: composizione (dieci componenti); durata in carica (tre anni), competenze e poteri. Rinvia, altresì, al regolamento di esecuzione del presente decreto (articolo 19) in merito al funzionamento di tale Comitato.

All'articolo 9 vengono dettate norme circa le caratteristiche grafiche del « marchio CE », le relative modalità di apposizione, il periodo di obbligatoria conservazione degli attestati e i destinatari di tali obblighi.

L'articolo 10 dispone l'applicazione delle norme ex articolo 47 della L. n. 52/1996 (Legge comunitaria 1994) alle procedure di valutazione previste dallo schema e a quelle finalizzate all'autorizzazione ed alla vigilanza sugli organismi notificati ed ai controlli sui prodotti.

L'articolo 11 indica, in modo puntuale, tutte le informazioni che debbono obbligatoriamente essere riportate sulle etichette degli articoli pirotecnici disciplinati dalle disposizioni in esame; di seguito, l'articolo 12, reca le medesime informazioni che vanno riportate nelle etichette degli articoli pirotecnici per veicoli.

L'articolo 13 disciplina le modalità di identificazione degli articoli pirotecnici anche attraverso la predisposizione di un modello conforme a quello riportato nell'All. 5 al presente schema. Si rinvia, poi, ad un decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione di taluni aspetti tecnici inerenti la formazione del codice di identificazione.

Con l'articolo 14 s'impone al fabbricante, importatore e distributore l'utilizzo del sistema informatico di gestione delle procedure di raccolta dei dati relativi agli articoli pirotecnici ai fini dell'identificazione univoca e tracciabilità lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'articolo pirotecnico. Spetta al Ministro dell'interno, con proprio decreto, la definizione, entro sei mesi

dall'entrata in vigore del presente provvedimento, delle modalità di utilizzo del sistema informatico e di gestione dei dati di cui sopra nonché le modalità di tenuta del registro informatico.

L'articolo 15 attribuisce al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a quello dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'interno, i compiti di sorveglianza sul mercato degli articoli pirotecnici. Spetta, in particolare, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sentito quello dei Vigili del Fuoco, il compito di adottare eventuali misure limitative della libera circolazione dei prodotti marcati CE ritenuti pericolosi. L'articolo 16 disciplina la partecipazione dei soggetti interessati nei procedimenti relativi alla limitazione della libera circolazione dei prodotti marcati CE ma ritenuti pericolosi, secondo le disposizioni del precedente articolo 15.

L'articolo 17 attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza l'ulteriore potere di adottare provvedimenti limitativi della libera circolazione dei prodotti esplosivi, in aggiunta ai casi già disciplinati dal TULPS, conferendo al prefetto il potere di sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici o d'imporre particolare prescrizioni tese a prevenire la detenzione o l'uso illecito di tale materiale. In aggiunta a ciò, viene attribuita al Ministro dell'interno la facoltà di disporre ulteriori provvedimenti coercitivi relativamente a fabbricazione, vendita, cessione o consegna per la custodia in deposito degli articoli pirotecnici che, pur marcati CE, risultino pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica oltre che per la salute, l'ambiente e la pubblica incolumità.

L'articolo 18 reca una specifica disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle disposizioni di cui allo schema in esame e sostituisce il testo dell'articolo 53 del TULPS.

L'articolo 19 contiene una serie di disposizioni tese a disciplinare la fase attuativa e transitoria connessa alle innovazioni recate dal presente schema attraverso il rinvio ai decreti ministeriali e regolamenti necessari per la completa attuazione delle disposizioni del decreto in esame. Più specificamente, si prevede l'adozione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di un regolamento di esecuzione volto ad adeguare le vigenti norme del TULPS.

In conclusione l'articolo 20 assicura che dall'attuazione del presente decreto non debbano derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica imponendo, inoltre, che le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse disponibili.

Il provvedimento in esame non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario costituendone una necessaria attuazione. Ciò premesso, ricorda che la direttiva 2007/23/CE colma un vuoto legislativo, in quanto la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, escludeva gli articoli pirotecnici dal suo campo di applicazione e stabiliva che gli articoli pirotecnici richiedono misure adeguate per le esigenze di tutela dei consumatori e la sicurezza del pubblico, rimandando la loro regolamentazione ad una direttiva complementare. La presente direttiva, dunque, fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere commercializzati.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 252

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

Audizione dell'ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato 252

Mercoledì 20 gennaio 2010. – Presidenza del presidente Andrea PASTORE. – Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, dottor Domenico Mastroianni, Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE informa che sarà pubblicato il resoconto stenografico della procedura che sta per avere inizio.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

Audizione dell'ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 13 gennaio 2010.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, incentrata sull'attuazione del procedimento cosiddetto « taglia-enti », di

cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come modificato e integrato dall'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009, con particolare riferimento ai profili di risparmi di spesa conseguenti al procedimento medesimo.

Il dottor MASTROIANNI riferisce sull'attività svolta dalla Ragioneria generale dello Stato nell'ambito del procedimento « taglia-enti », volta principalmente a verificare la conformità delle scelte operate dalle singole amministrazioni ai principi che presiedono alla materia, con particolare riferimento alla valutazione dei conseguenti effetti finanziari. Ripercorre quindi il susseguirsi, nell'arco dell'ultimo decennio, di disposizioni finalizzate a disciplinare il riordino degli enti pubblici, soffermandosi sulle ripetute modificazioni dell'ambito applicativo, a partire da quello individuato dall'articolo 28 della legge n. 448 del 2001 – che originariamente affiancava a criteri concernenti la natura degli enti un requisito che individuava i soli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici – e fino al vigente combinato disposto dall'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009. Malgrado le molteplici modifiche nella

definizione dell'ambito applicativo, dei principi di riordino, degli effetti conseguenti al mancato riordino, un elemento costante e dunque cruciale della disciplina in materia è rappresentato dalla previsione di risparmi di spesa e di una clausola di salvaguardia, che nell'attuale formulazione assicura comunque tali risparmi prescrivendo tagli lineari alle dotazioni di bilancio.

Riferisce, quindi, in merito agli accantonamenti operati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 17, comma 4, del ricordato decreto legge n. 78, e che per il 2009 ammontavano a 415 milioni di euro; è invece ancora in via di approvazione il decreto del Ministero dell'economia che fissa gli obiettivi di risparmio che ciascuna amministrazione vigilante deve conseguire, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 citato. Si sofferma, quindi, sui problemi interpretativi concernenti l'articolo 26, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008: a suo giudizio il legislatore ha inteso disciplinare separatamente e in modo diverso gli enti, a seconda dell'entità della loro dotazione organica; si dice inoltre convinto che agli enti di cui al primo periodo, confermati con apposito decreto, non si applichi il secondo periodo e che nel riferirsi agli «enti pubblici non economici» la norma si riferisca esclusivamente a enti statali. Più dubbia è l'esclusione dall'ambito applicativo degli enti che non ricevono finanziamenti o contributi pubblici: a una tale interpretazione, pur coerente con la finalità di riduzione di spesa, osta — a suo giudizio — il dato testuale, anche alla luce dell'originaria formulazione dell'articolo 28 della legge n. 448 già richiamata. Segnala inoltre che l'INSEAN (Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale) — sul quale ci si era soffermati in una precedente seduta — non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 165 del 2007.

Il presidente PASTORE ringrazia il dottor Mastroianni per la completezza e

l'eshaustività del suo intervento; chiede quindi di conoscere quale sia l'ammontare dei risparmi conseguenti ai regolamenti di riordino finora approvati dal Governo, se gli attesi risparmi di spesa siano comunque garantiti da riduzioni degli stanziamenti operati in maniera lineare e se questi ultimi operino anche nei confronti di Dicasteri e Dipartimenti cui non è conferita la vigilanza su enti soggetti a riordino.

Il dottor MASTROIANNI comunica che i risparmi quantificati dalle relazioni tecniche dei regolamenti di riordino finora approvati — ivi compresi quelli approvati in via preliminare lo scorso 28 ottobre 2009 — ammontano complessivamente a circa 6 milioni di euro. Quanto ai tagli lineari degli stanziamenti, essi coinvolgono la generalità delle amministrazioni centrali, ma sono distribuiti in misura ponderata. Ricorda, infine, le difficoltà applicative derivanti da concomitanti disposizioni legislative di riordino e riorganizzazione, cui sono connessi ulteriori obiettivi di risparmio, come nel caso degli enti previdenziali.

Al quesito del presidente PASTORE circa l'incidenza di eventuali disposizioni volte a precisare l'ambito di applicazione dell'articolo 26 del decreto legge n. 112, con particolare riferimento a eventuali problemi di copertura finanziaria, il dottor MASTROIANNI replica che l'operatività della clausola di salvaguardia, con la previsione dei tagli lineari di cui si è detto, garantirebbe comunque il conseguimento degli obiettivi di risparmio. Conclude depositando un documento che riporta le considerazioni svolte.

Il presidente PASTORE comunica che la documentazione depositata sarà disponibile alla pubblica consultazione, ringrazia il dottor Mastroianni e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	254
Atto di indirizzo sulle linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso (<i>Seguito dell'esame ed approvazione</i>)	254
ALLEGATO (<i>Testo approvato dalla Sottocommissione</i>)	257
(<i>Emendamenti esaminati in Sottocommissione</i>)	261
Esame di domande per l'Accesso	255

Mercoledì 20 gennaio 2010. – Presidenza del presidente PALMIZIO. – Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattacini.

La seduta comincia alle 14.30.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE informa la Sottocommissione che, in relazione alle prossime consultazioni elettorali regionali, la regolamentazione della comunicazione politica per le relative campagne elettorali determinerà una sospensione dei programmi dell'Accesso; in proposito, il calendario predisposto dalla RAI ed approvato dalla Sottocommissione prevede una programmazione fino al 19 febbraio.

Ricorda altresì i punti salienti della comunicazione resa nella seduta del 17 dicembre 2009 sulla possibilità di individuare una regolamentazione degli *spot* per il sociale.

Atto di indirizzo sulle linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso.

(Seguito dell'esame ed approvazione).

Riprende l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 17 dicembre 2009. Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 13,30 di oggi. Sono pervenuti emendamenti a firma dell'onorevole Caparini il quale, non potendo essere presente, ha chiesto comunque un loro esame. Il PRESIDENTE, *relatore sul provvedimento*, li fa propri, tranne l'emendamento 9.3, e li illustra brevemente.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Sottocommissione approva all'unanimità gli emendamenti dall'1.1 all'1.7, nonché l'articolo 1, nel testo emendato.

Vengono successivamente approvati senza discussione gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

È quindi approvato l'emendamento 7.1, nonché l'articolo 7, nel testo emendato.

Viene approvato l'articolo 8.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9. L'emendamento 9.3, stante l'assenza del presentatore, è decaduto.

Vengono approvati gli emendamenti 9.1 e 9.2, nonché l'articolo 9, nel testo emendato.

Viene quindi approvato all'unanimità il provvedimento in titolo nel suo complesso, nel testo emendato, autorizzando il Presidente ad effettuare le modifiche di coordinamento necessarie.

Esame di domande per l'Accesso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 17 dicembre 2009 erano state dichiarate decadute alcune domande per mancanza dei requisiti formali necessari, invitando i richiedenti ad una nuova presentazione; era stato altresì rinviato l'esame di alcune domande, che illustra brevemente.

La Sottocommissione procede quindi ad un esame delle singole domande.

La domanda n. 6095, dell'Inter Club Parisi, viene respinta in quanto la richiesta

non risulta corrispondente alle motivazioni e alle tematiche che caratterizzano la funzione delle trasmissioni dell'Accesso.

Le domande nn. 6106, 6107 e 6108, dell'Associazione Romana Artisti Associati, in relazione alle deliberazioni già adottate dalla Sottocommissione nella seduta dell'11 dicembre 2007, vengono dichiarate decadute.

Le domande nn. 6145, 6146, 6147 e 6148, del Comitato di cittadini, non sono accolte perché in base all'esame della documentazione e delle informazioni fornite, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *d*-bis) del Regolamento della Sottocommissione, non sussistono i requisiti di rilevanza nazionale dell'organismo richiedente e quelli relativi alle tematiche da esso proposte.

La domanda n. 6177, dell'Associazione contro tutte le mafie onlus, viene dichiarata decaduta con le motivazioni già espresse nella seduta dell'11 dicembre 2007.

Circa le domande nn. 6199, 6200 e 6201, dell'Associazione Vita Universale, il richiedente è stato invitato ad optare per altre domande di più recente presentazione; ove ciò avvenisse, le domande in esame saranno considerate decadute.

Le domande nn. 6259 e 6260, del Gruppo politico del Senato della Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo, non vengono accolte in quanto il Gruppo firmatario della richiesta non esiste più come soggetto in nessuno dei due rami del Parlamento.

Vengono invece accolte le seguenti domande:

Prot.	Richiedente	Titolo	Tipologia
6156	Associazione culturale « Agorà di Isabella di Morra »	La presenza delle minoranze linguistiche storiche e la cultura italo-albanese	TELEVISIVA
6217	Associazione difesa utenti servizi bancari, assicurativi e finanziari	Carte di credito « revolving ». Chi le conosce le evita	TELEVISIVA
6228	Associazione nonni paterni coinvolti nella separazione e divorzio	Per la corretta applicazione della Legge n. 46 del 2006	TELEVISIVA

Prot.	Richiedente	Titolo	Tipologia
6235	Gruppo di servizio per la letteratura giovanile	Leggere: un'avventura mirabolante senza limiti di età	TELEVISIVA
6240	Associazione Italiana La Nuova Parola Onlus	La balbuzie: metodologie innovative nel trattamento.	TELEVISIVA
6241	Associazione Italiana La Nuova Parola Onlus	La balbuzie: metodologie innovative del trattamento	RADIOFONICA
6280	Associazione studi america latina	Tutti uguali sulla carta	TELEVISIVA
6281	Fondazione onlus Italia domani	Formazione delle elites e decadenza della democrazia	TELEVISIVA
6386	Confederazione Italiana della proprietà edilizia	Disegno di legge sulla sostituzione: insidia per i condomini	TELEVISIVA
6400	Associazione per il cinema e il turismo	XII Edizione del Festival europeo del cinema amatoriale e semiprofessionale	TELEVISIVA
6410	Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza	Leggere per ballare	TELEVISIVA
6413	Associazione difesa utenti servizi bancari, assicurativi e finanziari	Servizi bancari, conoscerli per utilizzarli meglio: la commissione sul massimo scoperto	RADIOFONICA

Sono altresì accolte le seguenti domande, con la raccomandazione ai richiedenti di osservare rigorosamente quanto disposto dall'articolo 6 della legge n. 103 del 1975, secondo cui i soggetti ammessi all'Accesso devono astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale:

Prot.	Richiedente	Titolo	Tipologia
6223	Associazione Nazionale per la tutela della vista	Dieci minuti di	TELEVISIVA
6246	World Dance Alliance Europe	Una finestra sulla danza	TELEVISIVA
6379	Associazione culturale «I have a dream – Saranno famosi»	7° Festival del Tirreno	TELEVISIVA

Per tutte le domande accolte si rimanda quindi al calendario che la RAI predisporrà per il periodo successivo allo svolgimento delle prossime elezioni regionali.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

**Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione
e l'esame delle domande per l'Accesso***(Risoluzione approvata nella seduta del 20 gennaio 2010)***TESTO APPROVATO DALLA SOTTOCOMMISSIONE**

La Sottocommissione permanente per l'Accesso radiotelevisivo, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti:

il Regolamento interno della Commissione, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9;

il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, approvato dalla Commissione il 30 gennaio 2001 e successivamente modificato il 20 ottobre 2004;

le precedenti determinazioni della Commissione, in particolare la delibera approvata il 10 dicembre 1997, relativa alle modalità di programmazione delle trasmissioni dell'Accesso, ai sensi dell'articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103;

la delibera in materia di Accesso al mezzo radiotelevisivo tramite « Televideo » approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 29 aprile 1999;

il notevole arretrato di domande per l'Accesso giacente presso la segreteria all'inizio dell'attività della Sottocommissione;

considerato che:

lo scioglimento anticipato delle Camere della XV legislatura ha determinato l'inattività della Sottocommissione perma-

nente per l'Accesso per un periodo considerevole, causando la giacenza di un gran numero di richieste, dovuto anche alla circostanza che quelle presentate nelle legislature precedenti e non evase non potevano considerarsi decadute con lo scioglimento delle Camere;

è opportuno che il numero delle richieste non pregiudichi ulteriormente l'attuazione dei principi normativi che regolano l'Accesso radiotelevisivo, né le posizioni giuridiche soggettive dei richiedenti;

è nel contempo indispensabile vagliare, sotto il profilo della rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 103/1975, l'attualità delle richieste presentate in epoca più remota, nonché individuare con certezza i soggetti titolari e responsabili di ciascuna di tali richieste, e che tale necessità sembra profilarsi comunque come endemica all'attività di acquisizione ed esame delle richieste di accesso, stante la continuità amministrativa che la Commissione deve garantire anche rispetto a fasi di inattività;

è necessario comunque realizzare una gestione ottimale delle trasmissioni, anche sotto il profilo della tecnica radiotelevisiva e delle esigenze di varietà della programmazione generale, nonché, compatibilmente con la natura delle trasmissioni, della ricerca del massimo ascolto;

dispone:

nei confronti della Rai, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, e dei richiedenti l'Accesso, come di seguito:

1. *Presentazione delle domande.*

1. Le domande per l'Accesso devono essere presentate alla segreteria della Sottocommissione secondo le modalità previste all'articolo 4, compilando l'apposito modulo disponibile in formato cartaceo presso la Segreteria della Commissione o scaricabile in formato PDF dal sito della Commissione o dal sito della RAI-Segretariato sociale.

2. Alle singole domande, da compilare comunque secondo le istruzioni incluse nel modulo, i richiedenti devono allegare:

copia dello Statuto dell'Ente, Istituto o Associazione;

copia del verbale da cui risulta la nomina del legale rappresentante dell'Ente, Istituto o Associazione, o elementi di documentazione assimilabile;

dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata sotto la propria responsabilità, che attesti la carica ricoperta e le funzioni svolte dallo stesso in seno all'organizzazione dell'Ente, Istituto o Associazione;

copia del verbale da cui risulta la designazione del responsabile agli effetti civili e penali del programma di accesso richiesto, o elementi di documentazione assimilabili (delega del Presidente al responsabile, ecc.);

elenco e documentazione delle attività svolte dall'Ente, Istituto o Associazione in relazione al contenuto del programma proposto negli ultimi 24 mesi;

copia dell'ultimo bilancio approvato.

3. Le domande devono altresì essere corredate di tutte le informazioni idonee a consentire alla Sottocommissione di valutare la consistenza organizzativa degli or-

ganismi richiedenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *d*), del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

4. Le domande non in regola con la documentazione prevista ai commi 2 e 3 saranno considerate irricevibili.

5. Ciascun soggetto richiedente può presentare simultaneamente al più una domanda a trimestre, per ciascuna sede di accesso, radiofonica, televisiva e per il mezzo di televideo (o per ulteriori sedi che dovessero essere individuate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi), come disposto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. In caso di presentazione di più domande, al richiedente sarà chiesto di optare per una di esse, mentre le altre saranno considerate decadute. L'eventuale esclusione sarà estesa alle domande presentate da altri soggetti evidentemente riconducibili a quelli la cui domanda è stata approvata.

6. In caso di presentazione reiterata di domande per l'accesso da parte dello stesso soggetto, l'onere di cui al comma 2 può essere non ottemperato, purché non siano trascorsi due anni dalla precedente presentazione di documentazione e la precedente domanda fosse corredata di tutti i requisiti richiesti.

2. *Autenticazione delle firme e identificazione dei responsabili.*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *d*), del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, ciascuna domanda deve riportare la dichiarazione del firmatario di poter validamente rappresentare l'organismo ai fini della richiesta di accesso, nonché la dichiarazione di aver assunto la responsabilità agli effetti civili e penali del programma (articolo 6, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103). La Sottocommissione è pertanto tenuta a ricevere la detta dichiarazione, acclarando l'identità delle persone dichiaranti.

2. Il firmatario delle domande d'accesso e il responsabile del programma

proposto devono essere identificati con certezza, di regola al momento della proposizione delle domande, da parte dei componenti la Sottocommissione o dei consiglieri parlamentari addetti alla segreteria, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. Le domande inviate a mezzo posta o con altre forme di trasmissione a distanza devono contenere, ai fini di tale identificazione, l'autentica della sottoscrizione dei firmatari, effettuata nei modi usuali di legge. In casi particolari i sottoscrittori possono essere identificati dalla concessionaria del servizio pubblico, comunque prima della trasmissione, che in caso contrario non può avere inizio.

3. La Sottocommissione o il suo Presidente possono chiedere in qualsiasi momento, nel rispetto della legislazione vigente in materia di prove e di certificazioni, che i richiedenti comprovino le affermazioni rese nelle domande, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. Le affermazioni non veritiere rese in sede di domanda d'accesso possono di per sé stesse dar luogo all'esclusione dalle trasmissioni, salva ogni altra eventuale conseguenza di legge.

3. *Pubblicità del registro delle domande.*

1. L'articolo 2, comma 6, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico prevede che le domande presentate siano iscritte in un apposito Registro pubblico con numerazione progressiva, nel quale sono riportate le varie fasi della procedura relativa al loro esame ed alla trasmissione dei programmi.

2. La pubblicità del Registro di cui al comma 1 è garantita mediante consultazione del sito della Commissione. Tale Registro, redatto sia in ordine cronologico per data di presentazione delle domande, sia in ordine alfabetico per richiedente, sarà aggiornato con periodicità trimestrale, con le seguenti cadenze: entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre.

4. *Comunicazioni e pubblicità dei documenti.*

1. Le domande per l'Accesso vanno presentate in forma cartacea, mediante consegna diretta o per via postale, ai sensi degli articoli 1 e 2. Onde velocizzare le procedure, altre comunicazioni di dettaglio potranno eventualmente essere fornite anche tramite posta elettronica o via fax. I recapiti della segreteria della Sottocommissione sono pubblicati sul sito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Sul sito della Commissione, nello spazio riservato all'attività della Sottocommissione, saranno altresì pubblicati i calendari per l'Accesso, nonché i documenti approvati dalla Sottocommissione.

5. *Comunicazione dell'esito dell'esame delle domande da parte della Sottocommissione.*

1. La Sottocommissione permanente per l'Accesso è soggetta al regime di pubblicità degli atti ai sensi del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico. Delle sedute della Sottocommissione viene redatto resoconto sommario.

2. In caso di accoglimento o di reiezione di una singola domanda da parte della Sottocommissione, al richiedente verrà data sollecita comunicazione a mezzo raccomandata postale. Per tali comunicazioni ufficiali verrà utilizzato il recapito postale comunicato dal richiedente. La Sottocommissione declina ogni responsabilità circa eventuale mancata o ritardata comunicazione qualora il recapito postale fornito dal richiedente all'interno della domanda sia mancante o inesatto.

3. I documenti e le delibere approvati dalla Sottocommissione vengono pubblicati sul sito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

6. Ricorsi contro le decisioni della Sottocommissione.

1. Contro le decisioni della Sottocommissione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento interno della Commissione e dell'articolo 6 del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, possono essere avanzati ricorsi alla Commissione plenaria nel termine di decadenza di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. I ricorsi devono essere indirizzati al Presidente della Commissione. La discussione del ricorso deve aver luogo entro venti giorni dalla notifica dell'atto.

7. Tipologia di programmi dell'accesso.

1. Le categorie nelle quali sono da dividersi le richieste d'Accesso, ai sensi del provvedimento adottato dalla Commissione il 10 dicembre 1997 e del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, sono le seguenti trasmissioni:

a) di carattere prevalentemente politico o di attualità politica, o riferite all'attività del mondo associativo;

b) concernenti prevalentemente aspetti specifici delle realtà territoriali e delle autonomie locali, nonché della tutela delle minoranze etniche e linguistiche;

c) concernenti prevalentemente temi di carattere sindacale, o temi dell'occupazione e della produzione, o aspetti connessi a tali temi delle categorie professionali e produttive, anche in riferimento al lavoro in forme cooperativistiche;

d) concernenti temi di carattere prevalentemente religioso, o relativi alle varie religioni e confessioni religiose;

e) concernenti temi di carattere prevalentemente culturale;

f) concernenti prevalentemente temi delle organizzazioni di volontariato, di assistenza o beneficenza, della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti ai Paesi meno sviluppati;

g) di interesse prevalentemente ambientalistico, anche con riferimento ad ambiti territoriali specifici;

h) riferite prevalentemente a temi di carattere sociale, quali i contenuti delle riforme previdenziali, i temi delle pari opportunità e della condizione della donna nel lavoro e nella società, i vari profili della tutela dell'infanzia e dei giovani, la tutela dei diritti dei consumatori;

i) riferite prevalentemente ai vari profili della tutela della salute pubblica ed individuale;

l) concernenti prevalentemente i temi dell'integrazione europea;

m) di interesse prevalentemente sportivo e ricreativo.

2. Nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona.

3. È vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

8. Accesso al mezzo televisivo tramite Televideo.

1. Le domande di accesso a Televideo devono essere corredate del testo di cui si chiede la pubblicazione. I requisiti tecnici di tale testo sono stabiliti dalla delibera in materia di Accesso al mezzo radiotelevisivo approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il 29 aprile 1999 e sono riportati alla pagina 431 di Televideo.

2. A ciascun soggetto ammesso dalla Sottocommissione all'Accesso tramite Televideo saranno dedicate tre pagine *rolling*, composte da 16 righe dattiloscritte di 39 battute ciascuna, compresi gli spazi, ai sensi della delibera richiamata al comma 1.

3. Il contenuto del testo di cui al comma 1 deve essere rispettoso degli stessi requisiti cui devono attenersi i programmi proposti nei mezzi televisivo e radiofonico; in particolare, esso deve attenersi al divieto di cui al comma 3 dell'articolo 6.

4. La presentazione contestuale alla domanda del testo di cui al comma 1 è requisito fondamentale affinché la richiesta possa essere trasmessa alla RAI da parte della Sottocommissione.

9. *Priorità delle richieste presentate nell'attuale legislatura ed in quella precedente.*

1. La Sottocommissione esaminerà prioritariamente le richieste di accesso televisivo e radiofonico presentate alla Sottocommissione a partire dal 28 aprile 2006, data di inizio della XV legislatura, previa la conferma delle stesse da parte dei presentatori.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata dalla persona che, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, si assume la responsabilità civile e penale del programma. Questa persona può essere anche differente da quella designata al momento della presentazione della richiesta originaria. L'istanza deve contenere l'indicazione specifica ed analitica della richiesta cui si riferisce, la dichiarazione di conferma di tutti gli elementi in essa contenuti e dei documenti ad essa allegati, ovvero l'indicazione degli elementi nel frattempo mutati, e l'espressa dichiarazione di agire per conto dell'organizzazione richiedente, nonché quella di assumere ogni responsabilità per le eventuali conseguenze civili e penali derivanti dalla trasmissione richiesta.

3. La sottoscrizione in calce all'istanza di cui al presente articolo deve essere autenticata.

EMENDAMENTI ESAMINATI IN SOTTOCOMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: segreteria della Sottocommissione, inserire le seguenti: secondo le modalità previste all'articolo 4.

1. 1. Caparini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le domande non in regola con la documentazione prevista ai commi 2 e 3 saranno considerate irricevibili.

1. 2. Caparini.

Al comma 4, dopo le parole: soggetto richiedente, sostituire le parole: non può presentare simultaneamente più di con le seguenti: può presentare simultaneamente al più.

1. 3. Caparini.

Al comma 4, dopo le parole: optare per una di esse, sostituire le parole da che sarà presa in considerazione fino alla fine del comma, con le seguenti: mentre le restanti saranno considerate decadute. L'eventuale esclusione sarà estesa alle domande presentate da altri soggetti evidentemente riconducibili a quelli la cui domanda è stata approvata.

1. 4. Caparini.

Al comma 5, dopo le parole: presentazione reiterata, sopprimere le seguenti: nel tempo.

1. 5. Caparini.

Al comma 5, dopo le parole: presentazione di documentazione e, sopprimere la seguente: purché.

1. 6. Caparini.

Al comma 5, dopo le parole: requisiti richiesti, sopprimere le seguenti: qualora tale termine temporale sia trascorso, ciascuna domanda va corredata della documentazione richiesta, altrimenti non sarà presa in considerazione dalla Sottocommissione.

1. 7. Caparini.

ART. 7.

Al comma 1, dopo le parole: sono le seguenti, inserire la seguente: trasmissioni; conseguentemente alle lettere da a) alla m) sopprimere sempre la seguente parola: trasmissioni.

7. 1. Caparini.

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: accesso televisivo e radiofonico, sopprimere la seguente: validamente.

9. 1. Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole da: ai richiedenti presentatori fino a: domande eccessivamente datata e non più di interesse, con le seguenti: previa la conferma delle stesse da parte dei presentatori.

9. 2. Caparini.

Sostituire il comma 2 con il seguente: L'istanza di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, deve essere presentata dall'attuale responsabile civile e penale. L'istanza deve contenere l'indicazione specifica ed analitica della richiesta cui si riferisce, la dichiarazione di conferma di tutti gli elementi in essa contenuti e dei documenti ad essa allegati, ovvero l'indicazione degli elementi nel frattempo mutati, e l'espressa dichiarazione di agire per conto dell'organizzazione richiedente, nonché quella di assumere ogni responsabilità per le eventuali conseguenze civili e penale derivanti dalla trasmissione richiesta.

9. 3. Caparini.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:

Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali (*Seguito dell'esame e rinvio*) 263

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, ricorda che, nel corso delle sedute del 25 novembre 2009 e del 13 gennaio 2010, la Commissione ha avviato l'esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, sui preventivi 2007 e sui bilanci tecnici attuariali degli enti previdenziali pubblici e privati. Ricorda altresì che, nella seduta dell'11 dicembre 2009, si è svolta l'audizione informale dei consulenti della Commissione, professor Giuseppe Orrù e professor Massimo Angrisani.

Fa presente che le considerazioni espresse dai membri della Commissione nel corso dell'ultima seduta sono state da lui recepite nello schema di relazione. Da quindi la parola ai colleghi che intendano intervenire per esprimere le proprie valutazioni.

La senatrice Cecilia DONAGGIO (PD) dichiara che la sua parte politica, dopo un'attenta analisi dello schema di relazione in esame, ritiene che esso necessiti di ulteriori e approfondite modifiche al fine di arrivare ad un'approvazione condivisa. In particolare, non condivide l'analisi demografica ivi contenuta che non ritiene corrispondente all'attuale situazione del Paese. Ritiene inoltre che nei compiti istituzionali della Commissione non rientri quello di analizzare la sostenibilità del sistema previdenziale nel suo complesso attraverso l'esame dei bilanci tecnici. Per quanto attiene le conclusioni non ne condivide l'impianto generale, ritenendo che in esse debbano essere contenute le preoccupazioni espresse dalla Commissione in sede di analisi dei singoli bilanci degli enti. Riterrebbe inoltre opportuno monitorare l'impatto della crisi economica sui conti previdenziali, nonché evidenziare i risparmi di spesa conseguiti

dagli enti derivanti dalla politica di riassetto di alcuni di essi. Ricorda poi l'opportunità di sottolineare come le ultime due leggi finanziarie abbiano ridotto notevolmente i trasferimenti dello Stato agli enti pubblici.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, ritiene possibile sulla base di specifiche proposte apportare allo schema di relazione le modifiche condivise da tutti i componenti la Commissione, proprio al fine di giungere ad una sua approvazione all'unanimità. Per quanto attiene ai compiti istituzionali della Commissione ricorda che l'articolo 56, comma 2, della legge n. 88 del 1989, prevede che la Commissione vigili: *a)* sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili; *b)* sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza; *c)* sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale. Ricorda inoltre che l'esame dei bilanci tecnici da parte della Commissione è stata deliberata nella scorsa legislatura sotto la Presidenza dell'onorevole Cordoni nella seduta del 1° agosto 2007.

Il deputato Giulio SANTAGATA (PD) ritiene che la relazione sia in linea generale esaustiva ma vada tuttavia riorganizzata sotto il profilo strutturale. In particolare, occorrerebbe sottolineare le principali problematiche emerse nell'ambito dell'esame dei bilanci sui quali la Commissione ha espresso sempre pareri all'unanimità. Tra queste ricorda: la crescita del precariato, che pone il nostro Paese ben lontano dal raggiungimento degli obiettivi previsti dal Trattato di Lisbona; l'impatto della crisi finanziaria sui conti pubblici in generale e in particolare degli enti ed infine le tendenze del mercato del lavoro nel suo complesso. Inoltre non appaiono del tutto condivisibili i giudizi espressi sullo stato di salute della previdenza pubblica.

Il deputato Antonino LO PRESTI (PdL) considera le questioni sollevate dai colleghi meritevoli di attenzione, sottolineando tuttavia che la Commissione ha dovuto completare un'attività di analisi dei bilanci, peraltro datati, iniziata nella scorsa legislatura. Ritiene comunque possibile giungere alla stesura di un documento condiviso che rappresenti la sintesi dell'attività svolta dalla Commissione anche attraverso un'attività informale.

Il senatore Adriano MUSI (PD) riterrrebbe necessario approfondire le innovazioni introdotte con il sistema contributivo ed accennare al tema della previdenza complementare. Condivide la possibilità di giungere ad un documento condiviso attraverso un lavoro informale.

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV) ritiene necessario modificare in parte il giudizio negativo espresso sui conti dell'Inps, rilevando l'opportunità che la relativa analisi sia fatta separando la previdenza dall'assistenza. Ritiene inoltre possibile convergere su uno schema di relazione in cui si evidenzino temi da tutti condivisi come, ad esempio, la crescita del precariato, la necessità di garantire una pensione certa alle future generazioni, nonché il tentativo di risanamento dei conti attuato da alcuni enti di previdenza.

Il deputato Antonino LO PRESTI (PdL) condivide l'opportunità di evidenziare nel documento l'opera di risanamento dei conti perseguita dall'Inps negli ultimi mesi fornendo una fotografia oggettiva della situazione attuale.

La deputata Carmen MOTTA (PD) dopo un attento approfondimento ritiene opportuno rivedere in parte il paragrafo concernente lo stato di salute della previdenza pubblica e le conclusioni, evidenziando il contesto di crisi economica che influisce sul sistema previdenziale.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, ritiene possibile giungere

in tempi brevi ad un testo condiviso attraverso un lavoro informale che veda coinvolti i rappresentanti di tutti i gruppi in sede di ufficio di presidenza.

La senatrice Cecilia DONAGGIO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, rinnova la richiesta di audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla proroga del commis-

sariamento degli enti di previdenza pubblici.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, assicura la senatrice Dosaggio che rinnoverà la richiesta di audizione al Ministro. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio, dott.ssa Gabriella Alemanno (*Svolgimento e conclusione*) 266

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio, dott.ssa Gabriella Alemanno.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce, il tema oggetto dell'audizione e

dà, quindi, la parola alla dott.ssa Alemanno.

La dott.ssa ALEMANNO, *Direttore dell'Agenzia del territorio*, svolge un'ampia e dettagliata relazione, al termine della quale intervengono per porre domande e formulare osservazioni Maurizio LEO, *presidente*, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD), i senatori Lucio D'UBALDO (PD) e Giuliano BARBOLINI (PD) e il deputato Franco CECCUZZI (PD).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, in assenza di altri interventi, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del Presidente della Provincia di Trento, Lorenzo Dellai (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	267
Comunicazioni del Presidente	267
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, Nicola Maria Pace (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	268
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	268

Mercoledì 20 gennaio 2010. – Presidenza del vicepresidente Vincenzo DE LUCA, indi del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente della Provincia di Trento, Lorenzo Dellai.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente della Provincia di Trento, Lorenzo Dellai, che ringrazia per la sua presenza.

Lorenzo DELLAI, *Presidente della Provincia di Trento*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Giovanni FAVA (LNP), i senatori Sergio DIVINA (LNP) e Candido DE ANGELIS (PdL), il deputato Alessandro BRATTI (PD) e il senatore Vincenzo DE LUCA, *Presidente*.

Lorenzo DELLAI, *Presidente della Provincia di Trento*, risponde ai quesiti posti.

Fabio SCALET, *Dirigente generale della Provincia di Trento*, interviene per una precisazione.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.10.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni svoltesi il 19 novembre 2009, il 10 dicembre 2009 e in quella appena conclusasi, ha stabilito che la Commissione approfondisca i seguenti temi:

« La situazione delle bonifiche in Italia »

« Il traffico illecito dei rifiuti verso la Cina ».

« Le falsificazioni tecnico-amministrative connesse alla diverse fasi del ciclo dei rifiuti (produzione, trasporto, trattamento, recupero, smaltimento) ».

« Introduzione nel sistema penale dei delitti contro l'ambiente e di norme a contrasto delle attività illecite da parte di organizzazioni criminali in materia ambientale ».

(La Commissione prende atto).

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, Nicola Maria Pace.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, Nicola Maria Pace, che ringrazia per la sua presenza.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Candido DE ANGELIS (Pdl) e i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Nicola Maria PACE, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Procuratore Nicola Maria Pace per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15 alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

AVVERTENZA	269
------------------	-----

Mercoledì 20 gennaio 2010.

AVVERTENZA

La seduta della Commissione e la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non hanno avuto luogo.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

SEDUTA PUBBLICA:

Elezione contestata del deputato Paolo Corsini – IV Circoscrizione Lombardia 2	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del presidente in materia di conflitti di attribuzione	5
Esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni del deputato Nicola Cosentino (Doc. IV, n. 6) (<i>Esame e rinvio</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Comunicazioni del Ministro della difesa sui lavori della Commissione governativa di alta consulenza per la ridefinizione del sistema di Difesa e sicurezza nazionale (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (XIII Camera e 9^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale delle organizzazioni rappresentative del comparto ittico in merito ai profili attinenti ai provvedimenti di riordino della normativa sull'attività agricola	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	10
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Davide Giacalone a Presidente dell'ente DigitPA Atto n. 56 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. Testo unificato C. 889 Consolo ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	27

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo PD)	28
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	29
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966, approvato dal Senato (Parere all'VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	30
DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	24
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998. Nuovo testo C. 2934 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. Nuovo testo C. 2935 Governo e C. 1608 Nicco (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 7 (Parere approvato)	33
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e rinvio</i>)	34
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	36
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998. C. 2934 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	37
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Atto n. 150 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	38
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	46
SEDE REFERENTE:	
Decreto-legge 193/2009: interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 2 (Subemendamenti)	49
ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)	51

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889 Consolo, C. 2964 Biancofiore, C. 2982 La Loggia, C. 3005 Costa, C. 3013 Vietti, C. 3028 Palomba e C. 3029 Paniz (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	45
--	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. C. 3071 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	58
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	59
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 3073 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	62

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02351 Angeli: Sul rinnovo del contratto con la Swiss Medical, compagnia assicuratrice per gli italiani residenti in Argentina	65
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	69
5-02352 Leoluca Orlando: Sulla situazione umanitaria nella provincia del Nord Kivu della Repubblica democratica del Congo e la tutela della comunità cristiana ivi residente ...	65
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	71
5-02353 Adornato: Sul procedimento giudiziario in corso in Spagna per l'omicidio di una cittadina italiana	65
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	73
5-02354 Narducci, Di Biagio e Maran: Sulla chiusura del Consolato generale di Amburgo .	66
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	74

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
---	----

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della II Riunione dell'Osservatorio Parlamento e di Governo per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali, svoltasi il 24 novembre 2009	67
ALLEGATO 5 (<i>Comunicazioni</i>)	76

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (Rilievi alle Commissioni riunite II e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	78
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE. Atto n. 173 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	80

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla finanza locale.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	81

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/09: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	83
DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. Nuovo testo C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Berardo. C. 2935 Governo e abbinata C. 1608 Nicco (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	96
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito. C. 2424 Antonino Foti (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>) .	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	113
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Pes, Ghizzoni, Coscia, De Torre, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Russo</i>)	124
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal deputato Capitanio Santolini</i>) .	130
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	131
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. Atto n. 133 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	117
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Siragusa, Ghizzoni, Coscia, De Torre, Pes, Bachelet, De Pasquale, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Russo</i>)	134
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal deputato Capitanio Santolini</i>) .	141
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	143
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. Atto n. 134 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	117
ALLEGATO 7 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati De Torre, Ghizzoni, Coscia, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, De Biasi, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Picierno, Rossa, Russo</i>)	147
ALLEGATO 8 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal deputato Capitanio Santolini</i>) .	154
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	156

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. C. 2131, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti (<i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti – Adozione del testo base – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	118
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	119
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis ...	123
---	-----

ERRATA CORRIGE	123
----------------------	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario delegato per il terzo valico dei Giovi, ing. Walter Lupi (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) .	161
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-01154 Mario Pepe (PD): Interventi per il miglioramento della viabilità in provincia di Benevento.	
5-00746 Madia: Sulle condizioni del porto canale di Fiumicino	161
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	167
5-02027 Ciccanti: Lavori per la realizzazione della complanare alla A-14 nel comune di Senigallia	162
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	168
5-02097 Alessandri: Sul traffico relativo alla strada statale n. 63	162
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	169
5-02164 Vannucci: Ampliamento della terza corsia della A14 tratto Cattolica-Fano	162
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	170
5-02103 Tommaso Foti: Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per cittadini danneggiati dal crollo del ponte sul Po avvenuto il 30 aprile	163
5-02162 Tommaso Foti: Misure a tutela della parità di trattamento dei destinatari delle norme sui requisiti acustici passivi degli edifici	163
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	171

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. Nuovo testo C. 2935 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	163
Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. Nuovo testo C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	172
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 60 Realacci C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi	165
SEDE REFERENTE:	
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. C. 2966 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	166
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INTERROGAZIONI:	
5-01823 Caparini: Chiusura pomeridiana degli uffici postali di Breno, Iseo e Lovere in Vallecamonica	173
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	177
5-02084 Burtone: Cattiva ricezione del segnale Rai 3 Basilicata nel comune di Pomarico .	174
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	178
5-02125 Motta: Chiusura pomeridiana dell'ufficio postale del comune di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma	174
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	179
5-02163 Vannucci: Riduzione dell'orario di apertura di numerosi uffici postali nelle Marche e mancato coinvolgimento degli enti locali nelle decisioni assunte da Poste italiane Spa .	174
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	180
5-02220 Marco Carra: Disservizi relativi al recapito postale nel territorio di Curtatone, in provincia di Mantova	174
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	181
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) sulle prospettive di sviluppo del settore aerospaziale	175
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. Nuovo testo C. 2935 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
AVVERTENZA	176
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE LEGISLATIVA:	
Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini (<i>Discussione e approvazione</i>)	183
ALLEGATO 1 (<i>Materiale depositato dal Viceministro Adolfo Urso</i>)	185
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo unificato adottato come testo base</i>)	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	184

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	204
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	222

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2010 Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	215
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	227
DL 193/2009 Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	218
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977- <i>ter</i> Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	220
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	221

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. Nuovo testo C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	228
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441- <i>quater</i> -B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	229
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	238

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764- <i>bis</i> , C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968- <i>bis</i> Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	235
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	237
AVVERTENZA	237

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili in merito ai profili attinenti ai provvedimenti di riordino della normativa sull'attività agricola	239
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza 239

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 239

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE CONSULTIVA:**

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa. Nuovo testo C. 3097 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 240

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 241

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Nuovo testo C. 1441-*quater*/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 241

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006. Nuovo testo C. 2935 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 242

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 243

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio e per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Atto n. 167 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 246

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 249

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Sulla pubblicità dei lavori 252

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.

Audizione dell'ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato 252

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (Sottocommissione permanente per l'accesso)

Comunicazioni del Presidente 254

Atto di indirizzo sulle linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso (*Seguito dell'esame ed approvazione*) 254

ALLEGATO (*Testo approvato dalla Sottocommissione*) 257

(*Emendamenti esaminati in Sottocommissione*) 261

Esame di domande per l'Accesso 255

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:

Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali (*Seguito dell'esame e rinvio*) 263

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio, dott.ssa Gabriella Alemanno (*Svolgimento e conclusione*) 266

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Audizione del Presidente della Provincia di Trento, Lorenzo Dellai (*Svolgimento e conclusione*) . 267

Comunicazioni del Presidente 267

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, Nicola Maria Pace (*Svolgimento e conclusione*) 268

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 268

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI

AVVERTENZA 269

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 14,80



16SMC0002720